UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Provvedimenti pubblicati




LUGLIO 2026

# Indice

SEZIONI UNITE ..... 3

SEZIONE PRIMA ..... 29

SEZIONE SECONDA ..... 57

SEZIONE TERZA ..... 73

SEZIONE LAVORO ..... 96

SEZIONE TRIBUTARIA ..... 124

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI ..... 153

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezioni unite




LUGLIO 2026

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Intervenuta scadenza dei termini per conclusionali e repliche - Causa in decisione - Successiva proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. - Proposizione del regolamento preventivo - Ammissibilità - Fondamento.

*La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall'art. 41, comma 1, c.p.c. - che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione - non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 87 del 2000 Rv. 535239-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 2144 del 2018 Rv. 647037-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27441 del 2017 Rv. 646252-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-03**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

092015 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - Ratio - Fatto sopravvenuto determinante la giurisdizione del giudice italiano - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

*Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. (Principio affermato in relazione a fattispecie nella quale la giurisdizione del giudice italiano è stata affermata dalla S.C. in base al c.d. petitum sostanziale come derivante dalla precisazione della domanda effettuata dall'attore nella memoria ex art. 171-ter c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 ter

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 12273 del 2026 Rv. 677859-02

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-04**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

031010 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Contraffazione marchi nazionali ed europei - Competenza ex art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017 - Criteri - Imputabilità della condotta - Irrilevanza - Ragioni.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

*In tema di azione avente a oggetto la repressione della contraffazione di marchi nazionali ed europei, qualora la domanda possa essere simultaneamente promossa innanzi a giudici di Stati diversi, ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017, la competenza a conoscere della relativa azione spetta alternativamente al giudice del luogo in cui ha sede il convenuto o al giudice del luogo in cui l'attore sostiene che sia stata commessa la contraffazione, trovando, anche in detta materia, applicazione il criterio del petitum sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventum litis, imponendo invece di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, in ordine all'imputabilità della predetta attività, delle quali dovrà tenersi conto solo ai fini della decisione del merito della controversia. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in un caso in cui la società attrice contestava alla convenuta di aver pubblicizzato e commercializzato in Italia, sia pure attraverso un sito internet di terzi, il prodotto contraffatto).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120, Regolam. Consiglio CEE 14/06/2017 num. 1001 art. 125

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 13702 del 2022 Rv. 664574-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-02**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Regolamento di giurisdizione - Ricorso incidentale proposto dall'intimato - Inammissibilità - Conversione del ricorso incidentale in ricorso autonomo - Limiti.

*In sede di regolamento di giurisdizione non è consentito proporre ricorso incidentale diretto ad impugnare il provvedimento per ragioni diverse da quelle prospettate, il quale può valere solo come memoria di risposta al regolamento preventivo, sicché l'intimato che voglia a sua volta contestare la giurisdizione del giudice originariamente adito è tenuto a proporre un autonomo regolamento nel termine di cui all'art. 41, comma 1, c.p.c., il cui mancato rispetto preclude comunque ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di giurisdizione autonomo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20826 del 2018 Rv. 650489-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20822 del 2021 Rv. 662225-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **22592** *del* **01/07/2026** (Rv. **678867-01**)

*Presidente:* **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*

L. *(MADDALENA MARCELLO) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 29/09/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Messaggi "whatsapp" - Corte cost. sentenza n. 170 del 2023 - Acquisizione - Applicabilità della disciplina della corrispondenza – Sussistenza - Modalità.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 170 del 2023, che ha ricondotto all'ambito della "corrispondenza" tutelata dall'art. 15 Cost. ogni comunicazione di pensiero umano tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza e, dunque, anche i messaggi "whatsapp" custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico, questi sono utilizzabili in sede disciplinare a condizione che la loro acquisizione sia avvenuta, nel procedimento penale, secondo le forme previste dall'art. 254 c.p.c. per il sequestro della corrispondenza.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/04/2016 num. 680, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST.

*Massime precedenti Difformi Sezioni Unite:* N. 11197 del 2023 Rv. 667456-03

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9390 del 2021 Rv. 660918-02

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **22592** *del* **01/07/2026** (Rv. **678867-02**)

*Presidente:* **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*

L. *(MADDALENA MARCELLO) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 29/09/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Clausola di compatibilità - Ratio legis - Conseguenze in tema di applicabilità dell'art. 270 c.p.p. - Contrasto con l'art. 4, par. 1, lett. c), direttiva (UE) 2016/680 come interpretato da CGUE del 4 ottobre 2024, in C-548/21 - Esclusione - Fondamento.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le disposizioni del d.lgs. n. 109 del 2006 che prescrivono l'applicazione delle regole del codice di procedura penale nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale - ossia gli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) - trovano fondamento nella particolare natura e rilevanza del bene protetto, il prestigio dell'ordine giudiziario, la quale giustifica una disciplina differenziata volta a bilanciare l'esigenza di una sua più rigorosa tutela ed il diritto di difesa del singolo magistrato, sicché l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni acquisite aliunde, previsti dall'art. 270 c.p.p., è pienamente conforme al dettato costituzionale e non confligge con l'art. 4, par. 1, lett. c), direttiva (UE) 2016/680, come interpretato dalla sentenza CGUE del 4 ottobre 2024, in C-548/21, sussistendo i requisiti indicati da tale pronuncia per la legittimità dell'impiego in sede disciplinare dei dati contenuti in un telefono cellulare, alla*

*luce dell'appartenenza del pubblico ministero all'ordine giudiziario e l'ampio ventaglio dei poteri istruttori spettanti al Procuratore Generale ed alla Sezione Disciplinare in ordine alla categoria degli illeciti disciplinari dei magistrati, intrinsecamente connotati di tipicità, e della specialità del procedimento disciplinare, idoneo a realizzare il bilanciamento fra l'interesse, ritenuto prevalente, al regolare e corretto esercizio della funzione e quello di tutela dei diritti del singolo magistrato, assicurato dal carattere giurisdizionale dell'intero procedimento e dalla conseguente necessità di rispetto del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 14, Costituzione art. 15, Costituzione art. 24, Costituzione art. 105, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Direttive del Consiglio CEE 27/04/2016 num. 680 art. 4 com. 1 lett. C)

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3848 del 2026 Rv. 677323-02

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **22592** *del* **01/07/2026** (Rv. **678867-03**)

*Presidente:* **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*

L. *(MADDALENA MARCELLO) contro* P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 29/09/2025

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Concetto di "frequentazione" - Presenza fisica dei soggetti in relazione - Necessità - Esclusione - Regolarità e abitualità del contatto - Sufficienza - Fattispecie.

*In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il concetto di "frequentazione", che integra l'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109 del 2006, non deve necessariamente estrinsecarsi nella presenza fisica dei soggetti in relazione fra loro, ma copre ogni forma di rapporto, tra due o più soggetti, che sia connotata da regolarità e abitualità di contatto e non sia destinata ad esaurirsi in un unico o isolati episodi, ivi comprese forme di comunicazione realizzate mediante messaggistica "whatsapp" o contatti telefonici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione disciplinare che aveva ricondotto al concetto di frequentazione, tra l'incolpato e persona che egli sapeva avere subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni, il fitto scambio di telefonate e messaggi "whatsapp", oltre che da incontri in presenza, la cui esistenza era desumibile dal contenuto delle conversazioni telematiche e telefoniche).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. B) CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24038 del 2023 Rv. 668753-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **22593** *del* **01/07/2026** (Rv. **679471-01**)

*Presidente:* **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **SENATORE VINCENZO.** *(Diff.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* N.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 13/10/2025

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esimente ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Valutazione di inesigibilità - Contenuto

- Complessità dei procedimenti e approfondimento dedicato al loro studio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

*In tema di illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, per reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel deposito di provvedimenti, ai fini dell'operatività dell'esimente di cui all'art. 3-bis del medesimo d.lgs., nella valutazione di inesigibilità della condotta sanzionata non può tenersi conto né dalla complessità dei procedimenti, essendo un fattore non eccezionale, salvo che sia dimostrato specificamente il contrario, come nel caso della novità della questione giuridica affrontata, né dell'approfondimento nello studio che rientra nei comuni doveri del magistrato in fase di redazione dei provvedimenti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 34870 del 2025 Rv. 677130-01, N. 22572 del 2019 Rv. 655038-01, N. 24136 del 2018 Rv. 650467-01, N. 29145 del 2025 Rv. 676181-01, N. 7838 del 2024 Rv. 670508-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **22594** *del* **01/07/2026** (Rv. **679040-01**)

*Presidente:* **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **GIORDANO LUIGI.** *(Conf.)*

A. *(NACCARATO GIUSEPPE) contro* M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 01/12/2025

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109 del 2006 - Caratteri - Valutazione della concreta incidenza sull'atto giudiziario - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE In genere.

*In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006 si caratterizza, sotto il profilo oggettivo, per essere un illecito di pura condotta, che viene integrato dalla sola condotta del magistrato di partecipazione ad una attività d'ufficio rispetto alla quale sussisteva l'obbligo di astensione, senza necessità che ne derivi uno sviamento di potere o un vantaggio per sé o per il terzo del cui interesse il magistrato si sia reso indebitamente portatore e, dunque, indipendentemente dalla circostanza che l'atto giudiziario ne sia stato effettivamente condizionato, e, sotto il profilo subiettivo, per la mancanza del dolo specifico, essendo al riguardo sufficiente la consapevolezza, nell'agente, della sussistenza di quelle situazioni di fatto in presenza delle quali l'ordinamento esige che egli si astenga dal compimento di un determinato atto, senza necessità di uno specifico intento finalizzato a favorire o danneggiare una delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare del CSM che aveva sanzionato un giudice penale che non si era astenuto dalla trattazione di un processo penale a carico di un imputato che, nella qualità di dirigente comunale, aveva in precedenza negato un'autorizzazione necessaria alla conclusione di un redditizio affare immobiliare per il magistrato, nonostante tali circostanze fossero state oggetto di dichiarazioni spontanee da parte dell'imputato nel corso del dibattimento dinanzi al collegio di cui egli era componente, processo conclusosi con sentenza di condanna dell'imputato, poi annullata dalla Corte d'appello).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. H

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 18302 del 2020 Rv. 658631-03

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5808 del 2025 Rv. 675581-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **22594** *del* **01/07/2026** (Rv. **679040-02**)

*Presidente:* **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **GIORDANO LUIGI.** *(Conf.)*

A. *(NACCARATO GIUSEPPE) contro* M.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 01/12/2025

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 109 del 2006 - Violazione del dovere di astensione per "gravi ragioni di convenienza" ex art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p. - Elemento soggettivo - Valutazione secondo la comune coscienza - Stati d'animo soggettivi - Rilevanza - Esclusione.

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE In genere.

*In tema di illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, per violazione del dovere di astensione in presenza di "gravi ragioni di convenienza", prefigurato dall'art. 36, comma 1, lett. h), c.p.p., l'elemento soggettivo della consapevolezza da parte dell'incolpato della sussistenza di un dovere di astensione e della sua violazione va individuato, sulla base delle circostanze oggettive del caso concreto, facendo riferimento alla comune coscienza, mentre sono irrilevanti, ai fini di escludere l'integrazione dell'illecito, gli stati d'animo soggettivi del magistrato, quale l'intima convinzione circa la propria serenità di giudizio, dovendo essere presidiata anche solo l'apparenza di imparzialità riferibile al magistrato.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. H

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 2301 del 2019 Rv. 652286-01, N. 7497 del 2022 Rv. 664204-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22608** *del* **02/07/2026** (Rv. **679041-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

*contro*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE FIRENZE, 23/06/2025

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Conflitto negativo di giurisdizione - Udienza di discussione ex art. 71 c.p.a. - Riserva su questioni rilevabili di ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., diverse dalla giurisdizione - Consumazione del potere - Sussistenza.

*In tema di conflitto negativo di giurisdizione, qualora il giudice amministrativo, in esito all'udienza ex art. 71 c.p.a., si riservi su altre questioni rilevabili di ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a. senza fare alcun riferimento alla questione di giurisdizione, consuma il potere di sollevare il conflitto e il regolamento preventivo deve dichiararsi inammissibile.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 39 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 73 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 186, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 2

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17329 del 2021 Rv. 661540-01, N. 8981 del 2018 Rv. 648103-01, N. 8187 del 2022 Rv. 664218-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22859** *del* **07/07/2026** (Rv. **679472-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

W. *(SICA MARCO) contro* T. *(BARBAGLIA NICOLETTA)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Dismissione di immobili pubblici - Cartolarizzazione in base al d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. in l. n. 410 del 2001 - Criterio di riparto della giurisdizione - Fattispecie.

*La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici - disciplinata dal d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001 - è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall'art. 23 bis della l. n. 1034 del 1971, vigente ratione temporis, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato, in base al petitum sostanziale e indipendentemente dalla fondatezza della pretesa, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto la domanda volta alla declaratoria di nullità dei contratti di alienazione dei beni espropriati nell'ambito di un procedimento di "cartolarizzazione" e al risarcimento del danno subito per lo spossessamento illecito da parte della P.A.).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 bis

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 10082 del 2020 Rv. 657733-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8097 del 2020 Rv. 657536-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23035** *del* **10/07/2026** (Rv. **679310-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

L. *(CARBONARO MARIA CARMELA) contro* M.

Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 13/11/2024

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Dipendente della P.A. - Corrispettivi percepiti nello svolgimento di incarico non autorizzato - Azione promossa dal procuratore della Corte dei conti ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') In genere.

*Rientra nella giurisdizione contabile l'azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 promossa dal procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia*

*omesso di versare alla propria amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, posto che in tal caso il petitum sostanziale della domanda è volto a far emergere non una mera posizione debitoria del dipendente nei confronti dell'ente di appartenenza, bensì un illecito da attività extraistituzionale causativo di un danno risarcibile (per lesione all'immagine o per sviamento di energie lavorative) in capo alla pubblica amministrazione, anche se in ipotesi quantitativamente ragguagliato ai compensi non autorizzati.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/05/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Decreto Legisl. 30/05/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Decreto Legisl. 30/05/2001 num. 165 art. 23 bis CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 20, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 57 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 24377 del 2022 Rv. 665414-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17124 del 2019 Rv. 654415-01, N. 3872 del 2023 Rv. 666640-01, N. 415 del 2020 Rv. 656660-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23039** *del* **10/07/2026** (Rv. **679311-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

*contro*

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Dipendente pubblico - Rideterminazione del t.f.s. - Giurisdizione del giudice ordinario - Questione relativa al computo di voci variabili avente riflessi anche sul trattamento pensionistico - Irrilevanza.

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

*Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella del giudice contabile, le controversie relative alla rideterminazione del t.f.s. del dipendente pubblico, restando irrilevante che la questione relativa al computo delle voci variabili percepite dal pensionato abbia riflessi anche sul trattamento pensionistico.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25039 del 2013 Rv. 628057-01, N. 29395 del 2018 Rv. 651316-01, N. 29396 del 2018 Rv. 651317-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23079** *del* **12/07/2026** (Rv. **679332-02**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(CARCAVALLO LIDIA) contro* G. *(PESCIO STEFANO)*

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pensione di un dipendente pubblico - Revoca a seguito dell'annullamento in autotutela della costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Domanda di condanna all'erogazione pensionistica - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

*La controversia avente a oggetto la domanda del dipendente pubblico volta a ottenere la condanna dell'INPS al ripristino del trattamento pensionistico, revocato dall'ente a seguito dell'annullamento in autotutela della costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, atteso che essa involge la verifica della legittimità della costituzione della rendita e del provvedimento di annullamento unicamente in funzione dell'accertamento del diritto alla pensione, senza alcuna incidenza sul pregresso rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico e dei connessi obblighi contributivi.*

*Riferimenti normativi:* Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21753 del 2009 Rv. 609705-01, N. 21302 del 2017 Rv. 645314-01, N. 1134 del 2007 Rv. 593865-01, N. 24670 del 2018 Rv. 650869-01, N. 29396 del 2018 Rv. 651317-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23079** *del* **12/07/2026** (Rv. **679332-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(CARCAVALLO LIDIA) contro* G. *(PESCIO STEFANO)*

Regola giurisdizione

129173 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Natura - Azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. - Autonomia - Differenze.

*L'azione diretta alla costituzione della rendita vitalizia reversibile, disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 5, della l. n. 1338 del 1962, e l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., pur fondandosi sul comune presupposto dell'omissione contributiva del datore di lavoro, restano tra loro autonome, in quanto la prima è volta a reintegrare la provvista contributiva, ossia a conservare l'integrità del patrimonio previdenziale maturato e maturabile, indipendentemente dall'accertamento di un danno attuale o potenziale, mentre la seconda è finalizzata al ristoro del pregiudizio derivante dalla mancata integrità della provvista contributiva per omesso versamento dei contributi e integra una fattispecie a formazione progressiva, che richiede tanto l'inadempimento contributivo quanto la perdita totale o parziale della pensione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 33461 del 2025 Rv. 677153-01, N. 5742 del 1990 Rv. 467701-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22802 del 2025 Rv. 675778-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23219** *del* **14/07/2026** (Rv. **679312-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

T. *(MELISSARI PASQUALE) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO CORTE DEI CONTI ANDREA LUPI)*

Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 30/05/2025

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Affermazione della responsabilità erariale - Proscioglimento in sede penale per lo stesso fatto - Asserita incoerenza tra giudizi - Questione di merito e non di giurisdizione.

*In tema di responsabilità erariale, la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale, ponendo l'eventuale interferenza tra i giudizi esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione, sicché la dedotta incoerenza tra l'avvenuto proscioglimento in sede penale e l'affermata sussistenza della responsabilità erariale, in relazione alla medesima condotta, non integra una questione esorbitante dai limiti interni alla giurisdizione del giudice contabile.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 11229 del 2014 Rv. 630735-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15573 del 2021 Rv. 661388-01, N. 31107 del 2017 Rv. 646741-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23219** *del* **14/07/2026** (Rv. **679312-02**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

T. *(MELISSARI PASQUALE) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO CORTE DEI CONTI ANDREA LUPI)*

Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 30/05/2025

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Art. 371, comma 2, c.p.c. come modif. dall'art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 2022 - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale - Modalità.

*In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, la parte alla quale sia stato notificato il ricorso - tanto se la sua posizione sia riconducibile all'art. 331 c.p.c., quanto se si tratti di parte la cui posizione è riconducibile all'art. 332 c.p.c. - ove intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli, deve proporre ricorso incidentale contro la stessa sentenza tramite controricorso, da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. G CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13104 del 2024 Rv. 671143-01, N. 10896 del 2026 Rv. 677798-01, N. 7759 del 2026 Rv. 678283-03, N. 11574 del 2026 Rv. 678634-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7074 del 2017 Rv. 643334-02

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23220** *del* **14/07/2026** (Rv. **679313-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

M. *(BOTTERO NICOLA) contro* P.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 17/04/2025

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali - Giurisdizione contabile - Presupposti - Rapporto di servizio - Sussistenza - Necessità - Fattispecie.

*In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la giurisdizione contabile rilevando che, non costituendo la convenzione stipulata tra la Città di Torino e la società partecipata, diversamente da una precedente, titolo di affidamento del pubblico servizio di formazione professionale - la cui competenza era stata trasferita dal comune alla provincia - non si era radicata una responsabilità erariale in capo alla società e, a maggior ragione, in capo agli amministratori, per i danni relativi ai finanziamenti e contributi pubblici ricevuti).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393 bis

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 15979 del 2022 Rv. 664909-02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22712 del 2019 Rv. 655114-01, N. 4264 del 2023 Rv. 667012-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **23486** *del* **18/07/2026** (Rv. **679539-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(LIBERTO ANTONIO) contro* R. *(FREZZA ALFREDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/12/2018

037051 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE Art. 1335 c.c. - Presunzione di conoscenza - Condizioni soggettive del destinatario - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento - Esclusione - Fondamento.

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE In genere.

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI In genere.

*Con riguardo alla comunicazione dell'atto di licenziamento, le condizioni soggettive del destinatario e, in particolare, il suo stato di incapacità naturale, non assumono rilievo - ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione - nel senso del superamento della*

*presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c., dovendo essere garantito il principio di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, posto alla base della previsione normativa, e risolvendosi una diversa interpretazione nella introduzione di una causa di sospensione della decadenza, in violazione della disciplina dettata dagli artt. 2964, 2941 e 2942 c.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 428, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5545 del 2007 Rv. 595344-01, N. 12658 del 2018 Rv. 648880-01, N. 3612 del 1985 Rv. 441214-01, N. 23589 del 2018 Rv. 650543-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **23486** *del* **18/07/2026** (Rv. **679539-02**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(LIBERTO ANTONIO) contro* R. *(FREZZA ALFREDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/12/2018

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966 - Conseguenze - Comunicazione del licenziamento - Incapacità naturale del destinatario - Onere della previa impugnazione - Esclusione - Termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione - Sussistenza.

*In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2025, se al momento della ricezione della comunicazione di licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il destinatario versi in condizione di incapacità intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione mediante deposito di ricorso, anche cautelare, o comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 136

*Massime precedenti Vedi:* N. 8660 del 2019 Rv. 653213-01, N. 14057 del 2019 Rv. 653967-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **23488** *del* **18/07/2026** (Rv. **679314-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(ORZALESI MARCO) contro* Z. *(NITTO MASSIMO)*

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE Enunciazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. - Presupposti - Fattispecie.

*Il procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363 c.p.c., richiede i seguenti presupposti: a) la pronuncia di uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non impugnabile, né ricorribile per cassazione; b) l'illegittimità del provvedimento medesimo, quale indefettibile momento di collegamento a una controversia concreta; c) un interesse della legge, quale interesse generale, trascendente quello delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza della sua formulazione espressa. (Nella specie, la S.C., dopo aver dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto annullamento in autotutela degli atti impositivi in contestazione, ha ravvisato i presupposti per l'enunciazione, d'ufficio, del principio nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., alla luce dell'ampia incidenza della questione sia in termini quantitativi che di rilevanza dei profili sollevati, attestati dalla necessità dell'intervento risolutore della Corte costituzionale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 363

*Massime precedenti Vedi:* N. 10396 del 2021 Rv. 661133-01, N. 8784 del 2026 Rv. 677638-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 8268 del 2023 Rv. 667327-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13332 del 2010 Rv. 613645-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **23488** *del* **18/07/2026** (Rv. **679314-02**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(ORZALESI MARCO) contro* Z. *(NITTO MASSIMO)*

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione per l'abitazione principale ex art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche - Prova contraria a carico del contribuente - Corte cost. sentenza n. 112 del 2025 - Dimora abituale del nucleo familiare del contribuente - Necessità - Esclusione.

*In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica - si intende, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 112 del 2025, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare. (Principio affermato ex art. 363, comma 3, c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 31, Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6088 del 2024 Rv. 670853-01, N. 15439 del 2019 Rv. 654382-01, N. 21873 del 2020 Rv. 659354-01, N. 32339 del 2022 Rv. 666357-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **23499** *del* **18/07/2026** (Rv. **679473-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(DE STEFANO MAURIZIO) contro* M. *(PETRONIO LUCIANO GIORGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2019

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Giudice onorario di tribunale (GOT) - Servizio prestato ante l. n. 247 del 2012 - Trattamento economico percepito - Assoggettamento a contribuzione per la Cassa nazionale di previdenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

178496 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI In genere.

*In relazione al servizio prestato dai giudici onorari di tribunale (GOT) anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 - che, all'art. 21, comma 8, ha disposto l'iscrizione obbligatoria alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (CNPAF), anche per gli iscritti agli albi forensi che svolgono funzioni di giudice di pace e di giudici onorari del tribunale - il trattamento indennitario percepito dal Ministero di Giustizia non è assoggettabile a contribuzione in favore della CNPAF, stante la mancanza di una disposizione normativa in tal senso e la non applicabilità, in via analogica, della previsione, di natura eccezionale, dettata in tema di giudici onorari aggregati (GOA) dall'art. 8 della l. n. 276 del 1997. (Principio affermato in relazione ad una controversia il cui thema decidendum era limitato al solo profilo dell'an debendi della contribuzione alla Cassa Forense, in riferimento al servizio prestato da un GOT, iscritto all'albo degli avvocati, in epoca antecedente alla riforma del 2012, e non implicava questioni relative alla tutela previdenziale e assistenziale dei magistrati onorari alla luce del diritto dell'Unione europea, né il rapporto previdenziale assicurativo tra il GOT e la gestione separata dell'INPS).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/2012 num. 247 art. 21 com. 8, Legge 22/07/1997 num. 276 art. 8 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 20/09/1980 num. 576 art. 22 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 10 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 1 lett. F

*Massime precedenti Vedi:* N. 32508 del 2018 Rv. 652038-01, N. 20288 del 2022 Rv. 665069-01, N. 24047 del 2022 Rv. 665411-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13721 del 2017 Rv. 644368-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23508** *del* **19/07/2026** (Rv. **679474-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(CORUZZI FRANCESCO ) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 13/05/2026

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Proposizione da parte di difensore non munito di mandato speciale - Applicabilità dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alla cd. Riforma Cartabia - Esclusione - Fondamento.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il difensore deve essere munito di mandato speciale ed iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. 1578 del 1933, con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui la procura alle liti sia inesistente o manchi in atti, non è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione, vigente ratione temporis, introdotta dall'art. 46,*

*comma 2, della l. n. 69 del 2009, la quale, contrariamente al testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, non consentiva la sanatoria di un atto inesistente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60 com. 4, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20562 del 2025 Rv. 675773-01, N. 28251 del 2023 Rv. 669047-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10414 del 2017 Rv. 643938-02, N. 37434 del 2022 Rv. 666508-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23509** *del* **19/07/2026** (Rv. **679475-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

P. *(FADALTI LUIGI) contro* C.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 08/04/2026

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Illecito permanente - Prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione della permanenza - Individuazione nel caso di contestazione disciplinare "chiusa" - Fattispecie.

*La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre dalla cessazione della permanenza, la quale, nel caso di contestazione cd. chiusa, ossia che individua l'esatta durata della condotta, va determinata in base all'incolpazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare relativa ad un illecito frutto di una condotta permanente, perimetrata nell'incolpazione come iniziata nel febbraio 2016 e cessata il 12 giugno 2018, individuando tale data come dies a quo della decorrenza del termine).*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/12/2012 num. 247 art. 56, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 103 com. 5 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 37, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28468 del 2022 Rv. 665681-01, N. 8946 del 2023 Rv. 667441-01, N. 12952 del 2026 Rv. 678958-05, N. 34629 del 2025 Rv. 677103-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23510** *del* **19/07/2026** (Rv. **679540-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **BALDI FULVIO.** *(Conf.)*

P. *(TAVOLACCI GIANMARCO) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 16/02/2026

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Ricorso al Consiglio nazionale forense avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati - Procura speciale - Necessità - Contenuto - Specifico riferimento al ricorso avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati - Fondamento - Idoneità di una procura conferita nella fase amministrativa, in vista dell'intero procedimento - Esclusione.

*In tema di proposizione di ricorso al Consiglio nazionale forense, il requisito della specialità della procura - da conferire ad avvocato iscritto nell'apposito albo - richiesto dall'art. 60, comma 4, del r.d. n. 37 del 1934 per la fase giurisdizionale innanzi al CNF, che segue quella amministrativa innanzi al COA, assolve all'esigenza che la volontà della parte di impugnare la decisione*

*amministrativa si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso stesso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione e con specifico riferimento ad essa; ne consegue che, a tale effetto, non può essere considerata idonea la procura rilasciata per la rappresentanza e la difesa nella fase amministrativa, ancorché conferita in vista dell'intero procedimento.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60 com. 4, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16538 del 2008 Rv. 603566-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13548 del 2026 Rv. 679224-01, N. 12628 del 2025 Rv. 675286-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 23508 del 2026 Rv. 679474-01, N. 2075 del 2024 Rv. 669833-01, N. 3775 del 2014 Rv. 629590-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23511** *del* **19/07/2026** (Rv. **679476-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **FIMIANI PASQUALE.** *(Conf.)*

C. *(IMPERATO NGANDU LUCIANA) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 03/02/2026

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Incompatibilità ex art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 - Mera iscrizione in albo professionale - Configurabilità - Svolgimento di altra attività continuativamente o professionalmente - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di professione forense, per integrare l'incompatibilità prevista dall'art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale (diverso da quelli per cui è espressamente consentita), non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del C.N.F., il quale aveva affermato che l'iscrizione all'albo degli avvocati era incompatibile con quella all'albo degli odontoiatri, pur in assenza di un concreto esercizio della relativa professione sanitaria).*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/12/2012 num. 247 art. 18 com. 1 lett. A

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 15208 del 2016 Rv. 640615-01, N. 35981 del 2023 Rv. 669638-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **23601** *del* **20/07/2026** (Rv. **679477-01**)

*Presidente:* **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M.* **PERELLI SIMONE.** *(Diff.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(ISPODAMIA CARLO)*

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 19/11/2025

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI Esimente ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Modalità di accertamento - Rispetto del principio di tipizzazione dell'illecito disciplinare - Necessità - Ipotesi in cui l'oggetto giuridico dell'illecito tipizzato si distingua dal bene tutelato dall'art. 3 bis - Fattispecie in tema di illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006.

*In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l'accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del*

*2006 (da identificarsi in quella che, riguardata ex post ed in concreto, non comprometta l'immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari; pertanto, nell'ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dal citato art. 3 bis, il giudizio di "scarsa rilevanza del fatto" dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata al bene giuridico "specifico" e, solo se l'illecito tipizzato, abbia però determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato, risultando applicabile la detta esimente in caso di esito negativo di entrambe le verifiche. (Nella specie, relativa ad un giudizio disciplinare riguardante un presidente di tribunale che aveva anticipato al pubblico ministero, tramite Whatsapp, il contenuto di un provvedimento collegiale non ancora emesso, la S.C. ha cassato la sentenza della sezione disciplinare, la quale, dopo aver evidenziato elementi idonei a connotare in termini di concreta gravità l'offesa ai beni della correttezza, del riserbo, della collegialità e della parità delle parti, aveva giudicato quegli stessi fatti di "scarsa rilevanza", valorizzando elementi privi di decisività - quali la durata "temporalmente modesta" dell'anticipazione di giudizio, l'intento di facilitare l'esecuzione del provvedimento e la mancanza di "eco mediatica" - senza spiegare in che modo essi potessero far degradare i fatti a condotte non meritevoli di sanzione disciplinare in rapporto alla posizione di terzietà del giudice, oltre che per il buon andamento dell'ufficio giudiziario e della sua unitarietà funzionale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 31058 del 2019 Rv. 656167-02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22095 del 2025 Rv. 675740-01, N. 29823 del 2020 Rv. 660013-02

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23788** *del* **22/07/2026** (Rv. **679478-01**)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

A. *(LO FARO ROSA EMANUELA) contro* M.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 23/09/2024

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello stato - Amministrazione statale soccombente - Liquidazione delle spese - Giudizio di cassazione - Competenza - Individuazione.

*In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale - proposta dal controricorrente vittorioso, ammesso ex lege al gratuito patrocinio - dell'ordinanza con la quale la stessa Corte aveva condannato il Ministero dell'Interno ed il Questore, in solido, alla refusione delle spese del giudizio di cassazione, e ne ha rimesso la liquidazione al giudice che aveva emesso la sentenza impugnata).*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18162 del 2023 Rv. 668016-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11028 del 2009 Rv. 608343-01, N. 4216 del 2020 Rv. 657022-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24016** *del* **24/07/2026** (Rv. **679479-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

B. *(ROMOLI ADRIANA) contro* B. *(CAUSA ALESSANDRO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/02/2025

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenuto contumace - Eccezione di difetto di giurisdizione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Limiti.

*Il principio sancito dall'art. 11 della legge n. 218 del 1995, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 22035 del 2014 Rv. 633017-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24018** *del* **24/07/2026** (Rv. **679480-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(SCAPARONE PAOLO) contro* C. *(TERUGGI CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2025

068001 DEMANIO - IN GENERE (CARATTERI INDIVIDUANTI DELLA DEMANIALITA' DEI BENI) Domanda di acquisto di beni demaniali ex art. 5 bis l. n. 212 del 2003 - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

*La controversia sulla domanda di acquisizione in proprietà delle porzioni di area demaniale oggetto di sconfinamento, proposta a norma dell'art. 5 bis del d.l. n. 143 del 2003, conv. in l. n. 212 del 2003, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo atteso che il procedimento delineato da tale disposizione implica la valutazione di interessi pubblici, con la conseguenza che l'agire amministrativo non è del tutto vincolato, permanendo margini di valutazione in capo alla pubblica amministrazione sull'estensione delle aree da alienare.*

*Riferimenti normativi:* Legge 01/08/2003 num. 212 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9662 del 2014 Rv. 630543-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24032** *del* **24/07/2026** (Rv. **679481-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

L. *(PETRELLA ROSAMARIA) contro* R.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Affidamento in concessione del bene pubblico - Contratto attivo - Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) - Applicazione diretta - Esclusione - Rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice - Necessità - Conseguenze - Giurisdizione amministrativa.

*L'affidamento in concessione di un bene pubblico, anche se finalizzato alla sottoscrizione di un contratto attivo (nella specie, un contratto di affitto agrario), ossia che non prevede alcun impegno di spesa per la P.A. e, pertanto, escluso dall'applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023, cd. codice dei contratti pubblici, deve comunque avvenire, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del medesimo codice, nel rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, rendendo necessaria - specie in presenza di una pluralità di aspiranti - l'adozione di una procedura comparativa ispirata ai canoni di trasparenza, imparzialità e concorrenza, con la conseguenza che l'impugnativa degli atti amministrativi emanati in riferimento ad essa - quali l'esclusione dalla procedura e l'aggiudicazione in favore di altro concorrente - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 1, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 2, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 3, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 13

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16459 del 2020 Rv. 658339-01, N. 7219 del 2020 Rv. 657442-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24040** *del* **26/07/2026** (Rv. **679482-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(CARRUBBA ALESSANDRO)*

Rigetta, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 17/07/2025

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Sentenza del giudice amministrativo avente natura meramente dichiarativa di un obbligo di pagamento - Esecuzione - Difetto di giurisdizione del giudice dell'ottemperanza - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*Il giudice dell'ottemperanza non risulta carente di giurisdizione in relazione all'esecuzione di una sentenza avente natura meramente dichiarativa dell'obbligo - gravante su un'Azienda sanitaria provinciale e sulla Regione Sicilia - di provvedere alla corresponsione a favore di un dipendente delle differenze retributive (anche ai fini del ricalcolo del TFR), della rivalutazione e degli interessi, nonché all'esecuzione degli adempimenti previdenziali conseguenti, quali effetti diretti dell'illegittimo inquadramento contrattuale oggetto di annullamento, atteso che la funzione del giudizio di ottemperanza è proprio quella di integrare il giudicato amministrativo, essendo il giudice amministrativo munito, in tale sede, di ampi poteri integrativi delle statuizioni adottate nel giudizio pregresso, esercitabili per adeguare la situazione al proprio comando definitivo rimasto inevaso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 113, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114

*Massime precedenti Vedi:* N. 669 del 2025 Rv. 673682-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 17654 del 2013 Rv. 627552-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5654 del 2025 Rv. 674293-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24041** *del* **26/07/2026** (Rv. **679483-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

A. *(CIPOLLA MASSIMO) contro* M.

Regola giurisdizione

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Status di rifugiato - Risarcimento danni per protrazione ingiustificata del procedimento di riconoscimento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

*La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni per la protrazione ingiustificata del procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero che chiede protezione internazionale ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali, la cui giurisdizione spetta, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, all'autorità giurisdizionale ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria, il cui petitum sostanziale andava identificato, non con il mero ritardo nello svolgimento del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della protezione internazionale, ma in funzione della causa petendi, correlata ad una condizione del richiedente di "staticità e provvisorietà senza fine che non gli permettevano di dirimere l'alea del suo futuro, riverberandosi sulla di lui salute mentale, prima colpita e poi deteriorata via via nell'attesa di una definizione della propria posizione").*

*Riferimenti normativi:* Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A) CORTE COST., Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2013 num. 13 art. 6 com. 1 lett. A), Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8044 del 2018 Rv. 647569-01, N. 30658 del 2018 Rv. 651814-01, N. 23597 del 2020 Rv. 659164-01, N. 22612 del 2014 Rv. 632416-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24043** *del* **26/07/2026** (Rv. **679484-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

F. *(DE BELLIS DANIELA) contro* A. *(PETITTO MARCO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) - Equo compenso per copia privata - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

*Le controversie aventi ad oggetto il diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE - Società Italiana degli Autori e degli Editori - e relativi ai compensi per diritti di copia privata, di cui agli artt. 71-sexies e ss. della l. n. 633 del 1941, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in considerazione, da un lato, dell'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 2 del 2008 - che devolve alla giurisdizione ordinaria "tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti", fatta eccezione soltanto per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria - dovendosi includere nell'attività di gestione dei diritti anche l'equo compenso per copia privata, e, dall'altro, della natura della SIAE, che - anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017, attuativo della Direttiva 2014/26/UE, c.d. Direttiva Barnier - svolge la propria attività con modalità privatistiche, sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con una gestione pubblicistica dei diritti d'autore.*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/04/1941 num. 633 art. 71 sexies, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 71 septies, Legge 09/01/2008 num. 2 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 15/03/2017 num. 35, Direttive del Consiglio CEE 26/02/2014 num. 26

*Massime precedenti Vedi:* N. 2777 del 2012 Rv. 621575-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18893 del 2023 Rv. 668215-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **24044** *del* **26/07/2026** (Rv. **679605-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

D. *(LO FARO ROSA EMANUELA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CATANIA, 19/01/2024

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Minori ucraini temporaneamente presenti in Italia - Attribuzione dello status di minori rifugiati - Protezione nazionale del paese di origine - Cedevolezza rispetto alla protezione internazionale - Sussistenza - Misure di protezionale nazionale assunte - Inefficacia sopravvenuta.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*In tema di minori ucraini temporaneamente presenti sul territorio italiano nel contesto di un Piano di permanenza temporanea concordato tra Stati, la protezione nazionale del Paese di origine attribuita al minore temporaneamente presente in Italia per sfuggire al conflitto bellico in corso in Ucraina cede ove sopraggiunga la protezione internazionale con l'attribuzione dello status di minore rifugiato, e le misure di protezione nazionale già assunte, volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro nel Paese di origine, sono viziate da inefficacia sopravvenuta.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/01/1994 num. 64 art. 4, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 18/06/2015 num. 101, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 CORTE COST., Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 23, Legge 07/04/2017 num. 47 CORTE COST., Legge 24/07/1954 num. 722, Legge 14/02/1970 num. 95, Tratt. Internaz. 07/12/2000

*Massime precedenti Vedi:* N. 28637 del 2023 Rv. 669167-01, N. 17603 del 2023 Rv. 668091-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **24044** *del* **26/07/2026** (Rv. **679605-02**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

D. *(LO FARO ROSA EMANUELA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CATANIA, 19/01/2024

019002 ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - IN GENERE Minori ucraini temporaneamente presenti in Italia - Tutore internazionale nominato dal Console ucraino in Italia - Conflitto di interessi - Nomina del curatore - Competenza - Individuazione.

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) In genere.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*In tema di minori ucraini presenti temporaneamente sul territorio nazionale ai quali sia stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, un tutore internazionale dal Console ucraino, in caso di conflitto di interessi tra questi e il minore riguardante l'esercizio dei poteri della tutela, la competenza alla nomina del curatore spetta, in primo luogo, al Console e soltanto ove egli non eserciti le sue prerogative in materia, oppure le eserciti rendendo un provvedimento che non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano, in via sussidiaria, al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari ed interessi, dovendosi garantire la realizzazione del miglior interesse del minore in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; nel caso in cui il giudice tutelare sia investito di una simile richiesta e sussista una nomina consolare, ove nessuna delle parti ne abbia chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano della nomina consolare, verificando che non sussistano gli impedimenti di cui all'art 23 della citata Convenzione dell'Aja; la competenza alla nomina del curatore speciale spetta, invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/01/1994 num. 64 art. 4, Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 360, Legge 18/06/2015 num. 101, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 80, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 23, Tratt. Internaz. 07/12/2000

*Massime precedenti Vedi:* N. 28637 del 2023 Rv. 669167-01, N. 17603 del 2023 Rv. 668091-01, N. 33944 del 2024 Rv. 673400-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **24045** *del* **26/07/2026** (Rv. **679485-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

M. *(PICCININNI LEO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/09/2023

041001 CITTADINANZA - IN GENERE Art. 3-bis l. n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 1, del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025 - Domande giudiziali di accertamento presentate in data antecedente l'entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione.

*In tema di doppia cittadinanza, la disciplina prevista dall'art. 3-bis della l. n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima dell'entrata in vigore - in data 27 marzo 2025 - della predetta fonte normativa, le quali restano regolate dalla legislazione precedente.*

*Riferimenti normativi:* Legge 05/02/1992 num. 91 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legge 28/03/2025 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 25/05/2025 num. 74 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 454 del 2024 Rv. 669901-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25317 del 2022 Rv. 665761-03 Rv. 665761-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **24045** *del* **26/07/2026** (Rv. **679485-02**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

M. *(PICCININNI LEO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/09/2023

041001 CITTADINANZA - IN GENERE Minore non emancipato - Cittadinanza italiana per ius sanguinis e cittadinanza di altra nazione per ius soli - Minore bipolide dalla nascita - Perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore - Conseguenze - Conservazione della cittadinanza salvo rinunzia - Sussistenza - Rapporto fra gli artt. 7 e 12 della l. n. 555 del 1912.

*Ai sensi dell'art. 7 della l. n. 555 del 1912, il minore non emancipato, nato all'estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali stipulate in senso contrario con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l'emancipazione; diversamente, ai sensi del successivo art. 12, il minore non emancipato che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana può subire gli effetti della perdita della cittadinanza da parte del genitore con cui condivide la residenza, ove, per la legislazione dello Stato estero, possa acquistare, a titolo non originario, quella straniera.*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/06/1912 num. 555 art. 7, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 12

*Massime precedenti Vedi:* N. 454 del 2024 Rv. 669901-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25317 del 2022 Rv. 665761-01 Rv. 665761-03

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **24045** *del* **26/07/2026** (Rv. **679485-03**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

M. *(PICCININNI LEO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/09/2023

041001 CITTADINANZA - IN GENERE Equiparazione della madre al padre - Operatività - Trasmissione della cittadinanza per nascita - Conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore - Sussistenza.

*La piena equiparazione della madre al padre, che ha fatto seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, opera non solo ai fini della trasmissione della cittadinanza per nascita, ma anche delle conseguenze derivanti sul figlio dalla perdita della cittadinanza da parte del genitore dal quale il discendente abbia mutuato la propria cittadinanza e con cui egli abbia avuto la residenza in comune.*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/06/1912 num. 555 art. 1 CORTE COST., Legge 13/06/1912 num. 555 art. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 454 del 2024 Rv. 669901-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25317 del 2022 Rv. 665761-01 Rv. 665761-03, N. 4466 del 2009 Rv. 606994-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24123** *del* **27/07/2026** (Rv. **679486-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

*contro*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AMM. REGIONALE NAPOLI, 04/06/2025

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Aree demaniali occupate da infrastrutture di telecomunicazioni - Ingiunzione di pagamento del canone - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.

*La controversia avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento di canoni correlati all'occupazione di beni demaniali tramite infrastrutture di telecomunicazioni spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, alla luce della riserva di legge di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 - intesa come rinvio a una fonte legislativa di provenienza statale - è sottratto all'ente territoriale qualunque potere di determinazione di detti canoni, sicché viene in rilievo una pretesa di carattere meramente patrimoniale, in cui ogni statuizione sull'an debeatur è condizionata dalla constatazione dell'assenza di uno specifico potere di intervento ad opera della parte pubblica, dovendo, perciò, essere disapplicati gli atti amministrativi che illegittimamente ne prevedano il pagamento.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 2730 del 2017 Rv. 642268-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10536 del 2018 Rv. 648134-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24127** *del* **27/07/2026** (Rv. **679487-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(MARCHETTI MARIA CHIARA) contro* C. *(ROMEO ANTONIO)*

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Vendita internazionale di beni mobili - Controversia inerente il risarcimento di danni da inadempimento contrattuale del venditore - Criterio di determinazione della giurisdizione ex art. 7, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile ratione temporis) - Luogo di consegna - Clausola CIF - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il risarcimento di danni da inadempimento contrattuale del venditore va devoluta, ai sensi dell'art. 7, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012, applicabile ratione temporis, alla giurisdizione dell'A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un contratto di vendita di beni, spediti da un porto malese e accettati alla dogana di Venezia, ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla base del rilievo che la previsione della clausola CIF non era accompagnata da alcuna altra pattuizione se non quella di Venezia quale porto di destinazione dei beni venduti).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Comunitario 10/01/2012 num. 1215 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 32362 del 2018 Rv. 651823-01

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione prima




LUGLIO 2026

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **22527** *del* **01/07/2026** (Rv. **679451-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

G. *(PORCELLI GIOVANNI) contro* C. *(GIGLIOTTI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/06/2025

067003 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE Riconoscimento di sentenze straniere - Fase di merito - Mancata comunicazione dell'udienza fissata ad horas - Violazione del diritto di difesa - Irrilevanza della partecipazione alla fase preliminare - Fondamento.

*In tema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere, il giudice nazionale, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. b), della l. n. 218 del 1995, verifica l'effettivo rispetto del diritto di difesa secondo i principi dell'ordine pubblico processuale; ne consegue che integra violazione dei diritti essenziali della difesa, ostativa al riconoscimento della decisione straniera, la celebrazione dell'udienza di trattazione del merito fissata ad horas senza preventiva comunicazione alla parte convenuta, poiché tale omissione le impedisce di partecipare alla fase decisiva del giudizio e di esercitare le prerogative difensive ad essa attribuite dall'ordinamento processuale applicabile, senza che rilevi che la parte abbia avuto conoscenza dell'udienza preliminare o abbia svolto in tale fase attività difensiva, ove la mancata comunicazione dell'udienza di merito l'abbia privata della possibilità di esercitare le difese e le istanze consentite nella successiva fase processuale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1255 del 2025 Rv. 673559-01, N. 25533 del 2025 Rv. 676217-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22557** *del* **01/07/2026** (Rv. **679097-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

D. *(SABATINI FRANCO) contro* C. *(DE FLAVIIS MARCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/09/2024

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Terreni con soprassuolo arboreo - Attività vivaistica - Indennizzo - Rilevanza dell'attività economica - Misura del cd. "scomodo".

*In caso di espropriazione per pubblica l'utilità di suoli che dispongano di un soprassuolo arboreo, ricollegato allo svolgimento di attività imprenditoriale vivaistica, l'indennizzo per il soprassuolo spetta nei limiti delle perdite e degli oneri relativi allo spostamento delle essenze arboree dal terreno per essere collocate in vasi, poi trasportati altrove, dovendosi computare la misura e l'oggetto dell'indennizzo derivante dallo "scomodo".*

*Riferimenti normativi:* DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32

*Massime precedenti Vedi:* N. 10743 del 2020 Rv. 657896-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22576** *del* **01/07/2026** (Rv. **679098-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

B. *(BALESTRAZZI VITTORIO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 24/11/2020

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Mutuo - Insinuazione al passivo - Prova dell'erogazione - Messa a disposizione della somma - Quietanza di erogazione e della contabile - Sufficienza - Estratti conto - Necessità - Esclusione.

*In tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile, non essendo necessario, ai fini della prova della erogazione del mutuo, la produzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuato l'accredito ma essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 1814

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5968 del 2025 Rv. 674009-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22596** *del* **01/07/2026** (Rv. **679099-01**)

*Presidente:* **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

M. *(PALIERI MARCO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/11/2021

080031 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - IN GENERE Acquisizione sanante - Trasferimento della proprietà - Condizione sospensiva del pagamento - Effetti.

136082 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - PROVA In genere.

*In tema di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il provvedimento acquisitivo comporta il trasferimento della proprietà in favore dell'Amministrazione sotto condizione sospensiva del pagamento dell'indennizzo o del suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, che ne costituisce modalità equipollente; ne consegue che l'effetto traslativo si perfeziona soltanto all'avveramento di tale condizione, permanendo fino a quel momento la titolarità del bene in capo al privato e conservando l'occupazione natura sine titulo, con rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità dovuta per il periodo intermedio.*

*Riferimenti normativi:* DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis com. 4 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 com. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 20 com. 14, Cod. Civ. art. 1208

*Massime precedenti Vedi:* N. 23553 del 2025 Rv. 675875-01, N. 705 del 2013 Rv. 624972-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22645** *del* **03/07/2026** (Rv. **679042-01**)

*Presidente:* **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

C. *(ESPOSITO GIANVINCENZO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/03/2025

183035 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - COMPARTI EDIFICATORI Principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti - Applicabilità al procedimento amministrativo ex art. 11 della l. n. 241 del 1990 - Ambulatorietà degli obblighi urbanistici - Condizioni.

*In applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, al cd. "modulo convenzionale" del procedimento amministrativo, ex art. 11 della l. n. 241 del 1990, l'ambulatorietà degli obblighi urbanistici nei confronti di soggetti che non sono stati parti dell'atto di cessione (o della convenzione di lottizzazione) non può prescindere da una trasfusione di essi nel regolamento negoziale tra il cessionario delle aree (o il lottizzatore) e il terzo subacquirente, in quanto il contratto non produce effetto nei riguardi dei terzi fuori dei casi previsti dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Cod. Civ. art. 1372

*Massime precedenti Vedi:* N. 8635 del 2024 Rv. 670654-01, N. 16996 del 2025 Rv. 675330-01 Rv. 675330-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22685** *del* **04/07/2026** (Rv. **679377-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

M. *(CORAZZINI AURORA LUCIA) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE VASTO, 30/03/2021

081096 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI Fallimento in ripercussione del socio palese di società di persone - Nullità per vizio del contraddittorio - Conseguenze - Nuova dichiarazione di fallimento del socio palese - Effetti - Decorrenza.

*In tema di fallimento in ripercussione del socio palese di società di persone ex art. 147 l.fall., ove la sentenza dichiarativa del fallimento del socio venga dichiarata nulla per vizio del contraddittorio, con conseguente revoca del fallimento del socio senza rimessione degli atti al tribunale, nel caso in cui il fallimento del medesimo socio sia dichiarato successivamente, su istanza del curatore del fallimento della società ai sensi dell'art. 147, comma 4, l. fall., gli effetti della nuova sentenza di fallimento del socio retroagiscono alla data del fallimento della compagine sociale.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 147 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 com. 4, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22263 del 2012 Rv. 624423-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22686** *del* **04/07/2026** (Rv. **679394-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

F. *(BOTTAI LUIGI AMERIGO) contro* D. *(FRANCARIO LUCIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/08/2021

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Erronea dichiarazione di interruzione del processo - Conseguenze - Nullità degli atti successivi - Esclusione.

*L'erronea dichiarazione di interruzione del processo - in difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c. come nel caso di assenza di valida instaurazione del rapporto processuale con la parte colpita dall'evento interruttivo - non comporta la nullità degli atti successivi del processo ritualmente proseguito su impulso di una delle parti, nel rispetto del contraddittorio con le altre.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

*Massime precedenti Vedi:* N. 11173 del 2016 Rv. 639845-01, N. 24546 del 2009 Rv. 610949-01

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **22772** *del* **06/07/2026** (Rv. **679378-01**)

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

H. *(CESARE FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/07/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Ricorso di fallimento - Disciplina vigente al momento della proposizione - Successiva domanda di concordato preventivo - Trattazione unitaria - Necessità.

*Il ricorso di fallimento attrae alla disciplina della legge fallimentare, vigente al momento della sua proposizione, anche la domanda con la quale il debitore, in data successiva al 15 luglio 2022, abbia chiesto l'ammissione al concordato preventivo, la prima iniziativa giustificandone la trattazione unitaria, insieme anche alle successive domande di liquidazione giudiziale nel frattempo parimenti proposte.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 390, Legge Falliment. art. 161 com. 6, Preleggi art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14835 del 2025 Rv. 675460-01, N. 2819 del 2026 Rv. 677426-01, N. 24247 del 2025 Rv. 675671-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9935 del 2015 Rv. 635324-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22785** *del* **06/07/2026** (Rv. **679379-01**)

*Presidente:* **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

D. *(RICCIARDELLI LUIGI) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/11/2020

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione illegittima - Responsabilità della P.A. - Fondo

appartenente a più comproprietari - Solidarietà attiva - Esclusione - Autonomo diritto di ciascun comproprietario - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze in tema di giudicato sostanziale.

*In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo, l'appartenenza dello stesso a più comproprietari non comporta l'insorgenza di solidarietà attiva tra costoro, spettando a ciascun comproprietario un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suo patrimonio, con possibilità di agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota e senza che sia ravvisabile alcun litisconsorzio necessario tra i danneggiati, sicché l'accertamento contenuto nella sentenza resa tra la P.A. ed uno solo dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, in base all'art. 2909 cod. civ., secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmeno in via riflessa, laddove il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 3313 del 2017 Rv. 643869-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 254 del 2010 Rv. 611466-01

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **22791** *del* **06/07/2026** (Rv. **679380-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

G. *(SIRIANNI VALENTINO) contro* G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 30/11/2023

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Termine di un anno ex art. 143, comma 3, del Codice della privacy - Scadenza finale per l'esercizio del potere sanzionatorio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di trattamento dei dati personali, il termine di un anno, previsto dall'art. 143, comma 3, del Codice della privacy, ha l'esclusiva funzione di garantire al reclamante una sollecita conclusione del procedimento da lui promosso, ma il suo decorso non vale a segnare una scadenza finale per l'esercizio del potere sanzionatorio autonomamente avviato dall'Autorità, in quanto il relativo procedimento è disciplinato da una normativa autonoma e distinta, alla quale non è applicabile, a pena di decadenza, il citato termine; ne consegue che quest'ultimo termine non entra a far parte della fattispecie costitutiva del potere sanzionatorio dell'Autorità garante, il quale è, invece, soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della l. n. 689 del 1981.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 166 com. 5, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 166 com. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 143 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18583 del 2025 Rv. 674918-01, N. 984 del 2026 Rv. 676906-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22804** *del* **06/07/2026** (Rv. **679399-01**)

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

O. *(D'AMICO ANTONELLO) contro* C.

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Erronea individuazione della commissione territoriale competente - Domanda reiterata - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*In tema di protezione internazionale, nell'ipotesi di erronea individuazione della commissione territoriale competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, la competenza territoriale non si radica tenendo conto dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, ma del luogo di dimora effettivo del cittadino straniero, dove la domanda reiterata deve essere presentata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, d. lgs. n. 25 del 2008 e 4, commi 1 e 2, d.l. n. 13 del 2017, conv. in l. n. 46 del 2017.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 26 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 2, Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 31127 del 2019 Rv. 656292-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22841** *del* **07/07/2026** (Rv. **679381-01**)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

F. *(FORLANO DOMENICO) contro* P. *(MELE MARCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/10/2024

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Termine per la proposizione dell'appello incidentale ex art. 334 c.p.c. - Termine per la costituzione dell'appellante incidentale ex artt. 343 e 166 c.p.c. - Funzioni diverse - Conseguenze.

*In materia di impugnazioni, il termine per la proposizione dell'appello incidentale, disciplinato dall'art. 334 c.p.c., e il termine per la costituzione dell'appellante incidentale mediante deposito della comparsa contenente il gravame, previsto dagli artt. 343 e 166 c.p.c., assolvono a funzioni diverse e costituiscono requisiti autonomi e concorrenti di ammissibilità dell'impugnazione, con la conseguenza che la tardiva costituzione dell'appellante incidentale determina l'inammissibilità del gravame, indipendentemente dalla sua proponibilità ai sensi dell'art. 334 c.p.c. e dalla circostanza che l'interesse a impugnare sia sorto successivamente, non potendo il regime dell'impugnazione incidentale tardiva derogare all'inderogabile rispetto del termine di costituzione previsto dall'art. 343 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 20963 del 2018 Rv. 650024-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22845** *del* **07/07/2026** (Rv. **679395-01**)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

L. *(PAVONE PASQUALINO) contro* P. *(MELE MARCO)*

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 04/03/2024

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Buoni della serie Q - Interessi - Calcolo - Regime fiscale.

*Gli interessi applicati ai buoni fruttiferi postali della serie "Q" vanno calcolati annualmente, per i primi venti anni di vita, al netto della ritenuta fiscale e vanno sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento; dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione va, invece, corrisposto l'importo dovuto sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%, anche se diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 19/09/1986 num. 586, Decreto Legge 19/09/1986 num. 586 art. 1, Legge 17/11/1986 num. 759, Decreto Legisl. 01/04/1996 num. 239 art. 2, DM Tesoro 23/06/1997 art. 7, Decr. Minist. Finanze 23/12/1998 num. 511

*Massime precedenti Vedi:* N. 16645 del 2026 Rv. 678373-01, N. 451 del 2013 Rv. 625081-01, N. 18866 del 2004 Rv. 577616-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22875** *del* **07/07/2026** (Rv. **679382-01**)

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **FLAMINI MARTINA.**

I. *(DI PALMA ALESSANDRO) contro* M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 03/11/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domande reiterate - Allegazione di un rischio diverso - Elemento con caratteristiche di novità e rilevanza - Ammissibilità della domanda.

*In tema di domande reiterate, l'allegazione di un rischio diverso, sopravvenuto o, preesistente ma non esaminato, rispetto a quello dedotto nella prima domanda di protezione, sebbene conseguente ad una medesima circostanza di fatto, integra un elemento con caratteristiche di novità e rilevanza, idoneo a rendere ammissibile la domanda reiterata.*

*Riferimenti normativi:* Direttive Commissione CEE del 2013 num. 32 art. 40

*Massime precedenti Vedi:* N. 13088 del 2026 Rv. 677909-01, N. 2717 del 2022 Rv. 663742-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22890** *del* **08/07/2026** (Rv. **679396-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

M. *(DI FEBO IVAN) contro* F. *(COLANTONI MARCO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 07/04/2025

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Credito da occupazione senza titolo protrattasi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento - Decorrenza del termine ex art. 101, comma 4 l. fall. - Esclusione.

*Nell'ipotesi in cui venga fatto valere un credito da occupazione senza titolo da parte della curatela del fallimento, protrattasi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e non ancora cessata al momento della proposizione della domanda, non può ritenersi il decorso del termine di cui all'art. 101, comma 4, l.fall.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 101 com. 4, Legge Falliment. art. 101 com. 1, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11379 del 1998 Rv. 520611-01, N. 34730 del 2021 Rv. 663158-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22900** *del* **08/07/2026** (Rv. **679383-01**)

*Presidente:* **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

R. *(FERRARA CARMELO FABRIZIO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 08/06/2022

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso - Momento rilevante ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile - Costituzione di parte civile - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di elargizioni in favore di vittime di reati di tipo mafioso, ai fini dell'individuazione della disciplina ratione temporis applicabile, occorre avere riguardo al momento della costituzione di parte civile nel processo penale, giacché è con essa che si propone la domanda risarcitoria rilevante per l'accesso al Fondo di rotazione previsto dall'art. 1 della l. n. 512 del 1999. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile la disciplina più restrittiva di cui all'art. 4 comma 1-bis della l. n. 512 del 1999, introdotta dall'art. 2, comma 23, della l. n. 94 del 2009, sebbene la società danneggiata si fosse costituita parte civile nel 2007).*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/12/1999 num. 512 art. 4 unvicies, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 com. 23 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7189 del 2023 Rv. 667386-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22905** *del* **08/07/2026** (Rv. **679384-01**)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

G. *(CONSOLI GIOVANNI) contro* P. *(MELE MARCO)*

Rigetta, TRIBUNALE PAOLA, 23/01/2024

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Buoni fruttiferi postali - Obbligo di comunicazione della movimentazione ex art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 116 del 2007 - Esclusione.

*I buoni fruttiferi postali non rientrano tra i prodotti finanziari che impongono all'intermediario finanziario di comunicare, a termini dell'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 116 del 2007, di dare movimentazione al rapporto finanziario ai fini della devoluzione al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della l. n. 266 del 2005.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/06/2007 num. 116 art. 3, Legge del 2005 num. 266 art. 1 com. 343 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24418 del 2010 Rv. 615490-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22923** *del* **08/07/2026** (Rv. **679385-01**)

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

C. *(REMUS MARZIO) contro* T.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 20/03/2025

081051 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni - Beni sottoposti a sequestro penale preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria - Inammissibilità della proposta per difetto di fattibilità giuridica - Fondamento.

*In materia di concordato preventivo con cessione dei beni, qualora sia stato disposto, con riferimento ad alcuni di essi ed a carico della società proponente, un sequestro preventivo penale, finalizzato, in base al regime di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, alla confisca obbligatoria, la proposta deve essere dichiarata inammissibile per carenza di fattibilità giuridica del piano.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 26329 del 2016 Rv. 642765-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22931** *del* **08/07/2026** (Rv. **679386-01**)

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.**

U. *(FABIANI MASSIMO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/08/2024

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Concordato preventivo in continuità indiretta - Configurabilità - Requisiti - Art. 84, comma 2, CCII - Clausola di chiusura.

*Ai fini della configurabilità del concordato preventivo in continuità indiretta, ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII, è necessario che la continuità, ove solo parziale, investa almeno una porzione significativa dell'originario nucleo aziendale e che, qualora essa si fondi su uno o più contratti di affitto, questi risultino funzionalmente collegati alla regolazione della crisi e, pertanto, strettamente connessi, anche sotto il profilo cronologico, alla presentazione del piano che accompagna il ricorso, mentre il successivo riferimento "a qualunque altro titolo" - contenuto nella seconda parte della disposizione - assume valore di clausola di chiusura, riferibile a fattispecie ulteriori rispetto a quelle tipiche delineate nella prima parte, purché idonee a integrarne i medesimi presupposti di funzionalità.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 47, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 84 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 112, Legge Falliment. art. 163 bis, Legge Falliment. art. 182 bis, Direttive del Consiglio CEE 20/06/2019 num. 1023 art. 2 com. 1 lett. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 17092 del 2023 Rv. 668023-01, N. 8365 del 2025 Rv. 674451-02, N. 21864 del 2023 Rv. 668680-01, N. 11220 del 2025 Rv. 674519-01, N. 9605 del 2026 Rv. 678274-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22960** *del* **09/07/2026** (Rv. **679387-01**)

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *Relatore:* **FAROLFI ALESSANDRO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

A. *(SEBASTIANO FABIO) contro* P. *(IORIO STEFANO)*

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Proposta di concordato preventivo in continuità - Giudizio di ammissibilità - Valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione - Esclusione - Scrutinio di legalità sostanziale - Necessità - Continuità aziendale indiretta - Conseguenze

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI In genere.

*Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale, secondo un criterio di legalità sostanziale, riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all'essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, sia a parametro di legittimità della proposta nell'ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule; conseguentemente, nel caso di continuità indiretta, fondata sull'offerta di acquisto dell'azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l'entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l'offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto.*

*Riferimenti normativi:* CCII [ rnc : art = 0084 00, com = 0006, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0087 00, com = 0001, gen = LS, ln = L, sp = CCII]

*Massime precedenti Vedi:* N. 31176 del 2025 Rv. 676389-01, N. 9605 del 2026 Rv. 678274-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22969** *del* **09/07/2026** (Rv. **679388-01**)

*Presidente:* **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **RUGGIERO ALDO.** *Relatore:* **RUGGIERO ALDO.**

B. *(GALENO SERENELLA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 06/03/2024

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Prestazioni sociosanitarie - Insorgenza di obbligazioni direttamente a carico della Regione - Esclusione - Fondamento.

*Le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni socio-sanitarie rese in regime di accreditamento non sono direttamente a carico delle Regioni (nella specie, la Regione Calabria), cui - in mancanza di un'espressa disposizione di legge che gli affidi la concreta gestione dei*

*servizi - sono demandati unicamente compiti di programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le ASL delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere d'intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Calabria 05/10/2007 num. 22 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 18/07/2008 num. 24, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 22037 del 2016 Rv. 642636-02

*Massime precedenti Vedi:* N. 12392 del 2014 Rv. 631161-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22997** *del* **10/07/2026** (Rv. **679606-01**)

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

T. *(PUNZI ANTONIO) contro* F. *(ZENO ZENCOVICH VINCENZO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 06/03/2025

165025 STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Condizioni - Giudizio soggettivo - Ammissibilità - Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta - Necessità - Fattispecie.

*In tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva condannato il ricorrente, direttore di testata giornalistica, per aver apostrofato il vice direttore di altro quotidiano come creatore di "fake news", all'interno di un monologo pronunciato davanti a diverse centinaia di spettatori e poi diffuso su "youtube", tacendo circostanze che avrebbero fatto pienamente comprendere il senso dell'avvertimento, diffuso dal giornalista danneggiato, circa una imminente procedura d'infrazione a carico dello Stato italiano).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25420 del 2017 Rv. 646634-03

*Massime precedenti Vedi:* N. 19091 del 2025 Rv. 675445-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23075** *del* **12/07/2026** (Rv. **679651-01**)

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

G. *(CATTARULLA STEFANO) contro* Y.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/04/2025

081040 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE Concordato preventivo - Art. 168 l.fall. - Effetti - Preclusione azioni esecutive e cautelari - Accertamento del credito in sede ordinaria - Ammissibilità - Sentenza conclusiva - Base per la falcidia concordataria - Contestazione - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fattispecie.

*In tema di concordato preventivo, l'art. 168, comma 1, l.fall. preclude, sino a quando il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa esecutivo, soltanto le azioni esecutive e cautelari, non anche quelle di accertamento e di condanna, ben potendo il creditore richiedere l'accertamento del proprio credito nell'ambito di un autonomo giudizio di cognizione, anteriore alla procedura o instaurato nel corso della stessa, il cui esito, con la quantificazione dell'importo dovuto contenuta nella sentenza che lo conclude, costituisce la base su cui deve operarsi la falcidia concordataria; ne consegue che l'eventuale pretesa del creditore di un pagamento integrale - in forza dell'effetto conformativo di cui all'art. 184 l.fall. - può essere contrastata in sede di opposizione all'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto nella sua interezza il credito verso la debitrice in concordato, senza decurtarlo delle somme corrisposte da quest'ultima, in misura ridotta, in forza della falcidia concordataria).*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26568 del 2020 Rv. 659745-01, N. 27489 del 2006 Rv. 593785-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23092** *del* **13/07/2026** (Rv. **679652-02**)

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

J. *(PIERACCI ALBERTO GIUSEPPE NELLO) contro* M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE MILANO, 13/06/2026

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Motivi di ricorso - Riferimento erroneo all'art. 606 c.p.p. - Ammissibilità - Fondamento.

*In materia di immigrazione, l'erroneo riferimento all'art. 606 c.p.p contenuto nel ricorso per cassazione, secondo il modello impugnatorio previsto dall'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 - abrogato dal d.l. n. 100 del 2026 - non osta alla disamina delle censure, non costituendo condizione di ammissibilità del ricorso la menzione di un'appropriata norma nella rubrica o nel contenuto del motivo di impugnazione, laddove si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/06/2026 num. 100

*Massime precedenti Vedi:* N. 3454 del 2002 Rv. 552953-01, N. 23381 del 2017 Rv. 645638-01, N. 31890 del 2025 Rv. 676737-04, N. 14026 del 2012 Rv. 623656-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23092** *del* **13/07/2026** (Rv. **679652-01**)

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

J. *(PIERACCI ALBERTO GIUSEPPE NELLO) contro* M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE MILANO, 13/06/2026

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) D.l. 12 giugno 2026, n. 100 - Data del provvedimento di convalida - Applicabilità - Data del provvedimento amministrativo restrittivo - Irrilevanza.

*In materia di immigrazione, la nuova disciplina di cui al d.l. n. 100 del 2026 è entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla G.U. (12 giugno 2026) cosicché, ai fini del contesto normativo applicabile al ricorso avverso il provvedimento di convalida o proroga del trattenimento dello straniero a di applicazione di misure alternative, deve aversi riguardo alla data di tale provvedimento, risultando, invece, irrilevante la data della misura restrittiva della libertà personale.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 12/06/2026 num. 100 art. 19, Legge 07/08/2026 num. 145, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **23139** *del* **14/07/2026** (Rv. **679616-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

R. *(CANNAS FABIO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 18/02/2025

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Affidamento del minore - Migliore interesse del minore - Bilanciamento dei diritti del minore e di altri diritti - Bigenitorialità assoluta - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di affidamento del minore e responsabilità genitoriale, il criterio del "best interest", inteso come individuazione della soluzione ottimale volta a garantire, nelle concrete circostanze del caso, il benessere psicofisico del minore e i suoi diritti, costituisce il punto di arrivo di un percorso nel quale operare un bilanciamento tra i diritti del minore e gli altri diritti in gioco, ancorché appartenenti ad altri soggetti; ne deriva che in nome del diritto alla bigenitorialità non può essere sacrificato il diritto del minore ad una sana ed armoniosa crescita che gli consenta lo sviluppo di una personalità autonoma e di una identità personale, dovendosi piuttosto adottare la soluzione migliore in concreto, senza schematismi astratti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva individuato nell'affidamento al padre, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, la soluzione più confacente per il minore, tenendo conto di tutti i fatti concreti, anche sopravvenuti nel corso del giudizio, ritenendo altresì che l'allegazione di una violenza domestica infondata, fosse stata utilizzata dalla madre in modo strumentale, con il fine di esautorare l'altro genitore dal ruolo di affidatario).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 octies, Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 315 bis, Costituzione art. 30, Legge 27/06/2013 num. 77

*Massime precedenti Vedi:* N. 16242 del 2025 Rv. 675215-01, N. 24972 del 2023 Rv. 668866-01, N. 16084 del 2025 Rv. 675213-01, N. 24876 del 2025 Rv. 675675-02

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23141** *del* **14/07/2026** (Rv. **679653-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

P. *(CHIARIELLO MICHELEALFREDO) contro* A. *(D'AMORE VITO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/03/2024

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Debito principale ripartito in scadenze periodiche - Decadenza della fideiussione - Termine semestrale - Decorrenza - Riferimento a ciascuna scadenza - Condizioni - Fattispecie.

*La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, nel caso in cui il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, solo se ogni pagamento sia stato considerato come un debito autonomo; ne consegue che, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già da ogni singola rata, ma dalla scadenza dell'ultima di esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva respinto l'eccezione di decadenza proposta dall'ex presidente di un'associazione non riconosciuta, il quale, agendo per conto della stessa, aveva pattuito due diversi piani di rientro rateizzati del debito dell'associazione relativo alla somministrazione di energia elettrica, dando luogo ad una ipotesi di responsabilità solidale ex art. 38 c.c. alla quale deve ritenersi applicabile, per la sua natura di garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione, il disposto dell'art. 1957 c.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1244

*Massime precedenti Conformi:* N. 2301 del 2004 Rv. 569940-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21651 del 2026 Rv. 678773-01, N. 11759 del 2002 Rv. 556693-01, N. 15902 del 2014 Rv. 632722-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23280** *del* **15/07/2026** (Rv. **679617-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(STANCANELLI ANTONIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/04/2023

080020 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' Espropriazione per pubblico interesse - Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Indennità di occupazione legittima - Calcolo - Criteri - Percentuale dell'indennità di esproprio - Parametro costituito dal saggio degli interessi legali - Legittimità - Obbligo per il giudice di tener conto delle fluttuazioni di tale saggio - Esclusione - Fondamento.

*L'indennità di occupazione temporanea e di urgenza deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale di quella dovuta per l'espropriazione, che ben può corrispondere al saggio corrente degli interessi legali; tuttavia, ciò non implica che essa debba necessariamente adeguarsi alle fluttuazioni di tale saggio nel periodo considerato, essendo quello degli interessi legali soltanto un generico criterio di valutazione lasciato al prudente apprezzamento del giudice di merito, tenuto a dare congrua valutazione della scelta adottata.*

*Riferimenti normativi:* Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 50

*Massime precedenti Conformi:* N. 2100 del 2011 Rv. 616384-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 5916 del 2016 Rv. 639054-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23281** *del* **15/07/2026** (Rv. **679618-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

C. *(BIANCHINI ALFREDO) contro* M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/10/2020

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Domanda di restituzione e risarcitoria per equivalente - Legittimità dell'acquisizione sanante - Sopravvenuto giudicato amministrativo - Conseguenze.

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere.

*In materia di espropriazione per pubblica utilità, è improcedibile la domanda di restituzione, nonché quella di risarcimento per equivalente, per originaria illegittimità dell'occupazione, quando, nelle more del giudizio, sia intervenuta una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato che abbia definitivamente accertato la legittimità dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 32 del 2001, col conseguente trasferimento del bene alla pubblica amministrazione, poiché il giudicato amministrativo, incidendo in modo stabile ed irreversibile sulla situazione giuridica sostanziale, elimina l'obbligo restitutorio e sottrae ogni residua utilità alla domanda di rivendica.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 42 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 29, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8443 del 2026 Rv. 677975-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9448 del 2024 Rv. 670666-02, N. 29467 del 2019 Rv. 656064-01

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **23359** *del* **16/07/2026** (Rv. **679619-01**)

*Presidente:* **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

*contro*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 25/09/2025

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimenti urgenti e indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. - Reclamabilità unitamente all'ordinanza di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. - Condizioni - Applicabilità al provvedimento di rigetto.

*In tema di provvedimenti urgenti e indifferibili riguardanti i figli, il provvedimento reso ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. è reclamabile, unitamente all'ordinanza di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., dinanzi alla Corte d'appello ed è altresì ricorribile per cassazione, non solo quando disponga le misure richieste, ma anche quando le neghi, ove tale diniego determini sostanziali limitazioni o modifiche incidenti sulla responsabilità genitoriale o sull'affidamento e collocamento del minore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 15, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 22, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Costituzione art. 111 com. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 4979 del 2026 Rv. 677085-01, N. 11688 del 2024 Rv. 671117-03

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **23363** *del* **16/07/2026** (Rv. **679607-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

D. *(DURIGON MARCO) contro* P. *(ILARDI PIETRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/07/2025

102005 ISTRUZIONE E SCUOLE - DIRITTO ALL'ISTRUZIONE - IN GENERE Riduzione dell'orario di frequenza scolastica - Alunno con handicap - Discriminazione - Sussistenza - Insufficiente monte ore di sostegno - Giustificazione - Insussistenza - Omessa impugnazione del piano educativo individuale - Irrilevanza.

*La riduzione dell'orario di frequenza scolastica imposta all'alunno con grave handicap iscritto alla scuola dell'infanzia, costretto, in via di pratica costante, a uscire da scuola prima del suono della campanella, determina una compressione del diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica del bambino disabile e integra una forma di discriminazione, vietata dall'art. 2 della legge n. 67 del 2006, senza che assuma rilievo, al fine di escludere tale discriminazione, la circostanza che la scelta dell'amministrazione sia stata determinata dall'insufficiente numero di ore di sostegno assegnate, né che il relativo piano educativo individualizzato non sia stato impugnato dai genitori dell'alunno dinanzi al competente giudice amministrativo.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38 com. 3, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 12, Legge 01/03/2006 num. 67 art. 2, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 66 art. 1, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 66 art. 2 com. 2, Legge 03/03/2009 num. 18 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32431 del 2025 Rv. 677143-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12704 del 2026 Rv. 678582-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23405** *del* **17/07/2026** (Rv. **678880-02**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

L. *(AULETTA GIUSEPPINA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/06/2024

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Nozione (frazionamento di una pretesa unitaria o di più pretese che si iscrivono in un rapporto unitario e di durata) - Abuso del diritto e abuso del processo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Limiti - Impossibilità di riproposizione di domanda unitaria - Decisione sulla domanda frazionata - Necessità - Regolazione delle spese.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

*In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per*

*l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23405** *del* **17/07/2026** (Rv. **678880-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

L. *(AULETTA GIUSEPPINA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/06/2024

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito - Accertamento - Contenuto e modalità - Fattispecie.

*La declaratoria di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito presuppone l'accertamento, rilevabile d'ufficio e previa instaurazione del contraddittorio, della natura unitaria del rapporto di durata, dell'iscrivibilità dei crediti nel medesimo ambito oggettivo di giudicato o della loro analogia causale, nonché dell'assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, ritenendo che i crediti per interessi moratori, pur riferiti a annualità diverse, fossero maturati contestualmente e si dovessero, pertanto, ritenere riconducibili a una relazione unitaria tra le parti, di talché la parcellizzazione in quattro procedimenti monitori doveva ritenersi priva di un interesse oggettivamente apprezzabile.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23418** *del* **17/07/2026** (Rv. **679043-01**)

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

M. *(GARLATTI BRUNO) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 14/10/2024

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Requisito dell'indebitamento ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII - Tempo con riferimento al quale deve essere valutata l'esistenza - Momento della dichiarazione di fallimento - Fondamento.

*Il requisito dell'indebitamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, deve essere valutato con riferimento al momento della apertura della procedura concorsuale liquidatoria, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente alla chiusura dei tre esercizi antecedenti la data*

*di deposito dell'istanza di fallimento, in coerenza con il principio della attualità dei requisiti dimensionali dell'impresa ai fini dell'assoggettamento a procedura liquidatoria concorsuale.*

*Riferimenti normativi:* CCII [ rnc : art = 0002 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII] CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3158 del 2018 Rv. 647341-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23430** *del* **17/07/2026** (Rv. **679044-01**)

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(FABERI FRANCESCO) contro* G.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 12/11/2025

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Impugnazione di pronuncia resa sulla competenza e sul merito - Allegazione di carenza di potestas iudicandi in violazione dell'art. 48 c.p.c. - Ammissibilità del regolamento - Esclusione - Deducibilità in fase di gravame - Sussistenza.

*La censura con la quale viene dedotto che il giudice, pronunciandosi sulla competenza e sul merito, ha esorbitato i limiti della propria potestas iudicandi, in violazione dell'art. 48 c.p.c., non è deducibile con il regolamento di competenza, ancorché nelle forme di cui all'art. 43 c.p.c., ma va proposta al giudice di merito competente per il gravame.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12630 del 2025 Rv. 674695-01, N. 30728 del 2025 Rv. 676452-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23538** *del* **19/07/2026** (Rv. **678881-01**)

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

B. *(AMBROSINI ELISABETTA) contro* B. *(TACCHI FILIPPO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/09/2025

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Figlio maggiorenne portatore di un handicap grave - Godimento di pensione di invalidità - Rilevanza ai fini del diritto del genitore convivente di percepire l'assegno - Esclusione - Ragioni.

*In tema di assegno di mantenimento, la percezione di una pensione di invalidità, o di un'indennità di accompagnamento, da parte del figlio maggiorenne portatore di handicap grave non comporta il venir meno del diritto del genitore convivente a percepire l'emolumento da parte dell'altro genitore, in proporzione ai redditi di quest'ultimo, al fine di fare fronte alle esigenze organizzazione domestica e di cura, in considerazione della finalità meramente assistenziale delle predette provvidenze godute dal figlio, che non escludono l'obbligo di mantenimento da parte del genitore, direttamente derivante dagli artt. 147, 337-ter e 337-septies, comma 2, c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 septies com. 2, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 35709 del 2021 Rv. 663112-01, N. 10423 del 2023 Rv. 667607-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23620** *del* **21/07/2026** (Rv. **678882-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

O. *(GIANOLA BAZZINI ENRICA) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/12/2025

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare - Condanna del familiare richiedente per reati ostativi - Diniego automatico dell'autorizzazione - Esclusione - Valutazione dell'attualità della pericolosità - Contenuto.

*L'intervenuta condanna del genitore del minore per reati ostativi non comporta automaticamente il diniego dell'autorizzazione alla permanenza in Italia prevista dall'art. 31, comma 3, del d. lgs. n. 286 del 1998, ma costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione della minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico, mentre l'arretramento della pericolosità in sede di sorveglianza non determina, di per sé, l'accoglimento dell'istanza, ove permanga un rischio attuale incompatibile con la permanenza del genitore e con l'esercizio di una funzione parentale idonea a garantire al minore di vivere in un contesto di legalità.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 27238 del 2020 Rv. 659831-01, N. 1563 del 2020 Rv. 656806-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23630** *del* **21/07/2026** (Rv. **679045-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

B. *(CAMERINI RUGGERO) contro* F. *(MENEGHINI MAURO)*

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 23/07/2021

113119 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - CONFUSIONE - RISPETTO A TERZI Interessi moratori convenzionali a tasso variabile - Nullità per violazione della disciplina antiusura - Clausola di salvaguardia - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*La cosiddetta clausola di salvaguardia, in quanto preordinata a tutelare la validità della pattuizione contrattuale con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4,della l. n. 108 del 1996, in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto, non può valere a elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2000 num. 394 art. 1 CORTE COST., Legge 28/02/2001 num. 24 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 27106 del 2024 Rv. 672540-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 13144 del 2023 Rv. 667918-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23638** *del* **21/07/2026** (Rv. **679046-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

R. *(AURELI LORENZO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CASSINO, 30/11/2021

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Rivendica di beni immobili gravati di riserva di proprietà - Prova a cura del rivendicante del contratto contenente il patto di riservato dominio - Sufficienza - Prova a carico della curatela resistente dell'integrale pagamento del prezzo - Necessità - Opponibilità al fallimento dell'atto trascritto - Sufficienza delle risultanze della nota di trascrizione - Esclusione - Ragioni.

187111 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' - PATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETA') - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento del passivo, il creditore che reclami la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento, adducendo di averlo ceduto con patto di riservato dominio al soggetto poi fallito, è tenuto unicamente a fornire la prova del titolo posto a fondamento della pretesa, mentre incombe sul fallimento l'onere di dimostrare l'integrale pagamento del prezzo, senza che l'opponibilità al fallimento del contratto trascritto possa essere preclusa dalla mancata menzione della riserva di proprietà nella nota di trascrizione, trattandosi di profilo rilevante unicamente nei confronti di soggetti terzi in senso proprio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1524, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22419 del 2018 Rv. 650474-01, N. 36541 del 2021 Rv. 663285-01, N. 20191 del 2017 Rv. 645395-02

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23641** *del* **21/07/2026** (Rv. **679047-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

D. *(SEPE ROLANDO) contro* F. *(NARRACCI VITO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 13/01/2022

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Concordato preventivo liquidatorio - Destinazione di tutto il patrimonio del debitore all'adempimento del concordato - Sussistenza - Possibilità di esclusione delle spese di gestione - Esclusione -Fondamento.

*Nel concordato preventivo liquidatorio, tutti i beni appartenenti al patrimonio del debitore devono essere destinati all'adempimento delle relative obbligazioni, ivi comprese le spese di procedura, la cui natura prededucibile comporta solo che esse siano escluse dalla somma distribuibile ai creditori, ma non comporta anche che esse possano essere ritenute per tale ragione esterne al patrimonio del debitore.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 167 com. 2, Cod. Civ. art. 2740

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23668** *del* **21/07/2026** (Rv. **679100-01**)

*Presidente:* **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Conf.)*

E. *(D'AMANZO SIRIO) contro* S. *(DI DONNA LUCA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 09/03/2024

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Contratti pendenti al momento dell'apertura della procedura - Contratto di società ed operazioni sul relativo capitale sociale - Inclusione nella nozione di contratto pendente - Esclusione – Fondamento.

*In tema di amministrazione straordinaria, la cessione di partecipazioni, al pari di altre operazioni sul capitale sociale della società assoggettata alla procedura non può annoverarsi nella nozione di contratti pendenti al momento dell'apertura della procedura, difettando il profilo della corrispettività delle prestazioni, poiché il contratto di società non prevede prestazioni reciprocamente scambievoli, ma è un contratto plurilaterale con scopo comune.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 74, Legge Falliment. art. 105 com. 5, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 50, Cod. Civ. art. 2247

*Massime precedenti Vedi:* N. 3891 del 2026 Rv. 677079-01, N. 3948 del 2018 Rv. 647416-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23669** *del* **21/07/2026** (Rv. **679101-01**)

*Presidente:* **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

C. *(NITTI SAVERIO) contro* C. *(ORTENZI MASSIMO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/12/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Deduzione della mancanza di un allegato - Onere della prova a carico del destinatario - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di notifica a mezzo PEC, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista per le dichiarazioni negoziali ex art. 1335 c.c., sicché è onere del destinatario, che lamenti la mancanza di un allegato alla predetta pec, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia del destinatario consegue il perfezionamento della notifica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25819 del 2017 Rv. 646844-01, N. 4624 del 2020 Rv. 656932-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23724** *del* **21/07/2026** (Rv. **679102-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

I. *(MARZETTA CRISTIAN) contro* S.

Rigetta, TRIBUNALE VARESE, 07/03/2025

081239 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITA' Inquinamento ambientale - Responsabilità - Principio "chi inquina paga" - Estensione al curatore fallimentare detentore del sito - Sussistenza - Successiva alienazione del bene attraverso procedura competitiva - Diritto di regresso dell'aggiudicatario autore della bonifica nei confronti della procedura - Condizioni.

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE In genere.

*In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, la responsabilità connessa al principio "chi inquina paga" si estende tanto al curatore fallimentare che abbia acquisito all'attivo fallimentare il bene inquinato, ancorché non sia autore della condotta illecita, in virtù della consapevole detenzione dell'immobile inquinato, quanto al successivo aggiudicatario del bene alienato dal curatore, spettando all'acquirente, ove abbia sostenuto costi connessi alla bonifica, il diritto di regresso nei confronti della curatela, nei limiti eventualmente previsti nel bando di vendita.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 192 com. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 255, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 3077 del 2023 Rv. 667187-01

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **23726** *del* **21/07/2026** (Rv. **679144-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Parz. Diff.)*

F. *(LEPROUX ALESSANDRO) contro* S. *(PESSI ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/04/2020

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Fallimento - Insinuazione al passivo - Credito non pecuniario e non scaduto - Ammissibilità al passivo ex art. 59 l. fall. (ora 158, comma 1, CCII) - Esclusione – Ragioni.

*In tema di fallimento, non rientra tra i crediti non pecuniari e non scaduti, ammissibili al passivo ex art. 59 l.fall. (ora art. 158, comma 1, CCII), il diritto a ricevere prestazioni future che l'imprenditore non può più rendere in ragione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., CCII [ rnc : art = 0158 00, com = 0001, gen = LS, sp = CCII], Legge Falliment. art. 60

*Massime precedenti Vedi:* N. 18656 del 2003 Rv. 568706-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23754** *del* **22/07/2026** (Rv. **679072-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

B. *(ROSCIOLI FABIO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2025

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Termine semestrale ex art. 305 c.p.c. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, relativa al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizio o mancanza della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Inosservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.

*La riassunzione di una causa interrotta - e non proseguita a norma dell'art. 302 c.p.c. - si attua mediante un procedimento bifasico, dapprima con il deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, con la notifica alla controparte del ricorso e del detto provvedimento; il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicché, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall'art. 303 c.p.c.; ne consegue che, depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità o inesistenza della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio - come previsto dall'art. 291 c.p.c. - il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18713 del 2007 Rv. 599339-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2526 del 2021 Rv. 660418-01

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **23921** *del* **23/07/2026** (Rv. **679103-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

M. *(CELOTTO ALFONSO) contro* M. *(MARSILI ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2025

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Dichiarazione giudiziale di paternità - Azione del figlio - Mancato esercizio per un conveniente lasso di tempo - Affidamento sul definitivo non esercizio - Verwirkung - Configurabilità- Esclusione - Fondamento.

*Il mancato esercizio del diritto di agire per la dichiarazione giudiziale di paternità, quand'anche protrattosi per un considerevole lasso di tempo, non può far insorgere nella controparte un affidamento sul definitivo non esercizio del medesimo, né può essere qualificato come abuso del diritto (c.d. "Verwirkung"), attesa, da un lato, la natura imprescrittibile della relativa azione riguardo al figlio, a tutela del suo diritto fondamentale all'identità personale e familiare e, dall'altro, poiché il mancato esercizio del diritto può rilevare, sul piano dell'affidamento e della buona fede, soltanto rispetto a un diritto già esistente e non esercitato, e non anche quando l'azione sia diretta, come nella specie, a conseguirne il previo accertamento giudiziale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270 com. 1, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2934

*Massime precedenti Vedi:* N. 6270 del 2026 Rv. 678133-01, N. 5240 del 2004 Rv. 571152-01, N. 26541 del 2021 Rv. 662538-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23929** *del* **23/07/2026** (Rv. **679024-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

B. *(DONZELLI ROMOLO) contro* F. *(ADRIANI DELIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/07/2025

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Indicazione del contenuto delle fonti prescelte e del criterio che ha presieduto la scelta - Giudizio di adeguatezza - Contenuto.

*In tema di separazione dei coniugi, la decisione del giudice circa il collocamento prevalente dei figli minori presso uno dei genitori deve fondarsi su una valutazione adeguata degli elementi finalizzati al maggiore benessere dei figli, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., attraverso una ponderazione delle emergenze istruttorie secondo criteri di proporzionalità atti ad orientare il giudizio di adeguatezza al caso concreto, dovendo il giudice indicare il contenuto delle fonti di conoscenza prescelte e il criterio che ha indirizzato la decisione, valorizzandosi a tal fine, oltre alle relazioni dei minori con i genitori, ulteriori elementi quali la distanza chilometrica tra le differenti sedi interessate, eventuali complessità e criticità derivanti dalla sovrapposizione di nuovi rapporti a quelli già esistenti, il consolidato e positivo legame dei minori con uno dei genitori, la continuità affettiva e amicale maturata fin dall'infanzia dai figli con l'ambiente familiare e sociale presso il quale risultano radicati e valutando eventuali difficoltà psicologiche legate alla disgregazione del nucleo familiare e alle caratteristiche dei nuovi contesti familiari emergenti a seguito della separazione dei coniugi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4110 del 2026 Rv. 677603-03

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **23951** *del* **23/07/2026** (Rv. **679048-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(QUATRANO NICOLA) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2024

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Deposito del ricorso nuovamente notificato - Termine di venti giorni - Art. 371 bis c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.

*Quando la Corte di cassazione abbia ordinato il rinnovo di una notificazione nulla, fissando il relativo termine per provvedervi ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato entro venti giorni dalla scadenza di quel termine comporta l'inammissibilità e non la improcedibilità del ricorso stesso, in applicazione del principio di cui all'art. 371 bis c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

*Massime precedenti Conformi:* N. 13094 del 2012 Rv. 623718-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24029** *del* **24/07/2026** (Rv. **679351-01**)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

F. *(VENTURA FABIO MASSIMO) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2022

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Responsabilità da prospetto - Risarcibilità del danno - Rilevanza penale del falso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di responsabilità da prospetto, la risarcibilità del danno non è esclusa dall'accertamento, in sede penale, del mancato superamento delle soglie quantitative di rilevanza penale del falso, dovendo il giudice civile pur sempre accertare se la falsa informazione, ove pure non punibile come reato, rivestisse un ruolo tanto marginale da non lasciar presumere, sul piano privatistico, l'esistenza del nesso causale tra la decettività del prospetto e il danno sofferto dall'investitore in dipendenza della sua scelta di investimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con cui la corte territoriale aveva ritenuto che la sottovalutazione delle riserve della società, per una differenza pari ad € 538.000.000,00, già qualificata come penalmente irrilevante nel processo per falso in bilancio, non presentasse rilevanza al fine della sussistenza del nesso causale tra tale informazione e la scelta di investimento del sottoscrittore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 33841 del 2024 Rv. 673388-01, N. 15707 del 2018 Rv. 649278-01, N. 14056 del 2010 Rv. 613524-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8034 del 2011 Rv. 616883-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24183** *del* **28/07/2026** (Rv. **679275-01**)

*Presidente:* **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

C. *(DE NARDIS DOMENICO) contro* Z. *(CATALUCCI SILVIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/07/2025

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Credito per il rimborso dei costi anticipati da un ente pubblico per l'erogazione dei servizi agli assegnatari di alloggi - Unitarietà dell'obbligazione - Sussistenza - Rateizzazione dei pagamenti - Irrilevanza - Prescrizione decennale - Applicabilità.

*L'obbligazione concernente il rimborso dei costi anticipati da un ente pubblico per l'erogazione dei servizi agli assegnatari di alloggi ha carattere unitario, nonostante l'adempimento della stessa sia possibile anche mediante pagamenti rateizzati, sì che a tale obbligazione si applica il termine ordinario di prescrizione decennale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21625 del 2023 Rv. 668383-01, N. 10917 del 2025 Rv. 674800-01, N. 18951 del 2013 Rv. 627853-01, N. 1998 del 2020 Rv. 656853-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24254** *del* **30/07/2026** (Rv. **679276-01**)

*Presidente:* **PAZZI ALBERTO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

A. *(LIMITONE ROBERTO) contro* C. *(ARTUSI SACERDOTI ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2023

064028 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - IN GENERE Enti creditizi - Giudizi per la dichiarazione dello stato di insolvenza - Atti della Banca d'Italia o dei commissari straordinari - Valore probatorio - Limiti - Fondamento.

081375 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di dichiarazione dello stato d'insolvenza degli enti creditizi, gli atti provenienti dalla Banca d'Italia o dai commissari straordinari non hanno il valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c., non essendo formati da pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, potendo tuttavia, in ragione di tale origine e delle finalità perseguite dai soggetti che li pongono in essere, costituire una legittima fonte di informazione che, ove non sia validamente contraddetta, può concorrere alla formazione del convincimento del giudice, il quale è tenuto ad ammettere le prove che le altre parti deducano per contrastare le risultanze in questo modo acquisite, ma non ad acquisirne d'ufficio per controllare la loro rispondenza al vero.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/11/2015 num. 180 art. 36, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11267 del 2020 Rv. 657910-02

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24280** *del* **30/07/2026** (Rv. **679277-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **COSTANZO ANTONIO.** *Relatore:* **COSTANZO ANTONIO.**

M. *(MANTOVANO ROBERTO) contro* S.

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 11/07/2025

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale - Modificazione per effetto di fatti modificativi o estintivi precedenti alla formazione del titolo - Esclusione - Imputazione del debitore - Ininfluenza - Fattispecie.

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere.

*In tema di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale, non possono essere dedotti con l'opposizione fatti modificativi o estintivi antecedenti alla formazione del titolo, essendo dunque irrilevante l'imputazione che il debitore opponente abbia fornito al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva respinto l'opposizione a precetto proposta dal debitore e fondata sull'allegazione di avere operato, antecedentemente alla formazione del titolo – un decreto provvisorio ed urgente emesso nell'interesse della prole minore e contenente anche l'imposizione a carico del padre di un assegno mensile –, a favore della madre una cessione di credito ed un bonifico, qualificandoli come destinati alle esigenze della figlia).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 29786 del 2017 Rv. 647186-01, N. 3667 del 2013 Rv. 625093-01

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione seconda




LUGLIO 2026

---

*Sez.* **2**, ***Sentenza*** *n.* **22672** *del* **03/07/2026** (Rv. **678939-01**)

*Presidente:* **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

T. *(DE LORENZO RENATO) contro* R. *(CARSANA DANIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/04/2019

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Condominio - Contratto d'appalto concluso dall'amministratore per la gestione dei beni e dei servizi comuni - Giudizio promosso dal terzo creditore nei confronti del singolo condomino - Eccezione di inesatto adempimento - Opponibilità da parte del singolo condòmino - Esclusione.

*In tema di condominio negli edifici, nel giudizio promosso dal creditore direttamente nei confronti del singolo condòmino per il pagamento, pro quota, del corrispettivo dovuto in base a un contratto d'appalto concluso dall'amministratore per la gestione dei beni e dei servizi comuni, il condòmino convenuto non è legittimato ad opporre l'eccezione di inesatto adempimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1460

*Massime precedenti Vedi:* N. 14530 del 2017 Rv. 644621-01, N. 10371 del 2021 Rv. 661618-02, N. 29748 del 2017 Rv. 646545-01

---

*Sez.* **2**, ***Sentenza*** *n.* **22673** *del* **03/07/2026** (Rv. **678940-01**)

*Presidente:* **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Diff.)*

B. *(COSSA MICHELE) contro* G. *(MODENA NADIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/09/2022

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Intermediazione finanziaria - Art. 190-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 - Condotta sanzionata.

*In tema di sanzioni amministrative nel settore dell'intermediazione finanziaria, avuto riguardo all'attività delle società di gestione del risparmio, l'art. 190-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 non sanziona soltanto l'omessa predisposizione degli assetti organizzativi idonei ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento dei rischi e la stabilità patrimoniale dell'intermediario, ma, in forza del rinvio all'art. 190 TUF e alle disposizioni vi richiamate, anche le condotte attive od omissive dell'amministratore delegato e del direttore generale della società che si pongano in contrasto con il loro dovere di conformare la propria azione gestoria a tali assetti, e di assicurarne in concreto l'attuazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 189, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 30046 del 2024 Rv. 673095-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22789** *del* **06/07/2026** (Rv. **678941-01**)

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

V. *(VETTORAZZI CLAUDIA) contro* V. *(MARCHETTI TULLIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 22/12/2021

058120 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Potere di rappresentanza - Stipula del contratto per cui è stato conferito - Consumazione del potere - Invalidità del contratto - Irrilevanza.

*Il potere di rappresentanza conferito con procura speciale si consuma definitivamente con la stipula del contratto per cui è stato conferito, a nulla rilevando l'eventuale invalidità del negozio stipulato in nome e per conto altrui.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1394, Cod. Civ. art. 1722 lett. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 26779 del 2018 Rv. 650847-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22819** *del* **06/07/2026** (Rv. **678942-01**)

*Presidente:* **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

L. *(MORESE GERARDO) contro* C. *(ROMANELLI FULVIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/03/2022

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Credito per la riscossione delle spese condominiali straordinarie - Prescrizione decennale e non quinquennale - Interruzione della prescrizione - Approvazione del rendiconto consuntivo - Impugnazione della deliberazione assembleare che costituisce titolo del credito - Esclusione – Fondamento.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

*Il credito per la riscossione delle spese condominiali straordinarie, mancando del requisito della periodicità di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., è soggetto all'ordinario termine di prescrizione di dieci anni, che non è interrotto né dal rendiconto consuntivo predisposto dall'amministratore ed approvato dall'assemblea - trattandosi di un atto meramente riproduttivo dei rapporti di dare e avere dei condomini, che non contiene un'intimazione di pagamento - né dall'impugnazione della delibera assembleare che ne costituisce il titolo, non rientrando, tale giudizio, tra quelli il cui atto introduttivo, ai sensi dell' art. 2943 c.c., determina l'interruzione della prescrizione, ossia quelli afferenti ai diritti cui l'interruzione è diretta o quelli ricollegabili con stretto nesso di causalità al rapporto cui la prescrizione inerisce.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4489 del 2014 Rv. 630177-01, N. 15318 del 2025 Rv. 674818-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22926** *del* **08/07/2026** (Rv. **678943-01**)

*Presidente:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

P. *(SFORZA RAFFAELA SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE) contro* S.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/03/2023

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Processo telematico in cassazione - Ricorso del p.m. - Deposito in forma cartacea secondo quanto previsto dalla nota del Ministero della Giustizia dell'1 marzo 2023 - Necessità dell'autorizzazione del capo dell'Ufficio ex art. 196 quater disp. att. c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di processo telematico, il deposito cartaceo del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero, secondo quanto previsto dalla nota del Ministero della Giustizia del 1° marzo 2023, necessita comunque dell'autorizzazione del capo dell'Ufficio ai sensi dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., in quanto l'intervento ministeriale, pur esplicitando le ragioni per le quali, per un certo arco temporale, i pubblici ministeri non avrebbero potuto avvalersi, ai fini dell'iscrizione dei ricorsi, delle modalità telematiche, non può derogare alla previsione normativa, secondo cui, quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, e sempre che sussista una situazione d'urgenza, è necessario chiedere e ottenere l'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario al deposito con modalità cartacee.*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 2

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22074 del 2023 Rv. 668227-01

---

*Sez.* **2**, ***Sentenza*** *n.* **22986** *del* **09/07/2026** (Rv. **678944-02**)

*Presidente:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

F. *(CASSINA SEVERO) contro* F. *(TRAVERSA EUGENIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/05/2021

168176 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE Relictum di modico valore - Pretermissione sostanziale del legittimario - Domanda di riduzione delle donazione - Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*In ipotesi di relictum di modico valore, sussistendo una pretermissione sostanziale del legittimario, l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è condizione di proponibilità dell'azione di riduzione da lui promossa, non essendo, in tal caso, ravvisabile la ratio dell'art. 564 c.c., ovvero quella di tutelare i legatari e i donatari mediante un preventivo accertamento della consistenza delle sostanze ereditarie nelle forme pubbliche dell'inventario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26289 del 2025 Rv. 676709-01

---

*Sez.* **2**, ***Sentenza*** *n.* **22986** *del* **09/07/2026** (Rv. **678944-01**)

*Presidente:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Diff.)*

F. *(CASSINA SEVERO) contro* F. *(TRAVERSA EUGENIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 21/05/2021

168176 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - CONDIZIONI - IN GENERE Domanda di riduzione nei confronti del discendente

del donatario premorto, chiamato per rappresentazione all'eredità dell'ascendente donante - Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario da parte del legittimario - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non è condizione di proponibilità dell'azione di riduzione promossa dal legittimario nei confronti del discendente del donatario premorto che sia chiamato per rappresentazione all'eredità del donante, non essendo necessaria allorquando la lesione della legittima sia determinata da disposizioni in favore di coeredi, tali dovendosi intendere anche i chiamati per rappresentazione, i quali, in base al principio del subingresso dei rappresentanti in luogo del rappresentato, non possono considerarsi estranei all'eredità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 468 CORTE COST., Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3140 del 2025 Rv. 673899-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23115** *del* **13/07/2026** (Rv. **678987-01**)

*Presidente:* **CRISCUOLO MAURO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

C. *(CONTROZZI ILARIA) contro* C. *(FIORINI SIMONE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/12/2020

125008 POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI") Usucapione - Lunga durata dell'attività - Presunzione di non tolleranza - Configurabilità - Limite - Rapporti labili e mutevoli - Vincolo di stretta parentela - Eccezione - Contenuto.

*In materia di usucapione, al fine di stabilire se un'attività corrispondente al diritto di proprietà o di altro diritto reale costituisca una situazione di possesso, ovvero sia stata compiuta con l'altrui tolleranza con le conseguenze di cui all'art. 1144 c.c., la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo dell'esclusione di detta situazione di tolleranza solo nell'ambito dei rapporti labili e mutevoli, non operando tale presunzione quando la tolleranza si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante, anche per un lungo arco di tempo, in quanto lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1158

*Massime precedenti Vedi:* N. 31126 del 2025 Rv. 676320-01, N. 9661 del 2006 Rv. 588976-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23322** *del* **15/07/2026** (Rv. **678945-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

F. *(CRISTINZIO GABRIELE) contro* D. *(FADEL PIERANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2021

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Riforma in grado di appello di sentenza già coattivamente eseguita - Somme versate dall'esecutato a titolo di rifusione all'esecutante delle spese di esecuzione - Diritto al rimborso - Sussistenza - Stato soggettivo dell'esecutante - Irrilevanza.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*In caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

*Massime precedenti Conformi:* N. 2135 del 2016 Rv. 638921-01

---

*Sez.* **2**, ***Sentenza*** *n.* **23365** *del* **16/07/2026** (Rv. **678988-01**)

*Presidente:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

C. *(PAFUNDI GABRIELE) contro* L. *(BARILE GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/01/2024

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Notaio - Delibera assembleare di una s.r.l. - Aumento di capitale ex art. 2481-bis c.c. - Omessa menzione dell'avvenuto versamento del 25% del capitale sottoscritto - Iscrizione della delibera nel registro delle imprese senza l'attestazione degli amministratori circa l'avvenuto versamento delle somme - Responsabilità disciplinare - Esclusione - Fondamento.

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE In genere.

159031 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE In genere.

*In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale sociale di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2481-bis c.c. non presuppone l'effettivo versamento della quota minima del capitale sottoscritto, in quanto l'operazione ha natura consensuale e l'iscrizione è volta a rendere opponibile ai terzi il nuovo ammontare del capitale sociale; ne consegue che non integra illecito disciplinare la richiesta di iscrizione fondata sulla dichiarazione degli amministratori circa l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento, ancorché l'atto non contenga menzione dell'effettivo versamento dei conferimenti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2481 bis, Cod. Civ. art. 2464, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 lett. A CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 611 del 1996 Rv. 495586-01, N. 19813 del 2009 Rv. 609859-01, N. 2648 del 2026 Rv. 677445-02

---

*Sez.* **2**, ***Sentenza*** *n.* **23366** *del* **16/07/2026** (Rv. **678946-01**)

*Presidente:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **PEDRELLI CLAUDIA.** *(Conf.)*

C. *(DAMIANI FRANCESCO) contro* C. *(BARONE ANSELMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/02/2024

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Redazione degli atti mediante collegamento audiovisivo senza garantire la presenza fisica nello studio del notaio - Illecito disciplinare ai sensi dell'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913 (legge notarile) - Sussistenza - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Esimente - Esclusione - Fondamento.

*Il notaio che procede alla redazione degli atti mediante collegamento audiovisivo senza garantire la presenza fisica delle parti nello studio, delegando ai collaboratori l'acquisizione delle firme dei contraenti, incorre nell'illecito disciplinare previsto dall'art. 147 della legge notarile e declinato dalle norme deontologiche, senza potersi riconoscere rilievo esimente al contesto pandemico da COVID-19, in quanto le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica non hanno contemplato deroghe ai doveri imposti dalla legge notarile, essendo la tutela della salute affidata alle specifiche misure cautelative individuate dalla normativa emergenziale.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 32, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47 com. 1, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 CORTE COST., Legge 28/11/2005 num. 246 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2020 num. 6 CORTE COST., Decreto Legge 08/03/2020 num. 11, DPCM 11/03/2020 art. 1, Legge 05/03/2020 num. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10872 del 2018 Rv. 648829-02

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23429** *del* **17/07/2026** (Rv. **678947-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

O. *(DEL GIUDICE ARTURO) contro* I. *(FALIVENA LUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2023

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Spese processuali - Improcedibilità della domanda - Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario anziché nella sede concorsuale - Soccombenza - Compensazione delle spese - Esclusione.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di spese processuali, l'improcedibilità della domanda, conseguente alla riassunzione davanti al giudice ordinario, anziché in sede concorsuale, del giudizio interrotto per il sopravvenuto fallimento del convenuto, integra la piena soccombenza della parte attrice, in quanto l'esito del processo è riconducibile a un errore di rito ad essa imputabile, che non integra una circostanza tale da giustificare, di per sé, la compensazione delle spese di lite.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21013 del 2018 Rv. 650185-01, N. 6424 del 2024 Rv. 670340-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23451** *del* **17/07/2026** (Rv. **678948-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

C. *(PIGNATELLI BIAGIO) contro* G. *(SCAFARELLI FEDERICA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/03/2021

099045 IMPRESA - REGISTRO DELLE IMPRESE Cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese - Natura costitutiva - Estensione di tale disciplina agli imprenditori individuali - Esclusione - Conseguenze sul processo.

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

*La disciplina di cui all'art. 2495 c.c. non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che pertanto non incide sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2945, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 28658 del 2020 Rv. 660018-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 35962 del 2021 Rv. 663259-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23463** *del* **17/07/2026** (Rv. **678949-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**

D. *(ROCCA RICCARDO) contro* G. *(CAPUZZO FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/10/2020

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre - Prezzo residuo - Contestazione del debito per compensazione con credito risarcitorio - Offerta implicita di pagamento - Configurabilità - Esclusione.

*In tema di contratto preliminare di compravendita, la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. volta ad ottenere il trasferimento del bene con espressa contestazione dell'obbligo di pagamento del residuo prezzo, in quanto compensato con l'importo del risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento del promittente alienante, esclude che si configuri l'implicita offerta di pagamento del residuo prezzo da parte del promissario acquirente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1470

*Massime precedenti Vedi:* N. 8164 del 2023 Rv. 667503-01, N. 19119 del 2025 Rv. 675306-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23467** *del* **17/07/2026** (Rv. **678950-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

T. *(BRASCA FRANCESCO) contro* F. *(FOGLIA GUIDO)*

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità penale - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Assenza di previsione normativa che imponga l'attesa del giudicato - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. – Ammissibilità - Fattispecie.

*Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha annullato il provvedimento che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di somme in relazione alle quali l'opponente affermava esservi stata usura, aveva disposto la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in pendenza dell'appello avverso la sentenza penale di assoluzione del creditore opposto imputato di concorso nel reato, rilevando che, in assenza di una norma che imponesse di attendere il passaggio in giudicato della decisione penale, poteva al più trovare applicazione la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., previa motivata valutazione di opportunità).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211

*Massime precedenti Conformi:* N. 12258 del 2025 Rv. 674564-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 28284 del 2025 Rv. 676931-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21763 del 2021 Rv. 662227-03

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23490** *del* **18/07/2026** (Rv. **678951-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

D. *(BUSSA ANDREA) contro* C. *(MESIRCA CORINNA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2025

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Processo civile - Citazione in appello - Omessa indicazione della data di udienza - Nullità della vocatio in ius - Rinnovazione della notificazione - Sanatoria ex tunc - Tempestività dell'impugnazione.

*In materia di processo civile, in caso di tempestiva notifica di una citazione in appello mancante dell'indicazione della data di udienza, deve ritenersi tempestiva la seconda notifica della medesima citazione emendata dal vizio, ancorché effettuata oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza - previsto dall'art. 325 c.p.c. - poiché la rinnovazione della notificazione produce l'effetto sanante ex tunc, con conseguente tempestività dell'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

*Massime precedenti Vedi:* N. 544 del 2020 Rv. 656812-01, N. 10926 del 2023 Rv. 667673-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23495** *del* **18/07/2026** (Rv. **678952-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

V. *(PANTALONI FABIO) contro* P. *(GRATTAROLA MASSIMO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2025

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Edilizia e urbanistica - Consulenza tecnica d'ufficio - Valutazioni tecnico-giuridiche strumentali - Ammissibilità - Condizioni.

*In materia edilizia e urbanistica, poiché gli accertamenti di natura tecnica e i profili giuridico-normativi risultano frequentemente intrecciati, è consentito al consulente tecnico d'ufficio inserire nel proprio elaborato le indicazioni normative e le considerazioni giuridiche strettamente necessarie a rispondere al quesito affidatogli e a rendere intelligibili le conclusioni raggiunte, purché l'incarico abbia a oggetto questioni di fatto, restando indefettibile il dovere del giudice di sottoporre tali valutazioni ad autonomo e critico vaglio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194

*Massime precedenti Vedi:* N. 1186 del 2016 Rv. 638390-01

---

*Sez.* **2**, ***Sentenza*** *n.* **23548** *del* **20/07/2026** (Rv. **678989-03**)

*Presidente:* **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(DE NICOLELLIS DANIELA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/06/2023

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Condominio - Assemblea - Comproprietari - Voto unitario - Mancata formazione della volontà comune - Astensione.

*In materia di condominio e in tema, in particolare, di funzionamento dell'assemblea, ove i comproprietari dell'unità immobiliare - che non abbiano designato il rappresentante nell'assemblea di condominio a norma dell'art. 1106 c.c. e nel modo indicato dall'art. 1105 c.c., e perciò vi partecipino individualmente - neppure riescano a formare la maggioranza occorrente per esprimere il voto unico loro spettante nell'assemblea condominiale, gli stessi dovranno considerarsi fra gli astenuti, agli effetti dell'art. 1137 c.c., non avendo di fatto contribuito alla formazione della volontà collegiale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1106, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15705 del 2020 Rv. 658742-01

---

*Sez.* **2**, ***Sentenza*** *n.* **23548** *del* **20/07/2026** (Rv. **678989-01**)

*Presidente:* **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(DE NICOLELLIS DANIELA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/06/2023

046015 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - REGOLAMENTO - IN GENERE Condominio - Assemblea - Maggioranze ex art. 1136, comma 2, c.c. - Computo dei partecipanti - Comunione dell'unità immobiliare - Comunione ereditaria comprendente altro immobile condominiale - Diversità dei titoli di provenienza - Autonomia e distinzione delle comunioni - Conseguenze ai fini assembleari.

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE In genere.

*Ai fini della verifica della maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c., va considerata fra i partecipanti al condominio, con riguardo all'elemento personale supposto da tale norma, la comunione dell'unità immobiliare originata da un atto di disposizione del singolo bene intercorso fra tutti i contitolari di una più ampia comunione ereditaria, nella quale resta compreso altro immobile rientrante nell'edificio condominiale, trattandosi di comunioni che provengono da titoli diversi e perciò restano patrimonialmente autonome e distinte anche ai fini della composizione e del funzionamento dell'assemblea.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136 com. 2, Cod. Civ. art. 1139

*Massime precedenti Vedi:* N. 15705 del 2020 Rv. 658742-01

---

*Sez.* **2**, ***Sentenza*** *n.* **23548** *del* **20/07/2026** (Rv. **678989-02**)

*Presidente:* **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

M. *(DE NICOLELLIS DANIELA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 26/06/2023

046077 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - IN GENERE Condominio - Assemblea - Comproprietà di unità immobiliare - Designazione del rappresentante comune - Partecipazione individuale dei contitolari - Persistenza - Voto unitario - Garanzia della collegialità delle deliberazioni.

046091 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DIRITTO DI VOTO In genere.

*In materia di condominio e in tema, in particolare, di funzionamento dell'assemblea, il diritto dei contitolari di un'unità immobiliare in proprietà indivisa a più persone di designare un solo rappresentante nell'assemblea, attribuito dagli artt. 67, comma 2, disp. att. c.c. e 1106, comma 2, c.c., non priva i singoli comproprietari della facoltà di intervenire individualmente alla riunione e di esprimere personalmente il voto unitario riferibile alla predetta unità, non essendo le citate disposizioni volte a comprimere l'esercizio di tali diritti di partecipazione spettanti ai condomini a garanzia dell'effettiva collegialità delle deliberazioni.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67 com. 2, Cod. Civ. art. 1106 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 590 del 1980 Rv. 403973-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23931** *del* **23/07/2026** (Rv. **679325-01**)

*Presidente:* **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

F. *(DI FRONZO GIANMATTEO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/08/2021

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Usucapione del costruttore e originario proprietario - Possesso dello stesso ai fini dell’accessio possessionis - Decorrenza ai

fini dell'usucapione - Epoca di costituzione del condominio - Sussistenza - Prova del possesso animo domini e in modo esclusivo - Necessità.

*Ai fini dell'acquisto per usucapione di parti di un edificio in condominio, che a norma dell'art. 1117, n. 1, c.c. debbono considerarsi comuni, il possesso del costruttore e originario proprietario dell'intero edificio può assumere rilevanza agli effetti della accessio possessionis, prevista dall'art. 1146, comma 2, c.c., solo a far tempo dal momento in cui, in conseguenza dall'alienazione di singoli piani e appartamenti, si è costituito il condominio, e sempre che si provi che anche dopo tale momento il costruttore ha continuato a possedere la cosa animo domini e in modo esclusivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1146

*Massime precedenti Conformi:* N. 11 del 1961 Rv. 881140-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11903 del 2015 Rv. 635615-01, N. 6452 del 2025 Rv. 673992-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23931** *del* **23/07/2026** (Rv. **679325-02**)

*Presidente:* **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

F. *(DI FRONZO GIANMATTEO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/08/2021

125168 POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") Consapevolezza del possessore circa l'altrui titolarità del diritto reale - Sufficienza per negare la "possessio ad usucapionem"- Esclusione -Fondamento.

*Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1148

*Massime precedenti Conformi:* N. 13153 del 2021 Rv. 661313-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23936** *del* **23/07/2026** (Rv. **678990-01**)

*Presidente:* **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

I. *(BONACCORSI DI PATTI DOMENICO) contro* C. *(GIANTIN ELENA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/11/2021

046146 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Spazio sottostante il suolo su cui sorge l'edificio condominiale - Abbassamento del pavimento eseguito da un singolo condomino - Uso illegittimo della cosa comune - Configurabilità - Condizioni e limiti.

*In materia di condominio negli edifici, nell'ipotesi di abbassamento del pavimento e del piano di calpestio eseguito da un singolo condomino, non è automaticamente configurabile un uso*

*illegittimo della parte comune costituita dall'area di terreno su cui insiste il fabbricato e posano le fondamenta dell'immobile, dovendosi a tal fine accertare o l'avvenuta alterazione della destinazione del bene, vale a dire della sua funzione di sostegno alla stabilità dell'edificio, o l'idoneità dell'intervento a pregiudicare l'interesse degli altri condomini al pari uso della cosa comune.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122

*Massime precedenti Conformi:* N. 19915 del 2014 Rv. 632907-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 4030 del 2005 Rv. 580060-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **24023** *del* **24/07/2026** (Rv. **679301-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.** *Relatore:* **GIGANTESCO RAFFAELLA MARIA.**

I. *(BOLOGNI VITTORIO) contro* A. *(SANTARCANGELO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/01/2025

081212 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA Liquidazione coatta amministrativa - Preliminare non trascritto - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Contrarietà ai principi della CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di liquidazione coatta amministrativa, la pronuncia di inammissibilità, per inopponibilità alla procedura concorsuale, della domanda di esecuzione in forma specifica di preliminare non trascritto - stipulato anteriormente alla procedura concorsuale - e della domanda subordinata di restituzione del prezzo di acquisto già versato, quale credito in prededuzione, non si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 1 del Protocollo n. 1 e 13 CEDU, in quanto non derivante da un difetto di tutela effettiva, ma dall'omesso esercizio della tutela prenotativa prevista dall'ordinamento domestico, alla stregua di regole di pubblicità immobiliare e concorsualità volte alla protezione della certezza dei traffici e della par condicio creditorum. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, escludendo la sovrapponibilità della vicenda alla fattispecie esaminata dalla Corte EDU nella sentenza Ceni c. Italia, poiché in quel caso la violazione delle norme europee è stata riconnessa alla mancanza, nell'ordinamento interno allora applicabile, di un quadro di protezione minima e di un rimedio effettivo idoneo a consentire il sindacato sulla necessità e proporzionalità dello scioglimento del preliminare disposto dal curatore fallimentare).*

*Riferimenti normativi:* Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13687 del 2018 Rv. 648784-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **24027** *del* **24/07/2026** (Rv. **679326-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

G. *(LE PERA IOLE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/10/2021

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Affermazioni ad abundantiam - Argomentazioni ultronee - Onere di impugnazione - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

140028 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM In genere.

*Non vi è onere di impugnazione in sede di legittimità delle affermazioni ad abundantiam, che non hanno efficacia determinante sulla decisione né possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza né sono suscettibili di giudicato, come anche delle argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni e sono improduttive di effetti giuridici: sicché è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso che eventualmente le censuri.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24591 del 2005 Rv. 584332-01, N. 18429 del 2022 Rv. 665300-02, N. 1770 del 2025 Rv. 673817-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **24096** *del* **27/07/2026** (Rv. **679153-01**)

*Presidente:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

C. *(CADEI GIOVANNI) contro* R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 09/01/2020

113100 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE Espromissione onerosa - Ammissibilità - Rivalsa dell'espromittente verso il debitore - Condizioni.

*In tema di espromissione, la spontaneità dell'assunzione del debito altrui consiste nell'assenza di una delegazione del debitore e non esclude che l'operazione abbia causa onerosa, anche in forza di un rapporto intercorrente tra creditore ed espromittente diverso da quello esistente tra quest'ultimo e il debitore; peraltro, ove non espressamente liberato dal creditore, il debitore rimane obbligato in solido con l'espromittente, cui spetta il diritto di regresso ex art. 1299 c.c., indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito dell'espromissione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1299

*Massime precedenti Conformi:* N. 1855 del 1980 Rv. 405478-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **24096** *del* **27/07/2026** (Rv. **679153-02**)

*Presidente:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

C. *(CADEI GIOVANNI) contro* R.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 09/01/2020

113100 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE Accordo tra creditore ed espromittente - Causa - Assunzione del debito altrui - Intesa tra espromittente e debitore - Rilevanza - Ai fini della configurabilità dell'espromissione - Esclusione - Incidenza eventuale sui rapporti fra obbligato e terzo espromittente - Condizioni.

*In tema di espromissione, l'unico accordo che rileva è quello tra creditore ed espromittente, la cui causa è costituita dall'assunzione del debito altrui, mentre l'eventuale intesa tra espromittente e debitore è irrilevante ai fini della configurabilità dell'espromissione e può incidere soltanto, se del caso, in una seconda fase, nei loro rapporti interni, fermo restando il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. dell'espromittente nei confronti del debitore quale obbligato solidale, ove quest'ultimo non sia stato espressamente liberato dal creditore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 1299

*Massime precedenti Vedi:* N. 21102 del 2021 Rv. 661909-01

---

*Sez.* **2**, ***Sentenza*** *n.* **24110** *del* **27/07/2026** (Rv. **679137-01**)

*Presidente:* **VINCENTI ENZO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(MATTEI DECIO NICOLA C/O STUDIO LEG. GIANNI, ORIGONI, GRIPPO E PARTERS) contro* C. *(ERMETES MARIA LETIZIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/09/2021

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Fattispecie ex art. 190-bis d.lgs. n. 58 del 1998 - Esponenti aziendali e personale aziendale - Responsabilità aggiuntiva rispetto a quella dell'ente ex art. 190 d.lgs. n. 58 del 1998 - Criterio di imputazione - Automatismo da qualifica - Esclusione - Violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza - Accertamento - Necessità - Prova di un danno patrimoniale concreto - Necessità - Esclusione - Potenziale idoneità della condotta a pregiudicare l'interesse protetto - Sufficienza - Fondamento.

*In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 190-bis del d.lgs. n. 58 del 1998 individua, in capo agli esponenti e al personale aziendale, una responsabilità aggiuntiva rispetto a quella dell'ente di cui al precedente art. 190, che non deriva automaticamente dalla qualifica rivestita, bensì dall'accertata inosservanza di doveri propri o dell'organo di appartenenza, ove ricorrano le condizioni tipizzate dalla norma; in tal caso, peraltro, non è necessaria la prova del danno patrimoniale concreto che ne sia derivato, in quanto la fattispecie integra un illecito amministrativo di pericolo, che si realizza già con la potenziale idoneità della condotta a pregiudicare l'interesse protetto, mentre il danno può assumere rilevanza esclusivamente ai fini della quantificazione della sanzione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 190 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 18675 del 2023 Rv. 668394-01, N. 15352 del 2023 Rv. 667967-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **24252** *del* **30/07/2026** (Rv. **679138-01**)

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

D. *(ARCIDIACONO ALFREDO) contro* M. *(ROULLET MARIA PAOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/11/2022

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di usucapione relativa alla metà indivisa di bene immobile - Mutamento in appello con proposizione di domanda di usucapione di una parte determinata dello stesso immobile - Divieto di ius novorum - Violazione - Sussistenza - Ragioni - Natura autodeterminata dei diritti reali - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di ius novorum, la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di una parte determinata di un immobile, proposta, per la prima volta, in appello, in luogo di quella originariamente avanzata per il riconoscimento dell'usucapione di quota indivisa del medesimo cespite, costituisce domanda nuova, attesa la diversità del diritto fatto valere nel suo contenuto, senza che venga in rilievo la natura autodeterminata del diritto di proprietà, giacché in tale ipotesi non è la fonte del diritto a essere modificata, ma è il diritto in sé, nella sua consistenza giuridica e materiale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 5307 del 2025 Rv. 673982-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **24253** *del* **30/07/2026** (Rv. **679139-01**)

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

O. *(CALGARO MARIO) contro* M. *(NOVELLO DIEGO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/02/2025

125170 POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") - INEQUIVOCABILITA' Giudizio di usucapione promosso dal possessore - Pendenza - Atto di disposizione del bene in favore di terzi compiuto da proprietario e conosciuto dal possessore - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Intervento del possessore nel negozio inter alios - Valutazione del giudice del merito sul riconoscimento della piena signoria del proprietario - Necessità.

125175 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE In genere.

*In pendenza del giudizio di usucapione promosso dal possessore, l'atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, ancorché conosciuto dal possessore medesimo, non incide, in modo alcuno, sulla situazione di fatto utile per l'usucapione, ma rappresenta, rispetto al possessore, res inter alios acta, salva diversa valutazione del giudice di merito circa un'eventuale condotta attiva del soggetto che invoca l'acquisto a titolo originario, quale, ad esempio, il suo intervento nel negozio inter alios, tale da costituire riconoscimento della piena signoria del proprietario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2967

*Massime precedenti Vedi:* N. 25643 del 2024 Rv. 672369-01

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione terza




LUGLIO 2026

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22597** *del* **01/07/2026** (Rv. **679162-01**)

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(CIRILLO GABRIELLA) contro* H. *(GELLI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/03/2024

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Vendita giudiziaria immobiliare - Sovrastima del bene - Perdita di chance dell'aggiudicatario - Configurabilità - Prova presuntiva - Liquidazione equitativa.

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE In genere.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

*In tema di responsabilità del perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione, l'erronea rappresentazione delle caratteristiche e del valore del bene, che abbia inciso sulla determinazione dell'aggiudicatario, può integrare un danno da perdita di chance patrimoniale - consistente nella perdita della concreta possibilità di partecipare alla gara e formulare l'offerta sulla base di una corretta rappresentazione del bene - ai fini della cui risarcibilità non è richiesta la prova certa che, in assenza dell'errore, l'acquirente si sarebbe aggiudicato l'immobile ad un prezzo inferiore, essendo sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, della serietà e apprezzabilità della possibilità perduta; la relativa liquidazione va compiuta equitativamente mediante criteri probabilistici e inferenze induttive, sulla base dei dati oggettivi accertati, tra i quali la divergenza tra valore stimato e valore effettivo del bene, senza che alla natura competitiva dell'asta e alla previa visione del bene possa essere attribuito rilievo automatico per escludere o ridurre il danno, occorrendo verificare, quanto alla prima, la concreta incidenza delle dinamiche di gara, e, quanto alla seconda, la effettiva riconoscibilità delle difformità da parte dell'offerente con l'ordinaria diligenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24050 del 2023 Rv. 668589-01, N. 32519 del 2025 Rv. 676484-01, N. 13010 del 2016 Rv. 640396-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22683** *del* **04/07/2026** (Rv. **679366-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

C. *(D'ANGELO ANDREA) contro* C. *(MAUCERI CORRADO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/02/2024

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Comune - Rappresentanza legale - Spettanza al sindaco ex art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Conseguenze in punto di rappresentanza processuale - Limiti - Previsione statutaria della autorizzazione della Giunta o di un dirigente ex art. 6 TUEL.

*Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 il Sindaco è ex lege rappresentante legale dell'ente, sicché, in linea generale, non è richiesta alcuna autorizzazione della Giunta ai fini della proposizione dell'azione o della resistenza in giudizio; tuttavia, ove lo statuto - nell'esercizio dell'autonomia normativa di cui all'art. 6 TUEL - preveda espressamente tale autorizzazione,*

*l'atto giuntale diviene necessario ai fini della legitimatio ad processum dell'organo titolare della rappresentanza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 17679 del 2025 Rv. 675004-01, N. 12976 del 2020 Rv. 658226-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22698** *del* **05/07/2026** (Rv. **679367-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **STANO GIULIA.** *Relatore:* **STANO GIULIA.**

Z. *(DIUCCIO PIETRO) contro* U. *(CORLEONE GIAN LUCA)*

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 29/06/2022

040009 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI Scontri successivi, determinati dalla spinta meccanica generata dal sopraggiungere di un veicolo veloce, tra veicoli incolonnati e lentissimi - Presunzione di pari colpa, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di circolazione stradale, nel caso di tamponamento a catena - determinato dalla spinta meccanica generata dal sopraggiungere di un veicolo veloce - di veicoli incolonnati in lentissimo movimento, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di tamponamento a catena di veicoli fermi, trova applicazione la regola della pari presunzione di colpa dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato) di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., in considerazione della permanenza dell'obbligo di osservare la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, ex art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Strada art. 149 com. 1, Cod. Strada art. 157, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

*Massime precedenti Vedi:* N. 15788 del 2018 Rv. 649343-01, N. 4021 del 2013 Rv. 625234-01, N. 18708 del 2021 Rv. 661911-01, N. 12663 del 2024 Rv. 670982-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22700** *del* **05/07/2026** (Rv. **679571-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

R. *(GRACIS ALESSANDRO) contro* K.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/07/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Violazione del principio di sinteticità - Inammissibilità, ex art. 366 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

*La violazione del principio di sinteticità determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'eccessiva e sovrabbondante illustrazione d'informazioni su fatti processuali e sostanziali, irrilevanti ai fini della decisione, preclude un'idonea focalizzazione delle questioni dirimenti, che è invece dovere della parte adeguatamente puntualizzare, rendendo l'atto non più conforme al requisito di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso per cassazione di centotre pagine, in cui i motivi erano costruiti con un inestricabile groviglio di stralci di provvedimenti e di atti di parte, parafrasi, osservazioni e commenti, anche a margine della pagina e con domande retoriche, tali da rendere pressoché incomprensibile la vicenda processuale e le censure svolte, tra quelle indifferenziatamente ipotizzate).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 366, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 802 del 2026 Rv. 677428-01, N. 16618 del 2025 Rv. 674975-01, N. 12969 del 2026 Rv. 678571-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22778** *del* **06/07/2026** (Rv. **679544-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

A. *(FANIZZI ROSA) contro* I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCE, 13/02/2023

172004 TRANSAZIONE - FORMA Transazione relativa a rapporti obbligatori - Mandato a transigere e ratifica - Prova presuntiva e per fatti concludenti - Ammissibilità - Contenuto - Fattispecie.

172022 TRANSAZIONE - PROVA In genere.

*L'esistenza del mandato a transigere e della ratifica della transazione avente ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per la quale la forma scritta è richiesta solo ad probationem, può essere desunta da elementi presuntivi e, per quanto riguarda la ratifica anche da comportamenti concludenti che manifestino in modo inequivoco la volontà del dominus negotii di approvare e fare proprio il negozio concluso dal rappresentante senza poteri, a tal fine potendo assumere rilievo anche la dichiarazione della parte di essere tenuta all'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla ratifica, o di avevi già adempiuto, poiché l'assunto dell'avvenuto pagamento implica, di regola, il riconoscimento dell'esistenza del debito, salvo che emerga in modo chiaro ed inequivocabile il contrario. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il rimborso di quanto versato da uno di due fratelli, in favore di un creditore del padre, in virtù di una scrittura privata sottoscritta anche in nome e per conto dell'altro fratello, senza verificare se la dichiarazione, resa da quest'ultimo in un precedente giudizio, di avere già rimborsato la propria quota dell'obbligazione potesse valere come riconoscimento del suo debito e, quindi, come ratifica tacita della transazione stipulata anche in suo nome).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1181 del 2012 Rv. 621321-01, N. 18489 del 2020 Rv. 659120-02

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22784** *del* **06/07/2026** (Rv. **679545-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

*contro*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Art. 171-bis c.p.c. - Applicabilità al processo riassunto ex art. 50 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Termine per la proposizione del regolamento di competenza d'ufficio - Coincidenza con l'emissione del decreto - Sussistenza - Fattispecie.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

*L'art. 171-bis c.p.c., che impone al giudice di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e provvedere sulle questioni processuali rilevabili d'ufficio prima dell'udienza di comparizione, è applicabile anche in caso di (nuova) prima udienza, a seguito di riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente, ex art. 50 c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., il termine per sollevare il conflitto negativo di competenza di cui all'art. 45 c.p.c. coincide con la tempestiva emissione del decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio sollevato, dal giudice innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, solo alla prima udienza di comparizione delle parti davanti a sé, senza previamente emettere alcun formale decreto ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. né rilevare la questione di competenza con il decreto di differimento dell'udienza fissata in citazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19331 del 2026 Rv. 679159-01, N. 32378 del 2025 Rv. 677097-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22993** *del* **10/07/2026** (Rv. **679169-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

M. *(TINARELLI MARIA GRAZIA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2023

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici iscritti a scuole di specializzazione e medici iscritti a corsi di formazione in medicina generale - Rispettive remunerazioni - Vincoli derivanti dall'ordinamento unionale - Assenza - Libertà degli stati membri di graduare le remunerazioni - Conseguenze - Responsabilità dello stato italiano per inosservanza dell'obbligo di trattamento paritario - Esclusione.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

*L'ordinamento unionale, non avendo disciplinato quale debba essere la "adeguata remunerazione" degli iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi di formazione in medicina generale, lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire e di graduare detta retribuzione nel modo ritenuto opportuno, sicché non è configurabile un obbligo, il cui inadempimento possa dar luogo a responsabilità dello Stato, di garantire agli uni e agli altri un trattamento paritario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 256 art. 1, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 1, Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8471 del 2026 Rv. 677994-01, N. 11761 del 2022 Rv. 664803-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23087** *del* **13/07/2026** (Rv. **679304-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(FILOGRANO ARCANGELO GABRIELE) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 13/06/2023

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE Testimonianza - Eccezione di nullità - Omessa adozione di provvedimento espresso da parte del

giudice - Rinvio puro e semplice per la precisazione delle conclusioni - Onere di reiterazione dell'eccezione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE In genere.

*In tema di prova testimoniale, ove il giudice non abbia adottato alcun provvedimento espresso sull'eccezione di nullità della testimonianza, limitandosi a rinviare puramente e semplicemente per la precisazioni delle conclusioni, la parte non è tenuta a reiterare, a pena di decadenza, tale eccezione, né quest'ultima può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri "scritti e atti difensivi", giacché non sussiste alcun onere di contestare, in modo analitico, il mero silenzio serbato dal giudicante rispetto ad un'istanza o eccezione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

*Massime precedenti Vedi:* N. 7256 del 2002 Rv. 554516-01, N. 29714 del 2023 Rv. 669326-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21670 del 2013 Rv. 627450-01, N. 9456 del 2023 Rv. 667445-03

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23093** *del* **13/07/2026** (Rv. **679197-01**)

*Presidente:* **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

G. *(CILIBERTI GIUSEPPE) contro* T. *(RIGHINI FABRIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/05/2023

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Clausola di decadenza dell'assicurato dall'indennizzo in caso di denuncia inviata oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto - Predisposta unilateralmente dall'assicuratore - Vessatorietà - Sussistenza.

058063 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INDICAZIONI ESEMPLIFICATIVE In genere.

*In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto di percepire l'indennizzo, in caso di invio della denuncia di sinistro oltre 30 giorni dalla scadenza del contratto, pur non essendo vietata ai sensi dell'art. 1932 c.c., è vessatoria ex art. 1341 c.c. e necessita della doppia sottoscrizione a pena di nullità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15605 del 2025 Rv. 675343-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23214** *del* **14/07/2026** (Rv. **679307-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

F. *(MANZIA CLAUDIO) contro* R. *(TROMBETTA ANNA RITA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2023

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito del lavoro - Trattazione scritta - Provvedimento di fissazione contenente precisazione dell'adozione della

decisione fuori udienza - Programma decisionale espressamente derogatorio dell'art. 437, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Eccezione della parte interessata con la nota telematica - Necessità - Omissione - Sanatoria.

132178 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE In genere.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel rito del lavoro, nel caso in cui, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, il giudice preannunci l'adozione di un programma decisionale derogatorio delle forme dell'art. 437, comma 1, c.p.c., la parte interessata è tenuta ad eccepire la nullità di tale procedimento decisionale con la nota telematica predisposta per la fissata udienza, ex art. 157, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può essere fatta valere in sede di impugnazione. (Nella specie, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta "emergenziale" innanzi la Corte d'appello prevedeva espressamente che la decisione sarebbe stata adottata "fuori udienza" e non, come richiesto dall'art. 437 c.p.c., con la pronuncia del dispositivo ed il suo deposito telematico lo stesso giorno).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21957 del 2019 Rv. 655212-01, N. 17587 del 2024 Rv. 671887-01, N. 15993 del 2024 Rv. 671266-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23214** *del* **14/07/2026** (Rv. **679307-02**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

F. *(MANZIA CLAUDIO) contro* R. *(TROMBETTA ANNA RITA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2023

131031 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - RIGETTO Opposizione tardiva - Termine - Decorrenza - Primo atto di esecuzione affetto da invalidità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento.

*In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650, comma 3, c.p.c., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notificazione è, di per sé, idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica, di venire a conoscenza della stessa, giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, e ciò indipendentemente dalla nullità da cui sia affetto il pignoramento, sempre che la stessa non dipenda, a sua volta, da un vizio di notificazione che impedisca alla parte di venire a conoscenza dell'ingiunzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2864 del 2006 Rv. 586253-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12330 del 2026 Rv. 677860-02

---

*Sez.* **3**, ***Sentenza*** *n.* **23235** *del* **15/07/2026** (Rv. **679397-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *Relatore:* **GIRALDI LAURA IRENE EMILIA.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

C. *(MONTI ANDREA) contro* F. *(DI LASCIO SEBASTIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2021

104038 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE Diritto di ritenzione dell'immobile da parte del conduttore - Opponibilità all'aggiudicatario dell'immobile - Esclusione - Conseguenze.

104320 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO In genere.

*In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, ove il rapporto sia cessato prima dell'intervento della vendita, in sede esecutiva, dell'immobile locato, il diritto di ritenzione del bene da parte dell'originario conduttore, legittimamente esercitabile fino all'avvenuto versamento della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, non può essere fatto valere nei confronti dell'aggiudicatario cui sia stata trasferita la proprietà, cosicché il perdurare dell'occupazione dell'immobile da parte dell'originario conduttore risulta priva di titolo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1602

*Massime precedenti Vedi:* N. 19634 del 2016 Rv. 642597-01, N. 24285 del 2017 Rv. 645835-01, N. 14738 del 2005 Rv. 582930-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23475** *del* **18/07/2026** (Rv. **679368-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2025

049020 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - ESTINZIONE - SCADENZA DEL TERMINE Occupazione sine titulo di bene demaniale - Credito di natura indennitaria - Funzione - Conseguenze - Prescrizione decennale - Applicabilità degli artt. 2948 e 2947 c.c. - Esclusione.

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE In genere.

*In caso di occupazione sine titulo di un bene demaniale, la pretesa dell'amministrazione proprietaria nei confronti dell'occupante non è riconducibile né al corrispettivo dovuto in base ad un rapporto locatizio o concessorio, né al risarcimento del danno da fatto illecito - crediti rispettivamente soggetti alla prescrizione di cui agli artt. 2948 e 2947 c.c. - ma integra una obbligazione di natura indennitaria, volta a compensare, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento derivante dal suo mancato godimento, come tale soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11349 del 2026 Rv. 678682-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23503** *del* **19/07/2026** (Rv. **679405-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

U. *(GRAZIOSI ANDREA) contro* M. *(SANDRONI LUANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/02/2024

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Erronea applicazione di una norma di legge - Denuncia del solo vizio motivazionale - Error in procedendo - Esclusione - Accoglimento del motivo di ricorso - Per una ragione giuridica diversa da quella prospettata a sostegno del motivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza impugnata sia censurata, sotto il profilo del vizio di motivazione, per errores in procedendo, alla Corte è precluso il rilievo officioso di errores in iudicando, atteso che il principio per il quale essa può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, si giustifica, in ossequio alla funzione nomofilattica attribuitale dall'art. 65 ord. giud., esclusivamente con riferimento ai profili relativi alla violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e non a quelli attinenti al vizio motivazionale, improntato essenzialmente a questioni in fatto, estranee alla suddetta funzione. (Nella specie, la S.C., dopo aver dichiarato infondato il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale, ha escluso di poter recuperare, quale vizio di falsa applicazione dell'art. 2952, comma 2, c.c., la censura relativa all'erronea declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto di rivalsa ex art. 144, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, fondata sul rilievo dell'assenza di prova del pagamento da parte dell'assicuratore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19567 del 2017 Rv. 645123-01, N. 25182 del 2024 Rv. 672388-01, N. 18775 del 2017 Rv. 645168-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23507** *del* **19/07/2026** (Rv. **679406-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

T. *(SVEGLIATI FRANCESCO ARISTODEMO) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 07/07/2022

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Liquidazione delle spese processuali - Parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità ma vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio - Diritto alla liquidazione delle spese dell'intero processo - Sussistenza - Mancata statuizione - Conseguenze - Fattispecie.

*In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., aveva disatteso la domanda proposta per il rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente in relazione ai primi due gradi del giudizio penale di merito, ritenendo inapplicabile l'art. 91 c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

*Massime precedenti Conformi:* N. 1407 del 2020 Rv. 656866-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 17134 del 2023 Rv. 668269-01, N. 1570 del 2023 Rv. 666966-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23544** *del* **20/07/2026** (Rv. **679407-02**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

F. *(CATANESE SALVATORE) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/01/2023

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Pregiudizio non patrimoniale patito da un bimbo di pochi mesi in conseguenza del decesso del padre - Risarcibilità - Fondamento.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

*In tema di perdita del rapporto parentale, il pregiudizio non patrimoniale patito, in conseguenza del decesso del padre, da un minore infante (nella specie, un bimbo di otto mesi), è risarcibile, non rilevando l'incapacità della vittima di concettualizzare coscientemente il senso di quella perdita e della sua sofferenza, trattandosi, in ogni caso, di una perdita e di una sofferenza che si legano, con oggettiva immediatezza, alla definitiva eliminazione di benefici derivanti dalla relazione paterna, quale strumento di costruzione progressiva della propria affettività in via di edificazione e di stabilizzazione, già vissuti, sul piano sensitivo, somato-sensoriale ed emotivo-funzionale, in termini di indiscutibile certezza e attualità.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12987 del 2022 Rv. 664635-01, N. 22064 del 2026 Rv. 678994-01, N. 13540 del 2023 Rv. 667659-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23544** *del* **20/07/2026** (Rv. **679407-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

F. *(CATANESE SALVATORE) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/01/2023

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Risarcimento della componente dinamico-relazionale - Stabile relazione affettiva - Insussistenza di una coabitazione di carattere continuativo - Rilevanza - Esclusione - Coabitazione e convivenza - Differenze - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

*In tema di perdita del rapporto parentale, ai fini della risarcibilità della componente dinamico relazionale del danno non patrimoniale, assume rilevanza, sul piano valoriale, il solo contenuto affettivo del rapporto in termini di stabile relazione affettiva tra due soggetti, quale fonte di realizzazione personale, che non richiede l'istituzione di una duratura coabitazione, dovendosi rimarcare la differenza nell'uso dei termini "convivenza" - il quale allude alla sostanza di uno stabile vincolo affettivo volto a segnare, con intensità e profondità, la vita sentimentale ed emozionale del singolo e di per sé idoneo a conferire un senso specifico ai propri percorsi di realizzazione personale - e "coabitazione" riconducibile alla mera forma organizzativa della "vita a due" in termini logistici. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di secondo*

*grado che, pur in presenza di un intenso legame affettivo tra la vittima e la sua compagna, consolidato dalla nascita di un figlio, aveva escluso, in ragione dell'assenza di stabile coabitazione, l'apprezzabilità del pregiudizio sotto il profilo della relativa proiezione in chiave dinamico-relazionale).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7128 del 2013 Rv. 625496-01, N. 27321 del 2025 Rv. 676721-05, N. 8911 del 2026 Rv. 677591-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23544** *del* **20/07/2026** (Rv. **679407-03**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

F. *(CATANESE SALVATORE) contro* T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 03/01/2023

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Fatto illecito determinante un evento mortale - Diritto al risarcimento del danno patrimoniale - Presupposto - Spettanza alla persona unita in un'unione di fatto - Ammissibilità - Condizioni.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

*Ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale da perdita della contribuzione futura in favore del convivente di fatto, in conseguenza della morte del partner, occorre accertare, oltre la stabilità e mutua assistenza morale e materiale tra i protagonisti del rapporto, anche se, in concreto e sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti, le modalità di organizzazione economico-materiale adottate dai protagonisti della relazione, consentano di ammettere (o, invece, di escludere) l'assunzione, da parte della vittima, di un impegno di contribuzione materiale destinato a incidere sulla vita economica del superstite con quei caratteri di prospettabile continuità tali da giustificare un'apprezzabile concretezza della corrispondente aspettativa per il futuro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

*Massime precedenti Vedi:* N. 7128 del 2013 Rv. 625496-01, N. 7272 del 2012 Rv. 622507-01, N. 23725 del 2008 Rv. 604690-01, N. 21402 del 2022 Rv. 665209-03, N. 28 del 2025 Rv. 673591-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23584** *del* **20/07/2026** (Rv. **679408-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

N. *(RASIA CARLO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/03/2024

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Mandante residente all'estero - Procura ad litem apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione e autenticata da legale italiano - Presunzione di rilascio in Italia -

Configurabilità - Superamento - Onere a carico della parte avversa - Documentazione attestante l'ingresso in Italia nel periodo temporale di predisposizione dell'atto cui afferisce - Rilevanza.

*In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria, necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura ad litem apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e tale onere non può ritenersi assolto qualora risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, a un ingresso in Italia del mandante nel medesimo periodo temporale di predisposizione dell'atto cui la procura si riferisce.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3823 del 2014 Rv. 629788-01, N. 16050 del 2018 Rv. 649564-01, N. 20016 del 2016 Rv. 642608-01, N. 34867 del 2022 Rv. 666448-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 1605 del 2020 Rv. 656794-02

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23598** *del* **20/07/2026** (Rv. **679465-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

B. *(D'AGOSTINI TIZIANA) contro* B. *(ALIBERTI BENIAMINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2023

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Sentenza "che chiude" il processo" ex art 91 c.p.c. - Configurabilità - Condanna del soccombente alle spese del relativo giudizio - Ammissibilità - Declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale - Soccombenza - Sussistenza.

*Ai fini della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., non rileva esclusivamente la soccombenza nel merito ma anche quella per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari "chiuda il processo" davanti al giudice, con la conseguenza che anche la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale configura una situazione di soccombenza (ancorché processuale), che legittima la condanna a rifondere le spese di lite alla controparte vittoriosa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10911 del 2001 Rv. 548859-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15847 del 2024 Rv. 671262-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23642** *del* **21/07/2026** (Rv. **679409-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

B. *(D'AGOSTINI TIZIANA) contro* B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2024

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione -

Distinti ricorsi per cassazione - Contemporanea pendenza - Riunione - Necessità - Esclusione - Opportunità - Conseguenze.

*I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono, ove reputato opportuno e senza pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, essere riuniti in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., fermo restando che, in difetto di riunione, ove la sentenza d'appello venga revocata, anche quella di legittimità ne resta travolta ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18966 del 2024 Rv. 671721-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9774 del 2025 Rv. 674442-01, N. 30184 del 2024 Rv. 672916-01, N. 1490 del 2026 Rv. 677673-01

---

*Sez.* **3**, ***Sentenza*** *n.* **23701** *del* **21/07/2026** (Rv. **679410-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

B. *(MANFREDI GIGLIOTTI MARIA CRISTINA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 25/11/2021

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Magistrati onorari - Collegi composti anche da giudici onorari - Trattazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Ammissibilità - Esclusione - Art. 62, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013 - Fondamento.

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

*L'art. 62, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, che vieta, nei giudizi dinnanzi alla Corte d'appello in unico grado, la presenza di giudici onorari ausiliari nei collegi, si applica anche al giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il quale è solo formalmente un giudizio di appello - non trattandosi d'impugnazione, sia pure in sede di rinvio, né di secondo "grado" avverso una statuizione del giudice civile di primo grado, che invece non vi è mai stata - ma costituisce l'unico e compiuto grado di merito sui fatti, coinvolgenti un giudizio penale, attinenti alla domanda risarcitoria in sede civile.*

*Riferimenti normativi:* Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

*Massime precedenti Vedi:* N. 5227 del 2024 Rv. 670335-01, N. 6644 del 2025 Rv. 674207-01, N. 3023 del 2026 Rv. 677753-05

---

*Sez.* **3**, ***Sentenza*** *n.* **23739** *del* **21/07/2026** (Rv. **679432-01**)

*Presidente:* **ROSSETTI MARCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

F. *(VENCO ALBERTO) contro* I. *(ONIGA BEATRICE ELEONORA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/10/2024

018016 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OBBLIGO DI SALVATAGGIO Contratto di assicurazione - Clausola che prevede la decadenza dell'assicurato che abbia ammesso la propria colpa - Effetti - Nullità - Fondamento.

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) In genere.

*Nel contratto di assicurazione, la clausola che prevede la decadenza dal diritto all'indennizzo dell'assicurato che abbia ammesso la propria responsabilità è nulla sia in quanto impone allo stesso di tenere una condotta - dichiarare il falso o tacere il vero per conservare la prestazione contrattuale - palesemente contraria ai principi inderogabili di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali costituiscono criterio legale di determinazione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio, in funzione della sua conformazione all'interesse creditorio, sia per contrarietà agli obblighi di salvataggio sanciti dalla norma di ordine pubblico di cui all'art. 1914 c.c., inducendo l'assicurato a resistere temerariamente nel giudizio proposto dal danneggiato, così esponendolo anche alle conseguenze della mora in termini di superamento del massimale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1914, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101

*Massime precedenti Vedi:* N. 10725 del 2025 Rv. 674616-01, N. 14320 del 2026 Rv. 678056-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23763** *del* **22/07/2026** (Rv. **679433-01**)

*Presidente:* **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

C. *(AMMIRATI LUIGI) contro* F. *(FRISTACHI GIANFRANCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/09/2022

113112 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE Art. 1243 c.c. - Certezza del controcredito - Criterio di valutazione - Accertamento da parte del giudice dell'esistenza e dell'ammontare del controcredito - Conseguenze.

*In tema di compensazione, la certezza del controcredito richiesta dall'art. 1243 c.c. deve essere valutata con riferimento all'esito dell'accertamento giudiziale e non alla mera esistenza di contestazioni difensive, sicché, ove il giudice accerti nel medesimo processo l'esistenza e l'ammontare del controcredito, la contestazione originaria perde efficacia ostativa e non impedisce la produzione degli effetti estintivi della compensazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23924 del 2024 Rv. 672284-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 23225 del 2016 Rv. 641764-03

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23764** *del* **22/07/2026** (Rv. **679434-01**)

*Presidente:* **IANNELLO EMILIO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

A. *(MILARDI VITTORIO) contro* A. *(MIANO ANTONIO CATENO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 29/12/2022

104272 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE Cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione o all'affitto dell'azienda - Comunicazione della cessione al locatore - Rilevanza - Conseguenze.

*In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, nel caso di cessione del contratto di locazione contestuale alla cessione o all'affitto dell'azienda, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 392 del 1978, la comunicazione della cessione al locatore non è un profilo accessorio, ma costituisce il presupposto necessario affinché il trasferimento del rapporto divenga opponibile al locatore e si determini il vincolo di responsabilità sussidiaria tra cedente e cessionario, caratterizzata dal beneficium ordinis; ne consegue che il locatore può rivolgersi al cedente per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del nuovo conduttore e previo esperimento nei suoi confronti della richiesta di adempimento, anche mediante semplice messa in mora.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1409, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1594, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

*Massime precedenti Vedi:* N. 17545 del 2018 Rv. 649660-01, N. 4405 del 2024 Rv. 670121-02, N. 23111 del 2015 Rv. 637866-01, N. 28809 del 2019 Rv. 655584-01

---

*Sez.* **3**, ***Sentenza*** *n.* **23890** *del* **22/07/2026** (Rv. **679661-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

I. *(DI LIZIO ANDREA) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/03/2024

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Litisconsorti necessari - Proposizione di due distinti appelli fondati sulle medesime questioni - Rigetto nel merito di quello principale e declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo - Ricorso per cassazione dell'impugnante incidentale tardivo in ordine alla sola declaratoria di inammissibilità - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni.

*Qualora due litisconsorti necessari abbiano interposto distinti appelli, fondati su identiche questioni, avverso la medesima sentenza - l'uno esaminato nel merito e rigettato, l'altro dichiarato inammissibile -, il ricorso per cassazione proposto dall'appellante incidentale tardivo che lamenti unicamente la declaratoria di inammissibilità del proprio gravame, senza censurare le ragioni di rigetto dell'appello principale, è inammissibile per difetto di interesse, poiché, quand'anche la sentenza impugnata fosse cassata, in sede di rinvio, il giudice di merito non potrebbe far altro che rilevare la sopravvenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione di rigetto dell'appello principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

*Massime precedenti Vedi:* N. 28968 del 2025 Rv. 676996-01, N. 1929 del 2026 Rv. 677689-01, N. 4908 del 2017 Rv. 644313-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23891** *del* **22/07/2026** (Rv. **679435-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(BURESTI CECILIA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/06/2023

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. - Ambito di applicazione.

*L'art. 1284, comma 4, c.c. trova applicazione con riferimento a qualsiasi domanda di condanna al pagamento d'una somma di denaro, quale che sia la fonte e la natura dell'obbligazione dedotta in giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1284 com. 4, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

*Massime precedenti Difformi:* N. 14512 del 2022 Rv. 664788-01, N. 28036 del 2025 Rv. 676224-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 31910 del 2025 Rv. 677090-03, N. 7677 del 2025 Rv. 674231-01, N. 29757 del 2025 Rv. 676885-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23933** *del* **23/07/2026** (Rv. **679466-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(FEOLA MARCELLO GIUSEPPE) contro* C. *(MANZIONE MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/02/2024

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione forzata - Atto di precetto - Titolo esecutivo giudiziale - Contestazione relativa alla generica specificazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Fondamento - Validità dell'intimazione - Condizioni.

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE In genere.

*In tema di esecuzione forzata, la contestazione relativa alla mancata o generica specificazione, nell'atto di precetto, dei criteri di calcolo degli interessi moratori dovuti in forza di un titolo esecutivo giudiziale, integra un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto attiene alla regolarità formale dell'atto e non all'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e l'intimazione è valida ogniqualvolta il debitore sia posto in grado, anche tramite l'esame del titolo esecutivo presupposto, di individuare l'esatta entità del debito attraverso un semplice calcolo aritmetico basato sui criteri di legge o del titolo medesimo, senza che sia necessaria l'analitica e minuziosa esposizione del preciso procedimento logico-matematico seguito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 9320 del 2026 Rv. 677564-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24015** *del* **24/07/2026** (Rv. **679535-01**)

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

B. *(CARDANOBILE FABIO) contro* A. *(VECCHI DANIELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/06/2024

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità del produttore - Principio di precauzione - Criterio di integrazione e qualificazione degli obblighi di informazione ex artt. 6 e 104 c. cons. in base all'art. 1176, comma 2, c.c. e al principio di buona fede oggettiva - Sussistenza - Certezza scientifica del pericolo per la salute - Necessità - Esclusione - Regolazione pubblicistica del rischio - Parametro di valutazione degli obblighi informativi e di protezione gravanti sul produttore - Esclusione - Fattispecie.

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE In genere.

*In tema di responsabilità del produttore, il principio di precauzione - il quale costituisce un criterio di integrazione e qualificazione del contenuto degli obblighi di informazione ex artt. 6 e 104 c. cons., in base all'art. 1176, comma 2, c.c. e al principio di buona fede oggettiva - impone l'adozione di misure cautelari e informative, volte alla riduzione del rischio ed a prevenirne la concretizzazione, già in presenza di indici seri e concordanti di possibile pericolo per la salute, senza che sia necessario l'accertamento di una nocività certa, e si traduce, in applicazione del principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), nell'obbligo a carico del produttore di informare il consumatore sulle modalità di utilizzo idonee a ridurre l'esposizione, consentendogli di modulare consapevolmente il proprio comportamento, dovendosi, peraltro, escludere che la regolazione pubblicistica del rischio, avente ad oggetto interessi diffusi e collettivi, possa integrare parametro di valutazione degli obblighi informativi e di protezione gravanti sul produttore nei rapporti contrattuali con il singolo consumatore. (Nella specie, relativa ad omessa informazione circa i rischi derivanti dall'uso prolungato di telefoni cellulari, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del produttore in base al mero richiamo alla conformità del prodotto agli standard tecnici ed alla affermazione secondo cui il principio di precauzione vincola solo lo Stato, senza riflessi sugli obblighi informativi del produttore).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 6, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 104, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 153, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 169, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 191

*Massime precedenti Vedi:* N. 33984 del 2024 Rv. 673332-01, N. 5813 del 2019 Rv. 652842-01, N. 8224 del 2025 Rv. 674235-02

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24015** *del* **24/07/2026** (Rv. **679535-02**)

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

B. *(CARDANOBILE FABIO) contro* A. *(VECCHI DANIELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/06/2024

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Responsabilità del produttore - Inosservanza degli obblighi di informazione sulla sicurezza del prodotto - Lesione del diritto all'autodeterminazione - Sufficienza - Pregiudizio alla salute - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

148021 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' PERICOLOSA - IN GENERE In genere.

*In tema di responsabilità del produttore, l'inosservanza degli obblighi di informazione sulla sicurezza del prodotto può determinare la lesione del diritto all'autodeterminazione, quale bene*

*giuridico autonomo, la cui compromissione, consistente nella alterazione del processo decisionale che priva il soggetto della possibilità di scegliere consapevolmente se e come esporsi a un rischio, può assumere rilievo risarcitorio, indipendentemente dal verificarsi di ulteriori pregiudizi alla salute, ove risulti dimostrata, in concreto, l'incidenza causale dell'omissione informativa sulle scelte di acquisto e di utilizzo del bene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione del consumatore che, avendo acquistato un dispositivo mobile, ne aveva fatto un uso intensivo, senza accertare, alla luce di un giudizio prognostico ex ante, se, in presenza di un'informazione completa, il processo decisionale del consumatore si sarebbe orientato in modo diverso).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 6, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 104, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 16633 del 2023 Rv. 668112-02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 794 del 2009 Rv. 606221-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24125** *del* **27/07/2026** (Rv. **679493-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

N. *(GRATTERI LUCA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2024

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 - Riferimento ai contratti bancari e finanziari - Significato - Estensione al leasing immobiliare stipulato con istituto di credito - Esclusione.

*In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti bancari e finanziari contiene un chiaro richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15200 del 2018 Rv. 649305-02

*Massime precedenti Vedi:* N. 31209 del 2022 Rv. 666120-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24182** *del* **28/07/2026** (Rv. **679543-02**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

D. *(TRONCONE RAFFAELE) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/03/2023

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Occupazione sine titulo - Conseguenza della nullità del contratto - Domanda di rilascio - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

*Nel giudizio volto ad ottenere il rilascio di un bene immobile, di cui si deduca l'occupazione sine titulo, quale conseguenza della nullità del contratto che ne legittimava il godimento, vi è litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti contraenti, benché la condotta di occupazione sia astrattamente imputabile a ciascuno di essi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25200 del 2017 Rv. 645943-01, N. 7283 del 1997 Rv. 506505-01, N. 16633 del 2013 Rv. 626851-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24182** *del* **28/07/2026** (Rv. **679543-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

D. *(TRONCONE RAFFAELE) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/03/2023

133201 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MILITARE Militare in attività di servizio - Modalità - Consegna della copia dell'atto al P.M. ai fini della sua validità - Necessità - Condizioni - Omissione - Conseguenze - Nullità della notificazione e della sentenza - Fondamento.

*Quando la notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita a mani proprie, è necessario, ai sensi dell'art. 146 c.p.c., che si proceda alla consegna di una copia dell'atto al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. c.p.c., dovendo dichiararsi, in difetto di tale adempimento - posto a tutela del destinatario in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari, le cui destinazioni debbono, talvolta, essere mantenute segrete per motivi di sicurezza riconducibili alla più efficiente realizzazione dei compiti loro attribuiti - la nullità della notificazione e della sentenza resa in contumacia del convenuto, con la rimessione degli atti al giudice di primo grado.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 146, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 49

*Massime precedenti Conformi:* N. 372 del 2007 Rv. 594373-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24221** *del* **29/07/2026** (Rv. **679494-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

D. *(BERTI CARLO) contro* A. *(CLEMENTE MICHELE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/06/2022

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo - Danno patrimoniale - Sussistenza - Risarcibilità - Condizioni - Ricorso all'ausilio di un collaboratore domestico - Necessità - Esclusione.

*La lesione della c.d. capacità di lavoro casalingo, integrando un danno patrimoniale da perdita di una capacità lavorativa lato sensu specifica, dev'essere risarcita come tale qualora risulti accertato lo svolgimento dell'attività domestica e la compromissione totale o parziale della capacità, senza che sia necessaria la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17129 del 2023 Rv. 667850-01, N. 24471 del 2014 Rv. 633521-01, N. 20922 del 2023 Rv. 668583-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24264** *del* **30/07/2026** (Rv. **679495-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

C. *(CORSO MARINA) contro* F. *(PICCHIONI GIUSEPPE)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MODENA, 14/03/2024

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo esecutivo - Statuizione sulle spese - Impugnazione - In conformità al regime del provvedimento che le riguarda - Conseguenze - Provvedimento di estinzione tipica - Reclamo - Necessità.

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE In genere.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*In tema di spese del processo esecutivo, l'impugnazione della statuizione su di esse segue il regime del provvedimento che le riguarda, con la conseguenza che se il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato estinto per cause tipiche il processo senza liquidare le spese ex art. 632 c.p.c., l'omessa statuizione va impugnata con il reclamo ex art. 630 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Vedi:* N. 19540 del 2013 Rv. 627753-01, N. 27614 del 2020 Rv. 660055-01, N. 19638 del 2014 Rv. 633074-01, N. 21874 del 2021 Rv. 662199-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24272** *del* **30/07/2026** (Rv. **679496-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

V. *(VERITTI ANTONELLA) contro* B. *(PARISI MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/12/2023

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Litisconsorzio processuale cd. necessario - Chiamata del terzo su ordine del giudice in primo grado - Appello - Omessa integrazione del contraddittorio - Giudizio di cassazione - Deduzione di "error in procedendo" - Conseguenze - Fattispecie.

*In materia di litisconsorzio processuale cd. necessario, l'interesse tutelato che la parte può far valere rispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado su ordine del giudice, ma non sia stato chiamato in appello ad integrare il contraddittorio, è quello ad ottenere una*

*pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito, sicché la cassazione della sentenza d'appello è ammessa solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella impugnata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse essere dedotta in Cassazione, quale "error in procedendo", la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello nei confronti di un terzo chiamato in causa, essendo intervenuta pronuncia di fallimento dello stesso, che rendeva la domanda proposta nei suoi confronti improcedibile).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 2966 del 2020 Rv. 656996-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6016 del 2023 Rv. 667025-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24277** *del* **30/07/2026** (Rv. **679497-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

F. *(DEL SEPPIA BARBARA) contro* S. *(PESENTI MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/06/2024

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 000660/2025 67365101*

*Massime precedenti Conformi:* N. 660 del 2025 Rv. 673651-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24285** *del* **31/07/2026** (Rv. **679467-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

D. *(SPINELLI ANTONELLO CIRO) contro* U.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 21/12/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Negoziazione assistita obbligatoria - Liquidazione giudiziale delle spese - Doverosità - Fattispecie.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nell'ambito delle materie per le quali il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al difensore spetta il compenso relativo all'attività professionale svolta per l'attivazione e la gestione della procedura, costituendo attività imposta dall'ordinamento e necessaria per consentire l'accesso alla tutela giurisdizionale, il quale va liquidato secondo i parametri della Tabella 25-bis allegata al d.m. n. 55 del 2014, come introdotta dal d.m. n. 37 del 2018. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il ristoro dei compensi maturati nella fase di negoziazione assistita obbligatoria relativa ad una domanda risarcitoria derivante dalla circolazione dei veicoli).*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 5, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 20 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3888 del 2023 Rv. 666854-01, N. 7974 del 2024 Rv. 670573-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16990 del 2017 Rv. 644917-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24286** *del* **31/07/2026** (Rv. **679498-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

P. *(SPINA PASQUALE) contro* A. *(CONSOLO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 13/09/2022

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 008506/2023 66710801*

*Massime precedenti Conformi:* N. 8506 del 2023 Rv. 667108-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24286** *del* **31/07/2026** (Rv. **679498-02**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

P. *(SPINA PASQUALE) contro* A. *(CONSOLO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 13/09/2022

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 010202/2023 66738901*

*Massime precedenti Conformi:* N. 10202 del 2023 Rv. 667389-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24287** *del* **31/07/2026** (Rv. **679499-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(CASTELLANO FRANCESCO) contro* S. *(COLETTI PIERFILIPPO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 28/10/2022

018151 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile - Sussistenza.

*In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 4994 del 2023 Rv. 666753-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24287** *del* **31/07/2026** (Rv. **679499-02**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(CASTELLANO FRANCESCO) contro* S. *(COLETTI PIERFILIPPO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 28/10/2022

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 006313/2026 67747302*

*Massime precedenti Conformi:* N. 6313 del 2026 Rv. 677473-02

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione lavoro




LUGLIO 2026

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **22610** *del* **02/07/2026** (Rv. **679460-01**)

*Presidente:* **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(REGGIO D'ACI MICHELA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/11/2022

098131 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE Dipendenti in servizio presso la soppressa Commissione tributaria centrale - Diritto all'emolumento integrativo ex art. 37 d.l. n. 98 del 2011 - Sussistenza - Limitazione ai soli Uffici tenuti ad applicare il nuovo regime del contributo unificato - Esclusione.

*L'emolumento integrativo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, ratione temporis vigente, spetta anche ai dipendenti in servizio presso la soppressa Commissione tributaria centrale, non prevedendo la norma alcuna limitazione del beneficio ai soli Uffici della giustizia tributaria tenuti ad applicare il nuovo regime del contributo unificato, la cui introduzione rileva esclusivamente quale fonte di finanziamento dell'incentivo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 37 com. 12 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 37 com. 13 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 12 com. 3, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 12 com. 3, Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 37 com. 11 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 21156 del 2010 Rv. 615559-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **22620** *del* **02/07/2026** (Rv. **679470-01**)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

L. *(CHIARENZA CATERINA) contro* M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 24/02/2023

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Inammissibilità del ricorso - Notifica a mezzo PEC - Messaggio privo di allegati leggibili e di riferimenti agli estremi essenziali dell'impugnazione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Sussistenza - Concessione di un termine per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esclusione.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

*Il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC, con messaggio privo di allegati leggibili nonché di riferimenti agli estremi essenziali dell'impugnazione - quali l'oggetto della notifica, le parti del giudizio e la pronuncia impugnata - è inammissibile, né, trattandosi di vizio che determina l'inesistenza della notificazione, è possibile disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15001 del 2021 Rv. 661294-01, N. 4902 del 2024 Rv. 670162-01, N. 30082 del 2023 Rv. 669119-01, N. 8291 del 2005 Rv. 601344-01, N. 7041 del 2025 Rv. 674706-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22624** *del* **02/07/2026** (Rv. **679584-01**)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**

C. *(DORELLI SANDRA) contro* D. *(GLIOZZI FILIPPO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/07/2024

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Contratti collettivi - Art. 186 c.c.n.l. 2018 settore Pubblici esercizi, ristorazione Collettiva e commerciale e Turismo - Contributo datoriale al Fondo Est - Dipendenti con contratto a tempo parziale verticale o misto - Limitazione del versamento ai soli mesi lavorati - Esclusione - Ragioni.

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

*L'art. 186 del c.c.n.l. settore Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo dell'8 febbraio 2018, nella parte in cui prevede l'obbligo della parte datoriale di versare un contributo mensile di finanziamento al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est) per tutti i dipendenti, anche se assunti a tempo parziale, senza alcuna differenziazione, si interpreta nel senso che il datore sia tenuto al versamento in misura integrale e non già proporzionale ai mesi di lavoro effettivo, anche nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, perché il diritto all'assistenza sanitaria integrativa, che si è inteso realizzare grazie ai versamenti al Fondo, è espressamente qualificato come irrinunciabile ed è obiettivamente infrazionabile rispetto al singolo lavoratore.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 08/02/2018 art. 186 com. 12, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 18826 del 2021 Rv. 661842-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **22716** *del* **06/07/2026** (Rv. **679575-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

I. *(DI MARSILIO CARLO) contro* N. *(MONTELLA NICOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2024

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Indennità di posizione della dirigenza sanitaria - Art. 91 c.c.n.l. area sanità del 24 luglio 2019 - Contenuto - Interpretazione - Bilanciamento dell’aumento della parte fissa con la corrispondente riduzione della parte variabile - Fondamento.

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE In genere.

*In tema di indennità di posizione della dirigenza sanitaria, l'art. 91 del c.c.n.l. area sanità del 24 luglio 2019 - nella parte in cui prevede che, al fine di assicurare la copertura dell'aumento dei valori annui delle retribuzioni di posizione, posto a carico del Fondo di cui all'art. 94 del medesimo c.c.n.l., detti incrementi nella componente fissa sono finanziati mediante una corrispondente riduzione della componente variabile, fermo restando "il valore individuale complessivo di retribuzione di posizione dell'incarico in essere" - è norma di copertura finanziaria che non ha*

*inteso annullare interamente la parte variabile precedentemente percepita, ma solo ridurla, operando un nuovo bilanciamento del peso delle due componenti, in relazione al quale il mantenimento del valore individuale complessivo della retribuzione di posizione in godimento, costituisce un limite non valicabile dalle successive disposizioni pattizie.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 24/07/2019 art. 91, Contr. Coll. 24/07/2019 art. 94

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22731** *del* **06/07/2026** (Rv. **679538-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

D. *(VOCI PIETRO) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 15/11/2022

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Giudizio ex art. 445-bis c.p.c. - Espletamento di più consulenze tecniche - Soluzioni prospettate difformi fra loro - Scelta del giudice - Motivazione specifica - Necessità - Fattispecie.

*Qualora nel corso del giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c. vengano espletate più consulenze tecniche, nelle diverse fasi processuali, con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla consulenza espletata nel corso della fase preventiva piuttosto che a quella espletata nel giudizio di merito, è tenuto a motivare la propria preferenza esplicitando le ragioni per le quali il secondo elaborato peritale risulti pretermesso al primo, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad esso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito resa all'esito del giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., con la quale il giudice, dopo aver disposto una nuova c.t.u., ha aderito a quella svolta in fase preventiva, conducente ad esiti opposti, senza svolgere alcuna motivazione comparativa e limitandosi ad affermare l'irrilevanza di quella espletata in sede di giudizio di merito).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5148 del 2011 Rv. 616967-01, N. 32069 del 2023 Rv. 669426-02, N. 29713 del 2024 Rv. 672899-01, N. 15596 del 2025 Rv. 674859-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **22773** *del* **06/07/2026** (Rv. **679611-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

R. *(COLLEVECCHIO MARCELLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/11/2021

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Sospensione cautelare del pubblico dipendente - Perdita di efficacia a seguito di sentenza di proscioglimento - Art. 4, comma 2, l. 97 del 2001 - Ambito di applicazione - Sospensione facoltativa - Rilevanza - Sussistenza - Sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato di cui all’art. 531 c.p.p. - Rilevanza - Sussistenza - Fondamento.

098100 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE In genere.

*In tema di pubblico impiego, l'art. 4, comma 2, della l. n. 97 del 2001, secondo cui la sospensione cautelare del dipendente perde efficacia in caso di sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento, ivi compresa la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 531 c.p.p., trova applicazione anche nel caso di sospensione facoltativa disposta ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, in quanto la disposizione, che non opera distinzioni, è norma di garanzia intesa ad evitare che una protrazione sine die della misura cautelare possa mutarla in una misura di per sé afflittiva.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Legge 27/03/2001 num. 97 art. 4 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8210 del 2003 Rv. 563495-01, N. 6186 del 2025 Rv. 674476-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22781** *del* **06/07/2026** (Rv. **679547-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

I. *(RUSSO GIOVANNI) contro* I. *(CIACCI PATRIZIA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 30/11/2022

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Consapevole omissione della pronuncia sulla sussistenza dei requisiti sanitari per mancanza di domanda in relazione ad una specifica prestazione - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. nei confronti del decreto di omologa con cui il giudice, rilevata la mancanza di domanda in relazione all'accertamento dei requisiti sanitari per fruire di una specifica prestazione (nella specie la pensione di invalidità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971) - pur presenti nella relazione del consulente tecnico d'ufficio -, omette consapevolmente di pronunciarsi sul punto, stante l'inidoneità del provvedimento ad incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione giuridica sostanziale della parte, la quale può promuovere un ordinario giudizio di cognizione finalizzato al conseguimento di tale prestazione, rispetto al quale, l'infruttuoso esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, integra la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 445 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 23232 del 2026 Rv. 679500-01, N. 29096 del 2019 Rv. 655703-01, N. 3668 del 2019 Rv. 652903-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22833** *del* **07/07/2026** (Rv. **679548-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.**

B. *(MARTELLI CORRADO) contro* M. *(MOSCHELLA CARMELO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/03/2025

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 37 del c.c.n.l. 8 maggio 2000 per i dipendenti delle cd. cooperative sociali - Obbligo di assunzione in caso di subentro di nuova impresa nell'appalto - Ambito - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di cambio appalto, l'art. 37 del c.c.n.l. per i dipendenti delle cd. cooperative sociali dell'8 maggio 2000, che prevede l'obbligo a carico dell'impresa subentrante di assumere il personale dipendente di quella uscente addetto all'appalto, va interpretato nel senso che tale obbligo non è assoluto e incondizionato bensì ricorre solo nel caso in cui il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'operatività della clausola sociale in relazione ad una lavoratrice inserita tra il personale dell'impresa uscente destinato alle sostituzioni atteso che i nuovi capitolati non prevedevano l'erogazione degli stessi servizi precedentemente erogati, ma solo di quelli utili all'impiego di lavoratori stabili con orario a tempo pieno).*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 08/05/2000 art. 37, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 2112

*Massime precedenti Vedi:* N. 18114 del 2024 Rv. 671856-01, N. 15684 del 2016 Rv. 640873-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23052** *del* **11/07/2026** (Rv. **679576-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

P. *(CAPIALBI MASSIMO) contro* U. *(PASTORE CAMILLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2022

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Collaboratori esperti linguistici di lingua straniera - Natura privatistica del rapporto di lavoro - Mobilità fra Università - Disciplina applicabile - Art. 30 del d.lgs n. 165 del 2001 - Esclusione - Disciplina dettata dalla contrattazione collettiva - Individuazione.

*Alla procedura di mobilità di collaboratori esperti linguistici di lingua straniera, il cui rapporto di lavoro ha natura privatistica, non si applica l'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, ma esclusivamente la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, cui rinvia la norma speciale dettata dall'art. 4 del d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1995, e conoscibile, in ragione della valenza ad essa attribuita per effetto del rinvio operato dal legislatore, d'ufficio dal giudice in virtù del principio iura novit curia, indipendentemente dall'iniziativa di parte.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17724 del 2025 Rv. 675822-01, N. 4921 del 2016 Rv. 639117-01, N. 13490 del 2024 Rv. 671187-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23052** *del* **11/07/2026** (Rv. **679576-02**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

P. *(CAPIALBI MASSIMO) contro* U. *(PASTORE CAMILLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/09/2022

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Collaboratori esperti linguistici di lingua straniera - Mobilità fra Università - Requisito della anzianità di servizio non superiore ad una certa soglia - Mancata previsione da parte della contrattazione collettiva - Discriminazione per età - Sussistenza - Ragioni di contenimento della spesa - Esclusione - Fondamento.

103105 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - ATTI DISCRIMINATORI In genere.

*In tema di mobilità tra Università dei collaboratori esperti linguistici di lingua straniera, è illegittima la previsione da parte del relativo bando del requisito dell'anzianità di servizio non superiore a una certa soglia, in quanto in contrasto con la contrattazione collettiva applicabile, che non riserva all'amministrazione la facoltà di indicare requisiti e competenze professionali non contemplati, e con la stessa logica della mobilità - che mira a realizzare una più equilibrata ripartizione del personale amministrativo sul territorio nazionale e a consentire alle Amministrazioni di ottenere personale già dotato di certe competenze - e, oltre a realizzare una discriminazione in danno dei dipendenti più anziani, non trova giustificazione in esigenze di contenimento della spesa, atteso che la disciplina pattizia, unica fonte regolatrice della procedura, prevede uno specifico meccanismo di inquadramento nelle posizioni stipendiali secondo il principio del maturato economico, finalizzato a garantire solo la conservazione del trattamento acquisito presso l'amministrazione di provenienza.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 27/01/2005 art. 57, Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216

*Massime precedenti Vedi:* N. 535 del 2013 Rv. 624828-01, N. 4223 del 2018 Rv. 647269-02, N. 13490 del 2024 Rv. 671187-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23053** *del* **11/07/2026** (Rv. **679549-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.**

S. *(BASILE FILIPPO) contro* V. *(BARRESI GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 21/04/2022

158057 SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE Personale addetto al servizio rifiuti - Società di regolamentazione dei rifiuti (SRR) - Transito del personale impiegato nel sistema precedente la loro istituzione - Diritto incondizionato ed immediato all'assunzione - Esclusione - Verifica delle condizioni oggettive e soggettive previste dalla legge regionale - Necessità - Sussistenza.

*In tema di dipendenti degli enti locali della Regione Sicilia, l'art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010, ove prevede il transito alle dipendenze delle istituende Società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (SRR) del personale già impiegato nel precedente sistema, non configura un diritto incondizionato e immediato all'assunzione presso la SRR, essendo subordinato alla previa definizione della dotazione organica, alla concreta individuazione del fabbisogno di personale, al rispetto delle modalità stabilite dagli atti regionali e alla verifica delle condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Sicilia 08/04/2010 num. 9 art. 19, Legge Reg. Sicilia 08/04/2010 num. 9 art. 7 com. 10, Legge Reg. Sicilia 08/04/2010 num. 9 art. 10

*Massime precedenti Vedi:* N. 341 del 2018 Rv. 646725-01, N. 31341 del 2025 Rv. 677318-01, N. 22187 del 2021 Rv. 662088-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23054** *del* **11/07/2026** (Rv. **679564-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CONTE DARIO.** *Relatore:* **CONTE DARIO.**

I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 17/03/2023

086164 FONTI DEL DIRITTO - REGOLAMENTI - STATALI - MINISTERIALI (E INTERMINISTERIALI) Accesso ai ruoli del personale docente - Revisione periodica delle classi di concorso - Decreto del Ministro della pubblica istruzione e tabelle allegate - Natura normativo regolamentare - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE In genere.

*In tema di reclutamento del personale della scuola pubblica, il decreto ministeriale previsto dall'art. 405 del d.lgs. n. 297 del 1994 al fine di provvedere alla revisione periodica della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, nonché le tabelle ad esso allegate, hanno natura normativo-regolamentare, in quanto contengono precetti generali e astratti e traggono la propria legittimazione da una fonte primaria che demanda al Ministro della pubblica istruzione la disciplina della materia, sicché essi sono direttamente interpretabili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 405, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/06/2008 num. 112 art. 64 com. 4 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, DPR 14/02/2016 num. 19, Decr. Minist. min. IUR 09/05/2017 num. 259, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N.3

*Massime precedenti Vedi:* N. 28625 del 2020 Rv. 659960-01, N. 5062 del 2007 Rv. 596533-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23232** *del* **14/07/2026** (Rv. **679500-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

F. *(PAOLETTI GIOVANNI) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 10/02/2025

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Difformità dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni - Procedura di correzione di errore materiale - Applicabilità - Condizioni - Autonoma valutazione difforme del giudice - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosta dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il decreto di omologa - oggetto anche di una istanza di correzione rigettata - non si era consapevolmente discostato dalle conclusioni del perito ma era frutto di una interpretazione della domanda giudiziale volta ad individuare l'istanza amministrativa presentata per la prestazione richiesta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 29096 del 2019 Rv. 655703-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2163 del 2021 Rv. 660329-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23314** *del* **15/07/2026** (Rv. **679558-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

P. *(TARSITANO DAVIDE) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 10/06/2025

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese legali - Ragioni della compensazione - Riferimento alla "natura della controversia" - Sindacabilità - Valutazione in base al contesto della specifica questione affrontata - Necessità - Fattispecie.

*In tema di spese legali, la formula utilizzata per motivare la compensazione non può essere letta di per sé sola, ma - anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, che ha previsto che la compensazione possa essere disposta anche qualora sussistano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", oltre a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile - va calata, volta per volta, nel contesto della specifica questione affrontata in giudizio, sicché il riferimento alla "natura della controversia" si traduce in una mera enunciazione astratta o pura formula di stile, integrante vizio sindacabile in sede di legittimità, ove non trovi riscontro nella specifica ipotesi processuale cui accede, ma deve, viceversa, ritenersi adeguata motivazione della scelta di compensare le spese laddove trovi congruenza con la realtà processuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'idoneità del riferimento alla "natura della controversia" a sorreggere la scelta della compensazione, in relazione al decreto di omologa dell'accertamento, ex art. 445-bis c.p.c., con il quale veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza posteriore non solo alla domanda amministrativa ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo, configurante una pronuncia, non di accoglimento, bensì di reiezione della domanda iniziale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 13 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 15495 del 2022 Rv. 664877-01, N. 12327 del 2026 Rv. 678428-01, N. 17938 del 2014 Rv. 631915-01, N. 6782 del 2026 Rv. 678309-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23332** *del* **16/07/2026** (Rv. **679582-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Parz. Diff.)*

U. *(PASTORE CAMILLA) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/04/2024

102078 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE Collaboratori ed esperti linguistici nelle Università - Natura privatistica del rapporto di lavoro - Applicabilità delle norme sul pubblico impiego - Esclusione in mancanza di disciplina derogatoria - Conseguenze - Individuazione della gestione previdenziale di iscrizione - Iscrizione presso l'ex INPDAP - Illegittimità - Applicabilità della disciplina ex art. 2120 c.c. - Sussistenza.

*In tema di collaboratori ed esperti linguistici nelle Università, la natura privatistica del loro rapporto di lavoro comporta l'inapplicabilità, in mancanza di una disciplina derogatoria, delle norme sul pubblico impiego, e in particolare del d.lgs. n. 165 del 2001, con la duplice conseguenza che le relative posizioni previdenziali non possono essere iscritte, dall'1.1.2008, presso l'INPDAP e che, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, si applica la disciplina di cui all'art. 2120 c.c., che impone di determinare il valore base del trattamento retributivo rilevante includendo tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 12 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 30909 del 2021 Rv. 662616-01, N. 23052 del 2026 Rv. 679576-01, N. 20298 del 2025 Rv. 676060-01, N. 13490 del 2024 Rv. 671187-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8985 del 2010 Rv. 612399-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23333** *del* **16/07/2026** (Rv. **679612-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/05/2024

098210 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO, IN ASPETTATIVA E IN DISPONIBILITA' Pubblico impiego privatizzato - Eccedenze di personale e mobilità collettiva - Collocamento in disponibilità - Indennità di disponibilità - Computabilità dell'assegno personale ex art. 29 c.c.n.l. settore Enti Locali del 2004 - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, l'indennità prevista in favore del personale collocato in disponibilità, per le ipotesi di eccedenze di personale e conseguente mobilità collettiva, dall'art. 33, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2000 in misura pari all'80 % dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale (I.S.S.), con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, deve includere, pro quota, anche l'assegno ad personam non riassorbibile di cui all'art. 29, commi 3 e 4, del c.c.n.l. settore Enti locali del 2004, in quanto esso, nella sostanza, è componente dell'I.S.S. di cui al precedente c.c.n.l. del 14 settembre 2000.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33 com. 8, Contr. Coll. 14/09/2020, Contr. Coll. 22/01/2004 art. 29 com. 3, Contr. Coll. 22/01/2004 art. 29 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 12241 del 2006 Rv. 589228-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23386** *del* **17/07/2026** (Rv. **679631-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(MARCHESE GRAZIA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/06/2019

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Personale docente - Assistenza al genitore in condizione

di handicap grave - Disciplina della mobilità infraprovinciale e interprovinciale - Nullità del CCNI 8 aprile 2016 - Esclusione - Mobilità interprovinciale ex art. 13 del CCNI 8 aprile 2016 - Diritto assoluto di precedenza - Esclusione - Contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Esclusione - Fondamento.

*In tema di mobilità del personale della scuola pubblica, docente caregiver, la previsione della contrattazione collettiva di cui all'art. 13 del c.c.n.i. 2016-2017, che gradua le precedenze in funzione della tipologia di mobilità, del rapporto con la persona disabile e delle esigenze organizzative, riconoscendo al figlio docente che assiste il genitore disabile una tutela più intensa nei trasferimenti infraprovinciali rispetto a quelli interprovinciali, non viola l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e, integrando un'azione positiva ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2000/78/CE, in base a quanto stabilito dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 12 marzo 2026, in causa C-597/24, non contrasta con l'art. 5 della medesima Direttiva né realizza, alla luce di quanto precisato dalla medesima Corte di Giustizia con sentenza dell'11 settembre 2025, in causa C-38/24, una discriminazione indiretta per associazione, non avendo il caregiver familiare una precedenza assoluta nella mobilità geografica fondata sulla normativa eurounitaria - che non la contempla quale "accomodamento ragionevole", attinente al singolo rapporto ed alla singola situazione concreta - ma demanda allo Stato membro, datore di lavoro, l'individuazione di misure specifiche organizzative volte a rimuovere le barriere che ostacolano la effettiva partecipazione alla vita professionale di chi presta assistenza al disabile.*

*Riferimenti normativi:* Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 601, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2 com. 2 lett. B CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 7, Contr. Coll. 08/04/2016 art. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 4677 del 2021 Rv. 660616-01, N. 9104 del 2026 Rv. 678735-01, N. 35105 del 2022 Rv. 666182-03

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23387** *del* **17/07/2026** (Rv. **679577-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

D. *(TEDESCHI ENRICA LUIGINA) contro* I. *(DAMIANI LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/06/2025

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile - Riattivazione del procedimento disciplinare dopo sentenza penale passata in giudicato - Termine di decadenza- Decorrenza - Dalla comunicazione del provvedimento giudiziale completo di motivazione - Ragioni. – Ripresa antecedente - Possibilità – Decorrenza del termine di decadenza – Esclusione - Fattispecie.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso, previsto dall'art. 55-ter, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, opera solo in caso di riattivazione successiva all'irrevocabilità della sentenza penale e decorre dalla comunicazione, da parte della cancelleria del giudice penale, del provvedimento in forma integrale, tuttavia, stante la sua natura decadenziale e non ordinatoria, non impedisce che la ripresa possa essere anteriore ed avvenire sulla base di comunicazioni diverse da quella prevista dall'art. 154 ter disp. att. c.p.p., le quali, peraltro, non sono idonee a provocare la decorrenza del termine di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso la decadenza dell'INAIL dall'esercizio del potere disciplinare, stante l'inidoneità della conoscenza della decisione altrimenti acquisita dall'Amministrazione in epoca anteriore alla comunicazione della sentenza penale irrevocabile ai fini della decorrenza del termine decadenziale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 ter, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 14 com. 1 lett. D

*Massime precedenti Vedi:* N. 18362 del 2023 Rv. 669337-01, N. 7085 del 2020 Rv. 657518-01, N. 12662 del 2019 Rv. 653833-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23388** *del* **17/07/2026** (Rv. **679614-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

D. *(BONETTI MICHELE) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/07/2025

024047 ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE Ricorso per cassazione - Decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 118 della l. n. 107 del 2015 - Natura -Atto normativo - Insussistenza - Atto unilaterale amministrativo o negoziale - Sussistenza - Conseguenze - Sindacabilità in cassazione sotto il profilo della violazione di legge - Inammissibilità - Denuncia sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Ammissibilità - Fondamento.

*Il decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 118, della l. n. 107 del 2015, al fine di individuare gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di prova, non ha natura normativa-regolamentare, difettando dei requisiti previsti dall'art. 17 della l. n. 400 del 1988, bensì quella di atto unilaterale amministrativo o negoziale, sicché non può esserne denunciata la violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e la loro interpretazione, quale apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N.3, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. min. IUR 16/08/2022 num. 226, Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 118 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 23054 del 2026 Rv. 679564-01, N. 16612 del 2008 Rv. 603822-01, N. 28625 del 2020 Rv. 659960-01, N. 16644 del 2015 Rv. 636168-01, N. 8296 del 2006 Rv. 589199-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23391** *del* **17/07/2026** (Rv. **679578-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

S. *(RUSSO LUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/06/2022

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Segretario comunale e provinciale - Distinzione tra Ministero dell'Interno datore di lavoro ed Ente locale utilizzatore - Atto di nomina avente natura negoziale - Competenza esclusiva dell'Ente locale quale soggetto utilizzatore della prestazione - Sussistenza - Nullità della nomina per violazione di norme imperative - Rilievo ad opera del Ministero dell'Interno quale datore di lavoro - Sussistenza - Conseguenze.

*In tema di nomina a segretario comunale e provinciale, permanendo anche nella disciplina di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), la caratteristica della non coincidenza tra l'amministrazione che ne utilizza le prestazioni, l'Ente locale - cui spetta in via esclusiva adottare, nell'esercizio della sua capacità di diritto privato, l'atto, di natura negoziale, di nomina del segretario - con quella datrice di lavoro, da individuarsi nel Ministero dell'interno, quale successore dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, quest'ultimo deve ritenersi legittimato, in tale veste, a far valere la carenza dei requisiti per la nomina previsti dalla contrattazione collettiva, cui la norma primaria espressamente rimanda, trattandosi di atto nullo per violazione di norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c., e, dunque, improduttivo di effetti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 99 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 7 com. 31 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 2167 del 2009 Rv. 606403-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23392** *del* **17/07/2026** (Rv. **679585-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(STAJANO ERNESTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/06/2022

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Trattamento economico corrisposto dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) agli esperti presso l'EMA (European Medicines Agency) - Limite di cui all'art. 23-ter d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. con l. n. 214 del 2011 - Configurabilità - Fondamento.

*Il limite ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche, previsto dall'art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, si applica anche ai compensi erogati dall'Agenzia italiana del farmaco agli esperti per la loro partecipazione al comitato dell'EMA (European Medicines Agency), posto che, avendo l'Italia optato per la stipula di contratti diretti fra l'Agenzia Europea e l'AIFA, quale datore di lavoro - come consentito dall'art. 62, par. 3, del Regolamento (CE) n. 726 del 2004 -, le relative somme, pur provenendo dalla prima, affluiscono al bilancio dell'ente italiano, venendo poi corrisposte all'interessato, nei limiti stabiliti in virtù di apposito incarico professionale, sicché costituiscono emolumenti a carico delle finanze pubbliche, ai sensi dell'art. 48, commi 8 e 10, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif., con l. n. 326 del 2003.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 23 ter CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 48 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE del 2004 num. 726 art. 62 com. 3, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 48 com. 10 CORTE COST.

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23707** *del* **21/07/2026** (Rv. **679615-01**)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

T. *(MARAZZA MARCO) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/11/2023

103173 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONSUETUDINI ED USI Uso aziendale - Idoneità ad eliminare la normale assorbibilità dei superminimi individuali - Sussistenza - Vincolo "sine die" per la parte datoriale - Esclusione - Recesso datoriale dall'osservanza dell'uso aziendale - Condizioni - Manifestazione univoca della volontà datoriale - Necessità.

103364 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - SCATTI DI ANZIANITA' - MINIMI SALARIALI In genere.

*L'uso aziendale - consistente nella reiterazione spontanea, costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore - quale fonte sociale, vincolante nei confronti della collettività dei lavoratori dell'azienda, idonea a superare la regola dell'ordinaria assorbibilità del superminimo individuale, non è immodificabile, potendo il datore di lavoro recedere dallo stesso, analogamente a quanto avviene in presenza di un contratto collettivo privo di data di scadenza, mediante una manifestazione di volontà che, seppur a forma non vincolata, deve essere resa, anche ove si estrinsechi in comportamenti concludenti, in termini chiari ed univoci, in modo tale da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori e portata a conoscenza della collettività interessata con modalità idonee, sicché non è sufficiente un comportamento che si traduca nel mero inadempimento degli obblighi da esso derivanti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2077

*Massime precedenti Vedi:* N. 12473 del 2025 Rv. 675543-01, N. 13038 del 2025 Rv. 675547-01, N. 31204 del 2021 Rv. 662683-01, N. 1773 del 2000 Rv. 533970-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26107 del 2007 Rv. 600830-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23714** *del* **21/07/2026** (Rv. **679632-01**)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

L. *(LOPARDI UBALDO) contro* S. *(ZICCARDI GENNARO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/03/2024

011004 APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE Indennità sostitutiva del preavviso - Natura retributiva - Sussistenza - Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Configurabilità - Fondamento.

103302 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO In genere.

*L'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva, in quanto trova origine nell'ordinario svolgersi del rapporto di lavoro e si pone in stretta connessione con la mancata percezione della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in assenza dell'esercizio del diritto potestativo di recesso immediato da parte del datore di lavoro, sicché rientra tra i "trattamenti*

*retributivi" assoggettati al regime di responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, coerentemente con la finalità di tale strumento normativo di scoraggiare forme occulte di illecita interposizione di manodopera e di sollecitare il committente a una attenta selezione delle imprese alle quali affidare l'appalto, attraverso la predisposizione, in favore dei lavoratori, di una garanzia ulteriore e più ampia rispetto a quella di cui all'art. 1676 c.c., nel cui ambito va, pertanto, ricompreso tale emolumento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1676, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 28517 del 2019 Rv. 655609-01, N. 3247 del 2024 Rv. 670036-01, N. 23303 del 2019 Rv. 655019-01, N. 27140 del 2024 Rv. 673538-02

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23721** *del* **21/07/2026** (Rv. **679703-01**)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*

A. *(FARANDA RICCARDO) contro* G. *(CASTIGLIONE FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/03/2024

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali - Subentro di nuova impresa nel servizio - Strumenti di tutela occupazionale - Art 14 del d.lgs. n. 18 del 1999 - Artt. 26 della parte generale e G3 e H37 della parte specifica del c.c.n.l. Assohandlers 8 luglio 2010 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di gestione dei servizi aeroportuali, l'art 14 del d.lgs. n. 18 del 1999 e gli artt. 26 della parte generale e G3 e H37 della parte specifica del c.c.n.l. Assohandlers 8 luglio 2010 devono essere interpretati nel senso che, in caso di subentro di una nuova impresa nelle attività di handling, gli strumenti di tutela occupazionale ivi previsti operano, al di fuori dell'ipotesi di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda disciplinata dall'art. 2112 c.c., esclusivamente nei casi di trasferimento di attività caratterizzate dalla preesistenza di un'organizzazione identificabile e del subentro di un operatore in uno o più specifici settori organizzativi o categorie di servizi cui siano stabilmente adibiti determinati lavoratori, mentre non trovano applicazione quando la cessazione dell'attività dell'operatore uscente, in assenza del trasferimento di un'entità organizzata previamente individuabile e di un nesso diretto tra l'attività trasferita e il personale di cui si richiede il passaggio, si risolva in una complessiva riorganizzazione del mercato dei servizi aeroportuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esclusione dell'operatività della clausola sociale dovendosi ricondurre al subentro, a distanza di mesi, della nuova società nella gestione dei servizi a terra di tutto lo scalo aeroportuale, la totale dismissione, da parte del precedente gestore, dei predetti servizi e la ristrutturazione complessiva del corrispondente mercato, sulla base di accordi specifici con le organizzazioni sindacali, caratterizzata dall'introduzione di un nuovo modello operativo e non dal trasferimento di un'entità organizzata previamente individuabile).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2112, Contr. Coll. 08/07/2010 art. 26, Decreto Legisl. 13/01/1999 num. 18 art. 14, Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 08/07/2010 art. 3 lett. G, Contr. Coll. 08/07/2010 art. 37 lett. H

*Massime precedenti Vedi:* N. 22833 del 2026 Rv. 679548-01, N. 31863 del 2018 Rv. 652018-02

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23808** *del* **22/07/2026** (Rv. **679613-01**)

*Presidente:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

S. *(DEL VECCHIO MASSIMILIANO) contro* I. *(PREDEN SERGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 28/05/2025

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Esposizione ad amianto - Benefici pensionistici - Coefficiente ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. 257 del 1992 - Applicabilità al periodo in esposizione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di benefici pensionistici derivanti dall'esposizione all'amianto, il coefficiente di moltiplicazione di 1,5 previsto dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 si applica al solo periodo lavorativo in esposizione e non anche al montante contributivo, in tal senso muovendo sia il dato letterale della disposizione, che riferisce espressamente la rivalutazione al solo periodo lavorativo, sia l'assenza di previsioni di segno contrario modificative, per i periodi successivi al primo gennaio 1996, dei criteri di calcolo dei benefici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello con la quale è stata rigettata la domanda finalizzata alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'applicazione del coefficiente di moltiplicazione anche al montante contributivo relativo al periodo di esposizione ad amianto compreso tra il 31 dicembre 1995 e il 2 ottobre 2003).*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13786 del 2001 Rv. 550067-01, N. 30625 del 2024 Rv. 673148-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23816** *del* **22/07/2026** (Rv. **679579-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

T. *(SCARFI STEFANO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 20/11/2025

098325 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Pubblico impiego privatizzato - Docenti della scuola - Rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento del tempo pieno - Incompatibilità assoluta ex art. 60 d.P.R. n. 3 del 1957 - Inapplicabilità - Disciplina ex art. 1, comma 57 e segg. l. n. 662 del 1996 - Applicabilità - Conseguenze - Decadenza - Esclusione - Provvedimento disciplinare di recesso - Legittimità.

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE In genere.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, al personale docente della scuola con rapporto di lavoro a tempo parziale e prestazione non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno non si applicano le incompatibilità assolute previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, bensì la disciplina speciale dettata dall'art. 1, commi 57 e seguenti, della l. n. 662 del 1996, con la conseguenza che, in caso di violazione dei divieti e degli obblighi ivi stabiliti, non può essere adottato un provvedimento di decadenza, ma deve essere avviato, ai sensi dei commi 61 e seguenti del citato art. 1, un procedimento disciplinare volto, ove ne ricorrano i presupposti, al recesso per giusta causa, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.*

*Riferimenti normativi:* DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 57 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 58, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 60 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 61 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 508

*Massime precedenti Vedi:* N. 28757 del 2019 Rv. 655613-01, N. 18948 del 2011 Rv. 618959-01, N. 26928 del 2024 Rv. 672598-01, N. 3622 del 2018 Rv. 646891-02

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23823** *del* **22/07/2026** (Rv. **679586-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

G. *(IRTUSO ANTONELLO, EMANUELE, SAVERIO) contro* C. *(MARTINO ALBINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 11/11/2025

103273 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE Licenziamento del disabile - Superamento del periodo di comporto - Contrasto con la direttiva 2000/78/CE - Esclusione - Condizioni - Accomodamenti ragionevoli - Fattispecie.

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO In genere.

*Il licenziamento per superamento del periodo di comporto del lavoratore disabile non è, di per sé, incompatibile con la direttiva 2000/78/CE, atteso che questa non prescrive necessariamente il mantenimento dell'occupazione di un individuo non più capace e non più disponibile ad effettuare le funzioni essenziali al lavoro, ma impone l'obbligo per il datore di adottare accomodamenti ragionevoli, ai sensi dell'art. 5 della direttiva stessa, ossia misure proporzionali e ragionevoli per fronteggiare la disabilità ai fini della conservazione del posto di lavoro, in un'ottica di perseguimento di una finalità legittima di politica sociale e di occupazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte dell'inerzia della lavoratrice, aveva ritenuto appropriate le misure adottate dal datore di lavoro quali: la tolleranza di ulteriori 60 giorni di assenza prima del licenziamento; l'avviso alla lavoratrice disabile, in prossimità del superamento del periodo di comporto, della possibilità di chiedere un ulteriore periodo di assenza non retribuita di 18 mesi; la concessione della fruizione anticipata di ferie non ancora maturate e di ferie nel giorno di venerdì, così da evitare il computo del sabato e della domenica; il riconoscimento di permessi utili a interrompere il periodo di comporto ed una maggiore flessibilità di orario; infine, il trasferimento presso ufficio idoneo a garantire un ambiente di lavoro più sereno).*

*Riferimenti normativi:* Legge 05/02/1992 num. 104 art. 3 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 5 bis, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 8211 del 2026 Rv. 677710-01, N. 9104 del 2026 Rv. 678735-01, N. 24052 del 2024 Rv. 672229-01, N. 21716 del 2026 Rv. 679557-01, N. 5048 del 2024 Rv. 670163-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24011** *del* **24/07/2026** (Rv. **679550-01**)

*Presidente:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **ARIOLA LUCA.** *Relatore:* **ARIOLA LUCA.**

M. *(GAUDIO VINCENZO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 03/04/2023

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fase decisionale - Cessazione della materia del contendere concordemente richiesta dalle parti - Spettanza dei compensi di fase - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, i compensi relativi alla fase decisionale spettano anche qualora il giudizio si sia concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere resa su concorde richiesta delle parti, dovendo comunque ritenersi svolte attività riconducibili a tale fase, quali la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, contemplate dall'art. 4, comma 5, lett. d), del citato decreto.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. D, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17325 del 2023 Rv. 668057-01, N. 5289 del 2023 Rv. 667062-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24033** *del* **25/07/2026** (Rv. **679587-01**)

*Presidente:* **PONTERIO CARLA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

A. *(FALASCA GIAMPIERO) contro* I. *(PANICI PIER LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2023

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza riformata in appello - Effetti espansivi esterni - Riforma della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento - Estensione degli effetti - Obbligo di corrispondere la retribuzione ex art. 2126 c.c. - Sussistenza.

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE In genere.

*L'effetto espansivo esterno, ex art. 336, comma 2, c.p.c., della sentenza d'appello che riforma quella dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è limitato alle conseguenze che discendono direttamente da tale declaratoria, quali l'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e di corresponsione delle somme liquidate a titolo risarcitorio, ma non si estende agli atti adottati dal datore di lavoro sulla base di un diverso titolo giuridico, rappresentato dalla ricostituzione effettiva del rapporto di lavoro, i quali fanno sorgere l'obbligazione retributiva in senso proprio, quale corrispettivo dell'obbligo di rendere la prestazione, secondo il principio generale dettato dall'art. 2126 c.c., teso ad evitare che la portata retroattiva della pronuncia di riforma rechi ingiustificati arricchimenti del datore di lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21617 del 2019 Rv. 655010-01, N. 28918 del 2018 Rv. 651703-01, N. 4410 del 2022 Rv. 663873-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24046** *del* **27/07/2026** (Rv. **679580-01**)

*Presidente:* **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.**

I. *(LIBERTO ANTONIO) contro* C. *(COSTA IVANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 05/03/2025

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE Cessione d'azienda o trasferimento del rapporto di lavoro tra enti pubblici - Continuità del rapporto ex art. 2112 c.c. - Conseguenze - Infrazionabilità di anzianità e trattamento di fine rapporto - Deroga - Necessità di previsione espressa - Sussistenza - Fattispecie.

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE In genere.

*In caso di cessione d'azienda o di trasferimento del rapporto di lavoro tra enti pubblici, il principio di continuità del rapporto sancito dall'art. 2112 c.c. comporta l'unitaria considerazione dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti interessati e l'infrazionabilità della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, potendo derogarsi a tale principio solo in presenza di un'espressa previsione normativa. (Nella specie, la S.C., nel confermare l'impugnata decisione, ha escluso che l'art. 19, comma 8, della l.r. Sicilia n. 8 del 2012, come autenticamente interpretato dall'art. 64 della l.r. Sicilia n. 9 del 2013, contenesse una deroga espressa all'art. 2112 c.c. in relazione al trasferimento del personale dai soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale all'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle attività produttive).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31, Legge Reg. Sicilia 12/01/2012 num. 8 art. 19 com. 8 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/05/2013 num. 9 art. 64

*Massime precedenti Vedi:* N. 5895 del 2020 Rv. 657178-01, N. 13994 del 2017 Rv. 644538-01, N. 20963 del 2024 Rv. 671948-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 24280 del 2014 Rv. 633079-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24050** *del* **27/07/2026** (Rv. **679581-01**)

*Presidente:* **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.**

U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(ADRIANI DELIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/02/2022

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Pubblico impiego - Anzianità di servizio effettiva - Accertabilità senza limiti di tempo - Condizioni - Prescrizione del diritto alla retribuzione - Rilevanza - Conseguenze in tema di scatti di retribuzione collegati all'anzianità.

*In tema di pubblico impiego, l'effettiva anzianità di servizio può essere accertata in giudizio senza termine di tempo, purché sussista l'interesse ad agire, da valutarsi in ordine all'azionabilità dei singoli e distinti diritti che su di essa si fondano, e ciò anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di servizio, salvo il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione; ne consegue che, se il dipendente agisce per far valere il diritto alla progressione economica in base all'anzianità di servizio maturata ed alle correlate differenze retributive, tale da includere anche gli anni di servizio pre-ruolo, la prescrizione di un primo scatto di retribuzione collegato ad una determinata anzianità, non preclude l'attribuzione di scatti successivi, i quali debbono*

*essere liquidati come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4, Legge 25/10/1977 num. 808 art. 16, Contr. Coll. 09/08/2000 art. 56 com. 4, Contr. Coll. 13/05/2003 art. 18

*Massime precedenti Vedi:* N. 2232 del 2020 Rv. 656767-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24061** *del* **27/07/2026** (Rv. **679594-01**)

*Presidente:* **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.**

C. *(D'ERRICO VINCENZO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/02/2025

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Art. 429, comma 1, c.p.c. - Decorrenza del termine lungo per impugnare - Data della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione - Rilevanza - Tardiva registrazione nel sistema informatico - Irrilevanza - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza.

*Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il termine lungo per impugnare la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, decorre dalla data della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza, non rilevando né la sua tardiva registrazione nel sistema informatico, né la sua comunicazione, ove comunque effettuata, adempimento da curare solo nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, con fissazione di apposito termine per il deposito della decisione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 53 com. 2, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 3394 del 2021 Rv. 660637-01, N. 8939 del 2011 Rv. 616858-01, N. 18497 del 2026 Rv. 679034-01, N. 14098 del 2016 Rv. 640473-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24076** *del* **27/07/2026** (Rv. **679583-01**)

*Presidente:* **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

E. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 23/10/2024

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Impiego pubblico privatizzato - Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165 del 2001 - Trasferimento del lavoratore - Cessazione del rapporto di lavoro - Insussistenza - Trattamento di fine rapporto - Esigibilità nei confronti dell'ente di provenienza o in sede concorsuale - Esclusione - Fondamento.

*La procedura di mobilità tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non integra una cessazione del rapporto di lavoro ma va ricondotta alla fattispecie della*

*cessione del contratto, ex art. 1406 c.c., determinando una mera modificazione soggettiva del rapporto e la sua prosecuzione senza soluzione di continuità, sicché il trattamento di fine rapporto maturato presso l'ente di provenienza non diviene esigibile, e la relativa pretesa non può essere fatta valere né nei confronti dell'ente cedente, né, a fortiori, in sede concorsuale in caso di sua insolvenza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406, Legge 29/12/1988 num. 554 art. 6 com. 4, DPR 28/04/1993 num. 104 art. 15

*Massime precedenti Vedi:* N. 17019 del 2026 Rv. 678749-01, N. 2639 del 2025 Rv. 673716-01, N. 21934 del 2022 Rv. 665211-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24101** *del* **27/07/2026** (Rv. **679592-01**)

*Presidente:* **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

I. *(PULLI CLEMENTINA) contro* G. *(GUARISO ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/03/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Controversie in materia di invalidità civile - Termine di decadenza per l'azione giudiziaria - Erronea indicazione da parte dell'INPS - Incidenza - Esclusione - Eventuale rilievo del comportamento dell'ente sotto il diverso profilo risarcitorio - Sussistenza.

*In tema di controversie per le prestazioni di invalidità civile, il termine semestrale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, ha natura pubblicistica ed opera de iure, con la conseguenza che la sua inosservanza comporta la decadenza dall'azione, anche se essa è stata determinata dal comportamento dell'INPS che abbia erroneamente indicato un più ampio termine di impugnazione, cui il privato si sia conformato, restando salvo l'eventuale rilievo di tale comportamento sotto il diverso profilo risarcitorio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 10376 del 2015 Rv. 635546-01, N. 25892 del 2009 Rv. 611775-01, N. 40780 del 2021 Rv. 663375-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24101** *del* **27/07/2026** (Rv. **679592-02**)

*Presidente:* **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

I. *(PULLI CLEMENTINA) contro* G. *(GUARISO ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/03/2022

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Prestazione assistenziale - Decadenza dall'azione per conseguirla - Inosservanza del termine perentorio di legge - Domanda fondata sul carattere discriminatorio del diniego della prestazione - Elisione della decadenza - Esclusione - Fondamento.

066008 DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - IN GENERE In genere.

*La decadenza dall'azione proposta per ottenere una prestazione assistenziale, per superamento del termine perentorio previsto a tal fine dalla legge, non può essere surrettiziamente elisa con la proposizione, irrispettosa di tale termine, di un'azione antidiscriminatoria ex art. 28 del d.lgs.*

*n. 150 del 2011, atteso che una domanda di tal genere, sia pure fondata sul carattere discriminatorio del diniego, è diretta, nella sostanza, ad ottenere la prestazione perduta nella misura di legge, sicché non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 10219 del 2020 Rv. 657720-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24106** *del* **27/07/2026** (Rv. **679593-01**)

*Presidente:* **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.**

G. *(CARLUCCIO ALBERTO) contro* I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/10/2024

141080 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITA' E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE Istituti statali di istruzione superiore dotati di personalità giuridica - Controversie instaurate dal personale scolastico - Legittimazione passiva esclusiva in capo al Ministero dell'Istruzione - Sussistenza - Disciplina emergenziale relativa al Covid-19 - Compiti di controllo attribuiti ai dirigenti scolastici - Rilevanza ai fini della legittimazione passiva dell'istituto scolastico - Esclusione.

*Gli istituti statali di istruzione superiore, pur dotati di autonomia organizzativa e funzionale, hanno personalità giuridica a rilevanza esterna, per effetto della l. n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, solo ad alcuni limitati fini e non nei rapporti con il personale, il cui datore di lavoro è il Ministero dell'istruzione, sicché difettano di un autonoma legittimazione passiva rispetto alle controversie promosse dal personale docente, quand'anche inerenti gli specifici compiti di controllo, attribuiti ai dirigenti scolastici dalla legislazione per l'emergenza da Covid-19, in ordine all'adempimento degli obblighi vaccinali dalla stessa imposti, trattandosi di compiti di natura non diversa da quelli normalmente affidati agli stessi dirigenti per la verifica della condotta dei dipendenti dell'istituto, inidonei pertanto a configurare una legittimazione passiva in giudizio di quest'ultimo, nemmeno in via concorrente.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 ter lett. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/03/1997 num. 59 art. 21, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 396 com. 2 lett. L, Legge 28/05/2021 num. 76 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/04/2021 num. 52 art. 9 ter lett. 1 CORTE COST., Legge 17/06/2021 num. 87

*Massime precedenti Vedi:* N. 34605 del 2024 Rv. 673320-01, N. 32166 del 2021 Rv. 662673-01, N. 32938 del 2021 Rv. 662828-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **24119** *del* **27/07/2026** (Rv. **679633-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CONTE DARIO.** *Relatore:* **CONTE DARIO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(PROVITINA ANTONINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 02/10/2024

158111 SICILIA - PERSONALE REGIONALE (IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI) - IN GENERE Personale addetto a lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - Disciplina dei rapporti di lavoro - Principio dell'indisponibilità della ripetizione dell'indebito

oggettivo - Operatività - Conseguenze - Contratto integrativo regionale di lavoro - Corresponsione di arretrati dovuti in base al c.c.n.l. - Clausola di non recuperabilità - Interpretazioni ammissibili.

*Il principio generale per il quale la P.A. ha il diritto ed il dovere, per ragioni di ordine pubblico, di ripetere l'indebito oggettivo senza poterne disporre nemmeno in via negoziale, opera anche con riferimento alla disciplina dei rapporti lavorativi tra Regione Sicilia e personale addetto ai servizi di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria, sicché clausole di contrattazione collettiva integrativa che prevedono la non recuperabilità di incrementi retributivi non dovuti non possono che ritenersi nulle, salvo che si interpretino, con valutazione riservata al giudice del merito, come volte a regolare per via negoziale gli effetti del recepimento tardivo della contrattazione nazionale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Legge Reg. Sicilia 06/04/1996 num. 16 art. 45 ter, Legge Reg. Sicilia 14/04/2006 num. 14 art. 49, Legge Reg. Sicilia 15/05/2000 num. 10 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21316 del 2022 Rv. 665127-01, N. 3826 del 2016 Rv. 638951-01, N. 6715 del 2021 Rv. 660929-01, N. 11563 del 2021 Rv. 661111-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **24122** *del* **27/07/2026** (Rv. **679634-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

C. *(SDANGANELLI ANTONELLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/10/2019

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale docente della scuola pubblica - Disciplina collettiva della mobilità - Diritto di precedenza assoluta per non vedenti ed emodializzati - Azione positiva ex art. 7 della Direttiva 2000/78/CE - Sussistenza - Discriminazione rispetto ad altre categorie di disabili - Esclusione - Possibilità di far valere esigenze di tutela comparabili - Condizioni.

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE In genere.

*In tema di mobilità del personale docente della scuola, l'art. 13, comma 1, lett. i) del c.c.n.i. dell'11 aprile 2017, nella parte in cui riconosce in favore delle persone non vedenti e di quelle emodializzate un diritto di precedenza assoluta in sede di trasferimento, integra, in base a quanto stabilito dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 12 marzo 2026, in causa C-597/24, un'azione positiva ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2000/78/CE, volta ad assicurare completa parità nella vita professionale a soggetti svantaggiati, la quale, in quanto frutto della scelta non irragionevole di attribuire precedenza a categorie di soggetti - individuate secondo criteri enunciati in termini sufficientemente chiari e precisi - la cui disabilità, di obiettiva gravità, impone una specifica e peculiare assistenza, non determina, di per sé, una discriminazione rispetto ad altri lavoratori che hanno una disabilità non rientrante tra quelle privilegiate, i quali, peraltro, possono far valere un'esigenza di priorità nei trasferimenti comparabile a quella dei non vedenti e degli emodializzati adducendo elementi specifici e concreti dai quali dedurre che, rispetto alle esigenze del singolo caso, la mancata adozione di soluzioni ragionevoli per sopperirvi costituisce una discriminazione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 05/02/1992 num. 104 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 601, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 7, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Contr. Coll. 11/04/2017 art. 13 com. 1 lett. I

*Massime precedenti Vedi:* N. 23386 del 2026 Rv. 679631-01, N. 24936 del 2019 Rv. 655339-01, N. 4677 del 2021 Rv. 660616-01, N. 585 del 2016 Rv. 638511-01, N. 1055 del 2024 Rv. 669770-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **24122** *del* **27/07/2026** (Rv. **679634-02**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *Relatore:* **ARMONE GIOVANNI MARIA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

C. *(SDANGANELLI ANTONELLO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/10/2019

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale docente della scuola pubblica - Disciplina collettiva della mobilità - Diritto di precedenza assoluta per talune categorie di lavoratori disabili - Prevalenza della mobilità infraprovinciale su quella interprovinciale - Contrasto con la normativa nazionale e con la Direttiva 2000/78/CE - Esclusione.

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE In genere.

*In tema di mobilità del personale docente della scuola pubblica, la previsione, da parte degli artt. 6, comma 2, e 13 del c.c.n.i. dell'11 aprile 2017 per l'anno scolastico 2017/2018, di un meccanismo che accorda una precedenza nei trasferimenti ai lavoratori disabili, graduandola in base alla categoria di disabilità e facendo, al contempo, prevalere le operazioni di mobilità intraprovinciale su quelle di mobilità interprovinciale, non contrasta con la normativa statale di tutela di tali lavoratori né, in base a quanto stabilito dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 12 marzo 2026, in causa C-597/24, con gli artt. 2 e 5 della Direttiva 2000/78/CE.*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 601, Contr. Coll. 11/04/2017

*Massime precedenti Vedi:* N. 23386 del 2026 Rv. 679631-01, N. 4677 del 2021 Rv. 660616-01, N. 585 del 2016 Rv. 638511-01, N. 1055 del 2024 Rv. 669770-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24179** *del* **28/07/2026** (Rv. **679595-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**

T. *(DI CELMO MASSIMO) contro* I. *(DI MARSILIO CARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/10/2024

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Precariato - Stabilizzazione di lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibile - Diritto alle differenze retributive conseguenti all'accertamento della natura subordinata del rapporto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del d.lgs n. 75 del 2017 di lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibile non esclude, ricorrendone i presupposti, il diritto a eventuali differenze retributive conseguenti all'accertamento dello svolgimento, in via di fatto, di prestazioni di lavoro subordinato, in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto precario intercorso fra le parti, poiché la partecipazione alla*

*procedura di stabilizzazione non comporta un'implicita rinuncia a dette differenze. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'impugnata sentenza che aveva respinto la domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, proposta ex art. 2126 c.c. dal titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, erroneamente ritenendo che l'accoglimento della stessa avrebbe comportato il venir meno del presupposto della stabilizzazione e che la stipula del contratto a tempo indeterminato avesse determinato l'implicita accettazione del precedente rapporto di lavoro flessibile, in quanto condizione di accesso a quello tempo indeterminato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 20 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6718 del 2021 Rv. 665063-01, N. 30784 del 2024 Rv. 672944-01, N. 12871 del 2024 Rv. 670938-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5072 del 2016 Rv. 639066-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24243** *del* **30/07/2026** (Rv. **679596-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

V. *(PRIZZI FILIPPO PIETRO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/12/2021

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Mobilità territoriale dei docenti di scuola statale - Graduatorie - Riconoscimento del servizio prestato presso istituti paritari - Esclusione - Fondamento - Contrasto con il diritto dell'UE - Esclusione.

*In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola statale, ai fini della formazione delle relative graduatorie, non può essere riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato presso istituti scolastici paritari, poiché la sua non omogeneità rispetto a quello svolto nelle scuole statali, in assenza di disposizioni che ne impongano il riconoscimento, ne giustifica il diverso trattamento, senza che ciò contrasti con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 4 settembre 2025 in causa C-543/23.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 33, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Legge 10/03/2000 num. 62 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 03/07/2001 num. 255 art. 2, Legge 20/08/2001 num. 333 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4033 del 2026 Rv. 678000-01, N. 33134 del 2019 Rv. 656231-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4318 del 2020 Rv. 657195-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **24247** *del* **30/07/2026** (Rv. **679597-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

C. *(RABINO ENRICO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2024

098291 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Segretario comunale - Superamento del corso

di specializzazione - Idoneità allo svolgimento delle funzioni - Sussistenza - Diritto al trattamento economico pieno - Esclusione - Fondamento.

*In tema di impiego pubblico privatizzato, l'iscrizione all'albo dei segretari comunali anche in fascia B a seguito del superamento del corso di specializzazione attribuisce al soggetto una mera idoneità allo svolgimento delle funzioni, non potendo integrare un autonomo titolo al trattamento economico pieno, correlato inscindibilmente alla titolarità di una sede ovvero al conferimento di un incarico, in assenza del quale il segretario è collocato in posizione di disponibilità, cui consegue il trattamento economico previsto dal c.c.n.l. per detta condizione, non assimilabile a quello spettante al segretario in servizio, in applicazione del generale principio di correlazione fra retribuzione ed effettivo esercizio della funzione.*

*Riferimenti normativi:* DPR 04/12/1997 num. 465 art. 14 com. 1, DPR 04/12/1997 num. 465 art. 11, DPR 04/12/1997 num. 465 art. 19, DPR 04/12/1997 num. 465 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 97 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32232 del 2021 Rv. 662693-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12543 del 2011 Rv. 617400-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **24289** *del* **31/07/2026** (Rv. **679704-01**)

*Presidente:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *Relatore:* **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

P. *(SISTI LORENZO MARIA MICHELE) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/02/2021

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Contratto di agenzia - Indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. - Presupposti - Locuzioni "nuovi clienti" e "con tali clienti" - Interpretazione alla luce della giurisprudenza della CGUE - Condizioni cumulative - Fattispecie.

*Ai fini del riconoscimento dell'indennità per cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., sul punto perfettamente allineato all'art. 17 della Direttiva 86/653/CEE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 23 marzo 2023, in causa C-574/21, la locuzione "nuovi clienti" deve intendersi riferita a una pluralità di clienti, mentre l'espressione "con tali clienti", presente nella successiva parte della stessa disposizione, va interpretata nel senso che l'ulteriore condizione che deve concorrere consiste nella persistenza, in favore del preponente, di "sostanziali vantaggi" derivanti dagli affari conclusi tanto con i nuovi clienti - necessariamente più di uno - quanto, nell'alternativa ipotesi, con quelli già esistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato il mancato riconoscimento, in appello, dell'indennità all'agente che aveva procurato un unico nuovo cliente senza che, rispetto ai clienti esistenti, fosse dimostrato un sensibile sviluppo degli affari riferibili ovvero il persistere, in favore del preponente, di sostanziali vantaggi derivati da clienti vecchi e nuovi).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653 art. 17 com. 2 lett. A

*Massime precedenti Vedi:* N. 25740 del 2018 Rv. 651144-01, N. 486 del 2016 Rv. 638520-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24312** *del* **31/07/2026** (Rv. **679715-01**)

*Presidente:* **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **ARIOLA LUCA.** *Relatore:* **ARIOLA LUCA.**

B. *(BREVI CARLO PAOLO) contro* C. *(PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/11/2021

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Previdenza forense - Crediti contributivi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Prescrizione decennale ex art. 19 l. 576 del 1980 - Incidenza della l. n. 335 del 1995 - Prescrizione quinquennale - Ripristino del termine decennale ex art. 66 l. n. 247 del 2012 - Efficacia temporale della modifica.

*In tema di previdenza forense, il termine di prescrizione decennale dei crediti contributivi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, originariamente previsto dall'art. 19 della l. n. 576 del 1980, poi sostituto dal termine quinquennale in forza dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 per tutte le forme di previdenza obbligatoria e, infine, ripristinato dall'art. 66 della l. n. 247 del 2012, si applica unicamente per il futuro e in relazione alle prescrizioni non ancora maturate, secondo il regime precedente, alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013), dovendosi escludere la natura di interpretazione autentica di tale ultima disposizione, la quale - nell'affermare che la materia delle contribuzioni dovute alla Cassa Forense si sottrae alla disciplina di portata generale del 1995 - non è intervenuta in un settore caratterizzato da dubbi e oscillazioni interpretative, né ha imposto la scelta di una delle possibili varianti di senso del testo originario della norma in ipotesi interpretata.*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 66, Preleggi art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2965 del 2018 Rv. 647394-01, N. 15398 del 2009 Rv. 609653-01, N. 3484 del 2007 Rv. 595802-01, N. 27015 del 2022 Rv. 665928-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **24320** *del* **31/07/2026** (Rv. **679705-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

G. *(ROMANO MASSIMO) contro* A. *(LOMBARDO ROSA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 28/03/2025

135021 PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE Massofisioterapista - Disciplina di cui alla l. n. 403 del 1971 - Professione sanitaria ausiliaria - Disciplina di cui all' art. 4, comma 4 ter della l. n. 42 del 1999 e D.M. 9.8.2019 - Operatore di interesse sanitario - Possibilità di accesso agli elenchi speciali ad esaurimento - Sussistenza - Equiparazione al fisioterapista laureato - Esclusione - Fattispecie.

*La figura del massofisioterapista, qualificata dalla l. n. 402 del 1971 quale professione sanitaria ausiliaria, è stata ricondotta, a partire dalla l. n. 43 del 2006, a quella di operatore di interesse sanitario, categoria cui continua ad appartenere nonostante gli interventi normativi del 2019 e del 2023 i quali, pur se intesi a disciplinare, ampliandolo, l'accesso ad elenchi speciali ad esaurimento, onde consentire, in via transitoria e conservativa di proseguire l'attività, non hanno attribuito al predetto la qualifica di professione sanitaria né, tantomeno, lo hanno equiparato al fisioterapista laureato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento, per assenza del requisito dell'iscrizione all'Albo dei Fisioterapisti, del lavoratore che, assunto da una ASP come fisioterapista pur avendo il titolo di massofisioterapista, non si era avvalso della possibilità di iscriversi, sulla base del titolo posseduto, nell'elenco speciale ad esaurimento entro il 31 dicembre 2019, presupposto necessario per conseguire la successiva iscrizione all'albo).*

*Riferimenti normativi:* Legge 26/02/1999 num. 42 art. 4, Legge 01/02/2006 num. 43 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2023 num. 34 art. 15 bis, Legge 26/05/2023 num. 56 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/01/2018 num. 3, DM min. SAL 09/08/2019, DM min. SAL 29/03/2001 art. 6, DM min. SAL 13/03/2018

*Massime precedenti Vedi:* N. 20681 del 2024 Rv. 672158-01, N. 4866 del 2014 Rv. 629700-01

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Sezione tributaria




LUGLIO 2026

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22561** *del* **01/07/2026** (Rv. **679376-01**)

*Presidente:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **SPAVENTI LAVINIA.** *Relatore:* **SPAVENTI LAVINIA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

I. *(DI SIENA MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 03/11/2022

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro in misura proporzionale - Atto di dotazione di fondo comune di investimento - Assoggettabilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di imposta di registro, l'atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento, in quanto apporto meramente strumentale in regime di segregazione patrimoniale finalizzato a uno scopo vincolato ed eterodeterminato, non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e, pertanto, non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, previsti dall'art. 1 della prima parte della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e tassati in misura proporzionale.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 7, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 37

*Massime precedenti Conformi:* N. 3218 del 2024 Rv. 670443-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22572** *del* **01/07/2026** (Rv. **679424-01**)

*Presidente:* **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

S. *(DEL MONTE VITTORIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 22/01/2016

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI I.V.A. - Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo - Trattamento fiscale agevolato di cui al n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità ai soli rapporti intercorrenti tra gli organizzatori delle manifestazioni e gli spettatori - Sussistenza.

*In tema di IVA per gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, l'aliquota agevolata del 10% prevista dal n. 123 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, trova applicazione esclusivamente con riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori delle manifestazioni e gli spettatori, non giustificandosi, invece, rispetto ad altri rapporti in cui sono parte soggetti diversi.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 123, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 quater CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12280 del 2015 Rv. 635729-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22572** *del* **01/07/2026** (Rv. **679424-02**)

*Presidente:* **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **SUCCIO ROBERTO.** *Relatore:* **SUCCIO ROBERTO.**

S. *(DEL MONTE VITTORIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO, 22/01/2016

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI I.V.A. - Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo - Trattamento fiscale agevolato di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 - Contratti di scrittura - Nozione.

*In tema di IVA per spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, l'aliquota agevolata del 10% di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, trova applicazione per i contratti di scrittura, cioè per gli accordi tra organizzatori ed artisti per l'esecuzione dello spettacolo, che hanno per oggetto una prestazione artistica, intesa come prestazione personale, connotata da intuitus personae, che presuppone e richiede speciali competenze e abilità intellettuali o fisiche in tale specifico ambito, tali da caratterizzare e distinguere la prestazione medesima rispetto ad altre, ancorché connesse, ma autonome e differenti per natura, contenuto, modalità di esecuzione.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 all. A art. 119, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 quater CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12280 del 2015 Rv. 635729-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22618** *del* **02/07/2026** (Rv. **679425-01**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

R. *(CASTIONI MATTEO) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 15/07/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - D.l. n. 145 del 2013 introduttivo dell'importo massimo del tributo - Irretroattività - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), la disciplina prevista dall'art. 13, comma 15 bis, del d.l. n. 145 del 2013, convertito dalla legge n. 9 del 2014, laddove stabilisce un tetto massimo tariffario per favorire l'attrattività del sistema aeroportuale italiano, non ha effetto retroattivo, con la conseguenza che le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, senza che assuma rilievo la data di accertamento-riscossione, che è estranea e successiva al momento di determinazione della base imponibile ed all'insorgenza dell'obbligazione tributaria.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 23/12/2013 num. 145 art. 13 com. 15 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 9 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 32755 del 2022 Rv. 666392-02, N. 35989 del 2022 Rv. 666516-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22618** *del* **02/07/2026** (Rv. **679425-02**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

R. *(CASTIONI MATTEO) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 15/07/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio - Contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 - Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - Esclusione - Ragioni.

*L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013, disciplina dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 (che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità), la quale non impone e non detta la disciplina delle imposte sul rumore, né con gli artt. 3 e 53 Cost., perché l'individuazione degli esercenti di aeromobili come soggetti passivi dell'imposta - e, dunque, della loro capacità contributiva, intesa quale partecipazione, in base a presupposti dotati di specifica valenza, alle spese conseguenti ai danni ambientali derivanti dalle emissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti - rientra nella discrezionalità del legislatore.*

*Riferimenti normativi:* Legge Reg. Lazio 28/04/2006 num. 4 art. 45, Legge Reg. Lazio 29/04/2013 num. 2 art. 5, Decreto Legge 23/12/2013 num. 145 art. 13 com. 15 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/03/2002 num. 30, Legge 21/02/2014 num. 9 CORTE COST., Legge 05/05/2009 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 68 art. 8 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 90, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 91, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 92

*Massime precedenti Conformi:* N. 34002 del 2022 Rv. 666435-03

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22668** *del* **03/07/2026** (Rv. **679426-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

E. *(MAVIGLIA BRUNO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 12/07/2024

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Deposito del ricorso ex art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Interpretazione conforme all'art. 6 della CEDU - Fondamento - Ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso eseguita a mezzo PEC in formato analogico - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario, l'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, letto in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia, impone di evitare formalismi eccessivi non funzionali allo scopo della disposizione, volta a consentire al giudice il riscontro della tardività dell'impugnazione; ne consegue che, ove l'appellante depositi nel termine le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso eseguita a mezzo posta elettronica in formato analogico (.pdf) e non digitale, l'appello non può essere dichiarato inammissibile, anche in difetto di specifica*

*attestazione di conformità all'originale della copia prodotta, se la data di notificazione emergente dai documenti depositati non sia oggetto di specifica contestazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3973 del 2026 Rv. 678091-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **22822** *del* **07/07/2026** (Rv. **679491-01**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

R. *(BORA LUCIA) contro* S. *(SPATOCCO MATTEO)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 28/09/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Demanio marittimo - Imposta regionale sulle concessioni - Versamento indebito - Rimborso - Decorrenza ex art. 21, comma 5, l.r. Toscana n. 31 del 2005 - Fondamento.

*In tema di rimborso dell'imposta regionale toscana sulle concessioni del demanio marittimo, il contribuente ha diritto agli interessi calcolati per semestri, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso, trovando applicazione l'art. 21, comma 5, della l.r. Toscana n. 31 del 2005, che disciplina la spettanza degli interessi in maniera diversa e specifica rispetto alla regolamentazione di diritto comune prevista dall'art. 2033 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 18/02/2005 num. 31 art. 21 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 2710 del 2004 Rv. 570079-01, N. 24425 del 2023 Rv. 668772-01, N. 19275 del 2020 Rv. 658929-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **22823** *del* **07/07/2026** (Rv. **679427-01**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

Z. *(ZAULI CESARE MENOTTO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 26/07/2023

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Inammissibilità di tutti i motivi - Passaggio in giudicato della sentenza - Questione di costituzionalità e integrazione del contraddittorio - Valutabilità - Esclusione.

*In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità di tutti i motivi e, conseguentemente, dell'impugnazione, determina il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ricorso, sicché non può né valutarsi un'eventuale questione di costituzionalità sollevata, né disporsi, nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Conformi:* N. 19118 del 2016 Rv. 641234-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **22823** *del* **07/07/2026** (Rv. **679427-02**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

Z. *(ZAULI CESARE MENOTTO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 26/07/2023

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 002360/2025 67361301*

*Massime precedenti Conformi:* N. 2360 del 2025 Rv. 673613-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **22824** *del* **07/07/2026** (Rv. **679428-01**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

I. *(BERALDI DOMENICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 13/10/2023

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Contratto verbale di cessione d'azienda - Registrazione d'ufficio - Autonomo presupposto - Criteri di interpretazione ex art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Inapplicabilità - Verifica dei dati presuntivi - Fattispecie in tema di configurabilità di contratto di cessione d'azienda verbale con atti di cessione ravvicinati nel tempo non registrati.

*In tema di imposta di registro, l'art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, che dispone la registrazione d'ufficio del contratto verbale di cessione di azienda, basandosi su un presupposto autonomo è inconciliabile con i criteri di interpretazione previsti del successivo art. 20, relativi all'atto presentato alla registrazione, ed impone una specifica verifica, strettamente consequenziale ai dati presuntivi che la stessa disposizione correla al potere d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittima la riqualificazione in contratto verbale di cessione di ramo d'azienda di una cessione di un contratto di agenzia che, in quanto strettamente correlata sotto il profilo temporale ad una pluralità di atti di vendita di beni aziendali, era tale da disvelare l'effettiva natura dell'operazione).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 com. 1 lett. D) CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3 lett. B)

*Massime precedenti Conformi:* N. 17642 del 2024 Rv. 671617-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 22327 del 2022 Rv. 665341-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **22851** *del* **07/07/2026** (Rv. **679492-01**)

*Presidente:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Conf.)*

D. *(LUCISANO CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 14/01/2025

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Oli lubrificanti - Regime applicabile - Imposta indiretta ex art. 61 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Condizioni - Immissione in consumo - Nozione.

*In tema di imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 504 del 1995, l'esigibilità dell'imposta consegue alla immissione in consumo, che ricorre non soltanto in caso di fabbricazione o importazione di prodotti soggetti a imposta al di fuori di un regime sospensivo, ma anche in presenza di qualsiasi svincolo, pure irregolare, dal medesimo regime, poiché, in forza del rinvio contenuto nella citata disposizione, trovano applicazione i principi elaborati in materia di accise.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 61, Direttive del Consiglio CEE 25/02/1992 num. 12 art. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 6138 del 2019 Rv. 653038-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **22851** *del* **07/07/2026** (Rv. **679492-02**)

*Presidente:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Conf.)*

D. *(LUCISANO CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 14/01/2025

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI Oli lubrificanti - Imposta - Presupposti applicativi - Immissione in consumo - Sequestro - Incidenza - Esclusione - Fondamento.

*In tema di imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 504 del 1995, l'obbligazione tributaria sorge per il solo effetto dell'immissione in consumo, anche irregolare, del bene; ne consegue che il successivo sequestro del prodotto è irrilevante ai fini dell'applicazione del tributo, poiché il perfezionamento del presupposto impositivo rende definitivamente esigibile l'imposta.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 61

*Massime precedenti Vedi:* N. 18464 del 2004 Rv. 577062-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **22851** *del* **07/07/2026** (Rv. **679492-03**)

*Presidente:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GALASSO GIOVANNI.** *Relatore:* **GALASSO GIOVANNI.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** *(Conf.)*

D. *(LUCISANO CLAUDIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 14/01/2025

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative per violazioni tributarie - Esimenti - Obiettiva incertezza normativa - Rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

179843 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI In genere.

*In tema di sanzioni amministrative tributarie, la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o sulla compatibilità unionale di una norma tributaria nazionale non è, di per sé, idonea a integrare una condizione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma; tuttavia, ove tale incertezza emerga da elementi oggettivi ulteriori e autonomi, la circostanza che la disposizione sia stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non esclude a priori l'applicabilità dell'esimente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva considerato legittima l'irrogazione delle sanzioni nei confronti di una società depositaria, per conto altrui, di prodotti soggetti ad accisa, ritenendo che il rinvenimento e il sequestro dei beni nell'ambito di indagini penali, nonché la denuncia presentata nei confronti di una delle società proprietarie, non costituissero elementi idonei né a escludere la responsabilità della depositaria, né a configurare una situazione di obiettiva incertezza normativa in ordine all'applicabilità delle sanzioni per fatti illeciti imputabili a terzi).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 1893 del 2021 Rv. 660303-01, N. 5671 del 2026 Rv. 678307-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22913** *del* **08/07/2026** (Rv. **679429-01**)

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

D. *(DEL VECCHIO MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/10/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Interruzione del processo - Riassunzione - Modalità - Istanza di prosecuzione - Mancata notifica da parte dell'istante del decreto di fissazione della nuova udienza alla controparte nel termine assegnato - Conseguenza - Estinzione del processo - Esclusione.

*Nel contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da parte dell'istante, del decreto di fissazione dell'udienza medesima alla controparte, nel termine assegnato, non determina l'estinzione del processo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11661 del 2021 Rv. 661572-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 32434 del 2025 Rv. 677252-01, N. 20996 del 2021 Rv. 662080-02

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23059** *del* **11/07/2026** (Rv. **679374-01**)

*Presidente:* **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

B. *(AMATUCCI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 16/05/2023

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Intimazione di pagamento - Limiti dell'impugnazione - Cartelle ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 - Titolo provvisorio - Mancato consolidamento della pretesa - Sopravvenienze processuali - Rilevanza - Giudicato - Funzione dirimente - Giudice tributario - Obbligo di verifica.

*L'impugnazione dell'intimazione di pagamento non consente di recuperare censure proponibili avverso gli atti presupposti, tuttavia, qualora essa riguardi cartelle emesse ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 in esecuzione di pronunce non definitive, il giudice tributario, a fronte della contestazione del contribuente, non può limitarsi a demandare all'Amministrazione la rideterminazione degli importi dovuti, ma è tenuto a valutare le successive vicende processuali incidenti sul relativo titolo, atteso che il consolidamento della pretesa impositiva dipende dalla definitività della decisione giurisdizionale e non dalla mancata impugnazione della cartella.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18835 del 2024 Rv. 671634-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **23073** *del* **12/07/2026** (Rv. **679375-01**)

*Presidente:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

I. *(NEBBIA GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE NAPOLI, 23/12/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 016195/2024 67151301*

*Massime precedenti Conformi:* N. 16195 del 2024 Rv. 671513-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23105** *del* **13/07/2026** (Rv. **679501-01**)

*Presidente:* **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(CANTILLO ORESTE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 15/01/2020

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 023231/2022 66534401*

*Massime precedenti Conformi:* N. 23231 del 2022 Rv. 665344-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23144** *del* **14/07/2026** (Rv. **679502-01**)

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **BORDON GIANLUCA.** *Relatore:* **BORDON GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(RUSSO PASQUALE)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 03/06/2025

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Condono fiscale - Definizione delle liti pendenti - Rimborso delle somme eccedenti corrisposte in corso di causa - Limiti - Soccombenza totale dell'Amministrazione - Necessità.

*In tema di definizione delle liti pendenti ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, il principio generale di non restituzione delle somme versate dal contribuente, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione agevolata, trova deroga esclusivamente nel caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nei giudizi di merito; ne consegue che il diritto al rimborso è escluso in ogni ipotesi di soccombenza parziale, ancorché prevalente, della stessa.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 1 lett. B CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 4573 del 2019 Rv. 652643-02

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23146** *del* **14/07/2026** (Rv. **679503-01**)

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **BORDON GIANLUCA.** *Relatore:* **BORDON GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 23/07/2025

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Tributi - Riscossione - Sgravio illegittimo - Recupero - Inapplicabilità dell'art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973 - Fondamento.

*L'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, che consente all'ufficio di recuperare le somme erroneamente rimborsate e gli interessi eventualmente corrisposti tramite diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall'esecuzione del rimborso, non è applicabile all'ipotesi di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, tenuto conto della lettera della norma - che fa esclusivo riferimento al rimborso - ed alla eterogeneità dei due istituti, essendo l'uno un provvedimento in autotutela con effetto sull'obligatio e l'altro un mero atto con effetto sulla solutio.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43

*Massime precedenti Vedi:* N. 22221 del 2019 Rv. 654829-01, N. 677 del 2019 Rv. 652389-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23151** *del* **14/07/2026** (Rv. **679504-01**)

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **BORDON GIANLUCA.** *Relatore:* **BORDON GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 13/10/2020

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Prova documentale - Stampa di visura dell'Anagrafe tributaria - Natura di documento informatico ex art. 1, lett. p, del d.lgs. n. 82 del 2005 - Efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. - Sussistenza - Stampa dei relativi movimenti - Natura - Documento informatico non sottoscritto - Conseguenze.

*La stampa dell'esito di una ricerca su una banca dati dell'Anagrafe tributaria è una copia analogica di un documento informatico ex art. 1, lett. p), del d.lgs. n. 82 del 2005, avente l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati in essa riportati, al contenuto dell'archivio di provenienza, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelli conservati nella banca dati; pertanto, non richiede, ai fini dell'utilizzo processuale, l'indicazione dell'operatore che ha effettuato la ricerca o la sua sottoscrizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2712, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

*Massime precedenti Vedi:* N. 2607 del 2024 Rv. 669910-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23151** *del* **14/07/2026** (Rv. **679504-02**)

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **BORDON GIANLUCA.** *Relatore:* **BORDON GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 13/10/2020

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - Nuovo redditometro - Spese e disponibilità di beni.

*In tema di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, la determinazione del reddito complessivo del contribuente si fonda sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta, sicché assume rilievo non la titolarità giuridica dei beni indice di capacità contributiva, bensì l'effettivo sostenimento delle relative spese; ne consegue che, ove il contribuente contesti i fatti posti a base dell'accertamento, il giudice deve verificare specificamente le contestazioni relative alle spese, mentre la prova della disponibilità dei beni, in caso di contestazione, resta a carico dell'Amministrazione finanziaria.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 28110 del 2024 Rv. 672657-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23187** *del* **14/07/2026** (Rv. **679505-01**)

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SERRELLI SABRINA.** *Relatore:* **SERRELLI SABRINA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 25/10/2023

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Notifica dell'atto di contestazione - Controdeduzioni del contribuente - Termine per l'irrogazione - Proroga annuale.

*In tema di sanzioni tributarie, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia tempestivamente notificato l'atto di contestazione, la presentazione di successive controdeduzioni da parte del contribuente determina, ai sensi degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, ratione temporis applicabili, la proroga di un anno, decorrente dalla data della loro presentazione, del termine di decadenza per la notificazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 7, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20

*Massime precedenti Vedi:* N. 3973 del 2026 Rv. 678091-02

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23188** *del* **14/07/2026** (Rv. **679506-01**)

*Presidente:* **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

S. *(MASCOLO FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 29/01/2025

081027 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Sovraindebitamento - Accordo omologato - Crediti tributari anteriori - Cartella di pagamento - Limiti.

*L'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento non rende, di per sé, illegittima la cartella di pagamento relativa a un credito anteriore alla procedura, ove diretta alla liquidazione o alla conservazione della pretesa erariale; la cartella, tuttavia, non può essere posta a fondamento di una riscossione individuale incompatibile con il vincolo derivante dall'omologazione e con la disciplina concordataria che governa l'adempimento dei crediti anteriori.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12324 del 2026 Rv. 678661-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **23237** *del* **15/07/2026** (Rv. **679507-01**)

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 09/05/2024

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Società - Amministratore di società di capitali - Attività - Qualificazione - Lavoro autonomo - Attività d'impresa (nozione eurounitaria) - Agevolazioni fiscali (art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002).

*Ai fini della spettanza dei benefici previsti dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, l'attività svolta dall'amministratore di una società di capitali, quale componente del relativo consiglio di amministrazione, ove ricondotta al lavoro autonomo, può essere considerata, all'esito di un accertamento in fatto riservato al giudice di merito, alla stregua dell'attività d'impresa, intesa nell'accezione eurounitaria come attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 108, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 31/03/2004 num. 18 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 644 del 2025 Rv. 673680-02, N. 30373 del 2019 Rv. 655934-01, N. 32184 del 2019 Rv. 656474-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23287** *del* **15/07/2026** (Rv. **679508-01**)

*Presidente:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

C. *(GIANGRANDE CHRISTIAN) contro* A. *(TURRI GIANCARLO)*

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 06/09/2022

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario - Termine breve per la impugnazione - Notificazione della sentenza - Rispetto delle formalità ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Esclusione.

*Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione rileva unicamente la notificazione della sentenza e non anche il rispetto delle altre formalità procedurali previste dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (deposito dell'originale o della copia autentica dell'originale notificato), la cui funzione è soltanto quella di consentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata, con la conseguenza che, ove la parte destinataria non contesti alcunché, ovvero ammetta specificamente d'avere ricevuto notifica della sentenza, si applica il termine breve previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e non quello semestrale, previsto dall'ultimo comma di tale disposizione per l'ipotesi in cui nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 87

*Massime precedenti Difformi:* N. 27758 del 2025 Rv. 676657-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23305** *del* **15/07/2026** (Rv. **679510-01**)

*Presidente:* **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(VILLANI MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 28/01/2022

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Contabilità in "nero" - Valenza indiziaria - Ragioni - Conseguenze.

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la contabilità in nero (appunti, schede, brogliacci o altre annotazioni extracontabili), rinvenuta presso la sede dell'impresa e contenente dati non riscontrati nella contabilità ufficiale, integra un elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché nella nozione di scritture contabili devono ricomprendersi tutti i documenti idonei a registrare, in termini quantitativi o monetari, gli atti d'impresa o a rappresentarne la situazione patrimoniale ed economica; ne consegue che l'accertamento analitico-contabile può fondarsi su tale documentazione extracontabile, ferma la facoltà del contribuente di fornire prova contraria, la quale non può consistere nel solo disconoscimento del contenuto dei documenti rinvenuti né in mere dichiarazioni provenienti da soggetti controinteressati, quali i lavoratori che neghino di aver percepito compensi non contabilizzati.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2709, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13322 del 2025 Rv. 675057-01, N. 27622 del 2018 Rv. 651078-02

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23397** *del* **17/07/2026** (Rv. **679509-01**)

*Presidente:* **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.** *Relatore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(GIUSTI LUCA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/07/2016

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notificazione a società estinta - Precedente conoscenza dell'estinzione - Nullità dell'atto nel suo valore sostanziale - Costituzione dei soci - Efficacia sanante - Limiti.

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO In genere.

*E' nullo, nel suo valore sostanziale, l'atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, sia stato proposto e notificato, invece che nei confronti dei soci, quali aventi causa del complesso dei rapporti giuridici facenti capo al disciolto ente, direttamente nei confronti della società estinta e della cui estinzione il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio del socio unico o dei soci, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Vedi:* N. 31130 del 2024 Rv. 673045-01, N. 4935 del 2016 Rv. 639355-01, N. 11466 del 2020 Rv. 658263-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6070 del 2013 Rv. 625324-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23610** *del* **20/07/2026** (Rv. **679511-01**)

*Presidente:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* K. *(CACCIAMANI ENRICO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENEZIA, 16/09/2022

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Struttura sanitaria accreditata - Regime esenzione IVA - Prestazioni di ospedalizzazione non oggetto di specifica convenzione - Applicazione - Condizioni.

*In base ai principi dettati dalla giurisprudenza unionale, e, in particolare, quelli fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2022, in causa C-228/20, la struttura sanitaria privata che opera in regime di accreditamento con il servizio sanitario nazionale può beneficiare del regime di esenzione dall'IVA, previsto dall'art. 10, comma 1, n. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in relazione a prestazioni di ospedalizzazione, non oggetto di specifica convenzione, erogate a pazienti solventi, purché si tratti di prestazioni assicurate a condizioni sociali analoghe a quelle che si applicano agli enti di diritto pubblico.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 19) CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 132 com. 1 lett. B), DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 com. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 20827 del 2020 Rv. 659061-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 35092 del 2023 Rv. 669636-01, N. 16810 del 2026 Rv. 678586-01, N. 16336 del 2019 Rv. 654412-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23652** *del* **21/07/2026** (Rv. **679512-01**)

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

L. *(GIRELLI GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 26/07/2017

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all'estero - Strumenti di cooperazione comunitaria - Illecito commesso dal dipendente - Irrilevanza - Valutazione del giudice di merito.

*Ai fini dell'accertamento reddituale, sono utilizzabili i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all'estero e ottenuti dall'amministrazione finanziaria italiana mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l'eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l'istituto datore di lavoro, spettando al giudice di merito, nell'ambito del suo potere discrezionale di valutazione delle prove, incluse le presunzioni e le prove contrarie offerte dal contribuente, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2728, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8452 del 2025 Rv. 674338-01, N. 1318 del 2021 Rv. 660299-01, N. 3276 del 2018 Rv. 647114-01, N. 31779 del 2019 Rv. 656014-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23666** *del* **21/07/2026** (Rv. **679513-01**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

R. *(ROSSI DOMENICO) contro* R.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 01/02/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Tributi locali - Potere impositivo - Due diversi dies a quo - Individuazione.

*In tema di tributi locali, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di decadenza dell'esercizio del potere impositivo da parte dell'amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere il caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione ed ometta il versamento, in relazione al quale deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato, dall'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, in cui deve, invece, farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 12 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2013 num. 35 art. 10 CORTE COST., Legge 06/06/2013 num. 64 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2321 del 2023 Rv. 666740-01, N. 352 del 2021 Rv. 660234-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23705** *del* **21/07/2026** (Rv. **679514-01**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

A. *(GIOVANNINI ALESSANDRO) contro* C. *(REGGIO D'ACI CHIARA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 09/01/2024

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU - Esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201 del 2011 - Immobile ad uso abitativo principale - Personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e ai corpi assimilati - Condizioni - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di IMU, l'autonoma causa di esenzione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come integrato dall'art. 2, comma 5, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2013, per l'unico immobile ad uso abitativo principale posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e ai corpi assimilati, non locato e non classificato nelle categorie catastali di lusso, opera anche in assenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica e non è esclusa dal fatto che l'immobile risulti privo di utenze o non abitato, trattandosi di circostanze coerenti con la ratio di tale specifico regime di agevolazione, volto a tener conto delle peculiari esigenze di servizio che possono imporre a tali specifiche tipologie di contribuenti una frequente mobilità*

*sul territorio e di risiedere, anche per lunghi periodi, in luogo diverso da quello di ubicazione dell'immobile posseduto.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. D) CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5, Decreto Legge 31/08/2013 num. 102 art. 2 com. 5, Legge 28/10/2013 num. 12 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 28931 del 2023 Rv. 669250-01, N. 33877 del 2025 Rv. 677365-01, N. 22593 del 2024 Rv. 672255-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23850** *del* **22/07/2026** (Rv. **679515-01**)

*Presidente:* **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

P. *(PERLA FABRIZIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 20/03/2025

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni prima casa - Accorpamento di unità immobiliari finitime - Termine di decadenza - Corrispondenza con il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per l'accertamento - Effettiva unificazione - Necessità - Onere prova - A carico del contribuente - Variazione catastale - Non necessità.

*In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" spettano anche nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un'unica abitazione, purché entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dei poteri di accertamento, si verifichi l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, senza necessità che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11322 del 2020 Rv. 657882-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15422 del 2025 Rv. 675101-01, N. 9030 del 2017 Rv. 643647-01, N. 6613 del 2011 Rv. 617254-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23869** *del* **22/07/2026** (Rv. **679516-01**)

*Presidente:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(LAROMA JEZZI PHILIP)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE, 30/08/2019

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Carattere di ruralità - Condizioni - Previsioni dell'art. 9, comma 3, lett. e), e del comma 3- bis, lett. f), d.l. 557/1993 - Fattispecie diverse.

*Ai fini fiscali, deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c.: in particolare, mentre l'art. 9, comma*

*3, lett. e) d.l. n. 557 del 1993, conv. in l. n. 133 del 1994, regola le unità destinate ad abitazione ma non dei dipendenti e dispone che le unità destinate ad abitazione, se superiori a 240 mq, non possono essere considerate rurali, il comma 3-bis, lett. f), del medesimo d.l. dispone, invece, che le unità destinate, alle citate condizioni normative, ad abitazione dei dipendenti sono considerate ex lege rurali e strumentali, senza limitazioni di superficie.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3 lett. E, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3 lett. F

*Massime precedenti Vedi:* N. 22674 del 2024 Rv. 672272-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23872** *del* **22/07/2026** (Rv. **679541-01**)

*Presidente:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(PAGLIANI GIORGIO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE BOLOGNA, 29/01/2020

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Verifica della ruralità cd. strumentale della unità immobiliare - Criteri - Esclusione - Condizioni.

*In tema di catasto, la verifica della ruralità cd. strumentale della unità immobiliare, di cui agli artt. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., dalla legge n. 133 del 1994 e modificato dall'art. 42-bis del d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 222 del 2007), e 1, comma 5, del d.P.R. n. 139 del 1998, va operata tenendo conto delle oggettive caratteristiche strutturali-tipologiche del bene e della sua concreta destinazione all'attività, accertando se da tali concorrenti elementi sia possibile accreditare la funzionalità dell'unità immobiliare all'attività agricola cui l'utilizzo del bene è asservito, con la precisazione che non ogni mancato utilizzo per tale funzione esclude, di per sé, il carattere rurale del bene nella sua oggettiva accezione, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità dell'unità immobiliare.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 42 bis, Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 139 art. 1 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 20955 del 2008 Rv. 604317-01, N. 10238 del 2023 Rv. 667596-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23873** *del* **22/07/2026** (Rv. **679517-01**)

*Presidente:* **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

I. *(BATTAGLIA FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ANCONA, 31/05/2021

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Vincolo di destinazione ex art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 - Retrocessione dei beni al disponente e scioglimento del vincolo di segregazione - Presupposto di una nuova imposta - Esclusione - Fondamento.

*In tema di imposta di registro, l'atto di ritrasferimento dei cespiti al disponente con scioglimento del vincolo di segregazione, al pari della costituzione del vincolo di destinazione, ex art. 2, comma*

*47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, di cui rappresenta la vicenda uguale e contraria, è evento neutrale ai fini dell'imposta applicata e non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, sicché rileva soltanto l'attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21358 del 2024 Rv. 671656-01, N. 8082 del 2020 Rv. 657589-01, N. 3566 del 2024 Rv. 670554-01, N. 30343 del 2025 Rv. 677043-01, N. 8719 del 2021 Rv. 661021-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23878** *del* **22/07/2026** (Rv. **679518-01**)

*Presidente:* **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

N. *(DEL VAGLIO MARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 18/02/2021

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Applicabilità al processo tributario - Limiti - Fattispecie.

*In tema di contenzioso tributario, il principio di non contestazione può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell'an debeatur, poiché esso opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati. (Nella fattispecie, la S.C., rigettando il ricorso della società contribuente, ha escluso che l'esistenza del credito IVA utilizzato in compensazione potesse ritenersi incontestata, rientrando detto profilo nella cornice della contestazione della assenza di presupposti per la compensazione, effettuata dall'Amministrazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

*Massime precedenti Conformi:* N. 34707 del 2022 Rv. 666400-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 22616 del 2024 Rv. 672256-01, N. 19806 del 2019 Rv. 654953-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23895** *del* **22/07/2026** (Rv. **679519-01**)

*Presidente:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

C. *(MICIELI GIUSEPPA) contro* I. *(CAPRA FERDINANDO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 07/08/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC - Procura rilasciata su supporto analogico - Mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale cartaceo - Improcedibilità - Esclusione - Presupposti.

*In tema di ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC e corredato da procura rilasciata su supporto analogico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all'originale cartaceo non determina l'improcedibilità del ricorso ove la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta, risolvendosi l'omissione in una mera irregolarità, non lesiva dello scopo dell'atto.*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597-03, N. 6477 del 2024 Rv. 670581-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23901** *del* **23/07/2026** (Rv. **679520-01**)

*Presidente:* **CANDIA UGO.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

I. *(FRANSONI GUGLIELMO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 10/06/2020

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Cessione di credito - Collegamento ad un'operazione di anticipazione su fatture - Prestazione relativa ad operazione finanziaria rilevante ai fini IVA – Conseguenze.

*In tema di imposta di registro, la cessione di credito collegata ad un'operazione di anticipazione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., essere parte integrante e inscindibile dell'operazione finanziaria e non un autonomo negozio avente distinta causa di garanzia, costituisce prestazione relativa ad operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986 e assoggettamento dell'atto ad imposta di registro in misura fissa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1369, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40

*Massime precedenti Vedi:* N. 28734 del 2023 Rv. 669248-01, N. 18146 del 2026 Rv. 679067-01, N. 1992 del 2026 Rv. 677774-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23922** *del* **23/07/2026** (Rv. **679521-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

L. *(ANTONUCCIO GIUSEPPE) contro* R. *(DI PACE MAURO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SIRACUSA, 13/01/2021

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Impugnazione - Effettiva esistenza di una dichiarazione - Contestazione - Onere della prova - A carico dell’amministrazione finanziaria.

*Qualora il contribuente, impugnando la cartella emessa in esito al controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, contesti, non già la circostanza che sia stata presentata una dichiarazione diversa da quella presa in considerazione in sede di controllo, ma l'esistenza stessa di una dichiarazione (anche tardivamente) presentata, grava sull'amministrazione finanziaria o sull'agente della riscossione, l'onere di provare l'effettiva presentazione della dichiarazione oggetto di controllo, trattandosi del presupposto che legittima il ricorso al procedimento di liquidazione automatizzato e non potendo il contribuente dare la prova di un fatto negativo.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 10824 del 2024 Rv. 671059-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23930** *del* **23/07/2026** (Rv. **679522-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 08/04/2021

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Fatture emesse per operazioni inesistenti - IVA dovuta dall’emittente ex art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Limiti.

*In tema di IVA, in presenza di fatture emesse per operazioni inesistenti, l'imposta indicata nel documento è dovuta dall'emittente ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, salvo che sia accertata la definitiva neutralizzazione del rischio di perdita di gettito.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

*Massime precedenti Vedi:* N. 14097 del 2026 Rv. 679082-01, N. 9803 del 2026 Rv. 677666-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23972** *del* **23/07/2026** (Rv. **679523-01**)

*Presidente:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(FERRI GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO)*

Dichiara improcedibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 17/09/2019

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposizione di ricorso avverso sentenza di merito - Ulteriore ricorso contro la stessa sentenza - Omessa riunione per mancata comunicazione della pendenza di pluralità di impugnazioni - Sentenza della Corte di cassazione sul primo ricorso - Validità - Esame dell'altro ricorso - Preclusione - Improcedibilità.

*Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso, presentato come autonomo, senza che sia portata a conoscenza della S.C. la pendenza della pluralità di impugnazioni, la loro mancata riunione, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide sulla*

*validità della pronuncia già adottata (anche laddove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente), preclude, tuttavia, in forza dei principi di unità della decisione, giusto processo e sua ragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, che diventa pertanto improcedibile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Costituzione art. 111

*Massime precedenti Conformi:* N. 7096 del 2016 Rv. 639296-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 29638 del 2020 Rv. 660116-02, N. 10896 del 2026 Rv. 677798-01, N. 13849 del 2020 Rv. 658299-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24017** *del* **24/07/2026** (Rv. **679524-02**)

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SERRELLI SABRINA.** *Relatore:* **SERRELLI SABRINA.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Conf.)*

F. *(DE ROSSI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 02/10/2018

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Pratica elusiva ex art. 10 bis l. n. 212/2000 - Prova del disegno elusivo - Amministrazione - Prova delle ragioni economiche sottese - Contribuente.

*In tema di abuso del diritto in materia tributaria, ex art. 10 bis della l. n. 212 del 2000, la prova del disegno elusivo e delle modalità attuative incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino l'operazione realizzata, le quali devono essere oggetto di una attenta valutazione da parte del giudice di merito, al fine di verificare se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18239 del 2021 Rv. 661793-02, N. 31772 del 2019 Rv. 656457-01, N. 9610 del 2017 Rv. 643956-01, N. 22072 del 2024 Rv. 672344-03

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24017** *del* **24/07/2026** (Rv. **679524-01**)

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SERRELLI SABRINA.** *Relatore:* **SERRELLI SABRINA.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Conf.)*

F. *(DE ROSSI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 02/10/2018

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Pratica elusiva - Configurabilità - Ragioni economiche dell'operazione negoziale - Assenza o marginalità - Fattispecie.

*In tema di abuso del diritto, ai fini della configurabilità di una pratica elusiva è necessario che lo scopo essenziale delle operazioni controverse sia rivolto a conseguire un risparmio di imposta, da ritenersi illecito quando rappresenti la parte preponderante e comunque prevalente dell'oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso e, al contempo, le ragioni economiche dell'operazione negoziale, valutata secondo la sua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche e tali, quindi, da considerarsi manifestamente inattendibili o comunque irrilevanti rispetto all'obiettivo di ottenere un indebito vantaggio fiscale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che la costituzione di una società al fine di*

*acquistare un immobile e provvedere, poi, al suo trasferimento mediante cessione integrale del capitale sociale, costituisse pratica elusiva senza verificare la sussistenza di altre ragioni economiche rispetto a quella di eludere l'applicazione dell'imposta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili).*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B), DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. C), Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 10305 del 2024 Rv. 670841-01, N. 9135 del 2021 Rv. 661166-01, N. 15321 del 2019 Rv. 654153-01, N. 10121 del 2020 Rv. 664131-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 30055 del 2008 Rv. 605850-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24034** *del* **25/07/2026** (Rv. **679525-01**)

*Presidente:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

C. *(DELOGU ALESSANDRA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/01/2023

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Giudizio tributario - Mancanza del ricorso in appello fra i documenti notificati a mezzo PEC - Deposito del ricorso - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Condizioni - Sanabilità attraverso costituzione dell'appellato.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

*In tema di processo tributario, la mancata allegazione del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile della notifica telematica, non già di inesistenza, a condizione che il ricorso sia stato depositato in cancelleria ex art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e che il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza che, in presenza di tali condizioni, la costituzione dell'appellato determina la sanatoria dell'atto per raggiungimento del suo scopo, in applicazione il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4902 del 2024 Rv. 670162-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24089** *del* **27/07/2026** (Rv. **679526-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

L. *(FOLLIERI MARIO ALFONSO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 12/06/2017

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI

ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Motivazione per relationem - Art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000 - Allegazione dei documenti di cui il contribuente ha già avuto integrale conoscenza - Esclusione - Fattispecie in tema di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione del debito fiscale portato da precedenti cartelle notificate ma non allegate nuovamente all'atto impositivo.

*In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, nel prevedere che all'atto dell'amministrazione finanziaria debba essere allegato ogni documento richiamato nella sua motivazione, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di una precedente comunicazione. (Fattispecie in tema di intimazione di pagamento a seguito di decadenza da rateizzazione del debito fiscale, portato da precedenti cartelle notificate ma non allegate nuovamente all'atto impositivo).*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 34906 del 2024 Rv. 673153-01, N. 16440 del 2025 Rv. 675385-01, N. 6409 del 2025 Rv. 674363-01, N. 16625 del 2025 Rv. 675144-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24137** *del* **28/07/2026** (Rv. **679527-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

F. *(LA PACE ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 20/03/2025

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa - Interesse tutelato - Eliminazione del concreto pregiudizio del diritto di difesa - Conseguenze - Fattispecie.

*La parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente si era limitato a dedurre la nullità della sentenza in quanto emessa, in forma semplificata, in mancanza dei presupposti di cui all'art. 47 ter del d.lgs. n. 546 del 1992, senza indicare quale pregiudizio in concreto sarebbe derivato dalla pretesa violazione della norma processuale).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19759 del 2017 Rv. 645194-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20834 del 2022 Rv. 665171-01, N. 31611 del 2025 Rv. 676474-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24144** *del* **28/07/2026** (Rv. **679528-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

I. *(VESCUSO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO, 23/05/2019

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti della sentenza pronunciata in causa inscindibile - Obbligo del giudice di appello di disporre l'integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della relativa sentenza - Fattispecie.

*Nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile - da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale - il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve disporre l'integrazione del contraddittorio, sicché in difetto di emissione di tale ordine il gravame non è inammissibile, ma sono nulli - e il relativo vizio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - l'intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza di secondo grado stante l'omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dell'agente della riscossione che, pur non costituito, era stato parte del giudizio di primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25719 del 2014 Rv. 633571-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 32595 del 2025 Rv. 677111-01, N. 6313 del 2026 Rv. 677473-02

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **24174** *del* **28/07/2026** (Rv. **679529-01**)

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(RUSSO PASQUALE)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 06/05/2024

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE IRAP - Versamento acconti secondo il c.d. metodo storico - Diritto al rimborso - Termine di decadenza - Individuazione.

*In caso di determinazione degli acconti IRAP secondo il cd. metodo storico ex art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001, il termine di decadenza di 48 mesi dal diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza - in forza della deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negli esercizi precedenti al 2005, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. noni pregressi) - decorre dal momento del versamento del saldo o, in mancanza, dal giorno in cui quest'ultimo andava eseguito.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 17 com. 2, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 6 com. 1 lett. N CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5833 del 2020 Rv. 657538-01, N. 25872 del 2025 Rv. 676444-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24207** *del* **29/07/2026** (Rv. **679530-01**)

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(ELEFANTE TULLIO)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO

178515 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Consolidato fiscale - Gruppo di società - Autonomo soggetto d'imposta - Esclusione - Obbligo di ciascuna società di determinare il proprio reddito secondo regole ordinarie - Sussistenza - Fattispecie.

*Nel consolidato fiscale, il gruppo di società non assume la qualifica di autonomo soggetto d'imposta, per cui la tassazione su base consolidata non prevede alcuna deroga all'obbligo, per ciascuna società facente parte del consolidato, di determinare il proprio reddito secondo le regole ordinarie. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto illegittimo il recupero, da parte dell'Ufficio, degli interessi passivi solo apparentemente corrisposti dalla società consolidata alla consolidante, sulla base della circostanza, irrilevante, che detto costo, pur inesistente, era stato indicato come ricavo dalla consolidante).*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117

*Massime precedenti Vedi:* N. 8251 del 2022 Rv. 664135-01, N. 11782 del 2025 Rv. 675032-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24248** *del* **30/07/2026** (Rv. **679430-01**)

*Presidente:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

P. *(RIJLI SALVATORE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 02/04/2025

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Accertamento induttivo cd. puro - Presunzioni "supersemplici" - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di studi di settore.

*In caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l'art. 109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico. (Richiamando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, invitando però il giudice del rinvio a tenere conto che l'utilizzo degli studi di settore aveva comportato, di fatto, che alcuni costi strutturali fossero già stati considerati).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19191 del 2019 Rv. 654710-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11347 del 2026 Rv. 678019-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24271** *del* **30/07/2026** (Rv. **679431-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(MICELI ROSSELLA)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MOLISE, 21/02/2024

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 - Annullamento dell'atto impositivo - Equivalenza - Esclusione - Conseguenze - Successiva riscossione di pretesa ricompresa nella lite definita - Illegittimità.

*In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, il perfezionamento della definizione non equivale all'annullamento dell'atto impositivo né accerta, di per sé, la spettanza del credito d'imposta vantato dal contribuente; tuttavia, ove la controversia definita abbia avuto ad oggetto un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione abbia disconosciuto un credito IVA già rimborsato, recuperando a tassazione la relativa somma, l'Ufficio non può esigere, mediante un successivo atto della riscossione, il pagamento integrale della medesima somma, poiché la definizione preclude che la medesima pretesa, già ricompresa nella lite definita, sia nuovamente azionata per l'intero.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20829 del 2020 Rv. 659062-01, N. 32139 del 2025 Rv. 677377-01, N. 15208 del 2026 Rv. 678457-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **24326** *del* **31/07/2026** (Rv. **679531-01**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

M. *(RODERI GIORGIO ALESSANDRO) contro* C. *(PAFUNDI GABRIELE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 10/05/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARES e TARI - Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani - Limiti.

*In tema di TARES e di TARI, il potere esercitabile dal Comune di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani presuppone l'individuazione di un limite di soglia quantitativo, cosicché i rifiuti prodotti a concorrenza di detto limite debbono considerarsi assimilati ai fini dell'imposizione fiscale, laddove il superamento del limite restituisce ai rifiuti così ulteriormente prodotti la loro natura di rifiuti speciali non assimilati.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 14 com. 18, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17123 del 2024 Rv. 671609-01, N. 13455 del 2024 Rv. 671238-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **24326** *del* **31/07/2026** (Rv. **679531-02**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

M. *(RODERI GIORGIO ALESSANDRO) contro* C. *(PAFUNDI GABRIELE)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 10/05/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARES e TARI - Riduzione tariffaria - Imposizione di limite - Illegittimità - Fondamento.

*In tema di TARES e di TARI, la riduzione tariffaria prevista dall'art. 14, comma 18, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 e dall'art. 1, comma 649, della l. n. 147 del 2013, deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver avviato ratione temporis a recupero o a riciclo, cosicché la fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita, sicché il regolamento comunale che lo introduca è, in parte qua, illegittimo e va disapplicato, anche d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 14 com. 18, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 649 CORTE COST., DPR 27/04/1999 num. 158 art. 7 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 14718 del 2023 Rv. 667876-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24329** *del* **31/07/2026** (Rv. **679532-01**)

*Presidente:* **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.** *Relatore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

G. *(TEMPESTA ROBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PERUGIA, 24/04/2018

279412 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI Iva - Operazioni inesistenti soggette a "reverse charge" - Sanzione di cui all'art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Ambito applicativo - Operazioni imponibili inesistenti oggettivamente e soggettivamente di cui sia dimostrato l'elemento psicologico - Esclusione - Fondamento.

279477 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE In genere.

*In tema di IVA, il regime sanzionatorio più favorevole, sancito dalla parte finale dell'art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997, per le operazioni inesistenti soggette al regime contabile del "reverse charge", introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 158 del 2015, attiene esclusivamente alle operazioni che siano anche astrattamente esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, e a quelle che, pur imponibili, siano state realizzate in buona fede, ma non anche alle operazioni imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti, qualora ne sia stato provato l'elemento psicologico, atteso che per esse non è consentita la neutralizzazione dell'Iva a credito e di quella a debito prevista dalla richiamata prima parte della medesima disposizione, in quanto prive dei requisiti sostanziali necessari per la relativa detraibilità, in coerenza con quanto chiarito da CGUE, sentenza 11 novembre 2021, C-281/20, in causa C-Ferimet S.L. c/o AGE.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9 lett. 3, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 05/06/1998 num. 203 art. 1 com. 1 lett. B, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 155 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 35, Legge

24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 3, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 com. 1 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 178 lett. A

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 22727 del 2022 Rv. 665195-01

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

## Questioni processuali e comuni alle sezioni




LUGLIO 2026

## 1. GIURISDIZIONE

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Intervenuta scadenza dei termini per conclusionali e repliche - Causa in decisione - Successiva proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. - Proposizione del regolamento preventivo - Ammissibilità - Fondamento.

*La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall'art. 41, comma 1, c.p.c. - che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione - non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 87 del 2000 Rv. 535239-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 2144 del 2018 Rv. 647037-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27441 del 2017 Rv. 646252-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-02**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Regolamento di giurisdizione - Ricorso incidentale proposto dall'intimato - Inammissibilità - Conversione del ricorso incidentale in ricorso autonomo - Limiti.

*In sede di regolamento di giurisdizione non è consentito proporre ricorso incidentale diretto ad impugnare il provvedimento per ragioni diverse da quelle prospettate, il quale può valere solo come memoria di risposta al regolamento preventivo, sicché l'intimato che voglia a sua volta contestare la giurisdizione del giudice originariamente adito è tenuto a proporre un autonomo regolamento nel termine di cui all'art. 41, comma 1, c.p.c., il cui mancato rispetto preclude comunque ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di giurisdizione autonomo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20826 del 2018 Rv. 650489-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20822 del 2021 Rv. 662225-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-03**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

092015 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE Principio di irrilevanza delle sopravvenienze - Ratio - Fatto sopravvenuto determinante la giurisdizione del giudice italiano - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

*Il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall'art. 5 c.p.c., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis e non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. (Principio affermato in relazione a fattispecie nella quale la giurisdizione del giudice italiano è stata affermata dalla S.C. in base al c.d. petitum sostanziale come derivante dalla precisazione della domanda effettuata dall'attore nella memoria ex art. 171-ter c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 ter

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 12273 del 2026 Rv. 677859-02

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-04**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

031010 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Contraffazione marchi nazionali ed europei - Competenza ex art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017 - Criteri - Imputabilità della condotta - Irrilevanza - Ragioni.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

*In tema di azione avente a oggetto la repressione della contraffazione di marchi nazionali ed europei, qualora la domanda possa essere simultaneamente promossa innanzi a giudici di Stati diversi, ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017, la competenza a conoscere della relativa azione spetta alternativamente al giudice del luogo in cui ha sede il convenuto o al giudice del luogo in cui l'attore sostiene che sia stata commessa la contraffazione, trovando, anche in detta materia, applicazione il criterio del petitum sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventum litis, imponendo invece di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, in ordine all'imputabilità della predetta attività, delle quali dovrà tenersi conto solo ai fini della decisione del merito della controversia. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del*

*giudice italiano in un caso in cui la società attrice contestava alla convenuta di aver pubblicizzato e commercializzato in Italia, sia pure attraverso un sito internet di terzi, il prodotto contraffatto).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120, Regolam. Consiglio CEE 14/06/2017 num. 1001 art. 125

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 13702 del 2022 Rv. 664574-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22608** *del* **02/07/2026** (Rv. **679041-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

*contro*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE AMM. REGIONALE FIRENZE, 23/06/2025

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Conflitto negativo di giurisdizione - Udienza di discussione ex art. 71 c.p.a. - Riserva su questioni rilevabili di ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., diverse dalla giurisdizione - Consumazione del potere - Sussistenza.

*In tema di conflitto negativo di giurisdizione, qualora il giudice amministrativo, in esito all'udienza ex art. 71 c.p.a., si riservi su altre questioni rilevabili di ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a. senza fare alcun riferimento alla questione di giurisdizione, consuma il potere di sollevare il conflitto e il regolamento preventivo deve dichiararsi inammissibile.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 39 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 73 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 186, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 71, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 2

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17329 del 2021 Rv. 661540-01, N. 8981 del 2018 Rv. 648103-01, N. 8187 del 2022 Rv. 664218-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22859** *del* **07/07/2026** (Rv. **679472-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

W. *(SICA MARCO) contro* T. *(BARBAGLIA NICOLETTA)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Dismissione di immobili pubblici - Cartolarizzazione in base al d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. in l. n. 410 del 2001 - Criterio di riparto della giurisdizione - Fattispecie.

*La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici - disciplinata dal d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001 - è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall'art. 23 bis della l. n. 1034 del 1971, vigente ratione temporis, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato, in base al petitum sostanziale e indipendentemente dalla*

*fondatezza della pretesa, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto la domanda volta alla declaratoria di nullità dei contratti di alienazione dei beni espropriati nell'ambito di un procedimento di "cartolarizzazione" e al risarcimento del danno subito per lo spossessamento illecito da parte della P.A.).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 bis

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 10082 del 2020 Rv. 657733-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8097 del 2020 Rv. 657536-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23035** *del* **10/07/2026** (Rv. **679310-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

L. *(CARBONARO MARIA CARMELA) contro* M.

Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 13/11/2024

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Dipendente della P.A. - Corrispettivi percepiti nello svolgimento di incarico non autorizzato - Azione promossa dal procuratore della Corte dei conti ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') In genere.

*Rientra nella giurisdizione contabile l'azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 promossa dal procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, posto che in tal caso il petitum sostanziale della domanda è volto a far emergere non una mera posizione debitoria del dipendente nei confronti dell'ente di appartenenza, bensì un illecito da attività extraistituzionale causativo di un danno risarcibile (per lesione all'immagine o per sviamento di energie lavorative) in capo alla pubblica amministrazione, anche se in ipotesi quantitativamente ragguagliato ai compensi non autorizzati.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/05/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Decreto Legisl. 30/05/2001 num. 165 art. 53 com. 7, Decreto Legisl. 30/05/2001 num. 165 art. 23 bis CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 20, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 57 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 24377 del 2022 Rv. 665414-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 17124 del 2019 Rv. 654415-01, N. 3872 del 2023 Rv. 666640-01, N. 415 del 2020 Rv. 656660-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23039** *del* **10/07/2026** (Rv. **679311-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

*contro*

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Dipendente pubblico - Rideterminazione del t.f.s. - Giurisdizione del giudice ordinario - Questione relativa al computo di voci variabili avente riflessi anche sul trattamento pensionistico - Irrilevanza.

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE In genere.

*Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella del giudice contabile, le controversie relative alla rideterminazione del t.f.s. del dipendente pubblico, restando irrilevante che la questione relativa al computo delle voci variabili percepite dal pensionato abbia riflessi anche sul trattamento pensionistico.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25039 del 2013 Rv. 628057-01, N. 29395 del 2018 Rv. 651316-01, N. 29396 del 2018 Rv. 651317-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23079** *del* **12/07/2026** (Rv. **679332-02**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

I. *(CARCAVALLO LIDIA) contro* G. *(PESCIO STEFANO)*

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pensione di un dipendente pubblico - Revoca a seguito dell'annullamento in autotutela della costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Domanda di condanna all'erogazione pensionistica - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza - Fondamento.

*La controversia avente a oggetto la domanda del dipendente pubblico volta a ottenere la condanna dell'INPS al ripristino del trattamento pensionistico, revocato dall'ente a seguito dell'annullamento in autotutela della costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, atteso che essa involge la verifica della legittimità della costituzione della rendita e del provvedimento di annullamento unicamente in funzione dell'accertamento del diritto alla pensione, senza alcuna incidenza sul pregresso rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico e dei connessi obblighi contributivi.*

*Riferimenti normativi:* Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21753 del 2009 Rv. 609705-01, N. 21302 del 2017 Rv. 645314-01, N. 1134 del 2007 Rv. 593865-01, N. 24670 del 2018 Rv. 650869-01, N. 29396 del 2018 Rv. 651317-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23219** *del* **14/07/2026** (Rv. **679312-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

T. *(MELISSARI PASQUALE) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO CORTE DEI CONTI ANDREA LUPI)*

Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 30/05/2025

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Affermazione della responsabilità erariale - Proscioglimento in sede penale per lo stesso fatto - Asserita incoerenza tra giudizi - Questione di merito e non di giurisdizione.

*In tema di responsabilità erariale, la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale, ponendo l'eventuale interferenza tra i giudizi esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione, sicché la dedotta incoerenza tra l'avvenuto proscioglimento in sede penale e l'affermata sussistenza della responsabilità erariale, in relazione alla medesima condotta, non integra una questione esorbitante dai limiti interni alla giurisdizione del giudice contabile.*

*Riferimenti normativi:* Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 11229 del 2014 Rv. 630735-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15573 del 2021 Rv. 661388-01, N. 31107 del 2017 Rv. 646741-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23220** *del* **14/07/2026** (Rv. **679313-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

M. *(BOTTERO NICOLA) contro* P.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 17/04/2025

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali - Giurisdizione contabile - Presupposti - Rapporto di servizio - Sussistenza - Necessità - Fattispecie.

*In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la giurisdizione contabile rilevando che, non costituendo la convenzione stipulata tra la Città di Torino e la società partecipata, diversamente da una precedente, titolo di affidamento del pubblico servizio di formazione professionale - la cui competenza era stata trasferita dal comune alla provincia - non si era radicata una responsabilità erariale in capo alla società e, a maggior ragione, in capo agli amministratori, per i danni relativi ai finanziamenti e contributi pubblici ricevuti).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393 bis

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 15979 del 2022 Rv. 664909-02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22712 del 2019 Rv. 655114-01, N. 4264 del 2023 Rv. 667012-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24016** *del* **24/07/2026** (Rv. **679479-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

B. *(ROMOLI ADRIANA) contro* B. *(CAUSA ALESSANDRO)*

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/02/2025

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenuto contumace - Eccezione di difetto di giurisdizione nel corso del giudizio - Ammissibilità - Limiti.

*Il principio sancito dall'art. 11 della legge n. 218 del 1995, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Comunitario 12/12/2012 num. 1215 art. 7 lett. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 22035 del 2014 Rv. 633017-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24018** *del* **24/07/2026** (Rv. **679480-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(SCAPARONE PAOLO) contro* C. *(TERUGGI CLAUDIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2025

068001 DEMANIO - IN GENERE (CARATTERI INDIVIDUANTI DELLA DEMANIALITA' DEI BENI) Domanda di acquisto di beni demaniali ex art. 5 bis l. n. 212 del 2003 - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

*La controversia sulla domanda di acquisizione in proprietà delle porzioni di area demaniale oggetto di sconfinamento, proposta a norma dell'art. 5 bis del d.l. n. 143 del 2003, conv. in l. n. 212 del 2003, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo atteso che il procedimento delineato da tale disposizione implica la valutazione di interessi pubblici, con la conseguenza che l'agire amministrativo non è del tutto vincolato, permanendo margini di valutazione in capo alla pubblica amministrazione sull'estensione delle aree da alienare.*

*Riferimenti normativi:* Legge 01/08/2003 num. 212 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2003 num. 143 art. 5 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9662 del 2014 Rv. 630543-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24032** *del* **24/07/2026** (Rv. **679481-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

L. *(PETRELLA ROSAMARIA) contro* R.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Affidamento in concessione del bene pubblico - Contratto attivo - Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) - Applicazione diretta - Esclusione - Rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice - Necessità - Conseguenze - Giurisdizione amministrativa.

*L'affidamento in concessione di un bene pubblico, anche se finalizzato alla sottoscrizione di un contratto attivo (nella specie, un contratto di affitto agrario), ossia che non prevede alcun impegno di spesa per la P.A. e, pertanto, escluso dall'applicazione del d.lgs. n. 36 del 2023, cd. codice dei contratti pubblici, deve comunque avvenire, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del medesimo codice, nel rispetto dei principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato, di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice, rendendo necessaria - specie in presenza di una pluralità di aspiranti - l'adozione di una procedura comparativa ispirata ai canoni di trasparenza, imparzialità e concorrenza, con la conseguenza che l'impugnativa degli atti amministrativi emanati in riferimento ad essa - quali l'esclusione dalla procedura e l'aggiudicazione in favore di altro concorrente - rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 1, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 2, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 3, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 5, Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 13

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16459 del 2020 Rv. 658339-01, N. 7219 del 2020 Rv. 657442-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24040** *del* **26/07/2026** (Rv. **679482-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(CARRUBBA ALESSANDRO)*

Rigetta, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 17/07/2025

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Sentenza del giudice amministrativo avente natura meramente dichiarativa di un obbligo di pagamento - Esecuzione - Difetto di giurisdizione del giudice dell'ottemperanza - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*Il giudice dell'ottemperanza non risulta carente di giurisdizione in relazione all'esecuzione di una sentenza avente natura meramente dichiarativa dell'obbligo - gravante su un'Azienda sanitaria provinciale e sulla Regione Sicilia - di provvedere alla corresponsione a favore di un dipendente delle differenze retributive (anche ai fini del ricalcolo del TFR), della rivalutazione e degli interessi, nonché all'esecuzione degli adempimenti previdenziali conseguenti, quali effetti diretti dell'illegittimo inquadramento contrattuale oggetto di annullamento, atteso che la funzione del*

*giudizio di ottemperanza è proprio quella di integrare il giudicato amministrativo, essendo il giudice amministrativo munito, in tale sede, di ampi poteri integrativi delle statuizioni adottate nel giudizio pregresso, esercitabili per adeguare la situazione al proprio comando definitivo rimasto inevaso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 113, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114

*Massime precedenti Vedi:* N. 669 del 2025 Rv. 673682-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 17654 del 2013 Rv. 627552-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5654 del 2025 Rv. 674293-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24041** *del* **26/07/2026** (Rv. **679483-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

A. *(CIPOLLA MASSIMO) contro* M.

Regola giurisdizione

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Domanda di protezione internazionale - Status di rifugiato - Risarcimento danni per protrazione ingiustificata del procedimento di riconoscimento - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

*La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni per la protrazione ingiustificata del procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero che chiede protezione internazionale ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali, la cui giurisdizione spetta, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, all'autorità giurisdizionale ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia avente ad oggetto la domanda risarcitoria, il cui petitum sostanziale andava identificato, non con il mero ritardo nello svolgimento del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della protezione internazionale, ma in funzione della causa petendi, correlata ad una condizione del richiedente di "staticità e provvisorietà senza fine che non gli permettevano di dirimere l'alea del suo futuro, riverberandosi sulla di lui salute mentale, prima colpita e poi deteriorata via via nell'attesa di una definizione della propria posizione").*

*Riferimenti normativi:* Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 7, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. A) CORTE COST., Regolam. Comunitario 26/06/2013 num. 604, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Decreto Legge 17/02/2013 num. 13 art. 6 com. 1 lett. A), Legge 13/04/2017 num. 46 art. 1

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8044 del 2018 Rv. 647569-01, N. 30658 del 2018 Rv. 651814-01, N. 23597 del 2020 Rv. 659164-01, N. 22612 del 2014 Rv. 632416-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24043** *del* **26/07/2026** (Rv. **679484-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

F. *(DE BELLIS DANIELA) contro* A. *(PETITTO MARCO)*

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE) - Equo compenso per copia privata - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

*Le controversie aventi ad oggetto il diritto di accesso agli atti conservati dalla SIAE - Società Italiana degli Autori e degli Editori - e relativi ai compensi per diritti di copia privata, di cui agli artt. 71-sexies e ss. della l. n. 633 del 1941, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in considerazione, da un lato, dell'ampia formulazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 2 del 2008 - che devolve alla giurisdizione ordinaria "tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti", fatta eccezione soltanto per quelle spettanti alla giurisdizione tributaria - dovendosi includere nell'attività di gestione dei diritti anche l'equo compenso per copia privata, e, dall'altro, della natura della SIAE, che - anche alla luce della liberalizzazione del mercato dei diritti d'autore, operata con d.lgs. n. 35 del 2017, attuativo della Direttiva 2014/26/UE, c.d. Direttiva Barnier - svolge la propria attività con modalità privatistiche, sottoposte al rispetto delle regole di concorrenza ed incompatibili con una gestione pubblicistica dei diritti d'autore.*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/04/1941 num. 633 art. 71 sexies, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 71 septies, Legge 09/01/2008 num. 2 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 15/03/2017 num. 35, Direttive del Consiglio CEE 26/02/2014 num. 26

*Massime precedenti Vedi:* N. 2777 del 2012 Rv. 621575-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18893 del 2023 Rv. 668215-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24123** *del* **27/07/2026** (Rv. **679486-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

*contro*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AMM. REGIONALE NAPOLI, 04/06/2025

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Aree demaniali occupate da infrastrutture di telecomunicazioni - Ingiunzione di pagamento del canone - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Ragioni.

*La controversia avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento di canoni correlati all'occupazione di beni demaniali tramite infrastrutture di telecomunicazioni spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, alla luce della riserva di legge di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 - intesa come rinvio a una fonte legislativa di provenienza statale - è sottratto all'ente territoriale qualunque potere di determinazione di detti canoni, sicché viene in rilievo una pretesa di carattere meramente patrimoniale, in cui ogni statuizione sull'an debeatur è condizionata dalla constatazione dell'assenza di uno specifico potere di intervento ad opera della parte pubblica, dovendo, perciò, essere disapplicati gli atti amministrativi che illegittimamente ne prevedano il pagamento.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 117 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 2730 del 2017 Rv. 642268-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10536 del 2018 Rv. 648134-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **24127** *del* **27/07/2026** (Rv. **679487-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

G. *(MARCHETTI MARIA CHIARA) contro* C. *(ROMEO ANTONIO)*

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Vendita internazionale di beni mobili - Controversia inerente il risarcimento di danni da inadempimento contrattuale del venditore - Criterio di determinazione della giurisdizione ex art. 7, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile ratione temporis) - Luogo di consegna - Clausola CIF - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il risarcimento di danni da inadempimento contrattuale del venditore va devoluta, ai sensi dell'art. 7, lett. b), del Reg. UE n. 1215 del 2012, applicabile ratione temporis, alla giurisdizione dell'A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione. (Nella specie, la S.C., in relazione ad un contratto di vendita di beni, spediti da un porto malese e accettati alla dogana di Venezia, ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla base del rilievo che la previsione della clausola CIF non era accompagnata da alcuna altra pattuizione se non quella di Venezia quale porto di destinazione dei beni venduti).*

*Riferimenti normativi:* Regolam. Comunitario 10/01/2012 num. 1215 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 32362 del 2018 Rv. 651823-01

## 2. COMPETENZA

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-04**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

031010 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) Contraffazione marchi nazionali ed europei - Competenza ex art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017 - Criteri - Imputabilità della condotta - Irrilevanza - Ragioni.

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE In genere.

*In tema di azione avente a oggetto la repressione della contraffazione di marchi nazionali ed europei, qualora la domanda possa essere simultaneamente promossa innanzi a giudici di Stati diversi, ai sensi dell'art. 125 del Reg. UE n. 1001 del 2017, la competenza a conoscere della relativa azione spetta alternativamente al giudice del luogo in cui ha sede il convenuto o al giudice del luogo in cui l'attore sostiene che sia stata commessa la contraffazione, trovando, anche in detta materia, applicazione il criterio del petitum sostanziale, il quale esclude che la giurisdizione possa essere determinata secundum eventum litis, imponendo invece di avere riguardo ai fatti allegati dall'attore, e quindi di prescindere dalle eccezioni del convenuto, in ordine all'imputabilità della predetta attività, delle quali dovrà tenersi conto solo ai fini della decisione del merito della controversia. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in un caso in cui la società attrice contestava alla convenuta di aver pubblicizzato e commercializzato in Italia, sia pure attraverso un sito internet di terzi, il prodotto contraffatto).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 120, Regolam. Consiglio CEE 14/06/2017 num. 1001 art. 125

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 13702 del 2022 Rv. 664574-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22784** *del* **06/07/2026** (Rv. **679545-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

*contro*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Art. 171-bis c.p.c. - Applicabilità al processo riassunto ex art. 50 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Termine per la proposizione del regolamento di competenza d'ufficio - Coincidenza con l'emissione del decreto - Sussistenza - Fattispecie.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

*L'art. 171-bis c.p.c., che impone al giudice di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e provvedere sulle questioni processuali rilevabili d'ufficio prima dell'udienza di comparizione, è applicabile anche in caso di (nuova) prima udienza, a seguito di riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente, ex art. 50 c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., il termine per sollevare il conflitto negativo di competenza di cui all'art. 45 c.p.c. coincide con la tempestiva emissione del decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. (Nella*

*specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio sollevato, dal giudice innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, solo alla prima udienza di comparizione delle parti davanti a sé, senza previamente emettere alcun formale decreto ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. né rilevare la questione di competenza con il decreto di differimento dell'udienza fissata in citazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19331 del 2026 Rv. 679159-01, N. 32378 del 2025 Rv. 677097-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22804** *del* **06/07/2026** (Rv. **679399-01**)

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Diff.)*

O. *(D'AMICO ANTONELLO) contro* C.

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Erronea individuazione della commissione territoriale competente - Domanda reiterata - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*In tema di protezione internazionale, nell'ipotesi di erronea individuazione della commissione territoriale competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, la competenza territoriale non si radica tenendo conto dell'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, ma del luogo di dimora effettivo del cittadino straniero, dove la domanda reiterata deve essere presentata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, d. lgs. n. 25 del 2008 e 4, commi 1 e 2, d.l. n. 13 del 2017, conv. in l. n. 46 del 2017.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 26 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 1, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 4 com. 2, Legge 13/04/2017 num. 46 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 31127 del 2019 Rv. 656292-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23430** *del* **17/07/2026** (Rv. **679044-01**)

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(FABERI FRANCESCO) contro* G.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 12/11/2025

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Impugnazione di pronuncia resa sulla competenza e sul merito - Allegazione di carenza di potestas iudicandi in violazione dell'art. 48 c.p.c. - Ammissibilità del regolamento - Esclusione - Deducibilità in fase di gravame - Sussistenza.

*La censura con la quale viene dedotto che il giudice, pronunciandosi sulla competenza e sul merito, ha esorbitato i limiti della propria potestas iudicandi, in violazione dell'art. 48 c.p.c., non è deducibile con il regolamento di competenza, ancorché nelle forme di cui all'art. 43 c.p.c., ma va proposta al giudice di merito competente per il gravame.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12630 del 2025 Rv. 674695-01, N. 30728 del 2025 Rv. 676452-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23788** *del* **22/07/2026** (Rv. **679478-01**)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

A. *(LO FARO ROSA EMANUELA) contro* M.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 23/09/2024

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Patrocinio a spese dello stato - Amministrazione statale soccombente - Liquidazione delle spese - Giudizio di cassazione - Competenza - Individuazione.

*In tema di patrocinio a spese dello Stato, poiché l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale, in tal caso il compenso e le spese spettanti al difensore della parte privata vittoriosa contro un'Amministrazione dello Stato vanno liquidati con istanza rivolta ex art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 al giudice del procedimento che, nel caso di giudizio di cassazione, si individua nel giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, nel giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale - proposta dal controricorrente vittorioso, ammesso ex lege al gratuito patrocinio - dell'ordinanza con la quale la stessa Corte aveva condannato il Ministero dell'Interno ed il Questore, in solido, alla refusione delle spese del giudizio di cassazione, e ne ha rimesso la liquidazione al giudice che aveva emesso la sentenza impugnata).*

*Riferimenti normativi:* DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 com. 2 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18162 del 2023 Rv. 668016-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11028 del 2009 Rv. 608343-01, N. 4216 del 2020 Rv. 657022-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **24044** *del* **26/07/2026** (Rv. **679605-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

D. *(LO FARO ROSA EMANUELA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CATANIA, 19/01/2024

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Minori ucraini temporaneamente presenti in Italia - Attribuzione dello status di minori rifugiati - Protezione nazionale del paese di origine - Cedevolezza rispetto alla protezione internazionale - Sussistenza - Misure di protezionale nazionale assunte - Inefficacia sopravvenuta.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*In tema di minori ucraini temporaneamente presenti sul territorio italiano nel contesto di un Piano di permanenza temporanea concordato tra Stati, la protezione nazionale del Paese di*

*origine attribuita al minore temporaneamente presente in Italia per sfuggire al conflitto bellico in corso in Ucraina cede ove sopraggiunga la protezione internazionale con l'attribuzione dello status di minore rifugiato, e le misure di protezione nazionale già assunte, volte alla permanenza temporanea in Italia e al rientro nel Paese di origine, sono viziate da inefficacia sopravvenuta.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/01/1994 num. 64 art. 4, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 18/06/2015 num. 101, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 CORTE COST., Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 23, Legge 07/04/2017 num. 47 CORTE COST., Legge 24/07/1954 num. 722, Legge 14/02/1970 num. 95, Tratt. Internaz. 07/12/2000

*Massime precedenti Vedi:* N. 28637 del 2023 Rv. 669167-01, N. 17603 del 2023 Rv. 668091-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **24044** *del* **26/07/2026** (Rv. **679605-02**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **MANCINO ROSSANA.** *Relatore:* **MANCINO ROSSANA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Diff.)*

D. *(LO FARO ROSA EMANUELA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CATANIA, 19/01/2024

019002 ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - IN GENERE Minori ucraini temporaneamente presenti in Italia - Tutore internazionale nominato dal Console ucraino in Italia - Conflitto di interessi - Nomina del curatore - Competenza - Individuazione.

044079 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) In genere.

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere.

*In tema di minori ucraini presenti temporaneamente sul territorio nazionale ai quali sia stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, un tutore internazionale dal Console ucraino, in caso di conflitto di interessi tra questi e il minore riguardante l'esercizio dei poteri della tutela, la competenza alla nomina del curatore spetta, in primo luogo, al Console e soltanto ove egli non eserciti le sue prerogative in materia, oppure le eserciti rendendo un provvedimento che non può essere riconosciuto nell'ordinamento italiano, in via sussidiaria, al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari ed interessi, dovendosi garantire la realizzazione del miglior interesse del minore in conformità alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; nel caso in cui il giudice tutelare sia investito di una simile richiesta e sussista una nomina consolare, ove nessuna delle parti ne abbia chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice tutelare è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano della nomina consolare, verificando che non sussistano gli impedimenti di cui all'art 23 della citata Convenzione dell'Aja; la competenza alla nomina del curatore speciale spetta, invece, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario qualora il conflitto di interessi si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/01/1994 num. 64 art. 4, Cod. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 360, Legge 18/06/2015 num. 101, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 2, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 42 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 80, Tratt. Internaz. 19/10/1996 art. 23, Tratt. Internaz. 07/12/2000

*Massime precedenti Vedi:* N. 28637 del 2023 Rv. 669167-01, N. 17603 del 2023 Rv. 668091-01, N. 33944 del 2024 Rv. 673400-01

## 3. DOMANDA GIUDIZIALE

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **22772** *del* **06/07/2026** (Rv. **679378-01**)

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

H. *(CESARE FABIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/07/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Ricorso di fallimento - Disciplina vigente al momento della proposizione - Successiva domanda di concordato preventivo - Trattazione unitaria - Necessità.

*Il ricorso di fallimento attrae alla disciplina della legge fallimentare, vigente al momento della sua proposizione, anche la domanda con la quale il debitore, in data successiva al 15 luglio 2022, abbia chiesto l'ammissione al concordato preventivo, la prima iniziativa giustificandone la trattazione unitaria, insieme anche alle successive domande di liquidazione giudiziale nel frattempo parimenti proposte.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 390, Legge Falliment. art. 161 com. 6, Preleggi art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14835 del 2025 Rv. 675460-01, N. 2819 del 2026 Rv. 677426-01, N. 24247 del 2025 Rv. 675671-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9935 del 2015 Rv. 635324-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23405** *del* **17/07/2026** (Rv. **678880-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

L. *(AULETTA GIUSEPPINA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/06/2024

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito - Accertamento - Contenuto e modalità - Fattispecie.

*La declaratoria di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito presuppone l'accertamento, rilevabile d'ufficio e previa instaurazione del contraddittorio, della natura unitaria del rapporto di durata, dell'iscrivibilità dei crediti nel medesimo ambito oggettivo di giudicato o della loro analogia causale, nonché dell'assenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, ritenendo che i crediti per interessi moratori, pur riferiti a annualità diverse, fossero maturati contestualmente e si dovessero, pertanto, ritenere riconducibili a una relazione unitaria tra le parti, di talché la parcellizzazione in quattro procedimenti monitori doveva ritenersi priva di un interesse oggettivamente apprezzabile.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23405** *del* **17/07/2026** (Rv. **678880-02**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

L. *(AULETTA GIUSEPPINA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/06/2024

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Nozione (frazionamento di una pretesa unitaria o di più pretese che si iscrivono in un rapporto unitario e di durata) - Abuso del diritto e abuso del processo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Limiti - Impossibilità di riproposizione di domanda unitaria - Decisione sulla domanda frazionata - Necessità - Regolazione delle spese.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

*In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **24045** *del* **26/07/2026** (Rv. **679485-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

M. *(PICCININNI LEO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/09/2023

041001 CITTADINANZA - IN GENERE Art. 3-bis l. n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025 - Domande giudiziali di accertamento presentate in data antecedente l’entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione.

*In tema di doppia cittadinanza, la disciplina prevista dall'art. 3-bis della l. n. 91 del 1992, introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima dell'entrata in vigore - in data 27 marzo 2025 - della predetta fonte normativa, le quali restano regolate dalla legislazione precedente.*

*Riferimenti normativi:* Legge 05/02/1992 num. 91 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legge 28/03/2025 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 25/05/2025 num. 74 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 454 del 2024 Rv. 669901-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 25317 del 2022 Rv. 665761-03 Rv. 665761-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24285** *del* **31/07/2026** (Rv. **679467-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

D. *(SPINELLI ANTONELLO CIRO) contro* U.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 21/12/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Negoziazione assistita obbligatoria - Liquidazione giudiziale delle spese - Doverosità - Fattispecie.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nell'ambito delle materie per le quali il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al difensore spetta il compenso relativo all'attività professionale svolta per l'attivazione e la gestione della procedura, costituendo attività imposta dall'ordinamento e necessaria per consentire l'accesso alla tutela giurisdizionale, il quale va liquidato secondo i parametri della Tabella 25-bis allegata al d.m. n. 55 del 2014, come introdotta dal d.m. n. 37 del 2018. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il ristoro dei compensi maturati nella fase di negoziazione assistita obbligatoria relativa ad una domanda risarcitoria derivante dalla circolazione dei veicoli).*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 5, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 20 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3888 del 2023 Rv. 666854-01, N. 7974 del 2024 Rv. 670573-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16990 del 2017 Rv. 644917 – 01

**4. TERMINI**

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Intervenuta scadenza dei termini per conclusionali e repliche - Causa in decisione - Successiva proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. - Proposizione del regolamento preventivo - Ammissibilità - Fondamento.

*La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall'art. 41, comma 1, c.p.c. - che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione - non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 87 del 2000 Rv. 535239-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 2144 del 2018 Rv. 647037-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27441 del 2017 Rv. 646252-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-02**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

092075 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE Regolamento di giurisdizione - Ricorso incidentale proposto dall'intimato - Inammissibilità - Conversione del ricorso incidentale in ricorso autonomo - Limiti.

*In sede di regolamento di giurisdizione non è consentito proporre ricorso incidentale diretto ad impugnare il provvedimento per ragioni diverse da quelle prospettate, il quale può valere solo come memoria di risposta al regolamento preventivo, sicché l'intimato che voglia a sua volta contestare la giurisdizione del giudice originariamente adito è tenuto a proporre un autonomo regolamento nel termine di cui all'art. 41, comma 1, c.p.c., il cui mancato rispetto preclude comunque ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di giurisdizione autonomo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20826 del 2018 Rv. 650489-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20822 del 2021 Rv. 662225-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **22620** *del* **02/07/2026** (Rv. **679470-01**)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

L. *(CHIARENZA CATERINA) contro* M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 24/02/2023

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Inammissibilità del ricorso - Notifica a mezzo PEC - Messaggio privo di allegati leggibili e di riferimenti agli estremi essenziali dell'impugnazione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Sussistenza - Concessione di un termine per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esclusione.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

*Il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC, con messaggio privo di allegati leggibili nonché di riferimenti agli estremi essenziali dell'impugnazione - quali l'oggetto della notifica, le parti del giudizio e la pronuncia impugnata - è inammissibile, né, trattandosi di vizio che determina l'inesistenza della notificazione, è possibile disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15001 del 2021 Rv. 661294-01, N. 4902 del 2024 Rv. 670162-01, N. 30082 del 2023 Rv. 669119-01, N. 8291 del 2005 Rv. 601344-01, N. 7041 del 2025 Rv. 674706-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22668** *del* **03/07/2026** (Rv. **679426-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

E. *(MAVIGLIA BRUNO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 12/07/2024

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Deposito del ricorso ex art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Interpretazione conforme all'art. 6 della CEDU - Fondamento - Ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso eseguita a mezzo PEC in formato analogico - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario, l'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, letto in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia, impone di evitare formalismi eccessivi non funzionali allo scopo della disposizione, volta a consentire al giudice il riscontro della tardività dell'impugnazione; ne consegue che, ove l'appellante depositi nel termine le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso eseguita a mezzo posta elettronica in formato analogico (.pdf) e non*

*digitale, l'appello non può essere dichiarato inammissibile, anche in difetto di specifica attestazione di conformità all'originale della copia prodotta, se la data di notificazione emergente dai documenti depositati non sia oggetto di specifica contestazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3973 del 2026 Rv. 678091-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22784** *del* **06/07/2026** (Rv. **679545-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Diff.)*

*contro*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VENEZIA

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Art. 171-bis c.p.c. - Applicabilità al processo riassunto ex art. 50 c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Termine per la proposizione del regolamento di competenza d'ufficio - Coincidenza con l'emissione del decreto - Sussistenza - Fattispecie.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

*L'art. 171-bis c.p.c., che impone al giudice di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio e provvedere sulle questioni processuali rilevabili d'ufficio prima dell'udienza di comparizione, è applicabile anche in caso di (nuova) prima udienza, a seguito di riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente, ex art. 50 c.p.c., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., il termine per sollevare il conflitto negativo di competenza di cui all'art. 45 c.p.c. coincide con la tempestiva emissione del decreto previsto dall'art. 171-bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio sollevato, dal giudice innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, solo alla prima udienza di comparizione delle parti davanti a sé, senza previamente emettere alcun formale decreto ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. né rilevare la questione di competenza con il decreto di differimento dell'udienza fissata in citazione).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19331 del 2026 Rv. 679159-01, N. 32378 del 2025 Rv. 677097-01

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **22791** *del* **06/07/2026** (Rv. **679380-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

G. *(SIRIANNI VALENTINO) contro* G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 30/11/2023

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Termine di un anno ex art. 143, comma 3, del Codice della privacy - Scadenza finale per l'esercizio del potere sanzionatorio - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

*In tema di trattamento dei dati personali, il termine di un anno, previsto dall'art. 143, comma 3, del Codice della privacy, ha l'esclusiva funzione di garantire al reclamante una sollecita conclusione del procedimento da lui promosso, ma il suo decorso non vale a segnare una*

*scadenza finale per l'esercizio del potere sanzionatorio autonomamente avviato dall'Autorità, in quanto il relativo procedimento è disciplinato da una normativa autonoma e distinta, alla quale non è applicabile, a pena di decadenza, il citato termine; ne consegue che quest'ultimo termine non entra a far parte della fattispecie costitutiva del potere sanzionatorio dell'Autorità garante, il quale è, invece, soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della l. n. 689 del 1981.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 166 com. 5, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 166 com. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 143 com. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18583 del 2025 Rv. 674918-01, N. 984 del 2026 Rv. 676906-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22819** *del* **06/07/2026** (Rv. **678942-01**)

*Presidente:* **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

L. *(MORESE GERARDO) contro* C. *(ROMANELLI FULVIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 23/03/2022

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Credito per la riscossione delle spese condominiali straordinarie - Prescrizione decennale e non quinquennale - Interruzione della prescrizione - Approvazione del rendiconto consuntivo - Impugnazione della deliberazione assembleare che costituisce titolo del credito - Esclusione – Fondamento.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

*Il credito per la riscossione delle spese condominiali straordinarie, mancando del requisito della periodicità di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., è soggetto all'ordinario termine di prescrizione di dieci anni, che non è interrotto né dal rendiconto consuntivo predisposto dall'amministratore ed approvato dall'assemblea - trattandosi di un atto meramente riproduttivo dei rapporti di dare e avere dei condomini, che non contiene un'intimazione di pagamento - né dall'impugnazione della delibera assembleare che ne costituisce il titolo, non rientrando, tale giudizio, tra quelli il cui atto introduttivo, ai sensi dell' art. 2943 c.c., determina l'interruzione della prescrizione, ossia quelli afferenti ai diritti cui l'interruzione è diretta o quelli ricollegabili con stretto nesso di causalità al rapporto cui la prescrizione inerisce.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4489 del 2014 Rv. 630177-01, N. 15318 del 2025 Rv. 674818-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22841** *del* **07/07/2026** (Rv. **679381-01**)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

F. *(FORLANO DOMENICO) contro* P. *(MELE MARCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/10/2024

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Termine per la proposizione dell'appello incidentale ex art. 334 c.p.c. - Termine per la costituzione dell'appellante incidentale ex artt. 343 e 166 c.p.c. - Funzioni diverse - Conseguenze.

*In materia di impugnazioni, il termine per la proposizione dell'appello incidentale, disciplinato dall'art. 334 c.p.c., e il termine per la costituzione dell'appellante incidentale mediante deposito della comparsa contenente il gravame, previsto dagli artt. 343 e 166 c.p.c., assolvono a funzioni diverse e costituiscono requisiti autonomi e concorrenti di ammissibilità dell'impugnazione, con la conseguenza che la tardiva costituzione dell'appellante incidentale determina l'inammissibilità del gravame, indipendentemente dalla sua proponibilità ai sensi dell'art. 334 c.p.c. e dalla circostanza che l'interesse a impugnare sia sorto successivamente, non potendo il regime dell'impugnazione incidentale tardiva derogare all'inderogabile rispetto del termine di costituzione previsto dall'art. 343 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 20963 del 2018 Rv. 650024-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22845** *del* **07/07/2026** (Rv. **679395-01**)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

L. *(PAVONE PASQUALINO) contro* P. *(MELE MARCO)*

Rigetta, TRIBUNALE AVELLINO, 04/03/2024

171001 TITOLI DI CREDITO - IN GENERE RINVIO A LEGGI SPECIALI Buoni della serie Q - Interessi - Calcolo - Regime fiscale.

*Gli interessi applicati ai buoni fruttiferi postali della serie "Q" vanno calcolati annualmente, per i primi venti anni di vita, al netto della ritenuta fiscale e vanno sommati al capitale ed a quelli maturati negli anni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sul quale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivo anno di riferimento; dal ventunesimo al trentesimo anno solare successivo a quello di emissione va, invece, corrisposto l'importo dovuto sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%, anche se diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 19/09/1986 num. 586, Decreto Legge 19/09/1986 num. 586 art. 1, Legge 17/11/1986 num. 759, Decreto Legisl. 01/04/1996 num. 239 art. 2, DM Tesoro 23/06/1997 art. 7, Decr. Minist. Finanze 23/12/1998 num. 511

*Massime precedenti Vedi:* N. 16645 del 2026 Rv. 678373-01, N. 451 del 2013 Rv. 625081-01, N. 18866 del 2004 Rv. 577616-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22890** *del* **08/07/2026** (Rv. **679396-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.**

M. *(DI FEBO IVAN) contro* F. *(COLANTONI MARCO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 07/04/2025

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Credito da occupazione senza titolo protrattasi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento - Decorrenza del termine ex art. 101, comma 4 l. fall. - Esclusione.

*Nell'ipotesi in cui venga fatto valere un credito da occupazione senza titolo da parte della curatela del fallimento, protrattasi in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e non ancora cessata al momento della proposizione della domanda, non può ritenersi il decorso del termine di cui all'art. 101, comma 4, l.fall.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 101 com. 4, Legge Falliment. art. 101 com. 1, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11379 del 1998 Rv. 520611-01, N. 34730 del 2021 Rv. 663158-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22913** *del* **08/07/2026** (Rv. **679429-01**)

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

D. *(DEL VECCHIO MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/10/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Interruzione del processo - Riassunzione - Modalità - Istanza di prosecuzione - Mancata notifica da parte dell'istante del decreto di fissazione della nuova udienza alla controparte nel termine assegnato - Conseguenza - Estinzione del processo - Esclusione.

*Nel contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da parte dell'istante, del decreto di fissazione dell'udienza medesima alla controparte, nel termine assegnato, non determina l'estinzione del processo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11661 del 2021 Rv. 661572-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 32434 del 2025 Rv. 677252-01, N. 20996 del 2021 Rv. 662080-02

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23141** *del* **14/07/2026** (Rv. **679653-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

P. *(CHIARIELLO MICHELEALFREDO) contro* A. *(D'AMORE VITO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/03/2024

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Debito principale ripartito in scadenze periodiche - Decadenza della fideiussione - Termine semestrale - Decorrenza - Riferimento a ciascuna scadenza - Condizioni - Fattispecie.

*La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, nel caso in cui il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a ciascuna scadenza, solo se ogni pagamento sia stato considerato come un debito autonomo; ne consegue che, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica e*

*la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già da ogni singola rata, ma dalla scadenza dell'ultima di esse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva respinto l'eccezione di decadenza proposta dall'ex presidente di un'associazione non riconosciuta, il quale, agendo per conto della stessa, aveva pattuito due diversi piani di rientro rateizzati del debito dell'associazione relativo alla somministrazione di energia elettrica, dando luogo ad una ipotesi di responsabilità solidale ex art. 38 c.c. alla quale deve ritenersi applicabile, per la sua natura di garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione, il disposto dell'art. 1957 c.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1957, Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 38, Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 1244

*Massime precedenti Vedi:* N. 21651 del 2026 Rv. 678773-01, N. 15902 del 2014 Rv. 632722-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23146** *del* **14/07/2026** (Rv. **679503-01**)

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **BORDON GIANLUCA.** *Relatore:* **BORDON GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 23/07/2025

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Tributi - Riscossione - Sgravio illegittimo - Recupero - Inapplicabilità dell'art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973 - Fondamento.

*L'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, che consente all'ufficio di recuperare le somme erroneamente rimborsate e gli interessi eventualmente corrisposti tramite diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall'esecuzione del rimborso, non è applicabile all'ipotesi di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, tenuto conto della lettera della norma - che fa esclusivo riferimento al rimborso - ed alla eterogeneità dei due istituti, essendo l'uno un provvedimento in autotutela con effetto sull'obligatio e l'altro un mero atto con effetto sulla solutio.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 43

*Massime precedenti Vedi:* N. 22221 del 2019 Rv. 654829-01, N. 677 del 2019 Rv. 652389-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23187** *del* **14/07/2026** (Rv. **679505-01**)

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SERRELLI SABRINA.** *Relatore:* **SERRELLI SABRINA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 25/10/2023

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Notifica dell'atto di contestazione - Controdeduzioni del contribuente - Termine per l'irrogazione - Proroga annuale.

*In tema di sanzioni tributarie, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia tempestivamente notificato l'atto di contestazione, la presentazione di successive*

*controdeduzioni da parte del contribuente determina, ai sensi degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, ratione temporis applicabili, la proroga di un anno, decorrente dalla data della loro presentazione, del termine di decadenza per la notificazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 7, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20

*Massime precedenti Vedi:* N. 3973 del 2026 Rv. 678091-02

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23214** *del* **14/07/2026** (Rv. **679307-02**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

F. *(MANZIA CLAUDIO) contro* R. *(TROMBETTA ANNA RITA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2023

131031 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - RIGETTO Opposizione tardiva - Termine - Decorrenza - Primo atto di esecuzione affetto da invalidità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento.

*In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650, comma 3, c.p.c., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notificazione è, di per sé, idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica, di venire a conoscenza della stessa, giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, e ciò indipendentemente dalla nullità da cui sia affetto il pignoramento, sempre che la stessa non dipenda, a sua volta, da un vizio di notificazione che impedisca alla parte di venire a conoscenza dell'ingiunzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2864 del 2006 Rv. 586253-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12330 del 2026 Rv. 677860-02

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23219** *del* **14/07/2026** (Rv. **679312-02**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

T. *(MELISSARI PASQUALE) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO CORTE DEI CONTI ANDREA LUPI)*

Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 30/05/2025

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Art. 371, comma 2, c.p.c. come modif. dall'art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 2022 - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale - Modalità.

*In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, la parte alla quale sia stato notificato il ricorso - tanto se la sua posizione sia riconducibile all'art. 331 c.p.c., quanto se si tratti di parte la cui posizione è riconducibile all'art. 332 c.p.c. - ove intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli, deve proporre ricorso incidentale contro la stessa sentenza tramite controricorso, da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. G CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13104 del 2024 Rv. 671143-01, N. 10896 del 2026 Rv. 677798-01, N. 7759 del 2026 Rv. 678283-03, N. 11574 del 2026 Rv. 678634-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7074 del 2017 Rv. 643334-02

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23287** *del* **15/07/2026** (Rv. **679508-01**)

*Presidente:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

C. *(GIANGRANDE CHRISTIAN) contro* A. *(TURRI GIANCARLO)*

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 06/09/2022

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario - Termine breve per la impugnazione - Notificazione della sentenza - Rispetto delle formalità ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Esclusione.

*Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione rileva unicamente la notificazione della sentenza e non anche il rispetto delle altre formalità procedurali previste dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (deposito dell'originale o della copia autentica dell'originale notificato), la cui funzione è soltanto quella di consentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata, con la conseguenza che, ove la parte destinataria non contesti alcunché, ovvero ammetta specificamente d'avere ricevuto notifica della sentenza, si applica il termine breve previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e non quello semestrale, previsto dall'ultimo comma di tale disposizione per l'ipotesi in cui nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 87

*Massime precedenti Difformi:* N. 27758 del 2025 Rv. 676657-01

---

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **23387** *del* **17/07/2026** (Rv. **679577-01**)

*Presidente:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

D. *(TEDESCHI ENRICA LUIGINA) contro* I. *(DAMIANI LAURA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/06/2025

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis applicabile - Riattivazione del procedimento disciplinare dopo sentenza penale passata in giudicato - Termine di decadenza- Decorrenza - Dalla comunicazione del provvedimento giudiziale completo di motivazione - Ragioni. – Ripresa antecedente - Possibilità – Decorrenza del termine di decadenza – Esclusione - Fattispecie.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine per la riattivazione del procedimento disciplinare sospeso, previsto dall'art. 55-ter, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, opera solo in caso di riattivazione successiva all'irrevocabilità della sentenza penale e decorre dalla*

*comunicazione, da parte della cancelleria del giudice penale, del provvedimento in forma integrale, tuttavia, stante la sua natura decadenziale e non ordinatoria, non impedisce che la ripresa possa essere anteriore ed avvenire sulla base di comunicazioni diverse da quella prevista dall'art. 154 ter disp. att. c.p.p., le quali, peraltro, non sono idonee a provocare la decorrenza del termine di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva escluso la decadenza dell'INAIL dall'esercizio del potere disciplinare, stante l'inidoneità della conoscenza della decisione altrimenti acquisita dall'Amministrazione in epoca anteriore alla comunicazione della sentenza penale irrevocabile ai fini della decorrenza del termine decadenziale).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter com. 4 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 154 ter, Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 14 com. 1 lett. D

*Massime precedenti Vedi:* N. 18362 del 2023 Rv. 669337-01, N. 7085 del 2020 Rv. 657518-01, N. 12662 del 2019 Rv. 653833-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23475** *del* **18/07/2026** (Rv. **679368-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2025

049020 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - ESTINZIONE - SCADENZA DEL TERMINE Occupazione sine titulo di bene demaniale - Credito di natura indennitaria - Funzione - Conseguenze - Prescrizione decennale - Applicabilità degli artt. 2948 e 2947 c.c. - Esclusione.

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE In genere.

*In caso di occupazione sine titulo di un bene demaniale, la pretesa dell'amministrazione proprietaria nei confronti dell'occupante non è riconducibile né al corrispettivo dovuto in base ad un rapporto locatizio o concessorio, né al risarcimento del danno da fatto illecito - crediti rispettivamente soggetti alla prescrizione di cui agli artt. 2948 e 2947 c.c. - ma integra una obbligazione di natura indennitaria, volta a compensare, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento derivante dal suo mancato godimento, come tale soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 11349 del 2026 Rv. 678682-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **23486** *del* **18/07/2026** (Rv. **679539-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(LIBERTO ANTONIO) contro* R. *(FREZZA ALFREDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/12/2018

037051 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITA' NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - IN GENERE Art. 1335 c.c. - Presunzione di conoscenza - Condizioni soggettive del

destinatario - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento - Esclusione - Fondamento.

103279 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE In genere.

111029 NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI In genere.

*Con riguardo alla comunicazione dell'atto di licenziamento, le condizioni soggettive del destinatario e, in particolare, il suo stato di incapacità naturale, non assumono rilievo - ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione - nel senso del superamento della presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c., dovendo essere garantito il principio di affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, posto alla base della previsione normativa, e risolvendosi una diversa interpretazione nella introduzione di una causa di sospensione della decadenza, in violazione della disciplina dettata dagli artt. 2964, 2941 e 2942 c.c..*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 428, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5545 del 2007 Rv. 595344-01, N. 12658 del 2018 Rv. 648880-01, N. 3612 del 1985 Rv. 441214-01, N. 23589 del 2018 Rv. 650543-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **23486** *del* **18/07/2026** (Rv. **679539-02**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

A. *(LIBERTO ANTONIO) contro* R. *(FREZZA ALFREDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/12/2018

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966 - Conseguenze - Comunicazione del licenziamento - Incapacità naturale del destinatario - Onere della previa impugnazione - Esclusione - Termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione - Sussistenza.

*In conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2025, se al momento della ricezione della comunicazione di licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il destinatario versi in condizione di incapacità intendere o di volere, non opera l'onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione mediante deposito di ricorso, anche cautelare, o comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.*

*Riferimenti normativi:* Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 136

*Massime precedenti Vedi:* N. 8660 del 2019 Rv. 653213-01, N. 14057 del 2019 Rv. 653967-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23490** *del* **18/07/2026** (Rv. **678951-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

D. *(BUSSA ANDREA) contro* C. *(MESIRCA CORINNA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2025

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Processo civile - Citazione in appello - Omessa indicazione della data di udienza - Nullità della vocatio in ius - Rinnovazione della notificazione - Sanatoria ex tunc - Tempestività dell'impugnazione.

*In materia di processo civile, in caso di tempestiva notifica di una citazione in appello mancante dell'indicazione della data di udienza, deve ritenersi tempestiva la seconda notifica della medesima citazione emendata dal vizio, ancorché effettuata oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza - previsto dall'art. 325 c.p.c. - poiché la rinnovazione della notificazione produce l'effetto sanante ex tunc, con conseguente tempestività dell'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

*Massime precedenti Vedi:* N. 544 del 2020 Rv. 656812-01, N. 10926 del 2023 Rv. 667673-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23509** *del* **19/07/2026** (Rv. **679475-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

P. *(FADALTI LUIGI) contro* C.

Cassa senza rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 08/04/2026

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Illecito permanente - Prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione della permanenza - Individuazione nel caso di contestazione disciplinare "chiusa" - Fattispecie.

*La prescrizione dell'azione disciplinare per illecito permanente dell'avvocato decorre dalla cessazione della permanenza, la quale, nel caso di contestazione cd. chiusa, ossia che individua l'esatta durata della condotta, va determinata in base all'incolpazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare relativa ad un illecito frutto di una condotta permanente, perimetrata nell'incolpazione come iniziata nel febbraio 2016 e cessata il 12 giugno 2018, individuando tale data come dies a quo della decorrenza del termine).*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/12/2012 num. 247 art. 56, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 103 com. 5 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 37, Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28468 del 2022 Rv. 665681-01, N. 8946 del 2023 Rv. 667441-01, N. 12952 del 2026 Rv. 678958-05, N. 34629 del 2025 Rv. 677103-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23666** *del* **21/07/2026** (Rv. **679513-01**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

R. *(ROSSI DOMENICO) contro* R.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 01/02/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Tributi locali - Potere impositivo - Due diversi dies a quo - Individuazione.

*In tema di tributi locali, ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine di decadenza dell'esercizio del potere impositivo da parte dell'amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, occorre distinguere il caso in cui il contribuente presenti una dichiarazione ed ometta il versamento, in relazione al quale deve farsi riferimento al termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato, dall'ipotesi in cui il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione, in cui deve, invece, farsi riferimento al termine entro il quale egli avrebbe dovuto presentarla.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 9 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 12 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2013 num. 35 art. 10 CORTE COST., Legge 06/06/2013 num. 64 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2321 del 2023 Rv. 666740-01, N. 352 del 2021 Rv. 660234-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23754** *del* **22/07/2026** (Rv. **679072-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

B. *(ROSCIOLI FABIO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2025

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Termine semestrale ex art. 305 c.p.c. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, relativa al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizio o mancanza della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Inosservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.

*La riassunzione di una causa interrotta - e non proseguita a norma dell'art. 302 c.p.c. - si attua mediante un procedimento bifasico, dapprima con il deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, con la notifica alla controparte del ricorso e del detto provvedimento; il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicché, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall'art. 303 c.p.c.; ne consegue che, depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità o inesistenza della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio - come previsto dall'art. 291 c.p.c. - il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18713 del 2007 Rv. 599339-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2526 del 2021 Rv. 660418-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23850** *del* **22/07/2026** (Rv. **679515-01**)

*Presidente:* **BALSAMO MILENA.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

P. *(PERLA FABRIZIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 20/03/2025

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni prima casa - Accorpamento di unità immobiliari finitime - Termine di decadenza - Corrispondenza con il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per l'accertamento - Effettiva unificazione - Necessità - Onere prova - A carico del contribuente - Variazione catastale - Non necessità.

*In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della "prima casa" spettano anche nel caso di accorpamento di più unità immobiliari finitime costituenti nel loro insieme un'unica abitazione, purché entro il termine triennale di decadenza, corrispondente a quello concesso all'Amministrazione finanziaria per l'esercizio dei poteri di accertamento, si verifichi l'effettiva unificazione di dette unità immobiliari, il cui onere probatorio grava sul contribuente, senza necessità che, entro lo stesso termine, si sia provveduto anche all'accatastamento dell'unica unità abitativa così realizzata.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 5 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11322 del 2020 Rv. 657882-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15422 del 2025 Rv. 675101-01, N. 9030 del 2017 Rv. 643647-01, N. 6613 del 2011 Rv. 617254-01

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **23951** *del* **23/07/2026** (Rv. **679048-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(QUATRANO NICOLA) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2024

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Deposito del ricorso nuovamente notificato - Termine di venti giorni - Art. 371 bis c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.

*Quando la Corte di cassazione abbia ordinato il rinnovo di una notificazione nulla, fissando il relativo termine per provvedervi ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato entro venti giorni dalla scadenza di quel termine comporta l'inammissibilità e non la improcedibilità del ricorso stesso, in applicazione del principio di cui all'art. 371 bis c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

*Massime precedenti Conformi:* N. 13094 del 2012 Rv. 623718-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24050** *del* **27/07/2026** (Rv. **679581-01**)

*Presidente:* **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.**

U. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(ADRIANI DELIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/02/2022

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Pubblico impiego - Anzianità di servizio effettiva - Accertabilità senza limiti di tempo - Condizioni - Prescrizione del diritto alla retribuzione - Rilevanza - Conseguenze in tema di scatti di retribuzione collegati all'anzianità.

*In tema di pubblico impiego, l'effettiva anzianità di servizio può essere accertata in giudizio senza termine di tempo, purché sussista l'interesse ad agire, da valutarsi in ordine all'azionabilità dei singoli e distinti diritti che su di essa si fondano, e ciò anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di servizio, salvo il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione; ne consegue che, se il dipendente agisce per far valere il diritto alla progressione economica in base all'anzianità di servizio maturata ed alle correlate differenze retributive, tale da includere anche gli anni di servizio pre-ruolo, la prescrizione di un primo scatto di retribuzione collegato ad una determinata anzianità, non preclude l'attribuzione di scatti successivi, i quali debbono essere liquidati come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4, Legge 25/10/1977 num. 808 art. 16, Contr. Coll. 09/08/2000 art. 56 com. 4, Contr. Coll. 13/05/2003 art. 18

*Massime precedenti Vedi:* N. 2232 del 2020 Rv. 656767-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24061** *del* **27/07/2026** (Rv. **679594-01**)

*Presidente:* **TRICOMI IRENE.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.**

C. *(D'ERRICO VINCENZO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/02/2025

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Art. 429, comma 1, c.p.c. - Decorrenza del termine lungo per impugnare - Data della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione - Rilevanza - Tardiva registrazione nel sistema informatico - Irrilevanza - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza.

*Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il termine lungo per impugnare la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, decorre dalla data della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza, non rilevando né la sua tardiva registrazione nel sistema informatico, né la sua comunicazione, ove comunque effettuata, adempimento da curare solo nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, con fissazione di apposito termine per il deposito della decisione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 53 com. 2, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 3394 del 2021 Rv. 660637-01, N. 8939 del 2011 Rv. 616858-01, N. 18497 del 2026 Rv. 679034-01, N. 14098 del 2016 Rv. 640473-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24101** *del* **27/07/2026** (Rv. **679592-01**)

*Presidente:* **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

I. *(PULLI CLEMENTINA) contro* G. *(GUARISO ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/03/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Controversie in materia di invalidità civile - Termine di decadenza per l'azione giudiziaria - Erronea indicazione da parte dell'INPS - Incidenza - Esclusione - Eventuale rilievo del comportamento dell'ente sotto il diverso profilo risarcitorio - Sussistenza.

*In tema di controversie per le prestazioni di invalidità civile, il termine semestrale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, ha natura pubblicistica ed opera de iure, con la conseguenza che la sua inosservanza comporta la decadenza dall'azione, anche se essa è stata determinata dal comportamento dell'INPS che abbia erroneamente indicato un più ampio termine di impugnazione, cui il privato si sia conformato, restando salvo l'eventuale rilievo di tale comportamento sotto il diverso profilo risarcitorio.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 10376 del 2015 Rv. 635546-01, N. 25892 del 2009 Rv. 611775-01, N. 40780 del 2021 Rv. 663375-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24101** *del* **27/07/2026** (Rv. **679592-02**)

*Presidente:* **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

I. *(PULLI CLEMENTINA) contro* G. *(GUARISO ALBERTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/03/2022

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Prestazione assistenziale - Decadenza dall'azione per conseguirla - Inosservanza del termine perentorio di legge - Domanda fondata sul carattere discriminatorio del diniego della prestazione - Elisione della decadenza - Esclusione - Fondamento.

066008 DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - IN GENERE In genere.

*La decadenza dall'azione proposta per ottenere una prestazione assistenziale, per superamento del termine perentorio previsto a tal fine dalla legge, non può essere surrettiziamente elisa con la proposizione, irrispettosa di tale termine, di un'azione antidiscriminatoria ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, atteso che una domanda di tal genere, sia pure fondata sul carattere discriminatorio del diniego, è diretta, nella sostanza, ad ottenere la prestazione perduta nella misura di legge, sicché non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 28, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 10219 del 2020 Rv. 657720-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **24174** *del* **28/07/2026** (Rv. **679529-01**)

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(RUSSO PASQUALE)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 06/05/2024

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE IRAP - Versamento acconti secondo il c.d. metodo storico - Diritto al rimborso - Termine di decadenza - Individuazione.

*In caso di determinazione degli acconti IRAP secondo il cd. metodo storico ex art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 435 del 2001, il termine di decadenza di 48 mesi dal diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza - in forza della deducibilità delle svalutazioni dei crediti operate negli esercizi precedenti al 2005, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera n) del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. noni pregressi) - decorre dal momento del versamento del saldo o, in mancanza, dal giorno in cui quest'ultimo andava eseguito.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 17 com. 2, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 6 com. 1 lett. N CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5833 del 2020 Rv. 657538-01, N. 25872 del 2025 Rv. 676444-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24183** *del* **28/07/2026** (Rv. **679275-01**)

*Presidente:* **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

C. *(DE NARDIS DOMENICO) contro* Z. *(CATALUCCI SILVIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/07/2025

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Credito per il rimborso dei costi anticipati da un ente pubblico per l'erogazione dei servizi agli assegnatari di alloggi - Unitarietà dell'obbligazione - Sussistenza - Rateizzazione dei pagamenti - Irrilevanza - Prescrizione decennale - Applicabilità.

*L'obbligazione concernente il rimborso dei costi anticipati da un ente pubblico per l'erogazione dei servizi agli assegnatari di alloggi ha carattere unitario, nonostante l'adempimento della stessa sia possibile anche mediante pagamenti rateizzati, sì che a tale obbligazione si applica il termine ordinario di prescrizione decennale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21625 del 2023 Rv. 668383-01, N. 10917 del 2025 Rv. 674800-01, N. 18951 del 2013 Rv. 627853-01, N. 1998 del 2020 Rv. 656853-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24312** *del* **31/07/2026** (Rv. **679715-01**)

*Presidente:* **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **ARIOLA LUCA.** *Relatore:* **ARIOLA LUCA.**

B. *(BREVI CARLO PAOLO) contro* C. *(PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/11/2021

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Previdenza forense - Crediti contributivi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Prescrizione decennale ex art. 19 l. 576 del 1980 - Incidenza della l. n. 335 del 1995 - Prescrizione quinquennale - Ripristino del termine decennale ex art. 66 l. n. 247 del 2012 - Efficacia temporale della modifica.

*In tema di previdenza forense, il termine di prescrizione decennale dei crediti contributivi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, originariamente previsto dall'art. 19 della l. n. 576 del 1980, poi sostituto dal termine quinquennale in forza dell'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995 per tutte le forme di previdenza obbligatoria e, infine, ripristinato dall'art. 66 della l. n. 247 del 2012, si applica esclusivamente per il futuro e in relazione alle prescrizioni non ancora maturate, secondo il regime precedente, alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013).*

*Riferimenti normativi:* Legge 20/09/1980 num. 576 art. 19, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 66, Preleggi art. 11

*Massime precedenti Vedi:* N. 2965 del 2018 Rv. 647394-01, N. 15398 del 2009 Rv. 609653-01, N. 27015 del 2022 Rv. 665928-01

## 5. NOTIFICAZIONE

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **22620** *del* **02/07/2026** (Rv. **679470-01**)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

L. *(CHIARENZA CATERINA) contro* M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 24/02/2023

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Inammissibilità del ricorso - Notifica a mezzo PEC - Messaggio privo di allegati leggibili e di riferimenti agli estremi essenziali dell'impugnazione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Sussistenza - Concessione di un termine per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esclusione.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

*Il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC, con messaggio privo di allegati leggibili nonché di riferimenti agli estremi essenziali dell'impugnazione - quali l'oggetto della notifica, le parti del giudizio e la pronuncia impugnata - è inammissibile, né, trattandosi di vizio che determina l'inesistenza della notificazione, è possibile disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15001 del 2021 Rv. 661294-01, N. 4902 del 2024 Rv. 670162-01, N. 30082 del 2023 Rv. 669119-01, N. 8291 del 2005 Rv. 601344-01, N. 7041 del 2025 Rv. 674706-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22668** *del* **03/07/2026** (Rv. **679426-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

E. *(MAVIGLIA BRUNO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 12/07/2024

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Deposito del ricorso ex art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Interpretazione conforme all'art. 6 della CEDU - Fondamento - Ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso eseguita a mezzo PEC in formato analogico - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.

177365 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE In genere.

*Nel processo tributario, l'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, letto in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia, impone di evitare formalismi eccessivi non funzionali allo scopo della disposizione, volta a consentire al giudice il riscontro della tardività dell'impugnazione; ne consegue che, ove l'appellante depositi nel termine le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso eseguita a mezzo posta elettronica in formato analogico (.pdf) e non digitale, l'appello non può essere dichiarato inammissibile, anche in difetto di specifica*

*attestazione di conformità all'originale della copia prodotta, se la data di notificazione emergente dai documenti depositati non sia oggetto di specifica contestazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3973 del 2026 Rv. 678091-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22913** *del* **08/07/2026** (Rv. **679429-01**)

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

D. *(DEL VECCHIO MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/10/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Interruzione del processo - Riassunzione - Modalità - Istanza di prosecuzione - Mancata notifica da parte dell'istante del decreto di fissazione della nuova udienza alla controparte nel termine assegnato - Conseguenza - Estinzione del processo - Esclusione.

*Nel contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da parte dell'istante, del decreto di fissazione dell'udienza medesima alla controparte, nel termine assegnato, non determina l'estinzione del processo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11661 del 2021 Rv. 661572-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 32434 del 2025 Rv. 677252-01, N. 20996 del 2021 Rv. 662080-02

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23187** *del* **14/07/2026** (Rv. **679505-01**)

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **SERRELLI SABRINA.** *Relatore:* **SERRELLI SABRINA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 25/10/2023

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni tributarie - Notifica dell'atto di contestazione - Controdeduzioni del contribuente - Termine per l'irrogazione - Proroga annuale.

*In tema di sanzioni tributarie, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia tempestivamente notificato l'atto di contestazione, la presentazione di successive controdeduzioni da parte del contribuente determina, ai sensi degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, ratione temporis applicabili, la proroga di un anno, decorrente dalla data della loro presentazione, del termine di decadenza per la notificazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 7, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20

*Massime precedenti Vedi:* N. 3973 del 2026 Rv. 678091-02

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23214** *del* **14/07/2026** (Rv. **679307-02**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

F. *(MANZIA CLAUDIO) contro* R. *(TROMBETTA ANNA RITA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2023

131031 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - RIGETTO Opposizione tardiva - Termine - Decorrenza - Primo atto di esecuzione affetto da invalidità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento.

*In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650, comma 3, c.p.c., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notificazione è, di per sé, idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica, di venire a conoscenza della stessa, giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, e ciò indipendentemente dalla nullità da cui sia affetto il pignoramento, sempre che la stessa non dipenda, a sua volta, da un vizio di notificazione che impedisca alla parte di venire a conoscenza dell'ingiunzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2864 del 2006 Rv. 586253-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12330 del 2026 Rv. 677860-02

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23219** *del* **14/07/2026** (Rv. **679312-02**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

T. *(MELISSARI PASQUALE) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO CORTE DEI CONTI ANDREA LUPI)*

Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 30/05/2025

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Art. 371, comma 2, c.p.c. come modif. dall'art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 2022 - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale - Modalità.

*In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, la parte alla quale sia stato notificato il ricorso - tanto se la sua posizione sia riconducibile all'art. 331 c.p.c., quanto se si tratti di parte la cui posizione è riconducibile all'art. 332 c.p.c. - ove intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli, deve proporre ricorso incidentale contro la stessa sentenza tramite controricorso, da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. G CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13104 del 2024 Rv. 671143-01, N. 10896 del 2026 Rv. 677798-01, N. 7759 del 2026 Rv. 678283-03, N. 11574 del 2026 Rv. 678634-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7074 del 2017 Rv. 643334-02

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23287** *del* **15/07/2026** (Rv. **679508-01**)

*Presidente:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BENATTI MARCO.** *Relatore:* **BENATTI MARCO.**

C. *(GIANGRANDE CHRISTIAN) contro* A. *(TURRI GIANCARLO)*

Dichiara inammissibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 06/09/2022

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Processo tributario - Termine breve per la impugnazione - Notificazione della sentenza - Rispetto delle formalità ex art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Esclusione.

*Nel processo tributario, ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione rileva unicamente la notificazione della sentenza e non anche il rispetto delle altre formalità procedurali previste dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (deposito dell'originale o della copia autentica dell'originale notificato), la cui funzione è soltanto quella di consentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata, con la conseguenza che, ove la parte destinataria non contesti alcunché, ovvero ammetta specificamente d'avere ricevuto notifica della sentenza, si applica il termine breve previsto dall'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e non quello semestrale, previsto dall'ultimo comma di tale disposizione per l'ipotesi in cui nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175 art. 87

*Massime precedenti Difformi:* N. 27758 del 2025 Rv. 676657-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23397** *del* **17/07/2026** (Rv. **679509-01**)

*Presidente:* **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.** *Relatore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(GIUSTI LUCA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/07/2016

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notificazione a società estinta - Precedente conoscenza dell'estinzione - Nullità dell'atto nel suo valore sostanziale - Costituzione dei soci - Efficacia sanante - Limiti.

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO In genere.

*E' nullo, nel suo valore sostanziale, l'atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, sia stato proposto e notificato, invece che nei confronti dei soci, quali aventi causa del complesso dei rapporti giuridici facenti capo al disciolto ente, direttamente nei confronti della società estinta e della cui estinzione il*

*ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio del socio unico o dei soci, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Vedi:* N. 31130 del 2024 Rv. 673045-01, N. 4935 del 2016 Rv. 639355-01, N. 11466 del 2020 Rv. 658263-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6070 del 2013 Rv. 625324-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23490** *del* **18/07/2026** (Rv. **678951-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

D. *(BUSSA ANDREA) contro* C. *(MESIRCA CORINNA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2025

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Processo civile - Citazione in appello - Omessa indicazione della data di udienza - Nullità della vocatio in ius - Rinnovazione della notificazione - Sanatoria ex tunc - Tempestività dell'impugnazione.

*In materia di processo civile, in caso di tempestiva notifica di una citazione in appello mancante dell'indicazione della data di udienza, deve ritenersi tempestiva la seconda notifica della medesima citazione emendata dal vizio, ancorché effettuata oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza - previsto dall'art. 325 c.p.c. - poiché la rinnovazione della notificazione produce l'effetto sanante ex tunc, con conseguente tempestività dell'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

*Massime precedenti Vedi:* N. 544 del 2020 Rv. 656812-01, N. 10926 del 2023 Rv. 667673-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23669** *del* **21/07/2026** (Rv. **679101-01**)

*Presidente:* **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

C. *(NITTI SAVERIO) contro* C. *(ORTENZI MASSIMO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/12/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Deduzione della mancanza di un allegato - Onere della prova a carico del destinatario - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di notifica a mezzo PEC, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista per le dichiarazioni negoziali ex art. 1335 c.c., sicché è onere del destinatario, che lamenti la mancanza di un allegato alla predetta pec, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di*

*rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia del destinatario consegue il perfezionamento della notifica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25819 del 2017 Rv. 646844-01, N. 4624 del 2020 Rv. 656932-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23754** *del* **22/07/2026** (Rv. **679072-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

B. *(ROSCIOLI FABIO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2025

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Termine semestrale ex art. 305 c.p.c. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, relativa al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizio o mancanza della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Inosservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.

*La riassunzione di una causa interrotta - e non proseguita a norma dell'art. 302 c.p.c. - si attua mediante un procedimento bifasico, dapprima con il deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, con la notifica alla controparte del ricorso e del detto provvedimento; il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicché, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall'art. 303 c.p.c.; ne consegue che, depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità o inesistenza della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio - come previsto dall'art. 291 c.p.c. - il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18713 del 2007 Rv. 599339-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2526 del 2021 Rv. 660418-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23895** *del* **22/07/2026** (Rv. **679519-01**)

*Presidente:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

C. *(MICIELI GIUSEPPA) contro* I. *(CAPRA FERDINANDO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 07/08/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC - Procura rilasciata su supporto analogico - Mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale cartaceo - Improcedibilità - Esclusione - Presupposti.

*In tema di ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC e corredato da procura rilasciata su supporto analogico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all'originale cartaceo non determina l'improcedibilità del ricorso ove la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta, risolvendosi l'omissione in una mera irregolarità, non lesiva dello scopo dell'atto.*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597-03, N. 6477 del 2024 Rv. 670581-01

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **23951** *del* **23/07/2026** (Rv. **679048-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(QUATRANO NICOLA) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2024

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Deposito del ricorso nuovamente notificato - Termine di venti giorni - Art. 371 bis c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.

*Quando la Corte di cassazione abbia ordinato il rinnovo di una notificazione nulla, fissando il relativo termine per provvedervi ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato entro venti giorni dalla scadenza di quel termine comporta l'inammissibilità e non la improcedibilità del ricorso stesso, in applicazione del principio di cui all'art. 371 bis c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

*Massime precedenti Conformi:* N. 13094 del 2012 Rv. 623718-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24034** *del* **25/07/2026** (Rv. **679525-01**)

*Presidente:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

C. *(DELOGU ALESSANDRA) contro* P.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/01/2023

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Giudizio tributario - Mancanza del ricorso in appello fra i documenti notificati a mezzo PEC - Deposito del ricorso - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Condizioni - Sanabilità attraverso costituzione dell'appellato.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

*In tema di processo tributario, la mancata allegazione del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile della notifica telematica, non già di inesistenza, a condizione che il ricorso sia stato depositato in cancelleria ex art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e che il messaggio pervenuto al destinatario consenta*

*comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza che, in presenza di tali condizioni, la costituzione dell'appellato determina la sanatoria dell'atto per raggiungimento del suo scopo, in applicazione il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4902 del 2024 Rv. 670162-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24182** *del* **28/07/2026** (Rv. **679543-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

D. *(TRONCONE RAFFAELE) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/03/2023

133201 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MILITARE Militare in attività di servizio - Modalità - Consegna della copia dell'atto al P.M. ai fini della sua validità - Necessità - Condizioni - Omissione - Conseguenze - Nullità della notificazione e della sentenza - Fondamento.

*Quando la notificazione al destinatario militare in attività di servizio non è eseguita a mani proprie, è necessario, ai sensi dell'art. 146 c.p.c., che si proceda alla consegna di una copia dell'atto al P.M. che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. c.p.c., dovendo dichiararsi, in difetto di tale adempimento - posto a tutela del destinatario in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari, le cui destinazioni debbono, talvolta, essere mantenute segrete per motivi di sicurezza riconducibili alla più efficiente realizzazione dei compiti loro attribuiti - la nullità della notificazione e della sentenza resa in contumacia del convenuto, con la rimessione degli atti al giudice di primo grado.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 146, Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 49

*Massime precedenti Conformi:* N. 372 del 2007 Rv. 594373-01

## 6. LITISCONSORZIO

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22785** *del* **06/07/2026** (Rv. **679379-01**)

*Presidente:* **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**

D. *(RICCIARDELLI LUIGI) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/11/2020

080021 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Occupazione illegittima - Responsabilità della P.A. - Fondo appartenente a più comproprietari - Solidarietà attiva - Esclusione - Autonomo diritto di ciascun comproprietario - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze in tema di giudicato sostanziale.

*In tema di responsabilità della P.A. per occupazione illegittima di un fondo, l'appartenenza dello stesso a più comproprietari non comporta l'insorgenza di solidarietà attiva tra costoro, spettando a ciascun comproprietario un autonomo diritto al ristoro del pregiudizio causato al suo patrimonio, con possibilità di agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti della relativa quota e senza che sia ravvisabile alcun litisconsorzio necessario tra i danneggiati, sicché l'accertamento contenuto nella sentenza resa tra la P.A. ed uno solo dei comproprietari non fa stato nei confronti degli altri, in base all'art. 2909 cod. civ., secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi, nemmeno in via riflessa, laddove il terzo sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 3313 del 2017 Rv. 643869-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 254 del 2010 Rv. 611466-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **22823** *del* **07/07/2026** (Rv. **679427-01**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

Z. *(ZAULI CESARE MENOTTO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 26/07/2023

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Inammissibilità di tutti i motivi - Passaggio in giudicato della sentenza - Questione di costituzionalità e integrazione del contraddittorio - Valutabilità - Esclusione.

*In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità di tutti i motivi e, conseguentemente, dell'impugnazione, determina il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ricorso, sicché non può né valutarsi un'eventuale questione di costituzionalità sollevata, né disporsi, nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Conformi:* N. 19118 del 2016 Rv. 641234-01

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24144** *del* **28/07/2026** (Rv. **679528-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

I. *(VESCUSO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO, 23/05/2019

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti della sentenza pronunciata in causa inscindibile - Obbligo del giudice di appello di disporre l'integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della relativa sentenza - Fattispecie.

*Nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile - da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale - il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve disporre l'integrazione del contraddittorio, sicché in difetto di emissione di tale ordine il gravame non è inammissibile, ma sono nulli - e il relativo vizio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - l'intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza di secondo grado stante l'omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dell'agente della riscossione che, pur non costituito, era stato parte del giudizio di primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25719 del 2014 Rv. 633571-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 32595 del 2025 Rv. 677111-01, N. 6313 del 2026 Rv. 677473-02

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24182** *del* **28/07/2026** (Rv. **679543-02**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

D. *(TRONCONE RAFFAELE) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/03/2023

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Occupazione sine titulo - Conseguenza della nullità del contratto - Domanda di rilascio - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.

*Nel giudizio volto ad ottenere il rilascio di un bene immobile, di cui si deduca l'occupazione sine titulo, quale conseguenza della nullità del contratto che ne legittimava il godimento, vi è litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti contraenti, benché la condotta di occupazione sia astrattamente imputabile a ciascuno di essi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25200 del 2017 Rv. 645943-01, N. 7283 del 1997 Rv. 506505-01, N. 16633 del 2013 Rv. 626851-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24272** *del* **30/07/2026** (Rv. **679496-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

V. *(VERITTI ANTONELLA) contro* B. *(PARISI MAURIZIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 19/12/2023

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Litisconsorzio processuale cd. necessario - Chiamata del terzo su ordine del giudice in primo grado - Appello - Omessa integrazione del contraddittorio - Giudizio di cassazione - Deduzione di "error in procedendo" - Conseguenze - Fattispecie.

*In materia di litisconsorzio processuale cd. necessario, l'interesse tutelato che la parte può far valere rispetto al terzo che abbia partecipato al giudizio di primo grado su ordine del giudice, ma non sia stato chiamato in appello ad integrare il contraddittorio, è quello ad ottenere una pronuncia di merito e non una sentenza di mero rito, sicché la cassazione della sentenza d'appello è ammessa solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella impugnata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse essere dedotta in Cassazione, quale "error in procedendo", la mancata integrazione del contraddittorio ad opera del giudice di appello nei confronti di un terzo chiamato in causa, essendo intervenuta pronuncia di fallimento dello stesso, che rendeva la domanda proposta nei suoi confronti improcedibile).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 350 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 2966 del 2020 Rv. 656996-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 6016 del 2023 Rv. 667025-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24287** *del* **31/07/2026** (Rv. **679499-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(CASTELLANO FRANCESCO) contro* S. *(COLETTI PIERFILIPPO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 28/10/2022

018151 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile - Sussistenza.

*In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del medesimo decreto, nei confronti del danneggiante responsabile.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 4994 del 2023 Rv. 666753-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24287** *del* **31/07/2026** (Rv. **679499-02**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

C. *(CASTELLANO FRANCESCO) contro* S. *(COLETTI PIERFILIPPO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 28/10/2022

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 006313/2026 67747302*

*Massime precedenti Conformi:* N. 6313 del 2026 Rv. 677473-02

## 7. PROVA CIVILE

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22597** *del* **01/07/2026** (Rv. **679162-01**)

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(CIRILLO GABRIELLA) contro* H. *(GELLI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/03/2024

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Vendita giudiziaria immobiliare - Sovrastima del bene - Perdita di chance dell'aggiudicatario - Configurabilità - Prova presuntiva - Liquidazione equitativa.

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE In genere.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

*In tema di responsabilità del perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione, l'erronea rappresentazione delle caratteristiche e del valore del bene, che abbia inciso sulla determinazione dell'aggiudicatario, può integrare un danno da perdita di chance patrimoniale - consistente nella perdita della concreta possibilità di partecipare alla gara e formulare l'offerta sulla base di una corretta rappresentazione del bene - ai fini della cui risarcibilità non è richiesta la prova certa che, in assenza dell'errore, l'acquirente si sarebbe aggiudicato l'immobile ad un prezzo inferiore, essendo sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, della serietà e apprezzabilità della possibilità perduta; la relativa liquidazione va compiuta equitativamente mediante criteri probabilistici e inferenze induttive, sulla base dei dati oggettivi accertati, tra i quali la divergenza tra valore stimato e valore effettivo del bene, senza che alla natura competitiva dell'asta e alla previa visione del bene possa essere attribuito rilievo automatico per escludere o ridurre il danno, occorrendo verificare, quanto alla prima, la concreta incidenza delle dinamiche di gara, e, quanto alla seconda, la effettiva riconoscibilità delle difformità da parte dell'offerente con l'ordinaria diligenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24050 del 2023 Rv. 668589-01, N. 32519 del 2025 Rv. 676484-01, N. 13010 del 2016 Rv. 640396-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22731** *del* **06/07/2026** (Rv. **679538-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

D. *(VOCI PIETRO) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 15/11/2022

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Giudizio ex art. 445-bis c.p.c. - Espletamento di più consulenze tecniche - Soluzioni prospettate difformi fra loro - Scelta del giudice - Motivazione specifica - Necessità - Fattispecie.

*Qualora nel corso del giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c. vengano espletate più consulenze tecniche, nelle diverse fasi processuali, con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia*

*uniformarsi alla consulenza espletata nel corso della fase preventiva piuttosto che a quella espletata nel giudizio di merito, è tenuto a motivare la propria preferenza esplicitando le ragioni per le quali il secondo elaborato peritale risulti pretermesso al primo, senza limitarsi ad un'acritica adesione ad esso. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito resa all'esito del giudizio di opposizione ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., con la quale il giudice, dopo aver disposto una nuova c.t.u., ha aderito a quella svolta in fase preventiva, conducente ad esiti opposti, senza svolgere alcuna motivazione comparativa e limitandosi ad affermare l'irrilevanza di quella espletata in sede di giudizio di merito).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5148 del 2011 Rv. 616967-01, N. 32069 del 2023 Rv. 669426-02, N. 29713 del 2024 Rv. 672899-01, N. 15596 del 2025 Rv. 674859-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23087** *del* **13/07/2026** (Rv. **679304-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(FILOGRANO ARCANGELO GABRIELE) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 13/06/2023

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE Testimonianza - Eccezione di nullità - Omessa adozione di provvedimento espresso da parte del giudice - Rinvio puro e semplice per la precisazione delle conclusioni - Onere di reiterazione dell'eccezione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE In genere.

*In tema di prova testimoniale, ove il giudice non abbia adottato alcun provvedimento espresso sull'eccezione di nullità della testimonianza, limitandosi a rinviare puramente e semplicemente per la precisazioni delle conclusioni, la parte non è tenuta a reiterare, a pena di decadenza, tale eccezione, né quest'ultima può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri "scritti e atti difensivi", giacché non sussiste alcun onere di contestare, in modo analitico, il mero silenzio serbato dal giudicante rispetto ad un'istanza o eccezione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

*Massime precedenti Vedi:* N. 7256 del 2002 Rv. 554516-01, N. 29714 del 2023 Rv. 669326-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21670 del 2013 Rv. 627450-01, N. 9456 del 2023 Rv. 667445-03

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23151** *del* **14/07/2026** (Rv. **679504-01**)

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **BORDON GIANLUCA.** *Relatore:* **BORDON GIANLUCA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CATANZARO, 13/10/2020

138105 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO Prova documentale - Stampa di visura dell'Anagrafe tributaria - Natura di documento informatico ex art. 1, lett. p, del d.lgs. n. 82 del 2005 - Efficacia probatoria delle

riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c. - Sussistenza - Stampa dei relativi movimenti - Natura - Documento informatico non sottoscritto - Conseguenze.

*La stampa dell'esito di una ricerca su una banca dati dell'Anagrafe tributaria è una copia analogica di un documento informatico ex art. 1, lett. p), del d.lgs. n. 82 del 2005, avente l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., sicché, giusta l'art. 23 del medesimo d.lgs. n. 82 del 2005, si presume conforme, quanto ai dati in essa riportati, al contenuto dell'archivio di provenienza, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelli conservati nella banca dati; pertanto, non richiede, ai fini dell'utilizzo processuale, l'indicazione dell'operatore che ha effettuato la ricerca o la sua sottoscrizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2712, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

*Massime precedenti Vedi:* N. 2607 del 2024 Rv. 669910-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23495** *del* **18/07/2026** (Rv. **678952-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

V. *(PANTALONI FABIO) contro* P. *(GRATTAROLA MASSIMO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2025

138045 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - INDAGINI Edilizia e urbanistica - Consulenza tecnica d'ufficio - Valutazioni tecnico-giuridiche strumentali - Ammissibilità - Condizioni.

*In materia edilizia e urbanistica, poiché gli accertamenti di natura tecnica e i profili giuridico-normativi risultano frequentemente intrecciati, è consentito al consulente tecnico d'ufficio inserire nel proprio elaborato le indicazioni normative e le considerazioni giuridiche strettamente necessarie a rispondere al quesito affidatogli e a rendere intelligibili le conclusioni raggiunte, purché l'incarico abbia a oggetto questioni di fatto, restando indefettibile il dovere del giudice di sottoporre tali valutazioni ad autonomo e critico vaglio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194

*Massime precedenti Vedi:* N. 1186 del 2016 Rv. 638390-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23584** *del* **20/07/2026** (Rv. **679408-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

N. *(RASIA CARLO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/03/2024

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Mandante residente all'estero - Procura ad litem apposta su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione e autenticata da legale italiano - Presunzione di rilascio in Italia - Configurabilità - Superamento - Onere a carico della parte avversa - Documentazione attestante l'ingresso in Italia nel periodo temporale di predisposizione dell'atto cui afferisce - Rilevanza.

*In caso di mandante residente all'estero, l'onere di fornire la prova contraria, necessaria a superare la presunzione dell'avvenuto rilascio in Italia della procura ad litem apposta su atto*

*giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano, grava sulla parte avversa a quella della cui sottoscrizione si tratta, e tale onere non può ritenersi assolto qualora risulti agli atti il riferimento, attestato da idonea documentazione, a un ingresso in Italia del mandante nel medesimo periodo temporale di predisposizione dell'atto cui la procura si riferisce.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3823 del 2014 Rv. 629788-01, N. 16050 del 2018 Rv. 649564-01, N. 20016 del 2016 Rv. 642608-01, N. 34867 del 2022 Rv. 666448-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 1605 del 2020 Rv. 656794-02

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23669** *del* **21/07/2026** (Rv. **679101-01**)

*Presidente:* **MERCOLINO GUIDO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

C. *(NITTI SAVERIO) contro* C. *(ORTENZI MASSIMO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/12/2020

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica a mezzo PEC - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna - Presunzione di conoscenza - Sussistenza - Deduzione della mancanza di un allegato - Onere della prova a carico del destinatario - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di notifica a mezzo PEC, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista per le dichiarazioni negoziali ex art. 1335 c.c., sicché è onere del destinatario, che lamenti la mancanza di un allegato alla predetta pec, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia del destinatario consegue il perfezionamento della notifica.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25819 del 2017 Rv. 646844-01, N. 4624 del 2020 Rv. 656932-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23929** *del* **23/07/2026** (Rv. **679024-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

B. *(DONZELLI ROMOLO) contro* F. *(ADRIANI DELIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/07/2025

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE Indicazione del contenuto delle fonti prescelte e del criterio che ha presieduto la scelta - Giudizio di adeguatezza - Contenuto.

*In tema di separazione dei coniugi, la decisione del giudice circa il collocamento prevalente dei figli minori presso uno dei genitori deve fondarsi su una valutazione adeguata degli elementi finalizzati al maggiore benessere dei figli, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., attraverso una ponderazione delle emergenze istruttorie secondo criteri di proporzionalità atti ad orientare il giudizio di adeguatezza al caso concreto, dovendo il giudice indicare il contenuto delle fonti di*

*conoscenza prescelte e il criterio che ha indirizzato la decisione, valorizzandosi a tal fine, oltre alle relazioni dei minori con i genitori, ulteriori elementi quali la distanza chilometrica tra le differenti sedi interessate, eventuali complessità e criticità derivanti dalla sovrapposizione di nuovi rapporti a quelli già esistenti, il consolidato e positivo legame dei minori con uno dei genitori, la continuità affettiva e amicale maturata fin dall'infanzia dai figli con l'ambiente familiare e sociale presso il quale risultano radicati e valutando eventuali difficoltà psicologiche legate alla disgregazione del nucleo familiare e alle caratteristiche dei nuovi contesti familiari emergenti a seguito della separazione dei coniugi.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4110 del 2026 Rv. 677603-03

## 8. AUSILIARI DEL GIUDICE

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22597** *del* **01/07/2026** (Rv. **679162-01**)

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(CIRILLO GABRIELLA) contro* H. *(GELLI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/03/2024

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Vendita giudiziaria immobiliare - Sovrastima del bene - Perdita di chance dell'aggiudicatario - Configurabilità - Prova presuntiva - Liquidazione equitativa.

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE In genere.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

*In tema di responsabilità del perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione, l'erronea rappresentazione delle caratteristiche e del valore del bene, che abbia inciso sulla determinazione dell'aggiudicatario, può integrare un danno da perdita di chance patrimoniale - consistente nella perdita della concreta possibilità di partecipare alla gara e formulare l'offerta sulla base di una corretta rappresentazione del bene - ai fini della cui risarcibilità non è richiesta la prova certa che, in assenza dell'errore, l'acquirente si sarebbe aggiudicato l'immobile ad un prezzo inferiore, essendo sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, della serietà e apprezzabilità della possibilità perduta; la relativa liquidazione va compiuta equitativamente mediante criteri probabilistici e inferenze induttive, sulla base dei dati oggettivi accertati, tra i quali la divergenza tra valore stimato e valore effettivo del bene, senza che alla natura competitiva dell'asta e alla previa visione del bene possa essere attribuito rilievo automatico per escludere o ridurre il danno, occorrendo verificare, quanto alla prima, la concreta incidenza delle dinamiche di gara, e, quanto alla seconda, la effettiva riconoscibilità delle difformità da parte dell'offerente con l'ordinaria diligenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24050 del 2023 Rv. 668589-01, N. 32519 del 2025 Rv. 676484-01, N. 13010 del 2016 Rv. 640396-01

## 9. INTERRUZIONE

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22686** *del* **04/07/2026** (Rv. **679394-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

F. *(BOTTAI LUIGI AMERIGO) contro* D. *(FRANCARIO LUCIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/08/2021

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Erronea dichiarazione di interruzione del processo - Conseguenze - Nullità degli atti successivi - Esclusione.

*L'erronea dichiarazione di interruzione del processo - in difetto del presupposto richiesto dall'art. 300 c.p.c. come nel caso di assenza di valida instaurazione del rapporto processuale con la parte colpita dall'evento interruttivo - non comporta la nullità degli atti successivi del processo ritualmente proseguito su impulso di una delle parti, nel rispetto del contraddittorio con le altre.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

*Massime precedenti Vedi:* N. 11173 del 2016 Rv. 639845-01, N. 24546 del 2009 Rv. 610949-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **22913** *del* **08/07/2026** (Rv. **679429-01**)

*Presidente:* **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

D. *(DEL VECCHIO MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/10/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Interruzione del processo - Riassunzione - Modalità - Istanza di prosecuzione - Mancata notifica da parte dell'istante del decreto di fissazione della nuova udienza alla controparte nel termine assegnato - Conseguenza - Estinzione del processo - Esclusione.

*Nel contenzioso tributario, la riassunzione del processo interrotto avviene con il deposito dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, gravando sulla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; pertanto, la mancata notifica, da parte dell'istante, del decreto di fissazione dell'udienza medesima alla controparte, nel termine assegnato, non determina l'estinzione del processo.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 41, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 11661 del 2021 Rv. 661572-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 32434 del 2025 Rv. 677252-01, N. 20996 del 2021 Rv. 662080-02

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23754** *del* **22/07/2026** (Rv. **679072-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

B. *(ROSCIOLI FABIO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2025

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Termine semestrale ex art. 305 c.p.c. - Riferibilità soltanto alla prima delle due fasi del procedimento di riassunzione, relativa al deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Vizio o mancanza della notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Estinzione del processo - Esclusione - Ordine di rinnovazione della notificazione - Inosservanza del termine perentorio per la rinnovazione - Effetti.

*La riassunzione di una causa interrotta - e non proseguita a norma dell'art. 302 c.p.c. - si attua mediante un procedimento bifasico, dapprima con il deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice e, quindi, previa fissazione con decreto di apposita udienza ad opera del medesimo giudice, con la notifica alla controparte del ricorso e del detto provvedimento; il termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. è riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicché, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall'art. 303 c.p.c.; ne consegue che, depositato tempestivamente il ricorso in cancelleria e così perfezionatasi la riassunzione, in caso di nullità o inesistenza della notificazione dell'atto riassuntivo, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio - come previsto dall'art. 291 c.p.c. - il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18713 del 2007 Rv. 599339-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2526 del 2021 Rv. 660418-01

## 10. SOSPENSIONE

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **22567** *del* **01/07/2026** (Rv. **678968-01**)

*Presidente:* **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

G. *(UBERTAZZI TOMMASO MARIA GIOVANNI) contro* P.

Rigetta e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE TORINO

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Intervenuta scadenza dei termini per conclusionali e repliche - Causa in decisione - Successiva proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Esclusione - Sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. - Proposizione del regolamento preventivo - Ammissibilità - Fondamento.

*La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall'art. 41, comma 1, c.p.c. - che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione - non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 41 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 87 del 2000 Rv. 535239-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 2144 del 2018 Rv. 647037-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27441 del 2017 Rv. 646252-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23467** *del* **17/07/2026** (Rv. **678950-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

T. *(BRASCA FRANCESCO) contro* F. *(FOGLIA GUIDO)*

Regola sospensione

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Sospensione per pregiudizialità penale - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Assenza di previsione normativa che imponga l'attesa del giudicato - Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. – Ammissibilità - Fattispecie.

*Qualora fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato, ove non imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ma può essere facoltativamente disposta ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. applicandosi, in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati, l'art. 336, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha annullato il provvedimento che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di somme in relazione alle quali l'opponente affermava esservi stata*

*usura, aveva disposto la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in pendenza dell'appello avverso la sentenza penale di assoluzione del creditore opposto imputato di concorso nel reato, rilevando che, in assenza di una norma che imponesse di attendere il passaggio in giudicato della decisione penale, poteva al più trovare applicazione la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., previa motivata valutazione di opportunità).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211

*Massime precedenti Conformi:* N. 12258 del 2025 Rv. 674564-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 28284 del 2025 Rv. 676931-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21763 del 2021 Rv. 662227-03

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24264** *del* **30/07/2026** (Rv. **679495-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

C. *(CORSO MARINA) contro* F. *(PICCHIONI GIUSEPPE)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MODENA, 14/03/2024

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo esecutivo - Statuizione sulle spese - Impugnazione - In conformità al regime del provvedimento che le riguarda - Conseguenze - Provvedimento di estinzione tipica - Reclamo - Necessità.

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE In genere.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*In tema di spese del processo esecutivo, l'impugnazione della statuizione su di esse segue il regime del provvedimento che le riguarda, con la conseguenza che se il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato estinto per cause tipiche il processo senza liquidare le spese ex art. 632 c.p.c., l'omessa statuizione va impugnata con il reclamo ex art. 630 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Vedi:* N. 19540 del 2013 Rv. 627753-01, N. 27614 del 2020 Rv. 660055-01, N. 19638 del 2014 Rv. 633074-01, N. 21874 del 2021 Rv. 662199-01

## 11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22781** *del* **06/07/2026** (Rv. **679547-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

I. *(RUSSO GIOVANNI) contro* I. *(CIACCI PATRIZIA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 30/11/2022

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Consapevole omissione della pronuncia sulla sussistenza dei requisiti sanitari per mancanza di domanda in relazione ad una specifica prestazione - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. nei confronti del decreto di omologa con cui il giudice, rilevata la mancanza di domanda in relazione all'accertamento dei requisiti sanitari per fruire di una specifica prestazione (nella specie la pensione di invalidità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971) - pur presenti nella relazione del consulente tecnico d'ufficio -, omette consapevolmente di pronunciarsi sul punto, stante l'inidoneità del provvedimento ad incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione giuridica sostanziale della parte, la quale può promuovere un ordinario giudizio di cognizione finalizzato al conseguimento di tale prestazione, rispetto al quale, l'infruttuoso esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, integra la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 445 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 23232 del 2026 Rv. 679500-01, N. 29096 del 2019 Rv. 655703-01, N. 3668 del 2019 Rv. 652903-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **22823** *del* **07/07/2026** (Rv. **679427-02**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

Z. *(ZAULI CESARE MENOTTO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 26/07/2023

140001 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - IN GENERE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 002360/2025 67361301*

*Massime precedenti Conformi:* N. 2360 del 2025 Rv. 673613-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23087** *del* **13/07/2026** (Rv. **679304-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(FILOGRANO ARCANGELO GABRIELE) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 13/06/2023

133005 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - IN GENERE Testimonianza - Eccezione di nullità - Omessa adozione di provvedimento espresso da parte del giudice - Rinvio puro e semplice per la precisazione delle conclusioni - Onere di reiterazione dell'eccezione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

138295 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - IN GENERE In genere.

*In tema di prova testimoniale, ove il giudice non abbia adottato alcun provvedimento espresso sull'eccezione di nullità della testimonianza, limitandosi a rinviare puramente e semplicemente per la precisazioni delle conclusioni, la parte non è tenuta a reiterare, a pena di decadenza, tale eccezione, né quest'ultima può ritenersi rinunciata per il solo fatto che le conclusioni vengano precisate richiamando tutti i propri "scritti e atti difensivi", giacché non sussiste alcun onere di contestare, in modo analitico, il mero silenzio serbato dal giudicante rispetto ad un'istanza o eccezione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

*Massime precedenti Vedi:* N. 7256 del 2002 Rv. 554516-01, N. 29714 del 2023 Rv. 669326-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21670 del 2013 Rv. 627450-01, N. 9456 del 2023 Rv. 667445-03

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23214** *del* **14/07/2026** (Rv. **679307-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

F. *(MANZIA CLAUDIO) contro* R. *(TROMBETTA ANNA RITA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2023

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito del lavoro - Trattazione scritta - Provvedimento di fissazione contenente precisazione dell'adozione della decisione fuori udienza - Programma decisionale espressamente derogatorio dell'art. 437, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Eccezione della parte interessata con la nota telematica - Necessità - Omissione - Sanatoria.

132178 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE In genere.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel rito del lavoro, nel caso in cui, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, il giudice preannunci l'adozione di un programma decisionale derogatorio delle forme dell'art. 437, comma 1, c.p.c., la parte interessata è tenuta ad eccepire la nullità di tale procedimento decisionale con la nota telematica predisposta per la fissata udienza, ex art. 157, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può essere fatta valere in sede di impugnazione. (Nella specie, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta "emergenziale" innanzi la Corte d'appello prevedeva espressamente che la decisione sarebbe stata adottata "fuori udienza" e non, come richiesto dall'art. 437 c.p.c., con la pronuncia del dispositivo ed il suo deposito telematico lo stesso giorno).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21957 del 2019 Rv. 655212-01, N. 17587 del 2024 Rv. 671887-01, N. 15993 del 2024 Rv. 671266-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23232** *del* **14/07/2026** (Rv. **679500-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

F. *(PAOLETTI GIOVANNI) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 10/02/2025

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Difformità dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni - Procedura di correzione di errore materiale - Applicabilità - Condizioni - Autonoma valutazione difforme del giudice - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosta dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il decreto di omologa - oggetto anche di una istanza di correzione rigettata - non si era consapevolmente discostato dalle conclusioni del perito ma era frutto di una interpretazione della domanda giudiziale volta ad individuare l'istanza amministrativa presentata per la prestazione richiesta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 29096 del 2019 Rv. 655703-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2163 del 2021 Rv. 660329-01

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **23359** *del* **16/07/2026** (Rv. **679619-01**)

*Presidente:* **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

*contro*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 25/09/2025

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimenti urgenti e indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. - Reclamabilità unitamente all'ordinanza di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. - Condizioni - Applicabilità al provvedimento di rigetto.

*In tema di provvedimenti urgenti e indifferibili riguardanti i figli, il provvedimento reso ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. è reclamabile, unitamente all'ordinanza di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., dinanzi alla Corte d'appello ed è altresì ricorribile per cassazione, non solo quando disponga le misure richieste, ma anche quando le neghi, ove tale diniego determini sostanziali limitazioni o modifiche incidenti sulla responsabilità genitoriale o sull'affidamento e collocamento del minore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 15, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 22, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Costituzione art. 111 com. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 4979 del 2026 Rv. 677085-01, N. 11688 del 2024 Rv. 671117-03

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **24027** *del* **24/07/2026** (Rv. **679326-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

G. *(LE PERA IOLE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/10/2021

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Affermazioni ad abundantiam - Argomentazioni ultronee - Onere di impugnazione - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

140028 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM In genere.

*Non vi è onere di impugnazione in sede di legittimità delle affermazioni ad abundantiam, che non hanno efficacia determinante sulla decisione né possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza né sono suscettibili di giudicato, come anche delle argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni e sono improduttive di effetti giuridici: sicché è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso che eventualmente le censuri.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24591 del 2005 Rv. 584332-01, N. 18429 del 2022 Rv. 665300-02, N. 1770 del 2025 Rv. 673817-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24286** *del* **31/07/2026** (Rv. **679498-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

P. *(SPINA PASQUALE) contro* A. *(CONSOLO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 13/09/2022

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 008506/2023 66710801*

*Massime precedenti Conformi:* N. 8506 del 2023 Rv. 667108-01

## 12. SPESE GIUDIZIALI

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23314** *del* **15/07/2026** (Rv. **679558-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

P. *(TARSITANO DAVIDE) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 10/06/2025

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE Spese legali - Ragioni della compensazione - Riferimento alla "natura della controversia" - Sindacabilità - Valutazione in base al contesto della specifica questione affrontata - Necessità - Fattispecie.

*In tema di spese legali, la formula utilizzata per motivare la compensazione non può essere letta di per sé sola, ma - anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018, che ha previsto che la compensazione possa essere disposta anche qualora sussistano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", oltre a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile - va calata, volta per volta, nel contesto della specifica questione affrontata in giudizio, sicché il riferimento alla "natura della controversia" si traduce in una mera enunciazione astratta o pura formula di stile, integrante vizio sindacabile in sede di legittimità, ove non trovi riscontro nella specifica ipotesi processuale cui accede, ma deve, viceversa, ritenersi adeguata motivazione della scelta di compensare le spese laddove trovi congruenza con la realtà processuale. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'idoneità del riferimento alla "natura della controversia" a sorreggere la scelta della compensazione, in relazione al decreto di omologa dell'accertamento, ex art. 445-bis c.p.c., con il quale veniva riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza posteriore non solo alla domanda amministrativa ma anche allo stesso deposito del ricorso introduttivo, configurante una pronuncia, non di accoglimento, bensì di reiezione della domanda iniziale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 13 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 15495 del 2022 Rv. 664877-01, N. 12327 del 2026 Rv. 678428-01, N. 17938 del 2014 Rv. 631915-01, N. 6782 del 2026 Rv. 678309-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23322** *del* **15/07/2026** (Rv. **678945-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

F. *(CRISTINZIO GABRIELE) contro* D. *(FADEL PIERANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2021

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Riforma in grado di appello di sentenza già coattivamente eseguita - Somme versate dall'esecutato a titolo di rifusione all'esecutante delle spese di esecuzione - Diritto al rimborso - Sussistenza - Stato soggettivo dell'esecutante - Irrilevanza.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*In caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

*Massime precedenti Conformi:* N. 2135 del 2016 Rv. 638921-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23405** *del* **17/07/2026** (Rv. **678880-02**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **SCALIA LAURA.** *Relatore:* **SCALIA LAURA.**

L. *(AULETTA GIUSEPPINA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/06/2024

133077 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE Frazionamento del credito - Nozione (frazionamento di una pretesa unitaria o di più pretese che si iscrivono in un rapporto unitario e di durata) - Abuso del diritto e abuso del processo - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Improponibilità della domanda - Limiti - Impossibilità di riproposizione di domanda unitaria - Decisione sulla domanda frazionata - Necessità - Regolazione delle spese.

133111 PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE In genere.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

*In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria; tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 7299 del 2025 Rv. 674011-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23429** *del* **17/07/2026** (Rv. **678947-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.**

O. *(DEL GIUDICE ARTURO) contro* I. *(FALIVENA LUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2023

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Spese processuali - Improcedibilità della domanda - Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario anziché nella sede concorsuale - Soccombenza - Compensazione delle spese - Esclusione.

162003 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di spese processuali, l'improcedibilità della domanda, conseguente alla riassunzione davanti al giudice ordinario, anziché in sede concorsuale, del giudizio interrotto per il sopravvenuto fallimento del convenuto, integra la piena soccombenza della parte attrice, in quanto l'esito del processo è riconducibile a un errore di rito ad essa imputabile, che non integra una circostanza tale da giustificare, di per sé, la compensazione delle spese di lite.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21013 del 2018 Rv. 650185-01, N. 6424 del 2024 Rv. 670340-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23507** *del* **19/07/2026** (Rv. **679406-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

T. *(SVEGLIATI FRANCESCO ARISTODEMO) contro* P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 07/07/2022

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Liquidazione delle spese processuali - Parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità ma vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio - Diritto alla liquidazione delle spese dell'intero processo - Sussistenza - Mancata statuizione - Conseguenze - Fattispecie.

*In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell'intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un'omissione censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., aveva disatteso la domanda proposta per il rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente in relazione ai primi due gradi del giudizio penale di merito, ritenendo inapplicabile l'art. 91 c.p.c.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

*Massime precedenti Conformi:* N. 1407 del 2020 Rv. 656866-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 17134 del 2023 Rv. 668269-01, N. 1570 del 2023 Rv. 666966-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23598** *del* **20/07/2026** (Rv. **679465-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

B. *(D'AGOSTINI TIZIANA) contro* B. *(ALIBERTI BENIAMINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2023

162014 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE Sentenza "che chiude" il processo" ex art 91 c.p.c. - Configurabilità - Condanna del soccombente alle spese del relativo giudizio - Ammissibilità - Declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale - Soccombenza - Sussistenza.

*Ai fini della condanna alle spese ex art. 91 c.p.c., non rileva esclusivamente la soccombenza nel merito ma anche quella per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari "chiuda il processo" davanti al giudice, con la conseguenza che anche la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale configura una situazione di soccombenza (ancorché processuale), che legittima la condanna a rifondere le spese di lite alla controparte vittoriosa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10911 del 2001 Rv. 548859-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15847 del 2024 Rv. 671262-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24011** *del* **24/07/2026** (Rv. **679550-01**)

*Presidente:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **ARIOLA LUCA.** *Relatore:* **ARIOLA LUCA.**

M. *(GAUDIO VINCENZO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 03/04/2023

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fase decisionale - Cessazione della materia del contendere concordemente richiesta dalle parti - Spettanza dei compensi di fase - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, i compensi relativi alla fase decisionale spettano anche qualora il giudizio si sia concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere resa su concorde richiesta delle parti, dovendo comunque ritenersi svolte attività riconducibili a tale fase, quali la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, contemplate dall'art. 4, comma 5, lett. d), del citato decreto.*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 4 com. 5 lett. D, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17325 del 2023 Rv. 668057-01, N. 5289 del 2023 Rv. 667062-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24264** *del* **30/07/2026** (Rv. **679495-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

C. *(CORSO MARINA) contro* F. *(PICCHIONI GIUSEPPE)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MODENA, 14/03/2024

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo esecutivo - Statuizione sulle spese - Impugnazione - In conformità al regime del provvedimento che le riguarda - Conseguenze - Provvedimento di estinzione tipica - Reclamo - Necessità.

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE In genere.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*In tema di spese del processo esecutivo, l'impugnazione della statuizione su di esse segue il regime del provvedimento che le riguarda, con la conseguenza che se il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato estinto per cause tipiche il processo senza liquidare le spese ex art. 632 c.p.c., l'omessa statuizione va impugnata con il reclamo ex art. 630 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Vedi:* N. 19540 del 2013 Rv. 627753-01, N. 27614 del 2020 Rv. 660055-01, N. 19638 del 2014 Rv. 633074-01, N. 21874 del 2021 Rv. 662199-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24285** *del* **31/07/2026** (Rv. **679467-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

D. *(SPINELLI ANTONELLO CIRO) contro* U.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 21/12/2022

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Negoziazione assistita obbligatoria - Liquidazione giudiziale delle spese - Doverosità - Fattispecie.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

*Nell'ambito delle materie per le quali il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al difensore spetta il compenso relativo all'attività professionale svolta per l'attivazione e la gestione della procedura, costituendo attività imposta dall'ordinamento e necessaria per consentire l'accesso alla tutela giurisdizionale, il quale va liquidato secondo i parametri della Tabella 25-bis allegata al d.m. n. 55 del 2014, come introdotta dal d.m. n. 37 del 2018. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso il ristoro dei compensi maturati nella fase di negoziazione assistita obbligatoria relativa ad una domanda risarcitoria derivante dalla circolazione dei veicoli).*

*Riferimenti normativi:* Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 5, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 20 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3888 del 2023 Rv. 666854-01, N. 7974 del 2024 Rv. 670573-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 16990 del 2017 Rv. 644917-01

## 13. IMPUGNAZIONI CIVILI

*Sez.* **L**, ***Sentenza*** *n.* **22620** *del* **02/07/2026** (Rv. **679470-01**)

*Presidente:* **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.** *P.M.* **ORRU' TIZIANA ASSUNTA.** *(Conf.)*

L. *(CHIARENZA CATERINA) contro* M.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 24/02/2023

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Inammissibilità del ricorso - Notifica a mezzo PEC - Messaggio privo di allegati leggibili e di riferimenti agli estremi essenziali dell'impugnazione - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Sussistenza - Concessione di un termine per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. - Esclusione.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

*Il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC, con messaggio privo di allegati leggibili nonché di riferimenti agli estremi essenziali dell'impugnazione - quali l'oggetto della notifica, le parti del giudizio e la pronuncia impugnata - è inammissibile, né, trattandosi di vizio che determina l'inesistenza della notificazione, è possibile disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15001 del 2021 Rv. 661294-01, N. 4902 del 2024 Rv. 670162-01, N. 30082 del 2023 Rv. 669119-01, N. 8291 del 2005 Rv. 601344-01, N. 7041 del 2025 Rv. 674706-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22700** *del* **05/07/2026** (Rv. **679571-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

R. *(GRACIS ALESSANDRO) contro* K.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 08/07/2022

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Violazione del principio di sinteticità - Inammissibilità, ex art. 366 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.

*La violazione del principio di sinteticità determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando l'eccessiva e sovrabbondante illustrazione d'informazioni su fatti processuali e sostanziali, irrilevanti ai fini della decisione, preclude un'idonea focalizzazione delle questioni dirimenti, che è invece dovere della parte adeguatamente puntualizzare, rendendo l'atto non più conforme al requisito di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso per cassazione di centotre pagine, in cui i motivi erano costruiti con un inestricabile groviglio di stralci di provvedimenti e di atti di parte, parafrasi, osservazioni e commenti, anche a margine della pagina e con domande retoriche, tali da rendere pressoché incomprensibile la vicenda processuale e le censure svolte, tra quelle indifferenziatamente ipotizzate).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 121, Cod. Proc. Civ. art. 366, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 802 del 2026 Rv. 677428-01, N. 16618 del 2025 Rv. 674975-01, N. 12969 del 2026 Rv. 678571-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **22781** *del* **06/07/2026** (Rv. **679547-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI.**

I. *(RUSSO GIOVANNI) contro* I. *(CIACCI PATRIZIA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 30/11/2022

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Consapevole omissione della pronuncia sulla sussistenza dei requisiti sanitari per mancanza di domanda in relazione ad una specifica prestazione - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. nei confronti del decreto di omologa con cui il giudice, rilevata la mancanza di domanda in relazione all'accertamento dei requisiti sanitari per fruire di una specifica prestazione (nella specie la pensione di invalidità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971) - pur presenti nella relazione del consulente tecnico d'ufficio -, omette consapevolmente di pronunciarsi sul punto, stante l'inidoneità del provvedimento ad incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione giuridica sostanziale della parte, la quale può promuovere un ordinario giudizio di cognizione finalizzato al conseguimento di tale prestazione, rispetto al quale, l'infruttuoso esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, integra la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 445 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 23232 del 2026 Rv. 679500-01, N. 29096 del 2019 Rv. 655703-01, N. 3668 del 2019 Rv. 652903-01

---

*Sez.* **T**, ***Sentenza*** *n.* **22823** *del* **07/07/2026** (Rv. **679427-01**)

*Presidente:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

Z. *(ZAULI CESARE MENOTTO) contro* A.

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 26/07/2023

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Inammissibilità di tutti i motivi - Passaggio in giudicato della sentenza - Questione di costituzionalità e integrazione del contraddittorio - Valutabilità - Esclusione.

*In tema di ricorso per cassazione, l'inammissibilità di tutti i motivi e, conseguentemente, dell'impugnazione, determina il passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ricorso, sicché non può né valutarsi un'eventuale questione di costituzionalità sollevata, né disporsi, nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Conformi:* N. 19118 del 2016 Rv. 641234-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22841** *del* **07/07/2026** (Rv. **679381-01**)

*Presidente:* **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

F. *(FORLANO DOMENICO) contro* P. *(MELE MARCO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 24/10/2024

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Termine per la proposizione dell'appello incidentale ex art. 334 c.p.c. - Termine per la costituzione dell'appellante incidentale ex artt. 343 e 166 c.p.c. - Funzioni diverse - Conseguenze.

*In materia di impugnazioni, il termine per la proposizione dell'appello incidentale, disciplinato dall'art. 334 c.p.c., e il termine per la costituzione dell'appellante incidentale mediante deposito della comparsa contenente il gravame, previsto dagli artt. 343 e 166 c.p.c., assolvono a funzioni diverse e costituiscono requisiti autonomi e concorrenti di ammissibilità dell'impugnazione, con la conseguenza che la tardiva costituzione dell'appellante incidentale determina l'inammissibilità del gravame, indipendentemente dalla sua proponibilità ai sensi dell'art. 334 c.p.c. e dalla circostanza che l'interesse a impugnare sia sorto successivamente, non potendo il regime dell'impugnazione incidentale tardiva derogare all'inderogabile rispetto del termine di costituzione previsto dall'art. 343 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 20963 del 2018 Rv. 650024-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **22926** *del* **08/07/2026** (Rv. **678943-01**)

*Presidente:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

P. *(SFORZA RAFFAELA SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE) contro* S.

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/03/2023

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Processo telematico in cassazione - Ricorso del p.m. - Deposito in forma cartacea secondo quanto previsto dalla nota del Ministero della Giustizia dell'1 marzo 2023 - Necessità dell'autorizzazione del capo dell'Ufficio ex art. 196 quater disp. att. c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di processo telematico, il deposito cartaceo del ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero, secondo quanto previsto dalla nota del Ministero della Giustizia del 1° marzo 2023, necessita comunque dell'autorizzazione del capo dell'Ufficio ai sensi dell'art. 196-quater disp. att. c.p.c., in quanto l'intervento ministeriale, pur esplicitando le ragioni per le quali, per un certo arco temporale, i pubblici ministeri non avrebbero potuto avvalersi, ai fini dell'iscrizione dei ricorsi, delle modalità telematiche, non può derogare alla previsione normativa, secondo cui, quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, e sempre che sussista una situazione d'urgenza, è necessario chiedere e ottenere l'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario al deposito con modalità cartacee.*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 quater, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 2

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 22074 del 2023 Rv. 668227-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23092** *del* **13/07/2026** (Rv. **679652-02**)

*Presidente:* **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

J. *(PIERACCI ALBERTO GIUSEPPE NELLO) contro* M.

Rigetta, GIUDICE DI PACE MILANO, 13/06/2026

100187 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO Motivi di ricorso - Riferimento erroneo all'art. 606 c.p.p. - Ammissibilità - Fondamento.

*In materia di immigrazione, l'erroneo riferimento all'art. 606 c.p.p contenuto nel ricorso per cassazione, secondo il modello impugnatorio previsto dall'art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 - abrogato dal d.l. n. 100 del 2026 - non osta alla disamina delle censure, non costituendo condizione di ammissibilità del ricorso la menzione di un'appropriata norma nella rubrica o nel contenuto del motivo di impugnazione, laddove si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/06/2026 num. 100

*Massime precedenti Vedi:* N. 3454 del 2002 Rv. 552953-01, N. 23381 del 2017 Rv. 645638-01, N. 31890 del 2025 Rv. 676737-04, N. 14026 del 2012 Rv. 623656-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23214** *del* **14/07/2026** (Rv. **679307-01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

F. *(MANZIA CLAUDIO) contro* R. *(TROMBETTA ANNA RITA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2023

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito del lavoro - Trattazione scritta - Provvedimento di fissazione contenente precisazione dell'adozione della decisione fuori udienza - Programma decisionale espressamente derogatorio dell’art. 437, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Eccezione della parte interessata con la nota telematica - Necessità - Omissione - Sanatoria.

132178 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE In genere.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

*Nel rito del lavoro, nel caso in cui, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, il giudice preannunci l'adozione di un programma decisionale derogatorio delle forme dell'art. 437, comma 1, c.p.c., la parte interessata è tenuta ad eccepire la nullità di tale procedimento decisionale con la nota telematica predisposta per la fissata udienza, ex art. 157, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può essere fatta valere in sede di impugnazione. (Nella specie, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta "emergenziale" innanzi la Corte d'appello prevedeva espressamente che la decisione sarebbe stata adottata "fuori udienza" e non, come richiesto dall'art. 437 c.p.c., con la pronuncia del dispositivo ed il suo deposito telematico lo stesso giorno).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21957 del 2019 Rv. 655212-01, N. 17587 del 2024 Rv. 671887-01, N. 15993 del 2024 Rv. 671266-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23219** *del* **14/07/2026** (Rv. **679312-02**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

T. *(MELISSARI PASQUALE) contro* P. *(PROCURATORE GENERALE AGGIUNTO CORTE DEI CONTI ANDREA LUPI)*

Rigetta, CORTE CONTI II SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 30/05/2025

100216 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Art. 371, comma 2, c.p.c. come modif. dall'art. 3, comma 27, d.lgs. n. 149 del 2022 - Processo con pluralità di parti - Ricorso incidentale - Modalità.

*In tema di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c. come modificato dall'art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, la parte alla quale sia stato notificato il ricorso - tanto se la sua posizione sia riconducibile all'art. 331 c.p.c., quanto se si tratti di parte la cui posizione è riconducibile all'art. 332 c.p.c. - ove intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli, deve proporre ricorso incidentale contro la stessa sentenza tramite controricorso, da depositare nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 27 lett. G CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13104 del 2024 Rv. 671143-01, N. 10896 del 2026 Rv. 677798-01, N. 7759 del 2026 Rv. 678283-03, N. 11574 del 2026 Rv. 678634-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7074 del 2017 Rv. 643334-02

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **23232** *del* **14/07/2026** (Rv. **679500-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

F. *(PAOLETTI GIOVANNI) contro* I. *(MASSA MANUELA)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 10/02/2025

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Difformità dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni - Procedura di correzione di errore materiale - Applicabilità - Condizioni - Autonoma valutazione difforme del giudice - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosta dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale*

*natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il decreto di omologa - oggetto anche di una istanza di correzione rigettata - non si era consapevolmente discostato dalle conclusioni del perito ma era frutto di una interpretazione della domanda giudiziale volta ad individuare l'istanza amministrativa presentata per la prestazione richiesta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 29096 del 2019 Rv. 655703-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 2163 del 2021 Rv. 660329-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23322** *del* **15/07/2026** (Rv. **678945-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

F. *(CRISTINZIO GABRIELE) contro* D. *(FADEL PIERANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2021

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Riforma in grado di appello di sentenza già coattivamente eseguita - Somme versate dall'esecutato a titolo di rifusione all'esecutante delle spese di esecuzione - Diritto al rimborso - Sussistenza - Stato soggettivo dell'esecutante - Irrilevanza.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*In caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

*Massime precedenti Conformi:* N. 2135 del 2016 Rv. 638921-01

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **23359** *del* **16/07/2026** (Rv. **679619-01**)

*Presidente:* **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

*contro*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 25/09/2025

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Provvedimenti urgenti e indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. - Reclamabilità unitamente all'ordinanza di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c. - Condizioni - Applicabilità al provvedimento di rigetto.

*In tema di provvedimenti urgenti e indifferibili riguardanti i figli, il provvedimento reso ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. è reclamabile, unitamente all'ordinanza di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., dinanzi alla Corte d'appello ed è altresì ricorribile per cassazione, non solo quando disponga le misure richieste, ma anche quando le neghi, ove tale diniego determini sostanziali limitazioni o modifiche incidenti sulla responsabilità genitoriale o sull'affidamento e collocamento del minore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 15, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 22, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24, Costituzione art. 111 com. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 4979 del 2026 Rv. 677085-01, N. 11688 del 2024 Rv. 671117-03

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23397** *del* **17/07/2026** (Rv. **679509-01**)

*Presidente:* **IOFRIDA GIULIA.** *Estensore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.** *Relatore:* **DE SIMONE MASSIMILIANO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B. *(GIUSTI LUCA)*

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO, 11/07/2016

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notificazione a società estinta - Precedente conoscenza dell'estinzione - Nullità dell'atto nel suo valore sostanziale - Costituzione dei soci - Efficacia sanante - Limiti.

100233 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO In genere.

*E' nullo, nel suo valore sostanziale, l'atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, sia stato proposto e notificato, invece che nei confronti dei soci, quali aventi causa del complesso dei rapporti giuridici facenti capo al disciolto ente, direttamente nei confronti della società estinta e della cui estinzione il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio del socio unico o dei soci, avvenuta prima del passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

*Massime precedenti Vedi:* N. 31130 del 2024 Rv. 673045-01, N. 4935 del 2016 Rv. 639355-01, N. 11466 del 2020 Rv. 658263-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 6070 del 2013 Rv. 625324-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **23430** *del* **17/07/2026** (Rv. **679044-01**)

*Presidente:* **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(FABERI FRANCESCO) contro* G.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 12/11/2025

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Impugnazione di pronuncia resa sulla competenza e sul merito - Allegazione di carenza di potestas iudicandi in

violazione dell'art. 48 c.p.c. - Ammissibilità del regolamento - Esclusione - Deducibilità in fase di gravame - Sussistenza.

*La censura con la quale viene dedotto che il giudice, pronunciandosi sulla competenza e sul merito, ha esorbitato i limiti della propria potestas iudicandi, in violazione dell'art. 48 c.p.c., non è deducibile con il regolamento di competenza, ancorché nelle forme di cui all'art. 43 c.p.c., ma va proposta al giudice di merito competente per il gravame.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 12630 del 2025 Rv. 674695-01, N. 30728 del 2025 Rv. 676452-01

---

*Sez.* **U**, ***Sentenza*** *n.* **23488** *del* **18/07/2026** (Rv. **679314-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

C. *(ORZALESI MARCO) contro* Z. *(NITTO MASSIMO)*

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE Enunciazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. - Presupposti - Fattispecie.

*Il procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, ex art. 363 c.p.c., richiede i seguenti presupposti: a) la pronuncia di uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non impugnabile, né ricorribile per cassazione; b) l'illegittimità del provvedimento medesimo, quale indefettibile momento di collegamento a una controversia concreta; c) un interesse della legge, quale interesse generale, trascendente quello delle parti, all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza della sua formulazione espressa. (Nella specie, la S.C., dopo aver dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto annullamento in autotutela degli atti impositivi in contestazione, ha ravvisato i presupposti per l'enunciazione, d'ufficio, del principio nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., alla luce dell'ampia incidenza della questione sia in termini quantitativi che di rilevanza dei profili sollevati, attestati dalla necessità dell'intervento risolutore della Corte costituzionale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 363

*Massime precedenti Vedi:* N. 10396 del 2021 Rv. 661133-01, N. 8784 del 2026 Rv. 677638-01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 8268 del 2023 Rv. 667327-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13332 del 2010 Rv. 613645-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23490** *del* **18/07/2026** (Rv. **678951-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

D. *(BUSSA ANDREA) contro* C. *(MESIRCA CORINNA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2025

100011 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE Processo civile - Citazione in appello - Omessa indicazione della data di udienza - Nullità della vocatio in ius - Rinnovazione della notificazione - Sanatoria ex tunc - Tempestività dell'impugnazione.

*In materia di processo civile, in caso di tempestiva notifica di una citazione in appello mancante dell'indicazione della data di udienza, deve ritenersi tempestiva la seconda notifica della medesima citazione emendata dal vizio, ancorché effettuata oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza - previsto dall'art. 325 c.p.c. - poiché la rinnovazione della notificazione produce l'effetto sanante ex tunc, con conseguente tempestività dell'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

*Massime precedenti Vedi:* N. 544 del 2020 Rv. 656812-01, N. 10926 del 2023 Rv. 667673-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23503** *del* **19/07/2026** (Rv. **679405-01**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

U. *(GRAZIOSI ANDREA) contro* M. *(SANDRONI LUANA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/02/2024

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Ricorso per cassazione - Erronea applicazione di una norma di legge - Denuncia del solo vizio motivazionale - Error in procedendo - Esclusione - Accoglimento del motivo di ricorso - Per una ragione giuridica diversa da quella prospettata a sostegno del motivo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza impugnata sia censurata, sotto il profilo del vizio di motivazione, per errores in procedendo, alla Corte è precluso il rilievo officioso di errores in iudicando, atteso che il principio per il quale essa può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, si giustifica, in ossequio alla funzione nomofilattica attribuitale dall'art. 65 ord. giud., esclusivamente con riferimento ai profili relativi alla violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e non a quelli attinenti al vizio motivazionale, improntato essenzialmente a questioni in fatto, estranee alla suddetta funzione. (Nella specie, la S.C., dopo aver dichiarato infondato il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale, ha escluso di poter recuperare, quale vizio di falsa applicazione dell'art. 2952, comma 2, c.c., la censura relativa all'erronea declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto di rivalsa ex art. 144, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, fondata sul rilievo dell'assenza di prova del pagamento da parte dell'assicuratore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19567 del 2017 Rv. 645123-01, N. 25182 del 2024 Rv. 672388-01, N. 18775 del 2017 Rv. 645168-01

---

*Sez.* **U**, ***Ordinanza*** *n.* **23508** *del* **19/07/2026** (Rv. **679474-01**)

*Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

D. *(CORUZZI FRANCESCO ) contro* C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 13/05/2026

026015 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI Ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense - Proposizione da parte di difensore non munito di mandato

speciale - Applicabilità dell'art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alla cd. Riforma Cartabia - Esclusione - Fondamento.

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.

*Nel giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, il difensore deve essere munito di mandato speciale ed iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. 1578 del 1933, con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui la procura alle liti sia inesistente o manchi in atti, non è applicabile l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione, vigente ratione temporis, introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, la quale, contrariamente al testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, non consentiva la sanatoria di un atto inesistente.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60 com. 4, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 3 com. 13 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20562 del 2025 Rv. 675773-01, N. 28251 del 2023 Rv. 669047-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10414 del 2017 Rv. 643938-02, N. 37434 del 2022 Rv. 666508-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23642** *del* **21/07/2026** (Rv. **679409-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

B. *(D'AGOSTINI TIZIANA) contro* B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2024

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Contemporanea pendenza - Riunione - Necessità - Esclusione - Opportunità - Conseguenze.

*I ricorsi per cassazione proposti, rispettivamente, contro la sentenza d'appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima, in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità, possono, ove reputato opportuno e senza pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, essere riuniti in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., fermo restando che, in difetto di riunione, ove la sentenza d'appello venga revocata, anche quella di legittimità ne resta travolta ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 18966 del 2024 Rv. 671721-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9774 del 2025 Rv. 674442-01, N. 30184 del 2024 Rv. 672916-01, N. 1490 del 2026 Rv. 677673-01

---

*Sez.* **3**, ***Sentenza*** *n.* **23701** *del* **21/07/2026** (Rv. **679410-01**)

*Presidente:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

B. *(MANFREDI GIGLIOTTI MARIA CRISTINA) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 25/11/2021

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Magistrati onorari - Collegi composti anche da giudici onorari - Trattazione del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Ammissibilità - Esclusione - Art. 62, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013 - Fondamento.

115072 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI In genere.

*L'art. 62, comma 2, del d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, che vieta, nei giudizi dinnanzi alla Corte d'appello in unico grado, la presenza di giudici onorari ausiliari nei collegi, si applica anche al giudizio di rinvio disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p., il quale è solo formalmente un giudizio di appello - non trattandosi d'impugnazione, sia pure in sede di rinvio, né di secondo "grado" avverso una statuizione del giudice civile di primo grado, che invece non vi è mai stata - ma costituisce l'unico e compiuto grado di merito sui fatti, coinvolgenti un giudizio penale, attinenti alla domanda risarcitoria in sede civile.*

*Riferimenti normativi:* Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

*Massime precedenti Vedi:* N. 5227 del 2024 Rv. 670335-01, N. 6644 del 2025 Rv. 674207-01, N. 3023 del 2026 Rv. 677753-05

---

*Sez.* **3**, ***Sentenza*** *n.* **23890** *del* **22/07/2026** (Rv. **679661-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **CISTERNA ALBERTO MICHELE.** *(Conf.)*

I. *(DI LIZIO ANDREA) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/03/2024

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Litisconsorti necessari - Proposizione di due distinti appelli fondati sulle medesime questioni - Rigetto nel merito di quello principale e declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo - Ricorso per cassazione dell'impugnante incidentale tardivo in ordine alla sola declaratoria di inammissibilità - Inammissibilità per carenza di interesse - Ragioni.

*Qualora due litisconsorti necessari abbiano interposto distinti appelli, fondati su identiche questioni, avverso la medesima sentenza - l'uno esaminato nel merito e rigettato, l'altro dichiarato inammissibile -, il ricorso per cassazione proposto dall'appellante incidentale tardivo che lamenti unicamente la declaratoria di inammissibilità del proprio gravame, senza censurare le ragioni di rigetto dell'appello principale, è inammissibile per difetto di interesse, poiché, quand'anche la sentenza impugnata fosse cassata, in sede di rinvio, il giudice di merito non potrebbe far altro che rilevare la sopravvenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione di rigetto dell'appello principale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

*Massime precedenti Vedi:* N. 28968 del 2025 Rv. 676996-01, N. 1929 del 2026 Rv. 677689-01, N. 4908 del 2017 Rv. 644313-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23895** *del* **22/07/2026** (Rv. **679519-01**)

*Presidente:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CALIENNO GIANMARCO.** *Relatore:* **CALIENNO GIANMARCO.**

C. *(MICIELI GIUSEPPA) contro* I. *(CAPRA FERDINANDO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 07/08/2023

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC - Procura rilasciata su supporto analogico - Mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all'originale cartaceo - Improcedibilità - Esclusione - Presupposti.

*In tema di ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC e corredato da procura rilasciata su supporto analogico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all'originale cartaceo non determina l'improcedibilità del ricorso ove la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta, risolvendosi l'omissione in una mera irregolarità, non lesiva dello scopo dell'atto.*

*Riferimenti normativi:* Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 196 novies, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8312 del 2019 Rv. 653597-03, N. 6477 del 2024 Rv. 670581-01

---

*Sez.* **1**, ***Sentenza*** *n.* **23951** *del* **23/07/2026** (Rv. **679048-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(QUATRANO NICOLA) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/11/2024

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Nullità della notifica del ricorso - Ordine di rinnovazione - Deposito del ricorso nuovamente notificato - Termine di venti giorni - Art. 371 bis c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.

*Quando la Corte di cassazione abbia ordinato il rinnovo di una notificazione nulla, fissando il relativo termine per provvedervi ai sensi dell'art. 291 c.p.c., il mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato entro venti giorni dalla scadenza di quel termine comporta l'inammissibilità e non la improcedibilità del ricorso stesso, in applicazione del principio di cui all'art. 371 bis c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 bis

*Massime precedenti Conformi:* N. 13094 del 2012 Rv. 623718-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **23972** *del* **23/07/2026** (Rv. **679523-01**)

*Presidente:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **ROMANO CARMELA.** *Relatore:* **ROMANO CARMELA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(FERRI GIANLUCA ANTONIO FRANCESCO)*

Dichiara improcedibile, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE GENOVA, 17/09/2019

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Proposizione di ricorso avverso sentenza di merito - Ulteriore ricorso contro la stessa sentenza - Omessa riunione per mancata comunicazione della pendenza di pluralità di impugnazioni - Sentenza della Corte di cassazione sul primo ricorso - Validità - Esame dell'altro ricorso - Preclusione - Improcedibilità.

*Nell'ipotesi in cui avverso una sentenza di merito, già impugnata con ricorso principale per cassazione, sia stato successivamente proposto un ulteriore ricorso, presentato come autonomo, senza che sia portata a conoscenza della S.C. la pendenza della pluralità di impugnazioni, la loro mancata riunione, con conseguente decisione di uno dei due ricorsi, mentre non incide sulla validità della pronuncia già adottata (anche laddove quest'ultima abbia avuto per oggetto l'impugnazione esperita successivamente), preclude, tuttavia, in forza dei principi di unità della decisione, giusto processo e sua ragionevole durata, l'esame dell'altro ricorso, che diventa pertanto improcedibile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Costituzione art. 111

*Massime precedenti Conformi:* N. 7096 del 2016 Rv. 639296-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 29638 del 2020 Rv. 660116-02, N. 10896 del 2026 Rv. 677798-01, N. 13849 del 2020 Rv. 658299-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **24027** *del* **24/07/2026** (Rv. **679326-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

G. *(LE PERA IOLE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/10/2021

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Affermazioni ad abundantiam - Argomentazioni ultronee - Onere di impugnazione - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

140028 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM In genere.

*Non vi è onere di impugnazione in sede di legittimità delle affermazioni ad abundantiam, che non hanno efficacia determinante sulla decisione né possono condurre, anche se inesatte, all'annullamento della sentenza né sono suscettibili di giudicato, come anche delle argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni e sono improduttive di effetti giuridici: sicché è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso che eventualmente le censuri.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24591 del 2005 Rv. 584332-01, N. 18429 del 2022 Rv. 665300-02, N. 1770 del 2025 Rv. 673817-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** *n.* **24033** *del* **25/07/2026** (Rv. **679587-01**)

*Presidente:* **PONTERIO CARLA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

A. *(FALASCA GIAMPIERO) contro* I. *(PANICI PIER LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2023

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza riformata in appello - Effetti espansivi esterni - Riforma della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento - Estensione degli effetti - Obbligo di corrispondere la retribuzione ex art. 2126 c.c. - Sussistenza.

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE In genere.

*L'effetto espansivo esterno, ex art. 336, comma 2, c.p.c., della sentenza d'appello che riforma quella dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è limitato alle conseguenze che discendono direttamente da tale declaratoria, quali l'obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e di corresponsione delle somme liquidate a titolo risarcitorio, ma non si estende agli atti adottati dal datore di lavoro sulla base di un diverso titolo giuridico, rappresentato dalla ricostituzione effettiva del rapporto di lavoro, i quali fanno sorgere l'obbligazione retributiva in senso proprio, quale corrispettivo dell'obbligo di rendere la prestazione, secondo il principio generale dettato dall'art. 2126 c.c., teso ad evitare che la portata retroattiva della pronuncia di riforma rechi ingiustificati arricchimenti del datore di lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21617 del 2019 Rv. 655010-01, N. 28918 del 2018 Rv. 651703-01, N. 4410 del 2022 Rv. 663873-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24137** *del* **28/07/2026** (Rv. **679527-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** *Relatore:* **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

F. *(LA PACE ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA, 20/03/2025

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa - Interesse tutelato - Eliminazione del concreto pregiudizio del diritto di difesa - Conseguenze - Fattispecie.

*La parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell'attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l'onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicché l'annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente si era limitato a dedurre la nullità della sentenza in quanto emessa, in forma semplificata, in mancanza dei presupposti di*

*cui all'art. 47 ter del d.lgs. n. 546 del 1992, senza indicare quale pregiudizio in concreto sarebbe derivato dalla pretesa violazione della norma processuale).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. N 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19759 del 2017 Rv. 645194-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20834 del 2022 Rv. 665171-01, N. 31611 del 2025 Rv. 676474-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** *n.* **24144** *del* **28/07/2026** (Rv. **679528-01**)

*Presidente:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **GRASSO GIANLUCA.** *Relatore:* **GRASSO GIANLUCA.**

I. *(VESCUSO GIUSEPPE) contro* A.

Cassa con rinvio, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPOBASSO, 23/05/2019

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti della sentenza pronunciata in causa inscindibile - Obbligo del giudice di appello di disporre l'integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze - Nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della relativa sentenza - Fattispecie.

*Nell'ipotesi di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile - da riferirsi oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale anche a quello processuale - il giudice di appello, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve disporre l'integrazione del contraddittorio, sicché in difetto di emissione di tale ordine il gravame non è inammissibile, ma sono nulli - e il relativo vizio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità - l'intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo ha concluso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza di secondo grado stante l'omessa integrazione del contraddittorio in appello nei confronti dell'agente della riscossione che, pur non costituito, era stato parte del giudizio di primo grado).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 331, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 25719 del 2014 Rv. 633571-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 32595 del 2025 Rv. 677111-01, N. 6313 del 2026 Rv. 677473-02

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **24252** *del* **30/07/2026** (Rv. **679138-01**)

*Presidente:* **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

D. *(ARCIDIACONO ALFREDO) contro* M. *(ROULLET MARIA PAOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/11/2022

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di usucapione relativa alla metà indivisa di bene immobile - Mutamento in appello con proposizione di domanda di usucapione di una parte determinata dello stesso immobile - Divieto di ius novorum - Violazione - Sussistenza - Ragioni - Natura autodeterminata dei diritti reali - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di ius novorum, la domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di una parte determinata di un immobile, proposta, per la prima volta, in appello, in luogo di quella originariamente avanzata per il riconoscimento dell'usucapione di quota indivisa del medesimo cespite, costituisce domanda nuova, attesa la diversità del diritto fatto valere nel suo contenuto, senza che venga in rilievo la natura autodeterminata del diritto di proprietà, giacché in tale ipotesi non è la fonte del diritto a essere modificata, ma è il diritto in sé, nella sua consistenza giuridica e materiale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

*Massime precedenti Vedi:* N. 5307 del 2025 Rv. 673982-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24264** *del* **30/07/2026** (Rv. **679495-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

C. *(CORSO MARINA) contro* F. *(PICCHIONI GIUSEPPE)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MODENA, 14/03/2024

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo esecutivo - Statuizione sulle spese - Impugnazione - In conformità al regime del provvedimento che le riguarda - Conseguenze - Provvedimento di estinzione tipica - Reclamo - Necessità.

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE In genere.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*In tema di spese del processo esecutivo, l'impugnazione della statuizione su di esse segue il regime del provvedimento che le riguarda, con la conseguenza che se il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato estinto per cause tipiche il processo senza liquidare le spese ex art. 632 c.p.c., l'omessa statuizione va impugnata con il reclamo ex art. 630 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Vedi:* N. 19540 del 2013 Rv. 627753-01, N. 27614 del 2020 Rv. 660055-01, N. 19638 del 2014 Rv. 633074-01, N. 21874 del 2021 Rv. 662199-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24286** *del* **31/07/2026** (Rv. **679498-02**)

*Presidente:* **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

P. *(SPINA PASQUALE) contro* A. *(CONSOLO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 13/09/2022

100031 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO In genere

*CONFORME A CASSAZIONE ASN 010202/2023 66738901*

*Massime precedenti Conformi:* N. 10202 del 2023 Rv. 667389-01

## 14. ESECUZIONE FORZATA

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **22576** *del* **01/07/2026** (Rv. **679098-01**)

*Presidente:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

B. *(BALESTRAZZI VITTORIO) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 24/11/2020

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Mutuo - Insinuazione al passivo - Prova dell'erogazione - Messa a disposizione della somma - Quietanza di erogazione e della contabile - Sufficienza - Estratti conto - Necessità - Esclusione.

*In tema di insinuazione allo stato passivo, la banca mutuante che chieda l'ammissione del proprio credito nel fallimento del mutuatario assolve l'onere di provare la consegna del denaro, mediante la produzione della quietanza di erogazione del mutuo e della contabile che attesta lo svincolo delle somme, riprodotte in un atto notarile, non essendo necessario, ai fini della prova della erogazione del mutuo, la produzione degli estratti del conto corrente su cui era stato effettuato l'accredito ma essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 1814

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 5968 del 2025 Rv. 674009-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **22597** *del* **01/07/2026** (Rv. **679162-01**)

*Presidente:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

C. *(CIRILLO GABRIELLA) contro* H. *(GELLI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/03/2024

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Vendita giudiziaria immobiliare - Sovrastima del bene - Perdita di chance dell'aggiudicatario - Configurabilità - Prova presuntiva - Liquidazione equitativa.

148052 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - AUSILIARI DEL GIUDICE In genere.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere.

*In tema di responsabilità del perito di stima nominato dal giudice dell'esecuzione, l'erronea rappresentazione delle caratteristiche e del valore del bene, che abbia inciso sulla determinazione dell'aggiudicatario, può integrare un danno da perdita di chance patrimoniale - consistente nella perdita della concreta possibilità di partecipare alla gara e formulare l'offerta sulla base di una corretta rappresentazione del bene - ai fini della cui risarcibilità non è richiesta la prova certa che, in assenza dell'errore, l'acquirente si sarebbe aggiudicato l'immobile ad un prezzo inferiore, essendo sufficiente la dimostrazione, anche presuntiva, della serietà e apprezzabilità della possibilità perduta; la relativa liquidazione va compiuta equitativamente mediante criteri probabilistici e inferenze induttive, sulla base dei dati oggettivi accertati, tra i quali la divergenza tra valore stimato e valore effettivo del bene, senza che alla natura competitiva dell'asta e alla previa visione del bene possa essere attribuito rilievo automatico per*

*escludere o ridurre il danno, occorrendo verificare, quanto alla prima, la concreta incidenza delle dinamiche di gara, e, quanto alla seconda, la effettiva riconoscibilità delle difformità da parte dell'offerente con l'ordinaria diligenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 24050 del 2023 Rv. 668589-01, N. 32519 del 2025 Rv. 676484-01, N. 13010 del 2016 Rv. 640396-01

---

*Sez.* **2**, ***Ordinanza*** *n.* **23322** *del* **15/07/2026** (Rv. **678945-01**)

*Presidente:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Estensore:* **DE GIORGIO DAVIDE.** *Relatore:* **DE GIORGIO DAVIDE.**

F. *(CRISTINZIO GABRIELE) contro* D. *(FADEL PIERANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2021

079203 ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - IN GENERE Riforma in grado di appello di sentenza già coattivamente eseguita - Somme versate dall'esecutato a titolo di rifusione all'esecutante delle spese di esecuzione - Diritto al rimborso - Sussistenza - Stato soggettivo dell'esecutante - Irrilevanza.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*In caso di riforma in appello di sentenza già posta in esecuzione forzata, il debitore esecutato ha diritto alla restituzione non solo del capitale pagato sulla base del titolo successivamente riformato, ma anche delle somme corrisposte per le spese del giudizio di esecuzione sostenute dal creditore esecutante, e ciò a prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede di quest'ultimo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

*Massime precedenti Conformi:* N. 2135 del 2016 Rv. 638921-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23933** *del* **23/07/2026** (Rv. **679466-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

C. *(FEOLA MARCELLO GIUSEPPE) contro* C. *(MANZIONE MASSIMO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 06/02/2024

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esecuzione forzata - Atto di precetto - Titolo esecutivo giudiziale - Contestazione relativa alla generica specificazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Fondamento - Validità dell’intimazione - Condizioni.

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE In genere.

*In tema di esecuzione forzata, la contestazione relativa alla mancata o generica specificazione, nell'atto di precetto, dei criteri di calcolo degli interessi moratori dovuti in forza di un titolo*

*esecutivo giudiziale, integra un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., in quanto attiene alla regolarità formale dell'atto e non all'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, e l'intimazione è valida ogniqualvolta il debitore sia posto in grado, anche tramite l'esame del titolo esecutivo presupposto, di individuare l'esatta entità del debito attraverso un semplice calcolo aritmetico basato sui criteri di legge o del titolo medesimo, senza che sia necessaria l'analitica e minuziosa esposizione del preciso procedimento logico-matematico seguito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 9320 del 2026 Rv. 677564-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **24264** *del* **30/07/2026** (Rv. **679495-01**)

*Presidente:* **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

C. *(CORSO MARINA) contro* F. *(PICCHIONI GIUSEPPE)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MODENA, 14/03/2024

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo esecutivo - Statuizione sulle spese - Impugnazione - In conformità al regime del provvedimento che le riguarda - Conseguenze - Provvedimento di estinzione tipica - Reclamo - Necessità.

100249 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE In genere.

162036 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCESSO DI ESECUZIONE In genere.

*In tema di spese del processo esecutivo, l'impugnazione della statuizione su di esse segue il regime del provvedimento che le riguarda, con la conseguenza che se il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato estinto per cause tipiche il processo senza liquidare le spese ex art. 632 c.p.c., l'omessa statuizione va impugnata con il reclamo ex art. 630 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 632, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

*Massime precedenti Vedi:* N. 19540 del 2013 Rv. 627753-01, N. 27614 del 2020 Rv. 660055-01, N. 19638 del 2014 Rv. 633074-01, N. 21874 del 2021 Rv. 662199-01

---

*Sez.* **1**, ***Ordinanza*** *n.* **24280** *del* **30/07/2026** (Rv. **679277-01**)

*Presidente:* **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **COSTANZO ANTONIO.** *Relatore:* **COSTANZO ANTONIO.**

M. *(MANTOVANO ROBERTO) contro* S.

Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 11/07/2025

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Titolo esecutivo giudiziale - Modificazione per effetto di fatti modificativi o estintivi precedenti alla formazione del titolo - Esclusione - Imputazione del debitore - Ininfluenza - Fattispecie.

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE In genere.

*In tema di opposizione a precetto fondato su titolo esecutivo giudiziale, non possono essere dedotti con l'opposizione fatti modificativi o estintivi antecedenti alla formazione del titolo, essendo dunque irrilevante l'imputazione che il debitore opponente abbia fornito al riguardo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva respinto l'opposizione a precetto proposta dal debitore e fondata sull'allegazione di avere operato, antecedentemente alla formazione del titolo – un decreto provvisorio ed urgente emesso nell'interesse della prole minore e contenente anche l'imposizione a carico del padre di un assegno mensile –, a favore della madre una cessione di credito ed un bonifico, qualificandoli come destinati alle esigenze della figlia).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 29786 del 2017 Rv. 647186-01, N. 3667 del 2013 Rv. 625093-01

## 15. PROCEDIMENTI SOMMARI

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** *n.* **23214** *del* **14/07/2026** (Rv. **679307-02**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.**

F. *(MANZIA CLAUDIO) contro* R. *(TROMBETTA ANNA RITA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2023

131031 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - RIGETTO Opposizione tardiva - Termine - Decorrenza - Primo atto di esecuzione affetto da invalidità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento.

*In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, la ratio dell'art. 650, comma 3, c.p.c., secondo cui il termine decorre dal primo atto di esecuzione, va ravvisata nel fatto che la relativa notificazione è, di per sé, idonea a porre la parte che assuma di non avere avuto conoscenza dell'ingiunzione per difetto di notifica, di venire a conoscenza della stessa, giacché la parte non può più ignorare l'esistenza del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, e ciò indipendentemente dalla nullità da cui sia affetto il pignoramento, sempre che la stessa non dipenda, a sua volta, da un vizio di notificazione che impedisca alla parte di venire a conoscenza dell'ingiunzione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 2864 del 2006 Rv. 586253-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12330 del 2026 Rv. 677860-02

## 16. PROCEDIMENTI SPECIALI

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** n. **22781** *del* **06/07/2026** (Rv. **679547-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA**. *Estensore:* **MIMMO GIOVANNI.** *Relatore:* **MIMMO GIOVANNI**.

I. (RUSSO GIOVANNI) contro I. (CIACCI PATRIZIA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 30/11/2022

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Consapevole omissione della pronuncia sulla sussistenza dei requisiti sanitari per mancanza di domanda in relazione ad una specifica prestazione - Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

*In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. nei confronti del decreto di omologa con cui il giudice, rilevata la mancanza di domanda in relazione all'accertamento dei requisiti sanitari per fruire di una specifica prestazione (nella specie la pensione di invalidità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971) - pur presenti nella relazione del consulente tecnico d'ufficio -, omette consapevolmente di pronunciarsi sul punto, stante l'inidoneità del provvedimento ad incidere, con effetto di giudicato, sulla situazione giuridica sostanziale della parte, la quale può promuovere un ordinario giudizio di cognizione finalizzato al conseguimento di tale prestazione, rispetto al quale, l'infruttuoso esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, integra la condizione di procedibilità di cui all'art. 445-bis, comma 2, c.p.c.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 445 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 23232 del 2026 Rv. 679500-01, N. 29096 del 2019 Rv. 655703-01, N. 3668 del 2019 Rv. 652903-01

---

*Sez.* **3**, ***Ordinanza*** n. **23214** del **14/07/2026** (Rv. **679307-01**)

*Presidente*: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. *Estensore*: **SAIJA SALVATORE.** *Relatore*: **SAIJA SALVATORE**.

F. (MANZIA CLAUDIO) contro R. (TROMBETTA ANNA RITA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/02/2023

132170 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) Rito del lavoro - Trattazione scritta - Provvedimento di fissazione contenente precisazione dell'adozione della decisione fuori udienza - Programma decisionale espressamente derogatorio dell’art. 437, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Eccezione della parte interessata con la nota telematica - Necessità - Omissione - Sanatoria.

132178 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE In genere.

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE In genere.

Nel rito del lavoro, nel caso in cui, con il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni a trattazione scritta, il giudice preannunci l'adozione di un programma decisionale derogatorio delle forme dell'art. 437, comma 1, c.p.c., la parte interessata è tenuta ad eccepire la nullità di tale procedimento decisionale con la nota telematica predisposta per la fissata udienza, ex art. 157, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza di tale tempestiva deduzione, la nullità resta sanata e non può essere fatta valere in sede di impugnazione. (Nella specie, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione a trattazione scritta "emergenziale" innanzi la Corte d'appello prevedeva espressamente che la decisione sarebbe stata adottata "fuori udienza" e non, come richiesto dall'art. 437 c.p.c., con la pronuncia del dispositivo ed il suo deposito telematico lo stesso giorno).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21957 del 2019 Rv. 655212-01, N. 17587 del 2024 Rv. 671887-01, N. 15993 del 2024 Rv. 671266-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** n. **23232** del **14/07/2026** (Rv. **679500-01**)

*Presidente:* **MANCINO ROSSANA**. *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA**. *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA**.

F. (PAOLETTI GIOVANNI) contro I. (MASSA MANUELA)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VELLETRI, 10/02/2025

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Difformità dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni - Procedura di correzione di errore materiale - Applicabilità - Condizioni - Autonoma valutazione difforme del giudice - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosta dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il decreto di omologa - oggetto anche di una istanza di correzione rigettata - non si era consapevolmente discostato dalle conclusioni del perito ma era frutto di una interpretazione della domanda giudiziale volta ad individuare l'istanza amministrativa presentata per la prestazione richiesta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 29096 del 2019 Rv. 655703-01

Massime precedenti Vedi: N. 2163 del 2021 Rv. 660329-01

---

*Sez.* **T**, ***Ordinanza*** n. **24034** del **25/07/2026** (Rv. **679525-01**)

*Presidente:* **SOCCI ANGELO MATTEO**. *Estensore*: **MASSAFRA ANNACHIARA**. *Relatore*: **MASSAFRA ANNACHIARA**.

C. (DELOGU ALESSANDRA) contro P.

Cassa e decide nel merito, COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE ROMA, 17/01/2023

132092 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Giudizio tributario - Mancanza del ricorso in appello fra i documenti notificati a mezzo PEC - Deposito del ricorso - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Condizioni - Sanabilità attraverso costituzione dell'appellato.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, la mancata allegazione del ricorso in appello fra i documenti inviati a mezzo PEC alla parte appellata integra un'ipotesi di nullità sanabile della notifica telematica, non già di inesistenza, a condizione che il ricorso sia stato depositato in cancelleria ex art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e che il messaggio pervenuto al destinatario consenta comunque di comprendere gli estremi essenziali dell'impugnazione, con l'ulteriore conseguenza che, in presenza di tali condizioni, la costituzione dell'appellato determina la sanatoria dell'atto per raggiungimento del suo scopo, in applicazione il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4902 del 2024 Rv. 670162-01

---

*Sez.* **L**, ***Ordinanza*** n. **24061** del **27/07/2026** (Rv. **679594-01**)

*Presidente:* **TRICOMI IRENE**. *Estensore:* **FEDELE ILEANA**. *Relatore:* **FEDELE ILEANA**.

C. (D'ERRICO VINCENZO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/02/2025

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Art. 429, comma 1, c.p.c. - Decorrenza del termine lungo per impugnare - Data della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione - Rilevanza - Tardiva registrazione nel sistema informatico - Irrilevanza - Comunicazione della cancelleria - Irrilevanza.

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il termine lungo per impugnare la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008, decorre dalla data della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza, non rilevando né la sua tardiva registrazione nel sistema informatico, né la sua comunicazione, ove comunque effettuata, adempimento da curare solo nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, con fissazione di apposito termine per il deposito della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 53 com. 2, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 3394 del 2021 Rv. 660637-01, N. 8939 del 2011 Rv. 616858-01, N. 18497 del 2026 Rv. 679034-01, N. 14098 del 2016 Rv. 640473-01